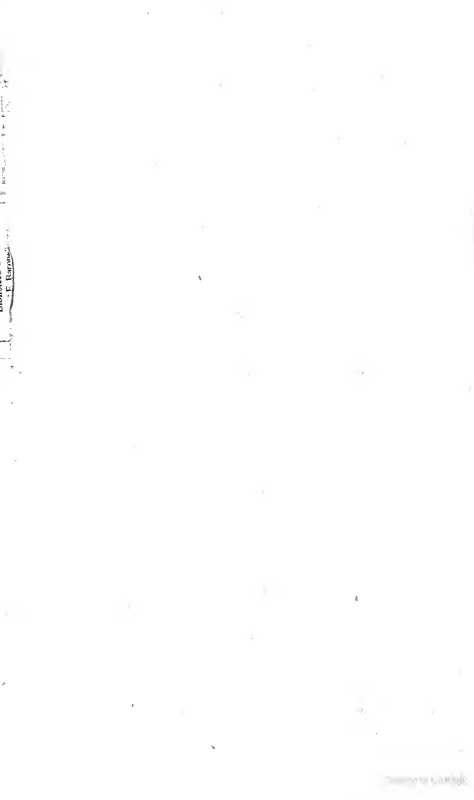

BIBLIOTECA
MANNA
826A


F. Barone

DEGLI UFIZIALI

DI

POLIZIA GIUDIZIARIA

NELLA ISTRUZIONE DELLE PRUOVE
NE' PROCESSI PENALI

TRATTATO

DI P. LIBERATORE

PER SERVIR DI COMENTO AL LIB. I.

DELLE

LEGGI DI PROCEDURA PENALE.

Con la giunta delle formole necessarie per ciascun atto d' istruzione.





NAPOLI, 1826.

DA' TORCHI DEL TRAMATER.

Si vende nel Gabinetto letterario strada Nilo n.° 2.

Prétendre faire des lois qui n'entraînent aucune vexation , c' est le projet d' un insensé ; mais supprimer toute vexation préponderante, toute vexation superflue, c' est le but que la raison se propose , et au quel on ne peut arriver qu'en réunissant les affections du philanthrope au génie du legislateur.

J. Bentham *Traité des preuves judiciaires* Liw. IX , Cap. 2. pag. 279.

NOZIONI PRELIMINARI.

Dopo che la moderna legislazione ha ricondotta la inquisizione de' delitti nelle mani de magistrati, dopo che l' accusa ha assunto il carattere dell'imparzialità della legge di cui essi erano gli organi, dopo che il dimandare una pena ad un'azione vietata è reso di particolare privativo incarico del pubblico ministero, conveniva stabilire il mezzo come raccogliere le pruove, come compilare il processo penale (*a*).

Egli è forse qui necessario di osservare (come disse l' orator del governo nel presentare il codice d' istruzion criminale al corpo legislativo francese) quanto la condotta di una istruzione criminale sia di maggiore importanza, e ben diversa da quella della civil procedura. In questa si presentano in giudizio due cittadini per un oggetto che interessa soltanto essi loro; uno espone la sua domanda, l' altro la sua difesa; e dopo di

(*a*) Bisognava qui parlare e dell' azione *penale* e dell' azione *civile*, come appunto fan le nostre leggi nelle disposizioni preliminari: ma ci troviamo averne detto quanto basta nel Cap. VII, sez. 1, del nostro *Saggio di giurisprudenza penale*, pubblicato in Napoli 1814 per le stampe di Agnello Nobile. V. pure al Cap. 11 del tit. II, riguardante le *querele*.

avere insieme prodotti i loro titoli, il giudice pronunzia. Ma in materia criminale, non bisogna difendersi già contro un cittadino isolato: il vero contradittore è il corpo sociale, perchè l'intera società, lesa dall'infrazion della pace e della pubblica tranquillità e sicurezza, sollecita la sentenza, e la condanna del reo. In materia civile la parte pubblica è sempre muta; ovvero se ella presentasi, lo fa pel vantaggio di alcuni cittadini, cui l'età, la debolezza, l'assenza, rendono impossibile l'agire; oppure lo fa per l'interesse di qualche amministrazione, o per l'osservanza di qualche forma, utile senza dubbio, ma sempre quasi relativa ai particolari interessi. In materia criminale al contrario il ministero della parte pubblica è mai sempre impegnato: Essa indaga, sollecita, ricerca; e ciascun passo nella procedura è, per dir così, un atto del magistrato. Non trattasi qui del pericolo di una parte sola delle sostanze di un cittadino, ma della sua intera esistenza: la sua vita e'l suo onore rendonsi risponsabili alla società per l'espiazione che l'è dovuta, e l'errore del magistrato apporterebbe sempre una vasta ferita all'ordine pubblico, o che condannasse un innocente, o che assolvesse un colpevole.

Per evitare appunto questo errore, si è occupata mai sempre la legislazione ad indicare le pruove necessarie a raccogliersi, tanto per garentire l'innocenza, che ad impedire l'impunità. Ma non sempre essa è stata felice nell'ottener questo fine. Nel corpo del roman dritto trovasi una ondolazione continua tra la misericordia e la ferocia, tra un' eccesiva delicatezza nell'apprezzare il valore delle pruove, ed un tirano ed ingiusto metodo nel ricercarle. Sappiano gli accusatori, (dice la *L. ult. de probat.*) che il giudice deferir non

può alla loro accusa, se il fatto che essa contiene non è poggiato o sulla fede de testimonj, o sopra argomenti incontrastabili, e della meridiana luce più chiari. Questa regola giusta, chiara, semplice, analoga ai sacri principj della civile libertà, può ben chiamarsi il compendio di tutte le regole, che determinar dovrebbero la convizione del giudice. Ma i legislatori di Roma, non sempre ne seguirono lo spirito allorchè si trattava di svilupparla, o determinarne con maggior precisione le idee (*a*).

Gli errori della giurisprudenza del Lazio aumentati sotto il dispotismo de' Cesari, e nella invasione de barbari, ebbero un' altro incremento nel nostro foro, nel quale l' uso di giudicare tenne luogo di codice di procedura, e l' incarico d'inquirere fu confidato a mani sospette e venali, in modo che un antico nostro magistrato ebbe per massima, che ogni delitto era vero, ed ogni processo falso.

Il progresso della civilizzazione, le voci d'insigni scrittori benefattori dell' umanità, i lumi, e le stesse vicende del secolo han portata una giusta riforma su questo importante oggetto di legislazione compreso sotto il nome di POLIZIA GIUDIZIARIA.

Essa necessariamente si divide in tre parti, nella ricerca, cioè, nella persecuzione, e nella istruzione su i reati. Il giudizio, e l' esecuzione, ne sono le altre parti. La *ricerca*, e la *persecuzione* facilmente si riuniscono: La prima limita l'uffiziale di polizia a ricevere le querele, e le denunzie, ed in di loro mancanza indagare da per se, e di officio i reati avvenuti: la persecuzione consiste nel dovere che ha questo agente di trasmettere al giudice le querele, le denunzie, e gli schiarimenti che

(*a*) Vedi Filangieri — Scienza della legislazione.

gli son pervenuti, o che ha raccolti, indicare i testimoni, esser inteso in ciascun atto di procedura, richiedere ogni maggiore dilucidazione ne' fatti, ordinare l' arresto del colpevole, denunziare i giudizj, indrizzare gli atti di accusa e sostenerli, concludere nel giudizio. Appartiene poi alla istruzione, che prima chiamavasi informazione (*a*), il raccogliere le pruove necessarie a verificare il corpo del delitto, e' l suo autore.

L'oggetto di ogni buona legislazione deve esser quello di distinguere la persecuzione dall'istruzione e dal giudizio, confidar tutto ciò che appartiene alla prima agli agenti del Governo, e ciò che tiene alle altre ad uomini che fossero indipendenti. Questa distinzione è fondata sulla natura delle cose, e su i principj più sicuri della libertà individuale. Il Governo essendo specialmente incaricato del mantenimento dell' ordine e della pace pubblica debb' essere investito di tutto il potere necessario per ricercare, e far punire le azioni che la turbano. Ma là deve arrestarsi l' azione del governo. Tuttociò che è decisione, sia in quistione di fatto, sia in quistione di dritto, debb'essere allogato fuori della sua influenza, e lasciato ai giudici che siano interamente stranieri alla volontaria ricerca, alla persecuzione, ed alla esecuzione. Se il pubblico Ministero potesse decretare, se il Giudice potesse perseguitare, qual sarebbe la

(*a*) Bornier rapporta che il signor Presidente de Thou, ricevendo il signor Lefrat all' officio di Presidente di un presidiale, gli domandò che cosa era l'*informazione*, e perchè così chiamavasi; ma che poco soddisfatto dalla risposta, de Thou gli disse che la particola *in* significava una privazione, perchè la pruova che vi si trae è una pruova che non vi esistono ancora tutte le parti intiere, ed atte ad assicurare un buon giudizio.

sorte del cittadino, che legge e ragione confida alla prudenza, ed alla imparzialità dell'uomo indifferente piazzato tra lui e 'l suo accusatore?

Se imponente è lo spettacolo che presentasi dell'intera società che reclama l'applicazion della legge contro il colpevole che ha infranto i suoi doveri più sacri, e ch'essa dal suo seno rigetta; ben è però dolorosa la situazione di colui che lottando colle sue forze individuali contro la massa sociale, nè potendo opporre che la sola sua innocenza, e la purità delle sue intenzioni al sospetto, alla prevenzione, e ad un disgraziato concorso di circostanze, reclamasse invano l'appoggio e la protezione in una procedura da cui dipende la sua vita, il suo onore, la sua libertà, i suoi beni. Le procedure criminali sono necessarie, ed anche indispensabili per la conservazione dell'ordine pubblico; ma un prevenuto inviluppato in questo procedimento, è, perchè gravato di sospetti o incolpato d'un delitto, fatto scopo delle persecuzioni della polizia giudiziaria, ha bisogno di non rincontrare ostacoli per far valere la sua difesa, e che la possibilità della sua innocenza gli dia de'dritti incontrastabili alla protezione del legislatore.

Noi vedremo con quale savièzza siensi nelle nostre *leggi di procedura penale* seguiti questi principj, e con quali riserbe si sono circondate le eccezioni, alle quali, pel bisogno di non far perdere le tracce del delitto, è stato forza di ricorrere; e quali sollecite precauzioni siansi prese per garentire i cittadini da que'colpi incerti della giustizia, che fan ricadere sugl' innocenti gli sforzi necessarii per attaccare i colpevoli.

Quindi questo Trattato conterrà i titoli seguenti.

I. Dell' *esercizio* della Polizia giudiziaria; ed

in esso mostreremo ciò che ne forma il distintivo *carattere*, ed in che si estende questo *esercizio*.

II. Della *notizia* del fatto punibile, che si ha dai rapporti e denunzie, o si riceve dalle querele, o si sorprende nella flagranza.

III. Delle *persone* incaricate dell'esercizio della polizia giudiziaria; quindi con molto dettaglio parleremo de' guardiani urbani e rurali; de' guardacacce e guardie forestali; della gendarmeria reale e de' capitani d' arme; degli agenti della polizia ordinaria; de' regii giudici di circondario e de' loro supplenti; de' giudici d' istruzione; e de' procuratori generali presso le gran Corti criminali.

IV. Del *modo* come si esercitano le funzioni della polizia giudiziaria dalle suddette persone; ed ivi analizzeremo le *forme* stabilite dalle *leggi di procedura penale*, e quelle stabilite dalle altre particolari *leggi* e *regolamenti*.

V. Della *competenza* degli ufiziali di polizia giudiziaria; dove parleremo della competenza *giurisdizionale*, *territoriale*, e *personale*; ed analizzeremo le regole dettate dalla legge, per stabilirla tra tutti i funzionarii suddetti.

VI. Della *concorrenza* degli ufiziali della Polizia giudiziaria.

VII. Della loro *ricusa*.

Vi aggiungeremo per Appendice le Formole necessarie per ciascun atto d' *Istruzione*.

TITOLO I.

DELL' ESERCIZIO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

CAP. I.

DEL CARATTERE CHE DISTINGUE LA POLIZIA GIUDIZIARIA.

Veglia il Governo alla sicurezza dello Stato, delle persone, e delle proprietà, alla tranquillità generale, e particolare, al mantenimento dell'ordine sociale, ed alla repressione degli attentati contro di essa. Impiega perciò la vigilanza della *Polizia tutelare*, o *amministrativa*, che previene i disordini colla saviezza delle misure preservatrici, e col vigore delle disposizioni proibitive contro i malfattori; e l' attività della *Polizia repressiva*, o *giudiziaria*, che ricerca i delitti che la Polizia tutelare non ha potuto impedire, e ne consegna gli autori per farli giudicare da Tribunali, nel che consiste il carattere che dall'altra la distingue. Ciò non ostante la prima, tuttochè usando forme diverse, non può aver altra regola che quella della giustizia — *Elle en est le flambeau*, *mais elle n' en est pas la glaive* — I regolamenti di questa importante amministrazione sparsi qua e là non formano ancora un Codice di Polizia. Sarebbe necessario purificarli dalle macchie de'tempi in cui sono stati emessi, e riunire « come una delle ta» vole la più rispettabile delle leggi di una Na» zione, tutto ciò che può appartenere alla giusti-

» zia previdente ». Tutte e due intanto sono istituite per assicurare la esecuzione delle Leggi, e non per infrangerle; per garentire la libertà de' cittadini, non per attenuarla; per rassicurare gli uomini onesti, e non per avvelenare la sorgente de' piaceri sociali.

Cos' è la polizia giudiziaria (dissero gli oratori del governo francese)? In che differisce essa dalla Polizia amministrativa ? Sino a che un progetto resta sepolto nel cuore di colui che lo forma, sino a che alcun atto esteriore, alcuno scritto, alcuna parola non lo manifesti al di fuori, esso non è che un *pensiere*, e niuno ha dritto di chiederne conto. Con tutto ciò gli uomini per lungo uso esercitati a sorvegliare su i malvagi, e a penetrare le loro più occulte intenzioni, antiveggono sovente ben molti misfatti con una utile previdenza, e per mezzo di salutari misure: Ecco uno de' primi oggetti della Polizia amministrativa; Polizia in qualche maniera invisibile, ma di tanto più perfetta, in quanto è più ignorata, e di cui noi godiamo, senza pensare quante cure e quante pene ella costi. La vigilanza di una buona Polizia non lascia sovente nè la speme del successo, nè la possibilità di agire al malvagio, che la trova dovunque senza incontrarla mai, e che arrossisce degli ostacoli, che l'azzardo sembra di offrirgli, senza dubitar giammai che questo azzardo immaginato, è diretto da una profonda saviezza. Un altro risultamento di una buona Polizia amministrativa è di trovarsi l'uomo inviluppato, e scoperto sin dal primo passo che fa per consumare il misfatto. Questo è l' istante in cui la Polizia giudiziaria può, e deve mostrarsi: non vi è un momento a perdere; il minimo ritardo potrebbe far sparire il delinquente, e le tracce del delitto. Bisogna quindi



che gli agenti della Polizia giudiziaria sieno sparsi su tutta la superficie del regno, e che la loro attività non mai si rallenti.

Quindi la Polizia amministrativa non deve estendersi al di là di ciò che esige la sicurezza pubblica, o individuale, nè imbarazzarsi in quei minuti dettagli di una inutile curiosità, nè molestare il libero esercizio delle umane facoltà, e de' dritti civili, con un sistema di precauzioni che le leggi non autorizzano, nè finalmente lasciarsi trascinare da presunzioni vaghe, e da azzardate congetture alla persecuzione di chimere che svaniscono in mezzo allo stesso spavento che occasionano.

Egualmente le persecuzioni della Polizia giudiziaria, non debbono estendersi alle azioni, nè alle ommissioni contro le quali alcuna legge preesistente non abbia pronunziata una pena, benchè fossero in se stesse riprensibili. Se arrestan esse l'attenzion de' magistrati, ciò non può essere, se non per avvertire il Governo della insufficienza della Legge allorchè le avrà prevedute senza punirle, o della sua imprevidenza, allorchè non ne avrà parlato. Ma dove non vi è pena pronunziata dalla Legge, i Tribunali non potranno applicarla, e per conseguenza la Polizia non potrà provocarla colle sue persecuzioni.

Le Leggi *di procedura ne' giudizii penali* non si occupano, che di questa Polizia giudiziaria, e stabiliscono nell' articolo 8 che « La Polizia Giu» diziaria investiga, e scopre i *reati*, ne raccoglie » le pruove, e ne rimette gli autori ed i com» plici ai giudici incaricati della loro punizione ».

Vi bisogna dunque un *reato*, perchè la Polizia giudiziaria agisca (*a*): Vale a dire, vi biso-

(*a*) Nell'antecedente legislazione il nome *delitto* era ge-

gna un'azione punibile in forza d'una legge preesistente, e commessa da un essere suscettibile di ragione. I danni che possono avvenire ai nostri simili sia nella persona sia nelle cose non divengono reati senza queste due necessarie condizioni. Verificare dunque il fatto punibile, e ricercar da chi siasi commesso, ecco in che consiste tutto l'esercizio della Polizia giudiziaria.

CAPITOLO II.

IN CHE SI ESTENDE L'ESERCIZIO DI QUESTA POLIZIA.

Facile da ciò rilevasi sin dove ed in qual maniera questo esercizio si estende. Limitato alla verifica del reato ed alla ricerca del suo autore, sua prima regola è quella di esser generale; vale a dire si estende in tutti i luoghi, e su tutte le persone. Dovunque il fatto vietato dalla legge sia avvenuto, così nel Tempio e nella Reggia, che nel Palazzo o nella capanna, nel luogo pubblico o nel privato, nella strada o nel bosco, dovunque si conferisce la polizia giudiziaria per verificarlo; egual-

nere e specie insieme: come genere indicava qualunque fatto illecito soggetto alla sanzione penale, come specie, que'soli che venivan puniti con pene correzionali. Ad evitar ciò le nostre nuove *leggi penali* hanno con molto accorgimento adottato il vocabolo generico *reato* per abbracciare tutte le violazioni della legge. Ogni reato, dicono gli art. 1, e 2 delle medesime sarà punito secondo la sua qualità, con pene criminali o correzionali o di polizia, ma il reato soggetto a pene criminali chiamasi *misfatto*, quello soggetto a pene correzionali chiamasi *delitto*, e 'l reato soggetto a pene di polizia chiamasi *contravvenzione*.

mente se il suo autore sia nobile o plebeo, militare o pagano, impiegato o no del governo, la ricerca del medesimo è delle sue attribuzioni. Se vi fossero delle persone esenti da queste ricerche potrebbero esse impunemente commettere qualunque misfatto, perchè avrebbero agio bastante a mettersi in salvo, e così mancherebbero le vedute del bene pubblico e dell' utile generale della società nella persecuzione de' misfatti. Niuno ignora che le dispense e le eccezioni sono tante ferite che si fanno alla legge in qualunque ramo siano esse accordate; ma nell'esercizio della polizia giudiziaria, queste ferite sarebbero mortali, perchè attaccherebbero direttamente il corpo sociale.

La seconda regola è nella restrizione di questo esercizio secondo le rispettive competenze degl' incaricati di questa polizia: ma di ciò tratteremo più particolarmente quando della competenza e della concorrenza di questi impiegati faremo parola.

La terza è nella osservanza delle forme stabilite nella verifica del reato e nella ricerca del colpevole. Queste forme non sono tutte prescritte a pena di nullità, ma sono esse le sole garanti della verità. Quando siavisi adempito nasce nell'animo del giudice la convizione; diversamente si dà luogo al dubbio, e nello stato di dubbio nulla si può decidere.

Ma come debbe la Polizia giudiziaria investigare, scovrire, raccogliere le pruove de'reati? La legge non ha lasciato all'arbitrio, al capriccio, alle passioni di questi funzionarii un'operazione di tanto momento, ma ha disegnato loro il come possono aver essi notizia d' un reato, e 'l modo onde poter poi verificare il fatto, e ricercarne l'autore.

Lo spiare le altrui azioni, penetrarne le intenzioni, accogliere de'vaghi sospetti, seguire quel sordo rumore che annunzia la presenza d'un malfattore, non è incarico della polizia *giudiziaria*, le di cui operazioni sono tutte dal primo all'ultimo anello regolate dalle *leggi di procedura ne' giudizii penali*. Vigile debb'esser l'occhio di questa polizia, ma non come l'occhio del ciclope che non si apriva se non per scegliere le sue vittime, e 'l suo sguardo debb' esser diretto più dalla legge, che dalla volontà del funzionario che n' è incaricato.

TITOLO II.

DELLA NOTIZIA DEL FATTO PUNIBILE.

Sotto il nome di *fatto* che costituisce un reato non solo s'intende ogni atto, ogni operazione vietata dalla legge, che si commette dal cittadino (*a*); ma benanche le ommissioni di ciò ch' essa prescrive.

L' ommissione colpevole può definirsi una volontaria sospensione delle nostre facoltà nelle cose comandate dalla legge sotto una sanzione penale. Essendo vietato egualmente il far ciò che le leggi proibiscono, che il non fare ciò che le leggi comandano, la verifica di questa ommissione fa parte delle attribuzioni della polizia giudiziaria, qualora agli ordini della legge siavi unita una sanzione penale, mentre se questa non vi fosse, sarebbero le sue disposizioni più consigli che precetti, o se vi fosse una sola pena civile, non apparterrebbe agli ufiziali della polizia giudiziaria di occuparsene.

Si può venir in cognizione del fatto suddetto, sia per mezzo di rapporto o denunzia, sia per mez-

(*a*) Data la necessità della riunione degli uomini, dice Beccaria, e dati i fatti che necessariamente risultano dall' opposizione medesima degl' interessi privati, trovasi una scala di disordini, de' quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese le azioni opposte al bene pubblico e privato che chiamansi *reati*, e tutte vanno per gradi insensibili decrescendo dal più sublime al più infimo. Qualunque fatto non compreso tra i due succennati limiti non può esser chiamato reato, nè come tale far parte dell' esercizio della polizia giudiziaria.

zo della querela della persona offesa, sia finalmente per mezzo della flagranza; ed in tutti e tre questi casi la legge disegna all' Ufiziale di Polizia giudiziaria ed indica quel che debba egli fare nel ricevere questa notizia.

CAP. I.

DE' RAPPORTI E DELLE DENUNZIE.

SEZIONE I.

De' rapporti e delle denunzie officiali.

Il primo voto della legge è che ogni infrazione alla sua regola sia conosciuta, sia perseguitata, sia giudicata. Tra i mezzi di conoscerla occupano il primo luogo il rapporto, ossia la denunzia uffiziale del delitto, e le denunzie, così civiche, che volontarie, che si fanno da colui che dà conoscenza alla giustizia di un reato, o del suo autore, senza costituirsi parte civile.

I vocaboli delatore, denunziante, accusatore, potrebbero sembrare sinonimi, poichè sono tutti e tre relativi alla stessa azione di rivelare alla autorità costituita un fatto, che deve essa punire. Ma erano ben distinti nella Romana Giurisprudenza, e lo sono anche tra noi per i diversi motivi, onde si fanno. L' accusatore (nobile, e pregiato uffizio nei tempi della repubblica romana) avea bisogno d' iscrivere nelle tavole, e sottoscrivere l' accusa, e nei gravi delitti prestar anche una cauzione. Il denunziatore non avea tutti questi obblighi, ma se non per sua difesa, nè per amor della patria, ma per privata vendetta, e sfogo di odio,

o di sdegno, o pel premio (*a*) denunziava, allora di delatore prendeva il nome, *genus hominum publico exitio repertum*, al dir di Tacito. Pubblica era, e di pubblico dritto l'accusa: aperta, e conosciuta la denunzia: ma i delatori si servivano del silenzio, e questa circostanza li distingueva. Essi sotto de' buoni Imperatori non solo non potevano ritirare la loro denunzia, ma eran tenuti a provarla, e non riuscendovi eran di morte puniti, e di relegazione se latitavano; e se non provavano le circostanze aggravanti, eran pure puniti d'infamia, d'esiglio, e simili; sino a che l'Imperatore Alessandro proibì riceversi tutte queste denunzie non sostenute dall'istanza dell'avvocato del Fisco (*b*).

Presso di noi sembra, che un attaccamento severo alla legge sia il motivo che determina il denunziante; un sentimento d'onore, o di vendetta, o di qualunque altra passione, fa agire l'accusatore, ed un attaccamento basso, mercenario, servile, o una malvagità, che gode nel far male al suo simile, sembra essere il motivo del delatore. Quindi può dirsi, che il delatore sia un uomo venduto, l'accusatore un uomo irritato, il denunziante l'uomo indignato. Bisogna che il denunziante sormonti il pregiudizio per denunziare, l'accusatore vinca non solo questo pregiudizio, ma la sua stessa passione per non accusare; ma non si può esser delatore, sempre che s'abbia nell'a-

(*a*) Gl'ingenti premii a delatori accordati per la legge Pappia furono da Nerone ridotti alla quarta volgare, per cui furono anche *quadrupelatori* appellati. Indi all'ottava.

(*b*) Veggasi il tit. XI del lib: X del Codice, e su di esso Perezio nelle sue prelezioni, e Cujacio Tom. 2. col. 569, e seg., e tom. 4 col. 1375.

nima un'ombra di elevazione di onestà, di dignità (*a*).

La qualità della persona che denunzia distingue il *rapporto* dalla denunzia. Ogni autorità, ogni ufiziale pubblico, ogni professore di arte, o mestiere, è tenuto a far rapporto: ecco un' obbligazione generale, e senza alcuna eccezione. Vi è la pena per i trasgressori, che avrebbe dovuto far parte delle leggi penali, ma si trova inserita nelle leggi di procedura (*b*). I nostri antenati non avevano bisogno di questo timore, per adempire ad un simil dovere, e se le costituzioni imperiali imponevano una multa per punire coloro, che trascuravano di procedere ed agire, o far agire contro i delinquenti, essa non riguardava che i giudici (*c*). Avendo l' esperienza dimostrato, che a quest' uffizio non più si adempiva per l' attaccamento alla legge, vi è stato bisogno di stabilire una pena per tale ommissione.

Questo rapporto riguarda ogni reato così criminale, che correzionale, e bastantemente lo spiega la diversità delle pene, e la diversità dei magistrati, che la determinano. Restan salve le pene

(*a*) Carnot Coment. al Cod. d' Istr. crim.

(*b*) Ecco come si spiega l' art. 24 di questa legge. « Ogni autorità, ogni ufiziale pubblico, ogni professore di arte, o mestiere, che nell' esercizio delle sue funzioni acquista notizia di un reato, sarà tenuto di passarne immediatamente l' avviso all' ufiziale di polizia giudiziaria competente, e di trasmettergli tutti i processi, gli atti, ed i documenti relativi, qualora ve ne fossero. I trasgressori saran puniti sulle requisizioni del ministero pubblico, con un ammenda, di tre a venti ducati se si tratti di misfatto, dal presidente della gran Corte criminale; se si tratta di delitto saran puniti dal giudice di circondario, inteso il ministero pubblico, con un' ammenda di uno a dieci ducati: salve sempre le pene maggiori nei casi indicati dalle *leggi penali*. »

(*c*) Novell. 134 cap. 2.

maggiori stabilite nelle leggi penali, pei reati di non rivelamento de' misfatti contro lo stato (art. 143 e seg.), per mancanza di denunzia delle detenzioni illegali (art. 338), per non rivelamento d'una fabrica di monete false (art. 269), e di falsità di fedi di credito, polizze di banco, cedole, decisioni delle autorità, suggelli, e bolli dello stato (art. 286.)

L'ordinato rapporto per quel che riguarda *ogni professore di arte*, *o mestiere* adoperato in qualunque modo negli atti antecedenti, contemporanei, o posteriori al delitto, dee contenere; 1. L'occasione per la quale hanno essi prestata la loro opera; 2. La ragione per cui dal fatto accaduto sotto i loro occhi traggono la conseguenza d'esser avvenuto il delitto; 3. Il giudizio dell'epoca in cui lo credono commesso; 4. La data in cui è scritto il rapporto; 5. La soscrizione del relatore, o il segno di croce per supplirvi se fosse illetterato (*a*).

Sotto nome di professione di arte, o mestiere debbonsi intendere non solo quelli d'arte meccanica, ma quelli ancora d'arti liberali, come i notaj, gli architetti, ragionieri, i maestri di scuola ec., nè i soli professori, ma qualsivoglia lavoratore, o artefice che per ragione del proprio mestiere s'avvegga di un reato (*b*).

Il citato art. 24 di questa legge non prefisse tempo per la formazione di questo rapporto, ma quando si spiega coll'espressione *immediatamente*,

(*a*) V. *L'Instruzione per gli atti giudiziarii di competenza de' giudici di pace* §. 115, del nostro ottimo amico, comprovinciale, e collega Nicolini, una volta avvocato generale presso la Corte suprema, che avremo spesso occasione di citare in questo trattato.

(*b*) *Idem* §. 126.

intende, che vi s' adempia al più presto che puossi; sicuramente però non incorrerebbe nella pena quei che v' adempisse fra le 24 ore, mentre se per lo rivelamento di misfatto contro lo stato non s' incorre pena se vi si adempie in questo spazio, molto meno può incorrersi per li rapporti di altri misfatti.

Più che per ogn' altro professore viene dalla legge eccitata la diligenza de' medici, cerusici, e d' ogn' altro uffiziale di sanità, comprese le levatrici, perchè dal di loro sollecito rapporto può venirsi in cognizione de' reati, che attaccano le persone, e de' di loro autori (art. 25).

Coll' antecedente legislazione era stabilita una multa di dieci ducati contro i medici, e cerusici, che tra le 24. ore non dessero parte del delitto di cui avevano conoscenza, per effetto della cura cui fossero chiamati (*a*). Ma coll' art. 292 delle leggi penali la pena imposta alla di loro negligenza si può estendere dall' ammenda correzionale sino alla somma di ducati 50, e ne' casi di grave momento è accordato al giudice di aggiungere l' interdizione temporale della loro professione, salve le pene maggiori in caso di complicità.

Questa obbligazione ingiunta agli uffiziali di sanità comprese le levatrici, non dee riguardare se non le notizie d' un *reato*, e qualunque specie d'osservazioni, che possono costituire la pruova generica di esso. Dove dunque non siavi reato, non solo gli uffiziali suddetti sono obbligati a tacere, ma incorrerebbero la pena del primo grado di prigionia, o di confino, coll' interdizione a tempo dell' uffizio, professione, o carica di cui avessero

(*a*) Decr. de 25 Febbrajo 1811 Circol. de 9 Marzo detto anno.

abusato, se mai avessero rivelato i segreti loro affidati per ragione del proprio stato, o professione (*a*).

Sotto nome di *altro ufiziale di sanità* di cui fan menzione così l'articolo che comentiamo, come quello delle leggi penali, s'intendono ancora gli speziali di medicina, gl'incaricati alle cure degli infermi, ed ogni altra persona che si occupi per professione degli oggetti di *sanità*.

SEZIONE II.

Delle denunzie civiche.

Dopo d'aver la legge parlato dei rapporti, ossia delle denunzie uffiziali passa nell'art. 27 a trattare delle denunzie civiche, ed è bene l'osservare che se i rapporti, e le denunzie uffiziali debbono abbracciar qualunque reato, le denunzie civiche sono ristrette ai soli attentati contro alla sicurezza pubblica, o contro la vita, o alla proprietà di un individuo; e saviamente questo articolo distingue il caso nel quale il cittadino è tenuto a denunziare, da quello nel quale è lasciato alla sua volontà: s'egli è stato *presente* ha l'obbligo di denunziare, ma se n'abbia avuto in altro qualunque modo *conoscenza*, è rimesso al suo arbitrio. Pure anche nel primo caso non ha creduto la legge stabilire una pena alla trasgressione, riposandosi sopra i costumi dei cittadini, e favorendo più tosto, che costringendo la loro libertà. In alcuni soli casi ha ordinato, ch'essa si eseguisse minacciando una pena alla mancanza, e questi casi li abbiamo di sopra annoverati. In tutti gli altri, tuttochè il cittadino presente vi sia tenuto,

(*a*) Art. 371 delle *Leggi penali*.

non incorre alcuna pena se non v'adempisce. Or dove non è ingiunta pena, ivi la legge consiglia più tosto, che comanda.

Era inutile prevedere che da quest' obbligo di denunziare sono esenti i conjugi, gli ascendenti e discendenti, i fratelli, e sorelle anche di secondo grado, e gli affini negli stessi gradi, dell' autore del reato; poichè se i congiunti suddetti sono esentati ne' casi nei quali la legge punisce la reticenza, molto più debbon esserlo dove niuna pena è imposta (a).

È anche superfluo ricordare, che non possono ammettersi le denunzie nei reati nei quali è inibito di procedersi senza querela di parte.

Quel che stimiamo però opportuno di ricordare a tutti coloro che adempiono per attaccamento alla legge a questo dovere ch' essa loro impone, o a questa facoltà ch' essa loro accorda, si è di badare a non mentire; poichè chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli, o denunzii di un reato di cui sa esser quello innocente, verrà punito, solamente per un tal fatto d' aver querelato, o denunziato, ne' giudizj criminali col secondo al terzo grado di prigionia e con una ammenda da cento a mille ducati, e nei giudizj correzionali, o di polizia col primo grado di prigionia, o confino, e colla ammenda correzionale (art. 186 delle LL. pen.)

Che se questa pena sembra leggiera, se è minore di molto non solo a quelle che le antiche patrie leggi stabilivano, ma anche alle ultime scritte nell' antecedente codice francese da noi adottato nel decennio, riflettano che se minorata è la pena

(a) V. l' art. 146 delle *leggi penali*.

legale, accresciuta si è quella, che la pubblica opinione infligge al falso denunziante.

Se importa alla tranquillità pubblica che tutte le violazioni della legge sian represse, se nasce da ciò l'obbligo ad ogni buon cittadino di denunziare quelle delle quali avesse in qualunque modo conoscenza, è giusto che l'onesto uomo il quale adempie a questo dovere non abbia a nascondere il suo nome. Costretti sono i Tartari (dice Montesquieu) a porre il loro nome sopra le loro frecce affinchè nota sia la mano onde sono scagliate, e niun savio governo ha permesso di riceversi denunzie anonime. La minor pena che possa darsi ad un occulto calunniatore è di non prestargli fede.

Ciò non pertanto conviene distinguere l'oggetto della denunzia anonima dall'uso che dee farsene.

Può ben darsi, che il timore d'incorrere nello sdegno, e nella vendetta di un famoso delinquente faccia svelare un misfatto, e avvolga nelle tenebre il nome del denunziante. Può darsi che riguardi un fatto permanente, che non ammette gli indugj dell'ordinaria giustizia per attenderne i rapporti uffiziali, o che riguardi un fatto che l'altrui malizia ha fatto occultare. In questi casi, dice la legge (art. 28), che la denunzia anonima può esser ricevuta; e verificata la flagranza, o il fatto permanente *può* discendersi all'istruzione ulteriore. Essa dunque permettendo in questi soli casi riceversi la denunzia anonima, rimette intieramente alla prudenza e religione del Magistrato incaricato della persecuzione de' misfatti, l'ulteriore procedimento.

Simili alle denunzie anonime debbon riputarsi quelle così dette *segrete* nelle quali è promesso ai denunzianti di far rimaner sempre occulto il di loro nome. Quale infatti è l'oggetto nel proibirsi le

denunzie anonime se non quello di dare al denunziato il mezzo di difendersi, attaccarlo di calunnia, ed esser rinfrancato de' danni, ed interessi? Tanto è che manchi alle denunzie il nome, quanto l'esservi in segreto. Esse hanno per lo più in oggetto di provocare ordini sovrani, o ministeriali per privare un cittadino del suo stato, e della sua libertà, e il denunziante così copresi sotto il velo della autorità; e si nasconde dietro l' amministrazione che ha sorpresa. Quest' uso ha imbarazzato sempre la giustizia, che spesse volte si è veduta forzata in mancanza di pruova di lasciar impunite le provocazioni segrete di ordini sorpresi, e rigorosi, ed ha spaventato gli uomini i più onesti; mentre bisogna essere ben fortunato, che in mancanza di un accusatore non si abbia un occulto nemico che possa giovarsi di questo mezzo. (a) Che se nelle circostanze de' politici turbamenti ed in mezzo alla furia delle fazioni si crede necessario ricorrervi; se ciò avviene sovente per que' reati che attaccano la sicurezza interna o esterna dello stato; quest'è perchè in simili casi l'unica e suprema legge da osservarsi è la *pubblica salute*. Ma anche in tali dolorose circostanze non è nelle facoltà del semplice ufiziale di polizia giudiziaria il ricevere una secreta ad anonima denunzia fuori de' termini in cui la legge l'ha permesso; egli si rivolgerà ai suoi superiori e da essi dipenderà ne' casi straordinarii, ne' quali la sovrana volontà crede espediente sospendersi le regole ordinarie, ed adottarsene altre più rigorose, valevoli a frenare i faziosi, e

(a) Grazie all' attuale amministrazione della Polizia generale che non ci fa temere questi pericoli, come pur troppo si temettero nella militare occupazione, e di cui avemmo de' tristi esempii.

sorprenderli nelle loro più recondite mire, onde terrore ai malvagi, e salute ai buoni e pacifici cittadini provenga,

Sontibus unde tremor, civibus inde salus.

I rapporti e le denunzie debbono presentarsi scritti all' uffiziale di polizia giudiziaria, il quale può chiedere al denunziante tutti que' rischiaramenti che gli sembrano necessarii alla ricerca della verità: ma possono pure riceversi in forma di dichiarazione se vengano fatte oralmente (art. 29). Può pure farsi da un procuratore del denunziante, ma questa procura debb' essere speciale, e dee restar annessa alla denunzia (art. 30).

Il bisogno della sottoscrizione dunque è di assoluta necessità: ma dove il denunziante non sappia scrivere, basterà nella dichiarazione che si distende l'indicarsi dall' uffiziale di polizia giudiziaria (art. 31). Il dritto romano imponeva l'obbligo di questa sottoscrizione, o d' altra persona, se il denunziante, o l' accusatore fosse illetterato L. 3. ff. *de accusat.* Giustamente dunque la legge considera come anonima la denunzia o rapporto anche scritto sotto il nome di alcuno, quando non sia sottoscritto (*ivi*). Non sarebbe lo stesso se il denunziante avesse falsamente asserito, di non sapere scrivere, mentre se il pubblico ministero è autorizzato a procedere su quella denunzia che ha creduta perfetta, e regolare, il denunziante abbenchè non segnato sarebbe in questo caso risponsabile de' danni ed interessi verso il prevenuto.

Gli uffiziali di sanità han dritto a ricevere un riscontro de' loro rapporti dagli uffiziali di polizia giudiziaria. Ogni altro autore di denunzia o di rapporto può esigere un somigliante riscontro quante volte lo desideri; ma è vietato di darglisi copia

formale della denunzia (art. 32), non ostante che il codice d'istruzione francese dal quale si sono improntate la maggior parte di queste disposizioni, non ricusa la copia della denunzia, ma vuole soltanto, che quella si dia a spese del denunziante.

CAP. II.

DELLE QUERELE.

L'azione risultante dal danno cagionato da un reato chiamasi *querela*, e la legge la fa consistere nella dichiarazione della persona che si crederà offesa, innanzi a qualunque ufiziale di polizia giudiziaria (art. 33). Avendo per oggetto la querela di esporre le lagnanze dell'offeso, bisogna che questi o la formi da se, o la faccia sotto gli occhi dell'ufiziale suddetto, e che questi la redigga in presenza dell'offeso, ed a sua richiesta. Questa dichiarazione, sia scritta, sia orale debb'essere sempre sottoscritta dal querelante, o colla menzione di non sapere scrivere. Può esser pure fatta per procuratore, ma la procura debb'essere speciale, ed alligata nell'atto (art. 41); poichè l'azione che nasce da un delitto contro di noi commesso, non può esser confusa con quegli interessi meramente pecuniarj su i quali un mandatario generale può essere autorizzato ad agire per noi. In questi casi sempre impreveduti, la di cui importanza è diversa per le tante considerazioni puramente personali all'individuo, egli può solo deliberare ed agire da se solo.

È forse necessario che il querelante si diriga al giudice competente a conoscere dell'offesa

o danno da lui ricevuto? Nò, basta che si diriga a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria. Sarà questi obbligato di conoscere della competenza, giusta le regole stabilite negli art. 13 a 23, delle quali più giù tratteremo.

Che se anche si fosse su di questa querela istruito, non potrebbesi dichiarar nulla questa istruzione; così perchè non è questa mancanza annoverata tra le nullità, come perchè basta qualunque notizia di un delitto per cominciarsene l'istruzione (*a*).

Anticamente, e tra noi, e dovunque, ognuno che aveva sofferto un danno poteva querelarsene. Non si è mai dubitato, che l'erede dell'ucciso tutto che non congiunto non potesse querelare, e costituirsi parte civile (*b*); che la vedova per l'ucciso consorte, ed i figli per gli offesi genitori non potessero fare lo stesso; che il padrone, o il capo maestro non avesse questo stesso dritto per le ingiurie ed eccessi commessi sulle persone che sono sotto la di loro dipendenza, allorchè questi delitti potevano recargli danno (*c*). Presentemente

(*a*) V. Niccolini loc. cit. alla nota 12 del Cap. III.

(*b*) Così pure giudicò la corte di cassazione di Parigi coll' arresto degli 8 pratile anno III, nella specie d'una querela non diretta secondo che indicava l'art. 3 della legge del 7 piovoso anno IX.

(*c*) Anzi la corte di cassazione di Parigi espressamente lo giudicò nella specie seguente. Il sig. Girautel avendo querelato di falso un processo verbale, dal quale costava d'aver il suo domestico commesso delle contravvenzioni al dritto del passo, la corte della giustizia speciale della Loira si dichiarò competente. Sul ricorso del conduttore di questo dritto, che sostenne di non essere il sig. Girautel ricevibile nella sua querela, la Corte di cassazione decise col suo arresto del 26 vendem. an. 13 a rapporto di M. Lachege che » i padroni son ricevibili a querelarsi dei delitti commessi contro i loro domestici, allorchè questi delitti com-

pare che l' articolo 34 di queste leggi abbia limitata l'azione di querelare per le offese altrui, soltanto al marito per la moglie, all'ascendente pe' discendenti sotto la sua potestà, ed al tutore pe' minori sottoposti alla sua tutela.

Ogni querelante può costituirsi *parte civile* tutte le volte che avendo ricevuto danno dal reato voglia chiederne l'indennizzamento (art. 35).

Parte nel linguaggio del foro è colui, che litiga giudiziariamente con altri, sia nella qualità d' attore, sia di reo. Parte *pubblica*, è l' uffiziale pubblico, che perseguita il delitto per la pena in nome della società, e per pubblico interesse. Rapporto poi ai particolari *parte privata* è il nome del genere. Essa è parte denunziante, quando l'offesa non riguarda la sua persona, nè quella de' suoi; è parte querelante, quando denunzia semplicemente il fatto che gli ha prodotto danno, e rinunziandone alla rifazione, o riserbandola in un giudizio civile: è *parte civile*, quando agisce per lo ristoro de' danni ed interessi civili sofferti per causa del delitto (art. 35).

Ora il querelante può fare istanza per la sola punizione del reo e de' suoi complici, rinunziando a' danni ed interessi, o riserbandone ad altro tempo la dimanda; ma la dimanda espressa de' danni ed interessi include l' altra della punizione del reo. Può anche semplicemente rapportare il fatto, rimettendosi alla giustizia, e rinunziando per la sua parte ad ogni diritto di fare istanza. Relativamente poi ai danni ed interessi, se si tratti di reato per lo quale l'azione penale è indipendente dall'istanza

promettano, o tentano di compromettere i loro interessi » e venne rigettato il ricorso. V. Merlin Repert. alle voci *Part. civ.* n.° 2. e *Plainte* n.° 1.

privata, può e rinunziarvi espressamente e riserbarne ad altro tempo la dimanda (detto art. 35).

È ben necessario riflettersi su questa distinzione per le conseguenze che ne derivano.

La parte denunziante non può rivocarla quand' anche si penta d' aver denunziato alcuno nel disegno di nuocergli, essa è tenuta alla pena segnata nell'art. 186 delle LL. penali, pel solo fatto d'aver denunziato; se vi unisse il suo giuramento nel pubblico esame, sarebbe tenuto di falsa testimonianza (*Ivi* art. 187, e seg.); ed in qualunque caso è tenuta a danni ed interessi verso il denunziato. Simili disposizioni sono per la parte querelante, e per la parte civile, se non che quella ha la facoltà di rinunziarvi fra le 24 ore dall' atto della querela nei privati delitti, e prima de' tempi segnati dalla legge nell' art. 47, e questa lo può in qualunque parte del giudizio. La parte denunziante, e quella querelante non sono tenute alle spese del giudizio: vi è però tenuta la parte civile.

Per essere ammesso alcuno così a querelare come a costituirsi parte civile bisogna, ch' abbia nel tempo stesso un interesse diretto, ed un dritto acquistato di far verificare il delitto, ed ottenere la riparazione civile contro il delinquente. Bisogna avere un *interesse diretto*, ed in ciò la querela diversifica dalla denunzia. Per denunziare un misfatto basta d' averne conoscenza, ma per costituirsi accusatore non basta solo conoscerlo, ma non basta neppure l' avervi un interesse lontano o indiretto.

Bisogna pure l' avervi acquistato un dritto a farlo punire, poichè non basta, che il delitto possa un giorno pregiudicarvi, perchè la giustizia ricevi la vostra querela, bisogna che esso v' arrechi nel

momento stesso un notabile pregiudizio; bisogna che dal momento in cui si è commesso voi ne risentiate i funesti effetti, bisogna in una parola, che nell'istante in cui vi costituite parte, la vostra fortuna, il vostro onore, la vostra vita ne abbiano sperimentati gli attacchi o siano nel certo pericolo di qualche attacco: senza di ciò, di che vi lagnereste voi se non di un vano terrore (*a*)?

Si è domandato, se quegli che ha introdotta l'azione civile nei tribunali civili per una azione che sarebbe punibile colle LL. penali, sia più ricevibile ad intervenire innanzi al tribunale correzionale, e di polizia, o innanzi alle corti criminali impadroniti dell'affare per l'esercizio dell'azione pubblica. A noi pare che no, a motivo che essendo in sua libertà a termine dell'art. 5 di queste leggi di sperimentare la sua azione separatamente nei tribunali civili, dopo d'avere scelta questa strada non potrebbe cambiarla a danno dell'incolpato, obbligato allora a difendersi contro la parte pubblica, e la parte privata, ed il quale nno sarebbe giovato dal benefizio che gli accorda la legge di far rimanere sospesa l'azione civile finchè siasi pronunziato sull'azione penale. Nè osta l'art. 42 di queste leggi, nel quale s'accorda alla parte civile di dichiararsi tale sino all'apertura della pubblica discussione, mentre il citato articolo oltre all'essere subbordinato al 5.°, parla del querelante, e non di colui, ch'avea instituita l'azione nel tribunale civile e che non può cangiare di qualità a suo piacere (*b*).

Ciò non ostante, questa regola poggiata sul-

(*a*) V. Merlin, Quistioni di dritto, alla voce *question d'etat* §. 1.

(*b*) Così venne risoluto dalla cassazione di Parigi coll'arresto de 18 Messidor. ann. 12.

l' applicazione ed interpetrazione dei citati articoli, riceve una giusta eccezione nel caso, che il carattere di misfatto non conosciuto a principio, si fosse sviluppato per mezzo della istruzione. Questa eccezione è fondata sul motivo, che la via civile non può escludere la via criminale, se non quando fosse stata presa con scelta, ed in conoscenza di causa: di modo che colui il quale avesse formato una dimanda contro il suo mandatario per restituzioni di titoli importanti obbligazione o discarico, non sarebbe meno ricevibile nella querela ch' egli porterebbe per la distruzion de' titoli, s' egli avesse ignorata questa distruzione nel tempo della dimanda da lui portata innanzi ai tribunali civili, e ch' essa non si fosse acquistata, che dal risultamento delle istruzioni (*a*).

Si è dubitato, se quegli che non ha esposta prima la querela possa poi costituirsi parte civile. Motivo da dubitare è stata l'espressione della legge in questo articolo, *ogni querelante*; quindi si è detto, che quegli che non abbia querelato non possa costituirsi parte civile. Non vi ha dubbio che potendo, e dovendo il ministero pubblico esercitare la sua azione su d' ogni reato non ha bisogno nè di denunzia, nè di querela per agire: egli lo fa d' uffizio. Ma chi può dubitare, che sia negato alla parte offesa d' intervenire a querelare anche dopo l' istruzione, e sino alle conclusioni nel pubblico dibattimento? La parte civile debb' essere rivestita della qualità di querelante, ma siccome l' offeso può costituirsi tale in qualunque stato della causa, così non è necessario che la querela precedi l' istruzione, purchè sia nel

(*a*) Veggasi il nuovo Repertorio di giurisprudenza tom. 3. pag. 416 1ª colonna.

tempo abile a costituirsi parte civile. La legge non ha prefisso alcun termine per querelare, ma solo per costituirsi parte civile. Giusta il citato articolo quinto l'azione civile può essere sperimentata innanzi ai giudici stessi, e nel tempo stesso dell' azione pubblica, e da queste espressioni generali si dee conchiudere, che l'iniziativa, che può prender la parte pubblica, non dee privare la parte offesa del dritto che questo articolo gli accorda, e che non debbonsi creare de' motivi di non ammissione, che lungi dall'essere stabiliti dalla legge sono contrarj alla sua intenzione; quindi potendo la parte offesa querelare anche dopo l'intervenzione del pubblico ministero, e sino alle conclusioni del medesimo, può egualmente allora costituirsi parte civile (*a*).

Ma le donne ed i minori per l'autorizzazione necessaria alla dimanda de' danni ed interessi debbono uniformarsi alle regole relative a tutte le altre azioni civili (art. 36).

Anticamente la donna maritata poteva in certi casi agire senza autorizzazione, per riparazione dell' ingiuria, e del delitto, ch' ella avea sofferto, e ciò, *tuendo honoris causa*. Ma il codice civile non le ha lasciata questa facoltà, poichè nell' art. 204 è prescritto che la moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand' anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni: solo non è necessario questa autorizzazione, giusta il seguente art. 205, quando essa fosse sottoposta ad inquisizion criminale, o di polizia. Il motivo che dettò questa disposizione si fu, che la difesa è di dritto naturale, non così l' azione.

(*a*) Merlin Repert. alla voce *Interdiction* §. 2.

Ma che si direbbe di una donna maritata, che non convivesse col marito, ed alla quale questo istesso avesse permesso per iscritto di vivere dove meglio le paresse? Questo caso avvenne nella causa della sig. *Hellot* in Francia che avea querelato la sig. *Pesaut* per ingiurie e maltrattamenti ricevuti, ed avea risposto alla mancanza d'autorizzazione coll' esibizione dell' enunciato permesso. Il ministero pubblico conchiuse perchè fosse dichiarata non ricevibile come parte civile; ciò non ostante il tribunale riputando i fatti della querela costanti a motivo che la *Pesaut* non si era presentata all'udienza per contraddirli, condannò quest' ultima all' ammenda. Sul ricorso del ministero pubblico, la corte di cassazione coll' arresto del 30 giugno 1808, considerando che la disposizione generale dell' art. 214 di quel codice civile non è ristretto che dalla sola eccezione portata nel art. 216; che tutte le volte che le donne maritate esercitano un'azione, esse han bisogno dell' autorizzazione del di loro marito; che nella specie la sig. *Hellot* esercitando essa stessa un'azione in materia di polizia non potea dispensarsi dal voto del citato art. 214; che ciò non ostante la condannata *Pesaut* non avea reclamato contro questa mancanza di qualità, e non si era neanche provveduta per cassazione, la corte suddetta cassò nel solo interesse della legge.

Per i minori è similmente disposto nell' art. 375 del nostro codice civile che saran sempre rappresentati dal tutore in tutti gli atti civili, quindi non possono querelare per le offese ricevute senza l' assistenza del medesimo. Ma che si dirà pel minore emancipato? Gli art. 405 e seguenti delle LL. civ. non gl' interdicono, che l' esercizio delle

sole azioni sugli immobili, e questa interdizione non può alle altre azioni estendersi.

Oltre l' offeso, il marito, l' ascendente o tutore può anche far istanza onde il pubblico ministero promuova ed eserciti la sua azione, e questa può prodursi e rinnovarsi dall' erede, purchè non sia diretta contro i proprii ascendenti o discendenti o contro i suoi congiunti fino al terzo grado (art. 37). E ben è ciò necessario ne' delitti e nelle contravvenzioni nelle quali dette nuove leggi proibiscono di esercitarsi l' azione penale senza istanza della parte privata (art. 38).

Molto agitossi la quistione sull'azione pubblica e privata in questi reati, e noi ne facemmo parola nel nostro *Saggio di giurisprudenza penale* Cap. VII, sez. 1., che non poco contribuì a far stabilire alcune importanti eccezioni al divieto generale dell'art. 38 (*a*); però generalmente si desiderava qual-

(*a*) Ecco come la legge si spiega su queste eccezioni nell' art. 39. » L'azione penale sarà dal pubblico ministero esercitata senza bisogno d' istanza privata ;

1. Se i delitti o le contravvenzioni si commettono ne' sacri tempj, negli uditorii di giustizia in atto che si amministra giustizia, o ne' teatri nel tempo de' pubblici spettacoli ;

2. Se si commettano da un ufiziale pubblico, ufiziale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, da ogni altro impiegato nell' esercizio delle proprie funzioni ; o si commettano contro alcuno di costoro anche nell'atto dell' esercizio delle loro funzioni :

3. Se vengano a violare le leggi o i regolamenti forestali o di caccia o di pesca :

4. Se vengano a violare le leggi o i regolamenti di polizia per la prevenzione de' reati, de' pericoli e delle pubbliche calamità :

5. Se vi sia stato omicidio, qualunque possa essere la conseguenza del giudizio :

6. Se vi sieno state ferite o percosse commesse con armi proprie :

che riforma sull' esercizio di queste due azioni da quelli stessi che coll' antica scuola erano tenaci nella distinzione tra' pubblici e privati delitti, ed esageravano il beneficio delle remissioni.

Furon infatti emendate col decreto de 7 agosto 1820, col quale sulla considerazione che le limitazioni portate all' esercizio dell' azione pubblica avessero prodotto accrescimento di reati si ordinò, che le istanze della parte offesa non producessero alcuno effetto per introdurre, o arrestare l' azione penale resa essenzialmente pubblica, salvo che nei casi di stupro, ratto, adulterio, o d'altro violento attentato al pudore. Si prescrisse pure, che non vi fosse luogo all' azione pubblica senza la querela della parte offesa per le ingiurie de' congiunti, o affini sino al quarto grado inclusivo, e per quelli commessi nel recinto di domestiche pareti. Si ordinò lo stesso per l' ingiurie, ed offese reali fatte dai figli ai genitori, e si diè al padre il dritto di rimettere l' offesa fatta a se, o alla madre, sospendendo il procedimento, o ri-

7. Se vi sieno stati furti, benchè modici, commessi nelle pubbliche piazze, ne' mercati, nelle fiere e ne' bagni:

8. Se l' imputato sia stato condannato altra volta per misfatto o delitto, o due volte per misfatto o delitto abbia goduto gli effetti della rinunzia all' istanza privata:

9. Se il reato non offenda alcun individuo particolare, ma l' ordine pubblico in generale, come sarebbe l' *asportazione* delle armi vietate, l' evasione dalle prigioni, la vagabondità, l' improba mendicità, l' usurpazione di titoli e funzioni pubbliche, e casi simili ».

Si aggiunge nel seguente articolo 40 che « senza istanza della parte privata non si apre adito all' azione penale ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio o di altro violento attentato al pudore. Quando però alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l' esercizio dell'azione penale è indipendente dall' istanza privata ».

mettendo tutto o parte della pena, ed in difetto del padre la medesima facoltà fu data alla madre. Ma siccome coll' altro decreto del 6 aprile 1821 emanato dal governo provisorio venne disposto l' annullamento di tutto ciò che dal dì 5 luglio 1820, al dì 13 marzo 1821 fosse stato stabilito, così il citato decreto rimase tacitamente annullato, e tornarono in vigore le disposizioni dell' art. 39 di queste leggi di procedura.

Prima della pubblicazione di questa parte del codice si confondeva il querelante con la parte civile. Quegli che querelava s' intendeva obbligato a stare in giudizio, ed anticiparne le spese. Niuno quindi ardiva querelare per non esporsi a tanto dispendio. Egli avea veramente il ricorso contro l'accusato qualora fosse stato dichiarato colpevole; ma questo dovea esperimentarlo in un giudizio civile che spesso rimanea illussorio per l'insolvibilità dell' accusato. Allorchè il timore delle spese riducea gli offesi al silenzio, la giustizia non era a sufficienza istruita di tutte le circostanze del fatto ed i delitti restavano impuniti.

Colle nuove leggi di procedura si sono distinte queste qualità di querelante, e di parte civile, e per riputarsi tale vi è bisogno di una formale dichiarazione, sia nella stessa querela sia in un atto susseguente (art. 42). Queste facoltà che nell'art. 67 del cod. d'istruzione francese è estesa fino alla chiusura del dibattimento, tra noi è stata ristretta all' apertura di esso: e pare così minorato il vantaggio accordato al querelante, poichè gli si è tolto il mezzo di conoscere se le pruove siano abbastanza convincenti per assicurare la condanna del colpevole, e se questi sia solvibile per rinfrancarsene.

Importava molto prima il conoscere l'epoca in cui il querelante si dichiarava parte civile, poichè

da essa cominciava l'obbligo di pagare le spese del giudizio; ma coll'ultimo decreto del 13 gennajo 1817 si è fatta distinzione tra il procedimento criminale ed il correzionale. Nel primo tutte le spese sono anticipate dall' amministrazione del registro e demanii, ancorchè l' offeso o il danneggiato intervenga come parte civile in questo giudizio. Non così nel procedimento correzionale, dove ha luogo quest'anticipazione soltanto quando il giudizio si spinga per parte del pubblico ministero (Ved. gli art. 5 ed 8 del detto real decreto).

Quindi se una causa correzionale si prosegua ad istanza del querelante che dichiari di voler agire, sia per la punizione del reo, sia pel risarcimento de' danni, tutte le spese di giustizia sono tassate a suo carico, salvo il caso della sua indigenza comprovata con certificato del sindaco locale, e verificata dall' intendente del distretto (*Ivi* art. 6) (*a*).

Ne' reati ne' quali l' azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante dee fra le 24 ore dall' atto della querela o dimandare la punizione de' colpevoli, o rinunziarvi. Debb'essere avvertito di questo dritto dall'ufiziale di polizia giudiziaria cui presenta la querela; e se dopo questo avvertimento non fa la dichiarazione nel termine prescritto, il suo silenzio equivale ad una formale rinuncia (LL. di proc. pen. art. 43).

Nel codice d' istruzione criminale francese questo termine di 24 ore per desistere è accordato in-

(*a*) La Tesoreria si rimborsa di queste spese che debbon esser calcolate nella condanna sui beni del condannato; ed è perciò che vien ingiunto l'obbligo ad ogni giudice istruttore di unire al processo che rimette al pubblico ministero il certificato della possidenza o dell' indigenza dell' inquisito giusta l' art. 85 del detto real decreto.

distintamente in tutti gli affari alla parte civile, e se non se n' avvale, rimane tenuta alle spese del giudizio. Tra noi questo termine non è accordato che nei soli delitti rimasti privati, e'l silenzio invece di farli tenere alle spese li esonera, perchè equivale ad una formale rinunzia. Ma se il querelante nel primo momento ha dichiarato d' agire, come parte civile avrà la facoltà di rinunziarvi fra le 24 ore? La redazione di questo articolo ci porterebbe alla negativa, ma non crediamo che così debba risolversi collo spirito della Legge.

Chiaramente la legge dice che chi rinunzia ai danni od interessi, o alla punizione de'colpevoli, non può più rinnovarne l'istanza (*Ivi* art. 44). Pur che si direbbe se l' offeso nel far questa rinunzia si avesse espressamente riserbato di riprendere questa azione in tempo abile? La legge non ha preveduto che il caso del silenzio negli atti nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, che dice di equivalere ad una rinunzia formale: ammette che si possa riserbare ad altro tempo la domanda de' danni ed interessi e non ha proibito una rinunzia condizionale; dandosi dunque questo caso, nulla impedisce che il querelante riprenda l'azione civile alla quale avea con questa condizione rinunciato, salvo il pagamento de' danni che questa momentanea desistenza avesse potuto cagionare (*a*).

È bene pure su questo articolo osservare, 1. che si può rinunziare d'agire contro alcuno dei complici, e proseguire contro di altri. 2.° Che questa rinunzia non impedisce che si domandi la restituzione delle cose rubate, per rivendicar le quali non è necessario costituirsi parte civile, bastando che ap-

(*a*) Merlin Repert. alla voce *parte civile* n. 3.

parisca dagli atti appartenere alla persona che le chiede, e dovendolo il giudice ordinare anche d'officio, salvo il pagamento antecedente di ciò che si fosse speso per guardarle, o conservarle (*a*).

Ma quando si verifica questo dritto dell'imputato? O in altri termini è egli necessario, che la querela sia giudicata calunniosa per conseguirsi la riparazione de' danni ed interessi? Questa quistione si è lungo tempo agitata in giurisprudenza penale, e se da alcuni si è sostenuto, che lo stesso motivo che fa incorrere la pena produce la riparazione de' danni ed interessi; altri ha distinto questo doppio oggetto, e se per la pena della calunnia è stato ordinato di dover costare del *disegno di nuocere*, per la riparazione de' danni basti che la querela, o denuncia sia temeraria. Quelli dicevano che denunciatosi un fatto vero di cui la pruova non si è giudicata sufficiente, purchè la denuncia, o querela sia stata il risultato di forti presunzioni o di un errore scusabile sarebbe ingiusto punirsi per la buona fede. Gli altri rispondeano che l'accusato non dev'esaminare quale sia stato il disegno del suo accusatore, egli dee limitarsi alla sua giustificazione, ed a provare che l'accusa o è falsa o temeraria: o l'una, o l'altra giustificazione ch'egli ottenga, la riparazione gli è dovuta. L'umanità e la ragione rigettano il sofisma della buona fede.

Pare che a risolvere tale quistione sia necessario riflettere alle diverse obbligazioni del denunziante o querelante o parte civile, ed al diverso esito del giudizio, vale a dire se *costa* che non abbia egli commesso il reato, o se *non costa* ch' egli l' abbia commesso.

Riguardo al denunziante o querelante, avendo

(*a*) Merlin Repert. alla voce *partie civile* num. 3.

essi adempito ad un obbligo della Legge, non sono risponsabili dell'eventualità della pruova, e di una pruova che si raccoglie dal ministero pubblico, e ch' egli non ha nè anche dritto a conoscere. Ancorchè dunque si pronunzii che costi di non aver l'accusato commesso il reato, non sono essi tenuti a riparazioni di danni ed interessi, che per motivo di calunnia, ossia quando costi del loro disegno di nuocere. *Non enim si reus absolutus est, ex eo solo etiam accusator qui potest justam habuisse veniendi ad crimen rationem, calumniator credendus est* l. 3. Cod. *de calumn.*

Ben diverso è per la parte civile. Come querelante è sempre tenuto di calunnia se ha avuto disegno di nuocere all'imputato, ma nel costituirsi parte civile, avendo esercitato un altro dritto qual'è quello del rinfranco de' danni ed interessi, si è addossato un' altro obbligo, qual' è quello di rinfrancarli all' accusato. Ed è perciò che la Legge lo fa esser sempre presente al giudizio; egli somministra le pruove, egli controcava quelle prodotte a difesa; egli non può scusarsi colla buona fede. Se dunque la di lui accusa è giudicata temeraria, dee imputare a se stesso la pena della riparazione de'danni ed interessi alla quale si è esposto con cognizione di causa. Ma s'egli ha desistito dopo la pubblicazione del processo, allora non sarà tenuto a questa riparazione se non quando la condotta dell'accusato risulti senza macchia sul fatto in quistione, e non resta alcun sospetto sull' imputazione a suo carico. Ora la legge non avendo indicato quando l' imputato *abbia* questo *dritto*, sembra di averlo rimesso alla prudenza e religione de' giudici, e le regole additate sembrano le più sicure (*a*).

(*a*) Merlin Repert. V. *Reparation civile* §. 2, e Bourguignon nel luogo cit. sull' art. 30 nota 1.

Ma quando dee presentarsi rinunzia all'istanza per la punizione del reato? La legge varia quest' epoca secondo la diversità de' giudizii.

Ne' giudizii di polizia, questa rinunzia debb'esser presentata prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile: ne' giudizii correzionali, prima che la sentenza passi in giudicato, o che la gran Corte criminale interponga sull'appello la sua decisione: ne' giudizii criminali, prima che si chiuda il termine delle ventiquattr' ore per la esibizione delle note de' testimoni da ascoltarsi nella pubblica discussione (art. 47). Vale lo stesso per la rinunzia alla domanda espressa de' danni ed interessi, poichè questa include l'altra della punizione del colpevole, senza la quale non può verificarsi il rinfranco suddetto (art. 35) (*a*). Dopo questi termini la rinunzia all'istanza non arresta l'azione penale, la quale seguita ad esercitarsi anche in que' reati.

Se l'imputato non vuole accettare gli effetti della rinunzia all'istanza, può far proseguire nelle forme ordinarie la causa, perchè si decida indipendentemente dalla rinunzia o desistenza dalla parte privata, notificandone il querelante (art. 48). Ed è ciò troppo giusto, perchè altrimenti, ammettendosi questa rinunzia, perderebbe l'imputato il dritto di ripetere i danni ed interessi se n'abbia dritto, e di farlo punire come calunniatore.

L'azione del querelante segue in tutto le regole di ogni azione civile. Quindi se non è domiciliato nella residenza della gran Corte o del giudice competente a pronunziare sul reato, è obbli-

(*a*) Pure per questa rinunzia la legge ha disposto nell'art. 45 che si potesse fare, come vedemmo, in qualunque parte del giudizio. Ma queste disposizioni si possono conciliare, mentre diversa è l'epoca, dallo stato del processo.

gato ad eleggersi il domicilio nell'atto stesso della dichiarazione, o con atto formale nella cancelleria (art. 49). Questa elezione del domicilio è necessaria per gli atti, che debbon esser notificati alla parte civile, e de' quali si fa menzione negli art. 118, 124, 143, 167, 168, 175, 186, 201 ec. di queste leggi. Mancando tal'elezione egli non può opporre il difetto di questa intimazione.

Nel terminar l'analisi di questo capitolo stimiamo necessario di ricordare il bisogno, che hanno i querelanti, e specialmente quelli che si costituiscono parte civile, di non solo chiaramente indicare il luogo, il tempo, la causa, e tutte le circostanze del delitto, ed i lumi che può somministrare sull'acquisto delle pruove, ma di descrivere, e provare la qualità, e quantità de' danni sofferti, e le conseguenze che ricadono in lui, e la sua famiglia. Questa parte si è quasi sempre ommessa dalle parti civili, e questo ha obbligato i giudici di rimettere ad altro giudizio la liquidazione de' danni ed interessi, pel di cui oggetto solo ha luogo la dichiarazione di costituirsi parte civile.

CAPITOLO III.

DELLA FLAGRANZA.

Questa è una, e forse la prima delle vie istruttorie d'un reato. Anticamente distinguevasi la flagranza effettiva dalla quasi-flagranza, e si faceva consister la prima nella sorpresa che si faceva di alcuno nell'atto che consumava il reato, o mentr'era inseguito dall'offeso; e la seconda nel caso in cui fosse il reo inseguito dal clamore del popolo, o che in tempo e luogo vicino al reato fosse sorpreso cogli oggetti del delitto o co'mezzi ch' eran

serviti a commetterlo. Presentemente dicesi » colto nella *flagranza* » chiunque sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato; o quando vien perseguitato dal pubblico clamore; o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi, o cogl' istrumenti che facciano presumere esserne egli l' autore o il complice (art. 50).

Ma qual sarà il tempo, quale il luogo vicino al reato? La legge nol dice, ma la maggior parte de' vecchi e nuovi interpetri del dritto penale conviene che il senso di questa espressione non debba protrarsi oltre a dodici ore di tempo, nè oltre a sei miglia di giro di distanza dal luogo ove il reato è stato commesso (*a*).

Qualunque persona che colga l'imputato nella flagranza è tenuto darne parte all'ufiziale di polizia giudiziaria, e presentare al medesimo quel documento del delitto che rinviene. Questa è una specie di reperto stragiudiziale, dice il lodato Niccolini l. c. §. 190, ed è maggiore il dovere di assodarne l' identità. Conviene allora scuoprir l' interesse che ha potuto animar colui che ha fatta la sorpresa, esaminare i testimoni avanti ai quali si è fatta, o che d' altronde ne avessero conoscenza, confrontare, se ciò può farsi, l' oggetto sorpreso co' luoghi ond' è tolto, e seguirne il passaggio di luogo in luogo, rimontando se fia possibile, fino al momento in cui è accaduto il fatto che col documento si vuol dimostrare.

Maggiore è l' obbligo di qualunque ufiziale pubblico che colga l'imputato nella flagranza, mentr' egli non solo ne dee dare l'avviso *subito* all'ufiziale di polizia giudiziaria competente, ma sino alla di lui venuta ne dee assumer le veci (art. 52).

(*a*) V. Niccolini l. c. §. 148.

Quando lo stesso ufiziale competente, nell'atto che sta esercitando le funzioni della sua carica, sorprenda l'incolpato in uno de'tre casi della flagranza, allora da quest'atto dee cominciare il procedimento: quindi farà il processo verbale necessario a stabilire la pruova generica; si assicurerà di tutti i documenti, effetti, armi o istrumenti relativi al reato; e verificherà lo stato de' luoghi: il tutto in continuazione: ma se un atto non possa adempirsi in continuazione degli altri, basterà farsene menzione nella chiusura del processo verbale (art. 51).

Ne' casi ne' quali qualche altro ufiziale pubblico avesse fatti alcuni di questi atti pendente la venuta dell' ufiziale di polizia giudiziaria, è nella facoltà di quest' ultimo di proseguire gli atti dal punto in cui li troverà fatti, o di rettificarli se lo crede convenevole (art. 52).

Ma anche fuori de'casi della flagranza, se un ufiziale di polizia giudiziaria scuopra armi, documenti, orme, vestigj, e generalmente oggetti relativi a reato; o se nell'investigare un reato, venga a scoprirne un altro dai fatti permanenti che osserva, è suo dovere di assicurare legalmente gli oggetti anzidetti, verificare le orme e le vestigia, e certificare il modo come n'è venuto in cognizione, per quindi procedere agli altri atti di sua competenza (art. 53).

Questa facoltà è comune a tutti gli ufiziali di polizia giudiziaria; ma quei che non sono competenti debbonsi limitare alla sola assicurazione degli oggetti suddetti; e rimetterli all'ufiziale competente.

TITOLO III.

DELLE PERSONE INCARICATE DELL' ESERCIZIO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

Non è tanto nell' interesse de' governati quanto in quello de' governanti, il desiderare che gl' individui d' una nazione amino le proprie istituzioni che l' attaccano e l' affezionano ad una patria. Ora tra queste, quella che più interessar deve il governo non meno che gl' individui è l' esercizio della polizia giudiziaria, perchè in questo maggiormente possono temersi gli abusi, ed in questo sono, per gli oggetti più cari, interessati tutti i cittadini. Non è piccolo il numero de' misfatti de' delitti delle contravvenzioni, e tutti bisognerebbe prevedere per impedirli, o punire se siansi commessi. Corrispondente è il numero degli offesi; ma nel di loro nome complessivo è tutta la società che si allarma pel delitto commesso, e più, se ne resta occulto l' autore, e più ancora se vi rimane impunito. Ma non si potrà punire, se il delinquente non sia scoverto e tradotto innanzi alla giustizia con delle pruove raccolte a tempo opportuno acciò non si disperdano.

Nè quì termina il timore della società per i commessi reati; mentre vi si unisce quello che fa nascere la calunnia e la falsa testimonianza, quello cui dan luogo gli equivoci o le mal fondate presunzioni, e quello che spesso deriva o da un prepotente nemico o da un funzionario oltraggiato.

Qual riparo a tanto male? In alcune legislazioni si è creduto ovviarvi, incaricando il giudice stesso ad agire, instruire, giudicare; ma si è andato incontro ad inconvenienti maggiori. Già non era possibile che si potesse da un solo a tanti incarichi personalmente adempire, per cui si sarebbe incorso nei pericoli dello scrivanismo forense; ma poi, qual indifferenza può avere quegli che ha tanto faticato per iscovrire un colpevole e convincerlo del reato?

Pare che non siavi altro mezzo che quello di moltiplicare il numero delle persone incaricate delle funzioni della polizia giudiziaria, distinguere ed indicare con precisione le loro attribuzioni, scegliere le persone cui si possa confidar questo importante esercizio, e che, sia per la loro moralità o dignità, sia per le formalità di cui la legge li circonda, possan inspirar fiducia, o almeno minorarne l' allarme.

Or tutto questo si è procurato di fare nel disegnarsi le persone incaricate dell' esercizio della polizia giudiziaria, ed indicarsene le attribuzioni e le competenze: nè faccia senso che colla nuova legislazione siasi esteso il numero di quest'incaricati; in Inghilterra, dove questa polizia si esercita colla maggior soddisfazione de' governati, vi sono in ogni contea cento, duecento e sino a trecento giudici che ve la esercitano.

Tra noi si è dunque disposto nell' articolo nono di queste leggi di procedura che la polizia giu-
» diziaria sarà esercitata ne' limiti delle rispettive
» attribuzioni;
» 1.° Dai guardiani urbani e rurali;
» 2.° Dai guardacacce e guardie forestali;
» 3.° Dagli agenti de' dazii indiretti;
» 4.° Dai fucilieri reali, dalla gendarmeria rea-
» le, e dai capitani d' arme;

» 5.° Dagli agenti di polizia ordinaria, ne' casi » ne' quali vi sono particolarmente autorizzati dalla » legge;

» 6.° Dai regj giudici di circondario e dai loro » supplenti;

» 7.° Dai giudici d'istruzione;

» 8.° Dai procuratori generali presso le gran » Corti criminali.

Noi analizzeremo in tanti separati capitoli tutto quello che le nostre leggi prescrivono su questi diversi individui incaricati dell' esercizio della Polizia giudiziaria.

CAP. I.

DE' GUARDIANI URBANI, E RURALI.

Fu la prima volta nella legge de' 20 gennaro 1811, fatta per l' amministrazione delle acque e foreste, che vennero legalmente riconosciuti i guardiani, una volta di privativa de' soli feudi; ordinandosi nell' art. 13 di stabilirsi in ogni circondario un numero sufficiente di guardie particolari per vegliare giorno e notte alla conservazione de' cantoni rispettivi, stender processi verbali dei delitti relativamente ai *boschi*, verificarli e farne rapporto all' autorità locale più vicina. Furono anche incaricati di vegliare su i vagabondi, e persone sospette che rinvenissero nei boschi, e passarne avviso alla Gendarmeria.

Ma questa legge non parlava che di boschi, non delle altre proprietà rurali, che avevan pure bisogno di una guardia. Venne al soccorso il Decreto degli 11 Maggio dello stesso anno col quale si stabilirono veramente i Guardiani rurali incaricati di vegliare alla osservanza delle leggi, e re-

golamenti stabiliti per la conservazione de' campi, e de' boschi, (sino all' attività dell' Amministrazione forestale) delle raccolte, e delle proprietà rurali di ogni specie, comprese nel territorio affidato alla loro custodia, e che appartenessero ai comuni, ai corpi morali, ed ai particolari (*a*).

I regolamenti alla di cui vigilanza sono costoro addetti vennero con precisione indicati nella legge organica dell' amministrazione civile del 12 dicembre 1816. Infatti stabilissi in essa che all'amministrazione civile apparteneva la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia urbana e rurale (art. 277); che quelli della polizia urbana, aver doveano per oggetto la conservazione della tranquillità, e dell' ordine pubblico; la *legittimità*, ed esattezza de' pesi, e delle misure; la vigilanza sull' annona, e su i venditori de' generi annonarj; quella sulla conservazione, e sulla nettezza delle strade, delle piazze, de' pubblici stabilimenti; e la pubblica salute. Quelli poi della polizia rurale riguardar dovevano la salubrità, la sicurezza, e la custodia delle campagne, degli animali, degl'istrumenti, e prodotti di esse; la ripartizione, e l'uso delle acque pubbliche, e degli aquedotti al pubblico comodo destinati (art. 278). Stabilissi che questi regolamenti deliberati nel Decurionato di ciascun comune a proposta del Sindaco, e coll' intervento del primo Eletto, discussi nel Consiglio d'Intendenza, ed approvati, o sanzionati dall' Intendente, e pubblicati, rimanessero in vigore almeno per un quinquennio continuo; non potendosi rimettere in esame, che nel mese di settembre dell' ultimo anno di

(*a*) Decreto degli 11 Maggio 1811, ch'è superfluo riassumere essendosi già pubblicata la legge sull' amministrazione suddetta di cui parleremo nel seguente capitolo.

detto quinquennio. Alla risoluzione del Ministro dell' Interno venne riserbato qualunque reclamo contro il di loro tenore (art. 279, 280, e 281); ad ovviar il quale si prescrisse che questi regolamenti non potessero sanzionare, oltre la rifazione de' danni, una multa maggiore di sei ducati, ed una prigionia per un tempo maggiore di tre giorni (art. 282).

Si ordinò pure nella legge suddetta che i guardiani comunali fossero nominati dal Decurionato tra persone di probità conosciuta, che avessero almeno l' età di anni *venticinque*, e venissero approvati, e patentati dall' Intendente, il quale dovesse nella patente esprimere il genere di arme di cui loro era permessa l' asportazione *in servizio*, ed il recinto del teritorio commesso alla loro custodia (art. 285).

Fu dato alla prudenza dell' Intendente stabilire il numero tanto de' guardiani comunali, che di quelli stipendiati da' particolari, proporzionatamente al bisogno della custodia delle rispettive proprietà, vietandosi a tutti di tenere altre persone armate sotto qualunque denominazione, con arrestarsi, e punirsi correzionalmente coloro che armati prestassero tal servizio (art. 294).

Ordinossi pure, che i guardiani suddetti, da chiunque stipendiati, fossero, in quanto alla polizia del servizio, sotto la vigilanza e la dipendenza immediata del Sindaco, e quando la loro condotta fosse riprensibile e criminosa, il Sindaco potesse con una deliberazione decurionale sospenderli dal servizio per un mese, e proporne la rimozione all' Intendente, ma dovesse denunziare i loro delitti all' ufiziale di polizia giudiziaria (art. 295).

Si prescrisse finalmente in detta legge, che i

guardiani suddetti prestar dovessero il giuramento in mano al Sindaco, far i rapporti all' Eletto incaricato di polizia, condurre innanzi al Sindaco suddetto gli arrestati nella flagranza delle controvenzioni la cui conoscenza appartenesse alla di lui giurisdizione (*a*). Del resto noi ci riserbiamo nel titolo III. a parlare del processo verbale di questi funzionarj, e della sua forma, e valore.

CAP. II.

DE' GUARDACACCE, E DELLE GUARDIE FORESTALI.

In tutti i tempi, e presso tutte le nazioni, sono stati messi i boschi nel numero delle proprietà di maggior pregio, alla di cui conservazione vegliavano le più distinte persone. Non mai però furono più valutati, quanto in Roma. Ivi furono stabiliti de' governatori particolari in ciascuna provincia, de' forestarj, e ricevitori per la rendita e profitto che la repubblica riceveva dai boschi e dalle foreste, e de' preposti alla conservazione di quelle necessarie al pubblico (*b*).

(*a*) Ved. quel che si è detto nel Cap. VI. di questo titolo sui *Giudici di circondario*.

(*b*) Senza ricordare il permesso chiesto da Salomone al re di Tiro, per tagliare i cedri, ed i pini del Libano, nè quello che Neemia ottenne da Arteserse per lo taglio de' legnami dal governatore Asaf; basta rammentarsi che i Romani ebbero nel massimo pregio le foreste già riunite col demanio del re, sin da Anco Marzo, e che i decemviri adottarono le leggi della Grecia su questa materia. La commissione per la conservazione delle foreste, non era data, che ai magistrati più rispettabili e per lo più ai nuovi consoli, come si praticò per Bibulo e Giulio Cesare, il che fe dire a Virgilio - *Si canimus Silvas, Silvae sint consule dignae* (V. Merlin repert.)

Tra noi fu parte lasciato alla cura degli ufiziali municipali, parte a quella de' baroni, e non poche disposizioni furono emesse colle nostre Prammatiche su questo oggetto. Con l'abolizion dei feudi, si rèse maggiore la cura del governo per le foreste siano dello Stato e de' Comuni, siano degli altri corpi morali, e de' particolari, lo che diede occasione a varie leggi e decreti nel decennio della militare occupazione.

Finalmente dopo la ristaurazione, creandosi due amministrazioni del *pubblico demanio*, l'una pe' dominii al di quà, l'altra per quelli al di là del Faro, e riunendosi a queste amministrazioni i rispettivi boschi non meno che la caccia e la pesca di proprietà dello stato, pubblicossi la legge organica del 18 ottobre 1819, dove raccogliendosi quanto bisognava prevedere, poco o nulla vi resta a desiderare.

Noi ne faremo conoscere le disposizioni, che han rapporto alla materia penale, il che tanto più è utile, in quanto che il delitto forestario è una delle materie non prevedute nel Codice penale, e forma il soggetto di leggi, e regolamenti da osservarsi (*a*), riserbandoci a discorrere del procedimento nella sezione 1. cap. II. del tit. IV di questo trattato.

Sulle prime, vennero in questa legge dichiarati *boschi*, le sole terre salde, ed incolte, contenenti alberi selvaggi, e non le terre coltivate

(*a*) Le nuove leggi penali allorchè parlano nell' art. 445 di abbattimento di alberi, rami, innesti, ec. non intendono che di quelli piantati sopra fondi rurali diversi dai boschi, e dalle foreste; del pari che nell' articolo seguente parla di quelli piantati nelle piazze, strade, cammini, sentieri, o vie pubbliche (V. la decisione della Corte di Cassazione di Parigi in data de' 14 Maggio 1813.)

quantunque coverte di alberi selvaggi, nè le terre salde, coverte di soli alberi ingentiliti. Ma per ovviare ai danni, che talvolta derivano da una male intesa coltura si ordinò che le terre salde di qualunque natura, non potessero dissodarsi senza permesso, meno che se esistessero nelle ville, o nei giardini di delizie. Si dichiarò che i boschi appartenenti ai comuni, ai pubblici stabilimenti, ed ai corpi morali di qualunque natura, fossero assomigliati ai boschi dello stato, riguardo alla loro conservazione, direzione, coltura, e taglio (*a*). Si dichiarò benanche che i boschi de' privati erano sotto la vigilanza dell'amministrazione, e quindi non si potesse da essi svellere le piante, o dissodare il suolo senza speciale real permesso, purchè non si trattasse di alberi esistenti nei boschetti di delizia, nelle terre coltivate, nei viali attorno delle abitazioni, ed eccetto il rimondamento, ed il taglio periodico delle selve cedue castagnali. E finalmente ordinossi che gli alberi di delitto si vendessero all'incanto, ma innanzi al giudice di circondario che dovea conoscere del delitto, e che i boschi indivisi fossero amministrati come boschi dello stato o come boschi comunali.

Siccome l'amministrazione generale avea le

(*a*) Il taglio regolare de' boschi si fa recidendo tutti gli alberi rasente terra, riserbandone soli 15 a moggio marchiati per seme o di speranza, e mettendo in difesa la parte recisa, finchè non sarà permesso dall'amministrazione, ed è vietato tagliar alberi a scelta o per salto senza permesso. I boschi che contengono alberi di querce, farnie, eschj, elci, cerri, zappini, olmi e faggi siti fra la distanza di 20 miglia de' fiumi e canali galleggiabili, o di 45 dal mare non possono tagliarsi se non previa la visita della real marina, e fu vietato di attaccarsi il fuoco alle stoppie prima dell' 11 Agosto, ed alla distanza di palmi 380 dai boschi. V. la detta legge.

sue guardie forestali, così fu concesso ad ogni proprietario di poter destinare delle guardie alla custodia de' suoi boschi, alle quali il direttor generale, quando lo credesse opportuno rilascerebbe la patente, mettendosi di accordo con la Polizia generale per l'asportazione delle armi (art. 109). Queste guardie così patentate, dopo prestato il giuramento di fedeltà nelle mani del giudice del circondario, possono al pari di quelle dell'amministrazione distendere processi verbali per delitti commessi ne' boschi, ma distesi su carta bollata, e registrati a spese del proprietario, a cui carico si ordinò che andassero ancora le spese d'inquisizione, per esserne rimborsato dai delinquenti condannati (art. 110, 111, 112, 113).

Questa stessa facoltà, e con le stesse condizioni fu data ai guardiani della pesca detti guardacque in benefizio dei fittuarj di queste pesche, che li dovessero proporre all'amministrazione sudetta (art. 142, 143, e 144).

Simile fu anche per li guardacacce de' fittuarj che avessero preso in affitto il dritto della caccia, sia pel tenimento di uno. o più comuni, sia per una intera provincia, o valle, in modo, che la differenza che passa tra i processi verbali delle guardie dell'amministrazione, e quelli delle guardie de' particolari, sia pei boschi, sia per la pesca, sia per la caccia, non consiste in altro che nella carta, e nel registro, bastando alle guardie dell'amministrazione che i processi verbali sieno distesi in carta semplice vistata per bollo, e col registro gratuito (art. 226.)

In generale poi venne ordinato, che tutti i compilatori de' processi verbali potessero arrestare, e condurre innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza, al suo supplente, od a qualunque

funzionario che vi esercitasse la polizia giudiziaria, i delinquenti colti nella flagranza, depositando nella cancelleria gl' istrumenti del reato, sequestrando gli animali da soma, e da tiro, e quelli sorpresi nel pascolo, che possono essere dal giudice consegnati al padrone, o ad altra persona estranea, fatto l' obbligo di non disporne, se non dopo finito, ed eseguito il giudizio (art. 227, 228, 229).

Conviene, ora che la caccia e la pesca si è riunita alla stessa amministrazione e sotto le stesse regole, parlar delle contravvenzioni su questi due oggetti, su quali pure si esercita la polizia giudiziaria.

È lungo tempo che si annovera tra le regalie il dritto della caccia; ma sin dalla prima formazione delle società civilizzate incombeva al governo di vigilarne l' esercizio per quel dritto di tutela inerente al capo dello stato, onde non fossero vessati nè turbati i proprietarii dai cacciatori spesso temerarii, ma quasi sempre indiscreti. Molte furono le disposizioni delle nostre prammatiche su questo oggetto; ma tutto venne distrutto o riformato nell' occupazione militare. Molte sono ancora quelle emanate dal nostro governo dopo la ristaurazione. Noi le indicheremo per quel che riguarda l' esercizio della polizia giudiziaria.

Col decreto del 31 ottobre 1815 ordinandosi che l' amministrazione delle acque e foreste avea soltanto la facoltà di spedir le licenze di caccia, previa quella del ministro di Polizia generale per l' asportazione delle armi, stabilissi le epoche ed i modi delle cacce; la sopravveglianza delle guardie forestali, e'l dritto della licenza da pagarsi per Napoli ed in due terzi meno per le provincie. Ma col decreto del 19 dicembre si diedero le istruzioni per le differenti cacce permesse senza nuocersi alla ri-

produzione della cacciaggione, alla coltura delle terre, ed alla raccolta. Una squadra di guardacacce venne particolarmente organizzata per vegliare sui cacciatori nelle provincie di Napoli, Terra di lavoro e Principato citra (dec. del 26 marzo 1816); e coll' art. 136 della legge dell' 8 dicembre 1826 furono i sindaci dichiarati esenti dal pagamento del dritto della licenza di caccia (*a*).

Ma organizzatasi l' amministrazione delle acque e foreste e del pubblico demanio colla legge del 18 ottobre 1819, furon nel titolo nono della stessa date le seguenti diverse disposizioni sulla caccia. Le licenze di caccia nelle provincie di Napoli e di Palermo sono direttamente rilasciate dalle rispettive direzioni generali, e nelle altre provincie e valli dagl' intendenti e dai sottintendenti. Ogni licenza contener dee le clausole di non valere pe' luoghi riservati alle cacce reali, e di non potersene far uso senza il consenso del padrone ne' fondi chiusi da mura fabbricate e da muro a secco, da fossato o da riparo di terra che giunga a palmi cinque; finisce coll' anno civile; perdendosi, vi bisogna la nuova col nuovo dritto; nè può ottenersi, senza il permesso di asportar l'armi della polizia generale. Chiunque provveduto di licenza di caccia con schioppo può far uso del foretto; avendo

(*a*) Con una circolare del Ministero della Polizia generale inserita nel Giornale delle due Sicilie del 17 novembre 1825, n.° 266, si prescrisse, che i soprastanti e guardiani de' regj lagni, guardacacce di S. M., gl' ispettori ed i guardia-generali forestali titolari, li guardaboschi comunali, i controlori e guardiani del regio canale di Sarno, e tutti coloro che appartengono alle riserve ed agli stabilimenti reali, ne' quali si trovano rilasciati i permessi d' arme a domanda degl' intendenti de' reali siti e riserve, e delle altre rispettive autorità, non hanno bisogno di rinnovazione de' permessi medesimi.

quella colle paratelle e lacciuoli e con le paniuzze può far uso di tutti gli ordigni indicati nella tariffa ad eccezione dello schioppo e delle ragne o sia *schiappari*. Rimangono in tuttoil loro vigore le disposizioni delle *leggi civili* ne' casi ne' quali un cacciatore ferisca l' animale e l' altro l' uccida, o l' uno ferisca l' uccello in modo che seguiti a volare e l' altro l' uccida (*a*). Si stabilisce la distanza in cui debbon situarsi i cacciatori per non pregiudicare agli altri. Si vieta a chiunque di prendere o di uccidere i colombi altrui sieno domestici sieno terrajuoli, purchè non li ritruovi nel fondo di cui sia proprietario, colono o fittajuolo; di far uso delle tagliuole e de' lacci per prendere lepri starne pernici beccacce e fagiani, essendo esse riserbate solo pe' lupi volpi ed altri animali di rapina; di prender ne' nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, e ne' covili i leproncelli, caprioletti, cervetti, e piccioli daini. Si proibisce ogni specie di caccia dal 1. aprile a tutto agosto, e dal 1. settembre nelle vigne durante la vendemia, senza il consenso del padrone, eccettuata la caccia delle quaglie ne' mesi di aprile e maggio, e degli uccelli detti *di transito* ne' mesi di giugno e luglio. È permessa sempre la caccia degli orsi lupi e volpi, anzi pe' lupi si fissa un premio per gli uccisori: Si ordina finalmente che i cacciatori sono obbligati di esibire la licenza di caccia ad ogni richiesta de' gendarmi, guardie rurali e di qualunque autorità civile e militare (*b*).

(*a*) I regolamenti di caccia e boschi del 7 marzo 1817 per le reali riserve della Ficuzza e de' Colli ne' dominii al di là del Faro continuano ad aver vigore sino a nuova sovrana disposizione. *Dec. del* 6 *maggio* 1823.

(*b*) Per la procedura in questi reati, v. quel che ne diremo al tit. IV. cap. II sez. 1.

La stessa legge del 18 ottobre 1819 nel tit. X riunendo all' amministrazione del pubblico demanio, la pesca di proprietà dello stato, provvede al come debba affittarsi, concede ai fittuarii un competente numero di *guardacque* per loro conto, patentate dal direttor generale, previo il permesso della polizia generale per l' asportazione delle armi; i quali così patentati e dopo il dato giuramento han facoltà di formar processi verbali di contravvenzione alle leggi sulla pesca nelle pesche dello stato. Si ordina pure in essa che sino a nuova disposizione siano osservati pe' mari di Taranto gli antichi regolamenti e statuti.

Quattro quistioni altra volta si fecero sulla procedura de' delitti forestali. La prima se il giudice correzionale sia competente per conoscere del fatto di *provocazione* ad un delitto forestale. La seconda se questo giudice in seguito della proccdura, intentata contra il padrone, e superiore per avere istigato il suo domestico, o subordinato a commettere un delitto forestale, riconoscendo che non è colpevole di questa provocazione, possa condannarlo come civilmente risponsabile di questo delitto, senza che l' autore di esso sia in causa. La terza se la responsabilità dei padroni, o superiori riguardo ai delitti forestali commessi dai loro domestici, o subordinati, possa essere esercitata direttamente, e senza discussione preventiva de' subordinati, e de' domestici. La quarta se sia necessario prestarsi nuovo giuramento passando una di queste guardie dalla giurisdizione di un circondario ad un altra, sotto pena della nullità del suo processo verbale di contravvenzione.

Non vi è dubbio sulla prima quistione. I delitti forestarj debbono perseguitarsi di officio, tanto in persona dell' autor principale, che del compli-

ce (*a*). Il provocatore è un complice; dunque vi è luogo a conoscere sul fatto di provocazione.

Relativamente alla seconda; quando il padrone venga tradotto in giudizio non come civilmente risponsabile, ma come imputato di aver dato ordini al suo domestico di commettere il delitto, deve questo essere chiamato in contraddizione col suo padrone, e qualora non risulti colpevole dell' imputazione datagli, deve liberarsi.

Riguardo alla terza; la risponsabilità de' padroni e superiori è principale, non già sussidiaria, perchè la legge accorda il ricorso d' indennità al padrone contro il suo subordinato (*b*).

Venne poi chiaramente prescritto nell' articolo 183 della citata legge sull' amministrazione delle acque e foreste, « che ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col fatto proprio, ma

(*a*) Ecco le parole della ministeriale de' 19 marzo 1817 dipartimento della giustizia. « La legge de' 12 febbrajo ultimo, che per alcuni reati portava restrizione all' esercizio della pubblica azione, non comprende i delitti forestarj, quantunque commessi ne' boschi de' particolari. La conservazione dei boschi è talmente di pubblico interesse, che la persecuzione dei violatori delle leggi che la garentiscono è affidata indistintamente per tutti i boschi agli agenti del governo presso l' amministrazioné delle acque e foreste; nè da tale persecuzione sono esclusi gli stessi padroni de' boschi, quante volte essi vi recidano alberi, e vi facciano altre operazioni, che la legge ha vietate. L' oggetto delle leggi sulla conservazione de' boschi non si conseguirebbe, ove la persecuzione de' delitti forestali non fosse di pubblica ragione. »

Colle nuove *leggi di proced. pen.* art. 30 venne dichiarato l'esercizio dell' azione pubblica eccettuato ne' delitti forestali o di caccia o di pesca, dal bisogno dell' istanza privata.

(*b*) Così fu risoluto dalla Cassaz. di Parigi con decis. degli 11 giugno 1808.

ancora per quello che viene recato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o cose cose che abbia in custodia; in conseguenza i padroni, e i commettenti sono risponsabili dei danni cagionati dai loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati ».

Sulla quarta quistione; risovveniamoci che il giuramento compie il carattere del funzionario, e secondo la giusta espressione del cancelliere d'Aguesseau, *imprime il suggello dell' autorità pubblica*; quindi si è sempre riputato nullo qualunque atto di pubblica autorità fatto da un funzionario non giurato (*a*); e sarebbe lo stesso se questo funzionario avesse cambiato luogo dopo il primo giuramento prestato, mentre questo non gli dava dritto di esercitare le sue funzioni che nella giurisdizione dove avea prestato giuramento.

Rapporto alle guardie forestali, noi abbiam visto nella legge organica che li riguarda, l' inibizione di stendere alcun processo verbale se non abbiano prima prestato giuramento; ma questo non l' autorizza che nella giurisdizione dove l' avean prestato: cambiando circondario cambiano la giurisdizione, quindi il bisogno di un nuovo giuramento prima di esercitar nel nuovo circondario le loro funzioni di ufiziali di polizia giudiziaria (*b*).

Le corte di cassazione francese lo decise nella specie seguente:

Chaufton nominato guardia forestale nel distretto del tribunale civile di Vienna vi avea prestato il suo giuramento. Egli fu trasferito nel cir-

(*a*) V. nel Repertorio del sig. Merlin la costante giurisprudenza della cassazione di Parigi su quest' oggetto alla voce *Serment* §. 1. art. 1. n.° 2.

(*b*) V. Toullier nel suo *Dritto civile* Tom X lib. III, tit. 3. cap. IV sez. V.

condario della Torre del Pino sottoposto alla giurisdizione del tribunale di Bourgoing, dove non prestò nuovo giuramento. Ciò non ostante egli vi segnò un processo verbale comprovante un delitto forestale contro Drevet e suo figlio. Questo processo verbale fu annullato con sentenza del tribunale correzionale di Bourgoing, confermata dalla decisione della corte di Grenoble nell' 11 giugno 1812. L' amministrazione forestale si providde in cassazione, ma coll' arresto del 6 agosto seguente, il suo ricorso fu rigettato, atteso che ai termini dell' art. 16 del codice d'istruzione criminale (*a*), le guardie forestali non han carattere per esercitare le loro funzioni che nel tribunale pel quale han preso giuramento, e che Chaufton non lo avea

(*a*) Il citato articolo 16 di quel codice è così concepito ». Le guardie rurali e le guardie forestali considerate come ufiziali di polizia giudiziaria sono incaricati di ricercare, *ciascuno nel territorio pel quale avran prestato giuramento*, i delitti e le contravvenzioni di polizia che avranno attaccate le proprietà rurali e forestali. — Essi redigeranno i processi verbali ad effetto di verificare la natura, le circostanze, il tempo e 'l luogo de' delitti e delle contravvenzioni, non che le pruove e gl' indizii che avran potuto raccogliere. — Essi rintracceranno le cose tolte ne' luoghi in cui fossero state trasportate, e le metteranno sotto sequestro; ciò non ostante non potranno introdursi nelle case, officine, edifizii, cortili adiacenti e recinti se non in presenza sia del giudice di pace o suo supplente, sia del commissario di polizia, sia del sindaco del luogo o suo aggiunto; e 'l processo verbale che dovrà esserne redatto, sarà segnato da colui in di cui presenza sarà stato fatto. — Essi arresteranno e condurranno innanzi al giudice di pace o innanzi al sindaco, ogn' individuo che avran sorpreso in flagrante delitto, o che sarà denunziato dal pubblico clamore, allorchè questo delitto importerà la pena della prigionia o altra più grave. - Essi si faran dare mano forte per questo effetto dal sindaco o dall' aggiunto del luogo il quale non potrà ricusarvisi. »

prestato nel tribunale dove i prevenuti erano stati citati, e nella di cui giurisdizione il preteso delitto era stato commesso (*a*).

Sarà lo stesso tra noi?

CAP. III.

DEGLI AGENTI DE' DAZII INDIRETTI.

L' amministrazione interna di ciascuna società ha due principali oggetti, il primo di trattenere nel comodo il più gran numero possibile di persone, il secondo, fondato sul primo, di levare sui popoli le spese necessarie alla di loro sicurezza, ed al sostegno della maestà di chi li governa. Per adempir questi oggetti e per non far pesare sui fondi tutto il carico con unica contribuzione territoriale, vi è stato bisogno di proibire l' entrata di molte derrate straniere la di cui consumazione interna privasse il popolo del suo lavoro e delle sue comodità, e lo stato della sua popolazione. Questo divieto si è anche esteso all' uscita di alcune derrate nazionali, e si sono imposti de' dritti per soddisfare ai pubblici bisogni sia sulle mercanzie straniere permesse, sia sulle nazionali.

Il contravvenire a questi divieti ed all' introduzione o uscita delle mercanzie senza l' ordinato pagamento, si chiama ordinariamente (*b*) *contrab-*

(*a*) Questo arresto è riportato nel Repertorio al luogo testè citato num. 4.

(*b*) Noi diciamo *ordinariamente*, poichè il contrabbando non si applica esattamente che alle contravvenzioni della prima specie, ed alle altre conviene il nome di frode, la quale consiste appunto nell' eludere il pagamento de' dritti imposti sulle mercanzie nazionali o straniere tanto nella consumazione interna, che nell'importazione ed esportazione delle medesime. V. Merlin Repert. alla voce *contrebande*.

bando, ad impedire il quale, o a comprovarlo, per farlo quindi punire, sono particolarmente destinati gli agenti de' dazii indiretti.

La legge napolitana sui delitti e sulle pene del 20 maggio 1808 contenea due articoli sul contrabbando (*a*), ed uno ne contenea l' altra nostra legge sulla giustizia correzionale del 22 maggio detto anno (*b*). Ma le nuove leggi penali non fanno menzione di questo reato, perchè non ne parlava il codice penale francese, contentandosi di dire nell' art. 470, che in tutte le altre materie non regolate dalle suddette leggi, e che formano il soggetto di leggi o di regolamenti particolari, queste leggi e questi regolamenti dovessero osservarsi.

Ma non son poche le contravvenzioni che formano materia di contrabbando, e spesso non li soli ufiziali di polizia giudiziaria, ma gli stessi giudici si trovano imbarazzati a raccogliere le disposizioni, conoscerne il procedimento, applicarvi le pene. Altra volta estrinsecammo i nostri voti

(*a*) Art. 162. È reo di contrabbando chi frodi allo stato i dritti dei dazii o delle dogane nell' immessione o nell' esportazione de' generi. È parimenti reo di contrabbando chi introduca o esporti generi, de' quali l' immissione o l' esportazione sia vietata dalle leggi della pubblica amministrazione, o della guerra.

(*b*) Art. 98. Il contrabbando punito secondo le disposizioni degli art. 162 e 163 della legge penale, diverrà della competenza della giustizia correzionale, o della polizia in tutti i casi, ne' quali gli vengono applicate pene di questa specie da' regolamenti della pubblica amministrazione.

Art. 163. Per li contrabbandi che violano i regolamenti delle finanze pubbliche saranno spiegate le pene in un particolare statuto, regolandole coll' importanza dell'oggetto a cui dee provvedersi, colle conseguenze che il danno può recare, e colla necessità di frenarne l' esempio.

perchè tutte le materie penali si fossero riunite in un solo codice, anche perchè il cittadino sapesse quale sia l' azione vietata, e come punibile (*a*). Non avendo veduto farsi questo lavoro da altri, ce ne occuperemo noi, indicando in questo capitolo tutte le specie di contrabbando alla scoverta delle quali sono occupati gli agenti de' dazii indiretti; riserbandoci a parlare del procedimento per esse stabilito nel Cap. II del Tit. IV.

L' amministrazione generale de' dazii indiretti venne a ricevere il suo decreto organico a 10 dicembre 1817. Si dichiarò con esso, che le dogane, i dazii di consumo in Napoli, ne' suoi casali, i generi di privativa, cioè sali, tabacchi, carte da gioco, neve, polvere da sparo, e nitro, fossero sotto una sola amministrazione, col titolo *Amministrazione Generale de' Dazii Indiretti*, sotto la dipendenza del Ministro delle Finanze.

Fu diviso il servizio di questa amministrazione in attivo, sedentaneo, e misto. Il primo dissimpegnato dalle guardie, dai Brigadieri, dai Forieri in terra, ed in mare dai Piloti, dai Nostromi, dai Marinai, e dai Garzoni; il sedentaneo dai Ricevitori, Ajutanti - Ricevitori, Controlori sedentanei, Commessi, e Venditori privilegiati; ed il misto dissimpegnato dagl' Ispettori di 1.ª e 2.ª classe, dai Controlori di 1.ª, 2.ª, 3.ª classe, e dai Tenenti d' ordine di 1.ª, 2.ª, e 3.ª classe.

Fu stabilita l' età non minore di anni 18, per essere ammesso alla guardia de' dazj indiretti, e la subordinazione di tutti gl' impiegati al Direttor Generale; ma nulla dippiù venne prescritto su i reati che potevano aver luogo riguardo agli og-

(*a*) V. il nostro *Saggio sulla giurisprudenza penale.*

getti di questa amministrazione, e sulla procedura in questi casi. Bisogna dunque riandare alle precedenti disposizioni provisoriamente rimaste in vigore, sino a che venga a stabilirsi diversamente.

DOGANE.

La legge del 24 febbrajo 1809 organizzò il sistema dell' amministrazione generale, e della percezione de' dazii indiretti; essa nella prima parte comincia dall' indicare che il servizio delle guardie dei dazii indiretti sia d' invigilare alle dogane, dazii di consumo, sale, ed ai dritti riuniti (art. 39); l' incarica ancora di vegliare su tutto ciò che ha rapporto alla salute pubblica, ed alla polizia delle coste (art. 40); richiede per essi almeno l' età di anni diciotto (art. 47); ordina che tutti gl' individui di qualunque grado delle guardie sudette sian tenuti di portare addosso le loro patenti, a fine di presentarle in tutte le occorrenze (art. 49); e stabilisce le correzioni per le mancanze contro il servizio e la disciplina, ed il modo come applicarle (art. 70 a 76).

Dettaglia nella seconda parte le proibizioni e le pene; quindi prescrive che tutte le mercanzie e derrate immesse per terra debbon esser direttamente portate al primo *Burò* d'entrata della frontiera, sotto pena in caso di contravvenzione della confisca delle mercanzie e d' un' ammenda di cinquanta ducati, cui sono assoggettati anche coloro che l'avessero oltrepassato senza permesso (art. 112); che gl' imbarchi e disbarchi di mercanzie e derrate non possano sotto le stesse pene eseguirsi che nel recinto de' porti baje o rade ove sono stabiliti i burò di dogana (art. 113), a meno di un permesso espresso del ricevitore (art. 114); che

quelle si vogliano estrarre del regno si abbian a condurre nella dogana della città donde debbano uscire (115); che i capitani e padroni di bastimenti, barche, ed altri legni che approdassero in un porto qualunque, debban presentare agl' impiegati di dogana i loro manifesti, polizze di carico ec. e dichiarare fra le 24 ore dal loro arrivo le quantità e qualità del loro carico, sotto pena di ducati cento di ammenda (art. 116); che non possa caricarsi nè discaricarsi alcuna mercanzia senza permesso in iscritto sotto pena della confisca e ducati 25 di ammenda, eccetto i casi di urgente necessità (art. 122); che l' eccedente in quanto al numero sia sottoposto alla stessa pena (art. 129); e la quantità minore trovata, alla pena di ducati 60 a 150 per ogni balletta, balla, cassa, o botte, o secondo il valor di quella che mai fosse maggiore di questa somma (art. 130); data facoltà agl' impiegati doganali di ritenere le mercanzie per conto proprio, pagando il valor dichiarato e 'l dieci per cento dippiù oltre il dazio, qualora si accorgessero la valutazione data minore del giusto, e ciò senz' altra formalità che di un' offerta sottoscritta dal ricevitore, vistata dal giudice, e notificata al proprietario o al di lui incaricato (art. 131); che possano visitarsi tutte le vetture ch' entrano o escano dal regno, e se in qualche vettura sopra balestre o da viaggio non destinata a trasporto si commettesse qualche frode, oltre la confisca, vien destinata una pena di ducati 200 (art. 134), non eccettuate le vetture pubbliche ed i corrieri delle poste, dove se si trovassero mercanzie di contravvenzione nè descritte nel foglio di viaggio saranno confiscate ed i conduttori condannati ad un' ammenda di ducati 200 (art. 135 e 136); che i capitani e padroni di navigli o

altri legni forzati a prender terra per fortuna di mare, caccia di nemici, o altri accidenti, non giustificandolo con rapporto tra 24 ore dal loro arrivo, nè ottenendone permesso, i quali sbarcassero le mercanzie, siano confiscate, ed essi puniti con un' ammenda di 120 ducati; che quelle si trovassero dai particolari sulle coste debbano dichiararsi dai medesimi sotto pena di perdita delle mercanzie e di un' ammenda da 120 a 150 ducati (art. 145), e coloro che fossero trovati *in flagranti* con mercanzie naufragate, prese senz'ordine, siano arrestati e condotti in carcere, e le mercanzie messe in deposito (art. 150).

È data poi la facoltà agl'impiegati delle dogane di andare a bordo di ogni bastimento che entri o esca dai porti e rade, sia prima sia dopo l'esibizione del manifesto, dimorarvi sino allo scaricamento, aprire i boccaporti, camere, armarii, casse, balle, ballette, botti ec. e trovando in questi bastimenti mercanzie vietate all' entrata o all' uscita, confiscarle insieme col carico, oltre l' ammenda di 120 a 150 ducati contro ai capitani de' bastimenti ritenuti (art. 151); lo stesso pe' bastimenti di guerra, se questi si permettessero sbarcare mercanzie proibite; ne sono puniti i comandanti con un' ammenda tripla, oltre la confisca delle mercanzie e delle barche servite al trasporto, ed i marinari che avessero commessa la frode son ritenuti sino all'adempimento di queste multe (art. 125). Per regola generale ogni mercanzia proibita che si tentasse d' introdurre o di estrarre dal regno vien confiscata insieme co' bastimenti, vetture, cavalli, ed equipaggio che han servito al trasporto; mentre i proprietarii sono inoltre condannati ad un'ammenda di 120 a 150 ducati (art. 153); e sono riputate in questo caso mercanzie proibite quelle

che avessero oltrepassato il primo burò, o che avessero lasciata la strada regia che ad esso conduce; del pari che quelle sorprese dalle guardie doganali sopra i bastimenti al di sotto di cento tonnellate fra la distanza di sei miglia dalle coste; e quelle ch' esse avessero vedute caricare a bordo di qualsivoglia specie di bastimento in mare, o discaricare in terra (art. 254).

Non meno rigorose sono le proibizioni che la detta legge contiene sul commercio interno e di consumazione. Vieta essa al conduttore di mercanzie e derrate eseguir alcun trasporto se non sia munito ;

1. D'una bolletta di pagamento de'dritti d'entrata se venga dall' estero;

2. Se vada all'estero, di una dichiarazione la quale esprima la qualità, quantità, peso, misura o numero per accompagnarlo alla dogana frontiera designatavi sia di mare, sia di terra, ed ivi pagarne i dazii;

3. Di un *lascia-passare*, quando si tratta di un trasporto interno da un punto all'altro del regno, non soggetto a dazio (art. 156) :

E la suddetta bolletta, dichiarazione, quietanza o lascia-passare dee prendersi nel luogo dove si è effettuito il carico se vi esiste una dogana, o nel primo burò che s'incontra (art. 157). Che se nel luogo del caricamento non esista burò di dogana, le mercanzie debbono essere accompagnate da una lettera o polizza di carico in carta bollata ed aperta, che conterrà il luogo di partenza e sua destinazione, la specie, il peso, la misura o il numero delle mercanzie, le quali possono con tal carta circolare nell' interno del regno fino a che s' incontri il primo burò, dove il conduttore è tenuto a prendere una delle carte suddette secondo la natura de' generi che trasporta (art. 158). Ogni contravvenzione a

queste disposizioni è punita colla confisca delle mercanzie e coll'ammenda di ducati cinquanta (art. 161). Se in tempo della visita nel burò di destinazione o di passaggio le mercanzie descritte nella bolletta di cautela si trovassero differenti nella specie, sono pure confiscate, ed i conduttori tenuti dell'ammenda di ducati trenta da rivalersene contro gli estraenti. Se la quantità è maggiore si soggiace al doppio dritto: ma se sono proibite, oltre alla confisca si soggiace all'ammenda di cento ducati (art. 169) (*a*). Si è provveduto finalmente che que'negozianti o loro agenti che abbiano de' magazzini nel locale franco della gran-dogana non possano estrarre da' medesimi alcuna mercanzia senza la dichiarazione; contravvenendo, o confidando delle mercanzie ad uomini salariati per introdurle in città, sono, indipendentemente dall'ammenda di duc. 150, privati della facoltà della *scala franca*, del transito, dell'uso del magazzino, e pagheranno l'intero dazio (art. 189).

Siccome colla suddetta legge nell' art. 280 si promise pubblicare uno statuto penale sui contrabbandi, così vi si adempì col decreto del 26 gennajo 1810, col quale si distinse il contrabbando semplice dal qualificato; il primo punibile colle confiscazioni de' generi caduti in contrabbando e colle multe pecuniarie stabilite nella riassunta legge del 24 febbrajo 1809, salvo 1. il contrabbando semplice di generi proibiti, pel quale si prescrissero altre pene correzionali; 2. la reiterazione, pella quale fu prescritto la prigionia correzionale, e 3. la recidiva, punibile colla prigionia di sei mesi. Il contrabbando qualificato si disse quello commesso con

(*a*) V. le disposizioni posteriori sul contrabbando de' generi proibiti.

adunamento di tre persone o più, una o più delle quali portassero armi visibili o nascoste (*a*), ed i colpevoli qualificati rei di violenza pubblica e punibili colle pene per questo misfatto segnate, oltre delle confiscazioni e delle multe ordinate dalle leggi in vigore. I complici che scientemente avessero favorito o protetto i colpevoli, puniti colle stesse pene de'contrabbandieri, a meno che non avessero ignorato che il contrabbando si fosse fatto con adunamento di persone e con armi; ed i preposti ed agenti delle dogane di qualunque grado convinti di aver fatto, protetto o favorito il contrabbando sia semplice sia qualificato, puniti colla detenzione, destituzione, ed altre pene corrispondenti ai funzionarii colpevoli nell' esercizio delle loro funzioni (*b*). Questo statuto è provvisoriamente in vigore per l'art. 470 delle Leggi penali, dove si ordina l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti particolari per materie non regolate dalle leggi penali (*c*).

(*a*) Spiegossi in questo decreto nell' art. 8, che non sono riputate armi le mazze, i bastoni ed i coltelli a *piegatojo*, destinati abitualmente agli usi ordinarii della vita.

(*b*) Si providde pure in esso che tutti i deliti specificati nel titolo II di questo decreto fossero della competenza delle corti criminali, senza pregiudizio delle competenze delle corti speciali pe'contrabbandi commessi con adunamento di persone e con armi, e che sono assimilati alle violenze pubbliche.

(*c*) Conviene pure tenersi presente la Legge del primo giugno 1817 la quale fissò il sistema d'immissione esportazione e circolazione de' generi, e 'l decreto del 3 agosto 1818 per le formalità da osservarsi.

Il decreto organico in questa materia fu quello del 14 maggio 1810, che dichiarando continuare ad essere esclusivamente riserbate al Governo la fabbricazione, l'introduzione e la vendita del sale, stabilì i fondaci in cui vendersi all' ingrosso, proibendosi la vendita a minuto, e furono i venditori incaricati privativamente della vendita a dettaglio colle corrispondenti disposizioni. Rapporto alle contravvenzioni prescrisse 1. che nessun trasporto di sale eccedente rotola cinque, potesse eseguirsi nel regno, nè anche per conto del governo, senz'essere accompagnato dalla bolletta prescritta da'regolamenti, sotto pena di confisca ed altre determinate dalle leggi esistenti sul contrabbando (art. 17 detto decreto); 2. che la fabbricazione introduzione o vendita del sale fatta da persone non autorizzate secondo le forme prescritte in detto decreto desse luogo ad una multa non minore di ducati 200, oltre la confisca del genere e degli oggetti che avessero servito alla vendita, introduzione e fabbricazione, e le altre pene comminate contro gli autori de' contrabbandi.

Del resto bisogna avvertire che il contrabbando del sale di qualunque natura esso sia è considerato come di generi specialmente proibiti dalle leggi del regno, ed è punito oltre la confisca e'l pagamento del doppio valore del genere, non che dell'ammenda (*a*), colla pena di prigionia non minore di dieci

(*a*) Quale sarà l'ammenda in un contrabbando di sale? Essendo di un genere di privativa paragonato alla mercanzia proibita, debb'esser punito coll'ammenda di ducati 120 a 150, giusta l'art. 153 della legge del 24 febbrajo 1809; purchè non si tratti di fabbricazione, introduzione o vendita del sale pe'quali reati l'ammenda è di ducati dugento.

giorni nè più lunga di tre mesi, giusta l'art. 4 dello statuto penale sul contrabbando, e l'art. 3 del decreto del 13 marzo 1806 ivi citato.

Entrano in questa specie di contrabbando i *salacci* che si ricevono dalle salnitriere, la di cui vendita venne proibita col decreto del 24 giugno 1810, sotto la risponsabilità de' direttori ed impiegati in dette salnitriere. Si ordinò in esso, dovere i proprietarj ed i capi delle salnitriere rivelare alle officine più vicine de' fondaci o dogane dipendenti dall'amministrazione de' dazii indiretti, la quantità de' *salacci* ricavati in ogni mese, quindi consegnarsi all'amministrazione de' sali per averne il pagamento, e si prescrisse che i trasgressori fossero puniti colle pene ordinate contro i frodatori de' sali dallo statuto penale sui contrabbandi.

Altre precauzioni ad evitar questa specie di contrabbando furon dettate dal decreto del 10 maggio 1811. Si ordinò infatti con esso 1. che qualunque bastimento sia nazionale sia estero che approdasse ne' nostri porti o rade, carico in tutto o in parte di sale, fosse immediatamente confiscato colla totalità del carico in beneficio del tesoro, salvo il caso in cui venisse diretto agli agenti dell' amministrazione, mercè la dovuta autorizzazione. 2. Che fosse permesso di avere a bordo de' bastimenti una quantità di sale non eccedente rotola sei per ciascun marinaro o passaggiero, allorchè i legni pervenissero da uno de' porti del mediterraneo, e rotola dieci se da fuori dello stretto di Gibilterra; 3. Che qualunque bastimento al disotto di cento tonnellate sorpreso dalle barche armate delle nostre dogane in una dipendenza di sei miglia dalle coste del regno, se si trovasse in contravvenzione agli articoli precedenti, ancorchè avesse le sue spedizioni per altro destino, si considerasse compreso nelle disposizioni dell' art. 154 della Legge del 24

febbrajo 1809 relativo alle mercanzie proibite, ed in conseguenza confiscato col suo carico; 4. Che se accadesse per qualche fortuna di mare o forza maggiore che un bastimento carico di sale dovesse approdare in qualche porto o rada del regno, vi siano immediatamente poste a bordo delle guardie a spese del capitano; però le carte rimesse al burò di dogana più vicino per essere esaminate, e trovate in regola, permettersi al capitano proseguir il viaggio, ma nel caso contrario porsi il sequestro sopra il legno e'l carico, facendosi rapporto al Ministro delle Finanze. Ciò non ostante se il bastimento approdato si trovasse nell'impossibilità di proseguire il viaggio, il sale dee discaricarsi e porre in magazzino sotto la vigilanza e risponsabilità delle due Amministrazioni delle Dogane e de' Dritti riservati.

Dopo la ristaurazione poche cose si sono aggiunte a queste disposizioni.

Il decreto del 9 aprile 1816 obbliga i capitani e padroni de'bastimenti che arrivano a dichiarare le quantità di sale e tabacco esistenti a bordo, e ne ordina il deposito ne' fondaci de' Dritti riservati;

Quello del 12 ottobre 1817 proibitivo della cristallizzazione del sale comune;

Simile del 25 novembre 1822 per la macinazione e vendita del medesimo senza autorizzazione (a), e l'uno e l'altro divieto sotto le stesse pene e multe prescritte dalle leggi di privativa in vigore.

(a) Si parla in questo decreto della macinazione del sale con molini o molinelli, lasciandosi ad ognuno la libertà di pestare o polverizzare il sale di qualunque quantità con altri istromenti per le proprie salagioni e per altri proprii usi; e si vieta soltanto di esporsi in vendita questo sale così pestato e polverizzato, sotto le pene e multe prescritte pe' contrabbandi de' generi di privativa.

In ogni tempo fu vietata la fabbricazione e la vendita delle polveri e de'salnitri. Le nostre tre Prammatiche sotto il titolo *de confectione pulveris et salnitiri* erano ben rigorose per questo reato (*a*); ma l'eccesso della pena lo rendeva impunito, e non serviva che ad impinguar le borse degli appaltatori, e de' scrivani.

Una delle prime cure del governo nella militare occupazione fu il decreto organico sull'amministrazione delle polveri e salnitri del 2 novembre 1807 che la sottopose al ministro della guerra. Dopo d'avere stabilito un Amministratore generale un Ispettor generale e dodici commissarii, ed un allievo (*b*) per ogni salnitriera, passa a prescrivere che la fabbricazione del salnitro continuerà a farsi per regio conto per mezzo di salnitrari patentati ed autorizzati a prendere nel circondario loro destinato tutti i materiali salnitrati provenienti da demolizioni, le quali non possono farsi senza prevenzione di dieci giorni al salnitraro per mezzo del sindaco, e sotto pena di una multa corrispondente alla metà del valore dell'edifizio, e doppia per quelli che avessero distolti, impiegati, o deteriorati in tutto o in parte i materiali provenienti da demolizione, o impedissero che fossero raccolti (art. 42 detto decreto); che tutto il salnitro estratto da'fabbricanti

(*a*) Dieci anni di relegazione se nobile, o di galera se ignobile, multa di ducati due mila, e la perdita degl'istromenti, salnitri ed altri materiali, prescrisse per questo reato il vicerè Duca di Medina colla pramm. del 23 marzo 1638; ed alle donne complici o venditrici la pena della frusta.

(*b*) Gli allievi furon soppressi col decreto del 24 agosto 1813, e passati a commissarii di seconda classe.

sia portato ne' regii magazzini nè ad altri venduto o cambiato, sotto pena della soppressione dell'officina, confiscazione delle materie alienate, e multa di cento ducati (*ivi* art. 50); Proibite l'introduzione e l'estrazione del salnitro, se ne punisce la contravvenzione, come se le polveri fossero la materia del delitto (art. 51); vien riserbato esclusivamente al governo il dritto della purificazione; Chiunque fabbricasse salnitro senza speciale autorizzazione con delle materie salnitrate, sia con nitriere artificiali, sia con qualunque altro metodo, incorre nella confiscazione delle materie e degli utensili; ed in caso di recidiva vien condannato ad una multa di cento ducati, ed alla prigionia di tre mesi (art. 60). È proibito a chicchessia d'introdurre nel regno senz'ordine dell'Amministrazione, approvato dal Re per mezzo del Ministro della guerra, polveri forastiere, sotto pena della confiscazione di esse, de' cavalli e vetture che ne fossero cariche, e di una multa di ducati quattro per ogni rotolo di polvere; che se tal contrabbando fosse fatto per mare la detta multa sarà doppia (art. 65); la metà del valore de' generi sorpresi e confiscati, e delle multe sarà dato agli agenti e diviso fra loro. Oltre la proibizione ad ogni cittadino di fabbricare e vender polveri, egli non può senza legittima autorizzazione conservar in casa sua più di cinque rotoli, e purchè abbia il permesso di portar le armi o di andare a caccia (art. 67). Coloro che senza permesso fabbricassero polveri, son puniti con ottocento ducati di multa, o altra pena ad arbitrio dell'amministrazione; gli artefici colla prigionia di tre mesi per la prima volta e di un anno in caso di recidiva; il denunziante avrà il terzo della multa (art. 70). Ognuno che vendesse polvere senz' autorizzazione è punito con una multa di cento ducati, e

con quella di cinquanta quegli che conserva più di quanto dalla legge o da particolare autorizzazione gli è permesso; e sempre colla confisca delle polveri (art. 71). Le guardie degli arsenali, i militari, gli artefici impiegati nelle polveriere che vendessero, donassero o cambiassero le polveri son puniti di destituzione e di prigionia di tre mesi per le guardie o militari, e di un anno per gli artefici o impiegati (art. 72). Ogni viandante o vaticale che portasse più di cinque rotoli di polvere, o che non potesse giustificare il luogo del suo destino con passaporto, vien arrestato e condannato ad una multa di ducati quattro a rotolo, colla confiscazione della polvere, de' cavalli, e della vettura: che se non avesse avuto conoscenza della natura del caricamento, gli è riserbata l'azione per essere indennizzato dal committente (art. 73). Li capitani di bastimenti, da qualunque parte vengano, entrando ne' porti marittimi, tra lo spazio di 24 ore son tenuti a dichiarare le polveri che portano, al burò delle dogane o al commessario della marina, e depositarle nel giorno seguente ne' magazzini dello stato, per esserle poi restituite sortendo da detti porti, sotto pena di ducati cento di multa (art. 74).

Per le polveri predate sul nemico per mare, si providde pure farsene deposito ne' magazzini della marina se son buone, per esser impiegate in tal servizio, altrimenti in quelli dell'amministrazione con pagarsene il valore (art. 75); e per le polveri da caccia da vendersi in pacchetti suggellati, fu proibito vendersi ai particolari più di quattro rotoli per volta, e sempre previo l'attestato delle autorità e del parroco sulla buona condotta del compratore, sotto pena di ducati cinquanta di multa pagabili dal venditore e dal compratore, restando inoltre il primo privato della commessione (art. 76); la

multa di ducati 15 e la perdita della commessione fu minacciata al venditore della polvere da caccia al prezzo maggiore di quello stabilito (art. 81).

La detenzione delle polveri di contrabbando in mano del venditore, lo priva della commessione e lo assoggetta alla confisca della merce proibita e ad una multa di ducati 200 (art. 82); e l' uso della polvere da guerra (*a*) fatta da ogni particolare lo fa punire come nasconditore di beni pubblici rubati (art. 83). Finalmente mantenendosi in vigore le leggi anteriori del regno in quanto non si era con questo decreto derogato (art. 89); si prescrisse che di tutte le multe sarebbe dato il terzo ai delatori, o a coloro che avessero sorpresi i rei, e gli altri due terzi rimessi alla cassa dell' amministrazione (art. 86) (*a*).

A queste disposizioni sulle polveri e salnitri bisogna aggiungere 1. che col decreto degli 11 marzo 1810 si mise sotto la responsabilità de' sindaci di ciascun comune la fabbricazione in contrabbando della polvere e del nitro, ed ordinossi che quelli i quali non lo denunziassero all' intendente o al comandante della provincia, fossero soggetti alle accuse ed alle pene di complicità.

2. Che col decreto del 24 giugno detto anno venne proibito in tutta l' estensione del regno la vendita de' così detti *salacci* prodotti dal salnitro, ed i trasgressori puniti colle pene comminate con-

(*a*) Ma la vendita della polvere da guerra pe' corsari venne permessa, perchè fissata nella tariffa giusta il decreto del 1 gennajo 1811.

(*b*) La vendita della polvere riunissi all'amministrazione de' *dritti riservati* col decreto del 28 marzo 1810, e con quello del 12 marzo 1812, abolita l' amministrazione delle polveri, questa si riunì pure a quella de'suddetti *dritti riservati*.

tro i frodatori de'sali dallo statuto penale sui contrabbandi.

Dopo la ristaurazione, i decreti del 29 giugno, 13 luglio, e 24 agosto 1815 portano delle modificazioni sul prezzo della polvere e sul personale degl'impiegati. Quello del 10 dicembre 1817 mise quest'amministrazione sotto la dipendenza del ministero delle finanze; e quello del 5 aprile 1819 soppresse l'amministrazione e l'unì a quella de' dazii indiretti, e diè delle disposizioni circa la fabbricazione del nitro e della polvere da sparo.

TABACCHI.

L'uso quasi universale del tabacco, che ne ha fatto per così dire un bisogno di prima necessità, richiamò sempre l'attenzione del governo e costituì uno de' cespiti fiscali. Era dato in arrendamento, e sono ancora a nostra memoria le sue vessazioni; ma nella militare occupazione col decreto del 9 aprile 1808 divenne una privativa dello stato. Pur questo decreto non pubblicossi pel bisogno di modificazioni ed altre disposizioni necessarie per esser messo con vantaggio in esecuzione: bisognava pure adattar il nuovo sistema finanziero sulla sua fabbricazione e vendita a quello de' stati limitrofi, e regolarlo in modo che procurando allo stato un utile aumento di risorsa, contribuisse a rendere più perfetta la qualità di questa derrata, e la coltura di una pianta che faceva già la ricchezza di una porzione del territorio del regno. Quindi colla legge del 19 ottobre 1810 venne propriamente a stabilirsi tal privativa, e venne prescritto che la fabbricazione, introduzione e vendita de' tabacchi sì in polvere

che da fumo restassero esclusivamente riservate al governo in tutta l'estensione del regno come dritto della corona. In questa legge dopo essersi vietato alle manifatture di valersi nella fabbricazione di droghe ed ingredienti nocivi alla salute de' consumatori, ed ordinato ad esse di adoperare il più che fosse possibile le foglie raccolte nel regno, si stabilirono le formalità colle quali n'era solo permessa la coltivazione. Si prescrisse dunque;

1. che i particolari che coltivassero o volessero coltivare de'tabacchi, fossero tenuti a farne la dichiarazione a quello de'*venditori patentati* nel circondario (*a*) o a qualunque altro agente della regìa designato a tale effetto, dal 1 gennajo a tutto aprile, enunciando la situazione e l'estensione approssimativa delle terre destinate a questa coltivazione. La mancanza di essa si ordinò punirsi colla confisca de' tabacchi coltivati, e con una multa di grana trenta per ciascuna pianta di tabacco (art. 26).

2. Che le foglie inventariate non potessero sortire da' magazzini de'coltivatori, che per esser vendute e spedite alle fabbriche del governo, o per essere trasportate alle dogane di frontiera (*b*); do-

(*a*) Per la maggiore facilità del servizio pubblico vennero stabiliti ne' comuni, ed in numero proporzionato alla loro popolazione, i venditori patentati che soli potessero vendere i tabacchi a dettaglio; ed i sindaci furono espressamente incaricati d'invigilare perchè costoro dessero il giusto peso; non eccedessero in alcun caso il prezzo fissato per la vendita a dettaglio nella tariffa, un di cui esemplare fosse sempre affisso nel sito più apparente della loro bottega; e non alterassero in alcuna maniera la qualità de' tabacchi. V. gli art. 17, 12, e 24 della cit. legge.

(*b*) Sia per conto del proprietario, sia per conto del compratore cui se ne fosse fatta la vendita: quegli ne sarà risponsabile sino al momento dell'estrazione dal suo magazzino, per cui dovrà dichiarare il nome del compratore agli

vendo ogni coltivatore, nell'atto della verifica degl' inventarii, presentare agli agenti a ciò destinati la medesima quantità di foglie inventariate, o giustificare dell' esito loro, ed in difetto essere sottoposti alla multa di grana trenta per ciascun rotolo di foglia di tabacco mancante (art. 28 e 29).

3.° È proibito ad ogni particolare non coltivatore ritener presso di se de' tabacchi in foglia nell' interno del regno, ma soltanto nei depositi posti sotto la vigilanza delle dogane, sotto pena della confisca del tabacco, e d'una multa non minore di ducati 50, nè maggiore di 200 (art. 31) (a).

4.° Nessun trasporto di tabacco, così in foglie che in polvere, anche per conto del governo eccedente tre libre potrà aver luogo senza accompagnamento della quietanza con cauzione, o della bolletta; sotto pena della confisca de' tabacchi, e degli oggetti servienti al trasporto, e delle altre pene, determinate delle leggi già esistenti pel contrabbando, e specialmente dallo statuto penale del 26 gennaio 1810 (art. 33).

5.° Ogni particolare convinto d' aver fabbricati tabacchi incorre nella confisca di tutti gli oggetti inservienti alla fabbricazione dei tabacchi sì

agenti della regìa nel suo circondario; il compratore poi sarà risponsabile dell' immissione alle dogana di frontiera, ed avrà l' obbligo di presentare le fedi d' immissioni de' luoghi dell'estero, dove avrà dichiarato volerlo importare. V. il cit. art. 28 di detta legge.

(a) Con questa legge si permise ai particolari conservare 60 libbre di tabacco, ed anche maggiore quantità, facendone dichiarazione al sindaco, nel termine di un mese dalla pubblicazione della stessa. Ma questo permesso fu rivocato col decreto del 6 settembre 1811 che disegnò i luoghi in cui dovessero rivelarsi i tabacchi così conservati.

in foglia, che in polvere, ed in una multa non minore di ducati 50, nè maggiore di 400, oltre le altre pene stabilite nell' anzidetto statuto (art. 34).

6.° Chiunque venda tabacco senza autorizzazione incorre in una multa non minore di ducati 200, e nella confisca del tabacco, e degli oggetti inservienti alla vendita, oltre alle altre pene prescritte contro i contrabbandieri, e contravventori (art. 35).

Le istesse precauzioni prese su i sali col decreto del 19 maggio 1811, furon date per impedire il contrabando de' tabacchi provenienti dall' estero, permettendosi ad ogni marinaro, o passaggiero il conservare solo rotola 2 di tabacco pervenendo i legni da uno de' porti del mediterraneo, e rotola 4 pervenendo da fuori dello stretto di Gibilterra. Possono però i bastimenti provenienti da fuori dello stretto suddetto di qualunque portata, e quelli dal mediterraneo al di sopra di cento tonnellate, carichi di tabacchi in tutto o in parte, approdar liberamente e senza precedente autorizzazione nel solo porto di Napoli; uniformandosi i capitani alle dichiarazioni prescritte dalle leggi doganali in vigore, e depositandosi i tabacchi nel locale della scala franca per esser venduti all' amministrazione, o riasportati all' estero (detto decreto art. 6).

Finalmente col decreto de' 25 febraio 1812 fu proibito la coltivazione de' tabacchi in pezzi di terreno minori di due moggia continue, eccettuata la sola provincia di Lecce, dove l' amministrazione può concedere una coltura minore coll' approvazione del ministro delle finanze; e s' ordinò punirsene la contravvenzione colla confisca del genere, e colla multa prescritta nel caso di piantagione fraudolenta.

Dopo la ristaurazione non si sono emanate altre disposizioni su questa materia, che le seguenti.

1.° L'obbligo ai capitani di bastimento di rivelare le quantità di tabacco esistenti a bordo, e depositarle nei fondaci dei dritti riservati col decreto de' 9 aprile 1816.

2.° La rettifica della tariffa dei prezzi col decreto de' 20 gennaio 1817, una tariffa con quella de' 9 gennajo 1822, ed una ultima col decreto de' 26 agosto detto anno.

3.° Il regolamento per la coltivazione, raccolta, ed asportazione delle foglie di tabacchi, col decreto del 14 maggio detto anno.

CARTE DA GIUOCO.

Col decreto del 17 novembre 1807 sull' affitto della fabbrica e spaccio delle carte da giuoco, compreso trai dritti riservati, si prescrisse nell' art. 4 di rimaner confermati tutti gli ordini dati tanto sull' introduzione che sulla fabbricazione particolare delle carte suddette.

Con quello poi del 9 aprile 1812 venne sanzionato che il procedimento per gli arresti delle frodi o per le sorprese della loro fabbricazione in contrabbando fosse conforme a quello che ha luogo per gli oggetti di privativa; dovendosi applicare le disposizioni delle leggi del 24 febbrajo 1809 e del 19 ottobre 1810, e del decreto del 26 gennajo detto anno, ai contrabbandi delle carte da giuoco.

Allorchè, terminato l' appalto, la formazione e vendita delle carte da giuoco divenne un cespite della amministrazione generale dei dritti riservati, colla circolare diretta ai ricevitori nel dì 18 dicembre 1810, in seguito di sovrana determinazione vennero comunicate varie disposizioni su questa ma-

teria, assoggettandosi i contravventori alle stesse pene prescritte della citata legge del 19 ottobre 1810 su i tabacchi, ai di cui venditori fu riunita la vendita delle carte da giuoco; nè altro posteriormente nell' occupazione militare si fece, che fissar la tariffa del prezzo di esse col decreto del 31 dicembre 1810; siccome non altro è a nostra notizia che siasi disposto dopo la ristaurazione.

CARTA BOLLATA.

Anche la carta bollata divenne un cespite della amministrazione dei dritti riservati, essendosi accordato colle leggi del 14 maggio su i sali, e del 19 ottobre su i tabacchi, ai suddetti venditori privilegiati, la vendita ancora della carta bollata. Varie contravvenzioni possono aver luogo su questa materia, punibili tutte con multe civili, quindi questa materia non appartiene al nostro assunto.

GARANTIA.

Non così per le garantie nei lavori d' oro, e d' argento. La legge del 17 dicembre 1808 proibì di lavorarsi alcun' oggetto d' oro, e d' argento, che non contenesse la materia fina, e la lega in essa stabilita in tre titoli pei lavori d' oro, e due pei lavori d' argento (*a*). Si permise la tolleranza per la lega di 3 millesimi pei lavori d' oro, e di due per quei d' argento: s' ordinò tre bolli su ciascun lavoro d' oro, ed un altro temporaneo pei

(*a*) Furon questi i titoli dell' oro;
Il 1.° a 917/1000 di fino e 83/1000 di lega, corrispondente a 22/24 circa;
Il 2.° a 834/1000 di fino e 166/1000 di lega corrispondente a 20/24 circa;

lavori già fatti; un altro bollo si stabilì per le manifatture d'oro, e d'argento provegnenti dall'estero, e s'impose l'obbligo tanto ai fabricanti quanto ai commercianti d'oro e d'argento lavorato e non lavorato, di tenere un registro dal sindaco cifrato su cui dovessero scrivere la natura, il numero, il peso, il titolo delle materie, e lavori, che comprano, e vendono, coll'indicazione de' nomi, ed abitazione de' venditori conosciuti da essi, o aventi la responsabilità di persone pur da essi conosciute, e coll'obbligo di consegnare ai compratori i bigliettini enunciativi della specie del titolo, del peso, e delle opere loro vendute, specificando se vecchie, o nuove, e colla data, e loro firma.

I contravventori ad una di queste disposizioni debbon condannarsi per la prima volta ad una pena di ducati 40; la seconda, di ducati 100; la terza volta di ducati 300, con interdizione di più commerciare in materia d'oro e d'argento, sotto pena di confisca di tutti gli oggetti del di loro commercio (detta legge art. 56).

Queste disposizioni si dissero applicabili ai fabricanti, e mercanti di galloni, tessiture, ricami, ed altre opere in filo d'oro, e d'argento;

Il 3.° a 750/1000 di fino e 250/1000 di lega corrispondente a 18/24 circa.

I titoli dell'argento furono

Il 1.° a 917/100 di fino e 83/1000 di lega corrispondente a 1/2 circa.

Il 2.° a 834/1000 di fino e 166/1000 di lega corrispondente a 10/12 circa.

Ma col decreto del 3 aprile 1809 si permise un quarto titolo pe' lavori d'oro che fu di 667/1000 di fino e 117/1000 di lega corrispondente a 18/24; e col decreto del 4 gennajo 1811 se ne permise un quinto titolo che fu di 500/1000 di fino e 500/1000 di lega corrispondente a 12/24.

*

ma quei che vendessero per fino le opere di questa natura d'oro o d'argento falso, incorrono oltre alla restituzione del prezzo all'ingannato compratore, in una pena di ducati 50 la prima volta, di 100 la seconda, e di 300 la terza coll'interdizione d'ogni commercio d'oro e d'argento (ivi art. 57).

I Giojeglieri non son tenuti di portare all'officina di garentia le opere montate in pietre fine, o false, o in perle, nè quelle smontate in tutte le loro parti, o alle quali sono adattate i cristalli; ma sono obbligati a tenere lo stesso registro per descrivervi le compre e vendite che fanno, e son tenuti di consegnare al compratore il consimile bigliettino descrittivo della natura e forma di ciascun lavoro, col numero e qualità delle pietre di cui è composto, e ciò sotto l'istesse pene (art. 59, 60, e 61).

È anche loro proibito di mischiare nell'istessa opera pietre false e fine, senza dichiararlo ai compratori, sotto pena di restituire ai medesimi il valore che avrebbero avuto le pietre se fossero state fine, e di pagare una multa di ducati 150 per la prima volta che sarà tripla la seconda, e nella terza volta saran dichiarati incapaci di esercitare l'arte di giojegliere, e gli effetti del loro magazzino saran confiscati (art. 62).

Di giusto rigore s'armò questa legge per i mercanti d'oro e d'argento detti ambulanti, che girano per le fiere: essi son tenuti al loro arrivo di presentarsi al sindaco del comune, mostrargli i biglietti de' maestri e mercanti, che han loro consegnati i lavori d'oro e d'argento che portano, e'l sindaco farà esaminare i marchi di questi lavori per assicurarne la legittimità, e farà arrestare e rimettere alla polizia correzionale il

venditore co' suoi lavori, qualora questi non facesse la dichiarazione, o non avesse i biglietti, o le opere non avessero i bolli prescritti da questa legge; dove saran questi mercanti ambulanti condannati alle stesse pene stabilite per le contravvenzioni. (art. 66 e 67).

Con decreto de' 10 marzo 1809 dichiarossi, non esser soggetti a bollo i lavori d' argento dei particolari, se non quando fossero posti in commercio da' fabbricanti, o orefici che ne facessero acquisti; potendosi anche ricevere in pegno dal banco senza bolli.

Dopo la ristaurazione, due sole provvidenze si diedero sulle materie d' oro e d' argento. Colla prima dettata nel real decreto del 15 dicembre 1823 si prescrisse l' uso di un nuovo bollo consistente nella testa di Partenope di profilo; colla seconda, scritta nel real decreto del 31 detto mese ed anno, ordinossi che gli artefici e commercianti d' oro e di argento della provincia di Napoli fossero tenuti a far bollare le manifatture che spedissero nelle altre provincie del Regno.

POSTE, E TRASPORTI DI LETTERE.

Questo dritto essendo pure rivervato alla pubblica amministrazione e quindi reso di privativa del governo, fa che, violandosi, si commette egualmente il contrabbando.

Il real decreto del 29 novembre 1810 contiene i seguenti divieti relativi al servizio delle poste:

1.° È vietato a qualunque persona estranea al servizio delle poste di spedire con corrieri periodici a cavallo o a piedi, o col mezzo di vettura a ruota, lettere, giornali, ed altri fogli, il

di cui trasporto è affidato esclusivamente alla amministrazione generale delle poste.

2.° Non cade nella proibizione enunciata nell' articolo precedente il trasporto delle carte relative unicamente al servigio delle vetture, e dei pacchetti di carte scritte maggiori del peso di tre libbre.

3.° I contravventori son puniti con una ammenda di ducati 20 a beneficio dell' amministrazione suddetta; in caso d' insolvibilità verificata, questa multa si cambia in una detenzione per tempo non minore di 15 giorni, nè maggiore di due mesi.

4.° I corrieri, postiglioni, padroni, o marinaj addetti al servigio della posta, i quali portassero lettere fuori della valigia son puniti con la privazione dell' impiego, e colla pena della detenzione, doppia di quella stabilita nell' articolo precedente.

5.° Le lettere sorprese sono rimesse all'officio di posta il più vicino, dal quale sono inviate alla direzione generale per essere mandate al loro destino colla doppia tassa.

6.° Gli intraprenditori di vetture sono personalmente tenuti al pagamento della multa dei conduttori, salvo il loro ricorso contro questi ultimi.

Con altro decreto del 23 aprile 1812 vietossi ai maestri di posta del regno d' allontanarsi sotto qualunque pretesto dai proprj rilievi, al pari che di spedire vetture particolari in pregiudizio dei maestri di posta interni, sotto pena di una multa di ducati 6, e dell' arresto dei contravventori, economicamente ordinato a richiesta della amministrazione generale, e per quel tempo, che la medesima stimasse opportuno, secondo le circostanze, e la gravezza dei casi.

È pure d'avvertirsi, che allor che venne stabilita la franchiggia illimitata, ma sotto fascia, e contrasegno limitato, e la franchiggia limitata sotto fascia, col decreto dell' 15 marzo 1809, si preserisse nell' art. 17 d'esser vietato a chi che sia di comprendere nei plichi, alcuna lettera, e carta, o altro oggetto qualunque estraneo dal servizio. In caso di sospetto di frode, o in caso d' omissione alcuna della formalità prescritta nel decreto suddetto venne autorizzata l' amministrazione delle poste a tassar le lettere, e plichi in totalità, ovvero ad esigere che il contenuto in essi fosse verificato, e risultando frode se ne compilasse processo verbale, rimettendosi un duplicato al direttore generale della posta per renderne conto al Ministro delle Finanze.

Questo particolarmente per gl' indicati generi, a' quali potrebbesi aggiungere l'appalto della neve nella città di Napoli soltanto, che venne dichiarato come genere di privativa: ma in generale ci rimane ad avvertire;

1. Che non solo il servizio attivo de' dazii indiretti, e la gendarmeria, ma generalmente tutte le autorità debbono invigilare sulle frodi e sulle contravvenzioni in generi di privatíva. (art. 37 legge del 19 ottobre 1810.)

2. Che colla legge del 1 giugno 1817 si determina il premio da darsi a qualunque autorità ed alla forza pubblica che da se, o in unione degli agenti de' dazii indiretti arresta un contrabbando.

le così dette compagnie provinciali, si ordinò, che il servizio che prestavano le compagnie suddette, fosse fatto dalle compagnie de' fucilieri reali, dalle legioni de' fucilieri veterani, e nelle occorrenze dalle altre truppe del regno.

Con altro decreto di simile data, a ciascheduna delle quindici compagnie de' fucilieri reali furono assegnate delle legioni di fucilieri veterani, i quali pel servizio fossero sotto gli ordini immediati degl' intendenti, e sotto la loro assoluta disposizione.

Finalmente col decreto del 4 dicembre 1817 venne assegnato ai comuni di ciascuna provincia al di qua del faro, esclusa quella di Napoli, una squadriglia di armigeri a piedi per le occorrenze della polizia, sottoposte e dipendenti interamente dagli immediati ordini de' rispettivi intendenti, che aveano la facoltà di nominarli, e dimetterli, secondo il bisogno.

Su queste basi formaronsi le nostre leggi di procedura ne' giudizii penali: ma aboliti i fucilieri reali il di cui nome non risvegliava grate memorie, ebbe luogo un nuovo ordine di cose per questo corpo, il di cui organico venne composto d'un ispettor generale, d' un ajutante di campo, d' un uffiziale superiore incaricato del dettaglio, di sei sottispettori uffiziali superiori, di otto ajutanti sottuffiziali, e del numero di gendarmi reali a piedi, gendarmi reali a cavallo, e di gendarmi ausiliarii, proporzionato al bisogno di tutto il regno, e ripartito in ventidue compagnie, colla denominazione delle provincie o valli, alle quali appartenessero. Che che sia di queste variazioni a noi preme di osservare che l' oggetto di questa istituzione, non fu altro che organizzare una forza bastante ad assicurare nell' interno del regno il man-

tenimento dell' ordine, la esecuzione delle leggi, la ricerca degl' imputati, la persecuzione de' delitti, ed il rispetto alle persone, ed alle proprietà; e che una vigilanza continua, e repressiva, costituir debba l'essenza del suo servizio.

Ora l' ultimo statuto per la gendarmeria reale e pe' gendarmi ausiliarii approvato col real decreto del 19 novembre 1822 riconosce egualmente la gendarmeria come un corpo militare destinato essenzialmente al servizio della polizia ordinaria giudiziaria ed amministrativa; ed essendo gl' Intendenti ed i Procuratori generali presso le gran Corti criminali le primarie autorità della provincia cui questa polizia è affidata, la gendarmeria dee adempire sotto la di costoro rispettiva dipendenza i doveri proprii del suo instituto (art. 16) (*a*). Quindi tutto che nella sua qualità di corpo militare sia subordinata ai comandanti delle provincie o valli, essi non potranno mai distoglierla dal servizio di sua istituzione (art. 29), e se usassero della forza contro della medesima nell'attualità di servizio, sarebbero sottoposti ad un consiglio di guerra (art. 33). Egualmente è vietato a qualunque autorità civile o giudiziaria di prender parte negl'interni dettagli militari della gendarmeria, pe' quali essa dipende dall' ispettor generale e da' sottispettori (art. 32).

Si prescrive pure in questo statuto, che i capitani di gendarmeria, sotto la dipendenza delle autorità di polizia, sono incaricati a vegliare particolarmente alla conservazione dell' ordine pubblico e della sicurezza delle provincie o valli,

(*a*) Nasce da ciò che gl'intendenti ed i procuratori generali suddetti possono per l' organo de' rispettivi ministri di polizia, e di grazia e giustizia provocare il cambio delle compagnie per gli uffiziali allorchè il bene del servizio lo rendesse necessario (art. 9 detto statuto).

mantenere un giornale circostanziato di tutti gli avvenimenti che arrivano alla loro conoscenza, riunirvi quelli che ricevono dai loro subordinati, e farne in ogni otto giorni il rapporto di polizia alle suddette autorità (art. 13).

Sono poi particolarmente indicati i doveri della gendarmeria reale, quelli della gendarmeria ausiliaria, ed i doveri comuni all' una ed all' altra. Quelli della prima sono 1. la persecuzione delle comitive armate, 2. la sicurezza delle pubbliche strade (*a*). Appartiene particolarmente alla seconda di custodire l' esterno delle prigioni civili, giacchè la custodia interna è devoluta agli armigeri; assistere nell' esercizio delle loro incumbenze le gran Corti, ed i giudicati d' istruzione e di circondario ne' capoluoghi delle provincie o de' distretti; guardare gli archivii delle Intendenze e sottintendenze delle provincie; coadjuvare ne' casi straordinarii ed urgenti la gendarmeria reale nella persecuzione de' malviventi; ed eseguire tutti gli ordini che per oggetti di polizia son dati dalle corrispondenti autorità.

Son dichiarati doveri comuni ai gendarmi reali ed ausiliarii 1. Vegliare su' vagabondi e sugli accattoni, 2. Fermare le persone sospette, conducendole immediatamente alle autorità locali; 3. Assistere alle fiere ed ai mercati sotto la dipendenza delle autorità rispettive; 4. Scortare i condannati al supplizio; 5. eseguire i mandati di arresto e di

(*b*) È dovere de' gendarmi a cavallo di scortare i corrieri lungo le strade consolari, quando le circostanze lo richieggano, e tutti i personaggi di alta considerazione che viaggiano nel regno muniti di un permesso o del Ministro di polizia, o degl' Intendenti di provincia; ma in questo secondo caso non sono obbligati a correre, ma marciare al passo regolare (art. 19).

deposito spediti dalle autorità competenti; 6. Arrestare tutti quelli che sono colti nella flagranza di reato che importi la prigionia; 7. Assistere le rispettive autorità per la sorpresa de' contrabbandi; 8. Trasportare i detenuti; 9. Proteggere l'esecuzione della giustizia e la esazione delle pubbliche imposte, anche per via di coazioni; 10. Farsi esibire i permessi di asportazione di armi dalle persone armate, ed arrestare quelle che non l'hanno; 11. Arrestare tutti i disertori o militari lontani da' loro corpi, non muniti di passaporto o di congedo in regola; ed obbligar quelli i di cui permessi sieno spirati, a raggiungere le loro bandiere; 12. Raccogliere i militari che si sbandano nelle marce, ed inviarli al proprio corpo, impedendo che costoro commettano de' disordini e degli eccessi contro gli abitanti, ed opponendosi a tutte le requisizioni incompetenti che fossero fatte dalle truppe; 13. E scortare i procacci (*a*).

Nell'esecuzione di qualunque ordine loro dato dalle autorità di polizia, appartiene alla conoscenza locale ed alla esperienza militare degli ufiziali dell'arma il fissare il numero degli uomini da impiegarsi secondo il bisogno, e dirigerne il movimento

(*a*) Sono tutti questi doveri desunti dalla prima Legge institutrice nel nostro Regno della gendarmeria del 24 luglio 1806; Altri ancora vi si enunciavano, alcuni de' quali sarebbe stato utile inserirsi nel presente ultimo statuto; come per esempio quello di formare i processi verbali de' cadaveri trovati nelle strade, nelle campagne, o ritirati dalle acque; dissipare colla prudenza e se occorre colla forza qualunque attruppamento anche non armato che sia proibito dalle leggi; di visitare gli alberghi, le taverne e le altre case aperte al pubblico, anche durante la notte per farvi ricerca de' malfattori; di rimettere entro le 24 ore all' autorità competente i processi verbali formati sopra i delitti e le tracce da essi lasciate; ec.

nel modo più opportuno (art. 18). Venendo attaccati o minacciati nell' esercizio delle loro funzioni danno la voce *alto in nome del re*, alla quale tanto i militari che gli abitanti presenti debbon prestar loro mano forte per la esecuzione dell' incumbenza di cui sono incaricati (art. 20); però non possono impiegar la forza delle armi che ne' seguenti casi; 1. quando le violenze o le vie di fatto sono dirette contro di essi medesimi; 2. quando non possono in altro modo custodir le persone che hanno in consegna, o difendere i posti che occupano; 3. e finalmente quando la resistenza è tale da non potersi vincere che coll'uso della forza armata (art. 21).

La gendarmeria è obbligata a corrispondere con tutte le autorità civili e con ogni pubblico funzionario civile o giudiziario che sia autorizzato a richiedere *in iscritto* (*a*) la forza pubblica per gli oggetti di sua competenza, ed un rifiuto non fondato è soggetto alla pena delle leggi (art. 30).

Si è pure provveduto agli abusi che la gendarmeria potrebbe commettere; quindi si dichiara punirsi come autore di arresto arbitrario quell'individuo di gendarmeria che arrestasse o facesse arrestare alcuno fuori de' casi determinati dalla legge (art. 22); ed è vietato ogni oltraggio sia con parole sia con vie di fatto verso le persone arrestate, poichè la giustizia vuole unicamente la cu-

(*a*) Nella legge del 24 luglio 1806 era ordinato così nell'art. 129 « Le autorità civili che faranno delle richieste ai comandanti della gendarmeria ne'casi preveduti dalle leggi, non potranno farle che in iscritto. Dovranno in esse citare la legge od il decreto in virtù di cui la gendarmeria dovrà agire. Vien proibito ai comandanti di dar esecuzione a quelle che non sono rivestite di tali formalità, sotto pena di esser puniti come autori di atti illegali ed arbitrarj ».

stodia de' rei: quelli che si permettessero questa specie di eccessi sarebbero scacciati dal corpo e severamente puniti (art. 23). La custodia delle persone arrestate è sotto la risponsabilità de' detentori, finchè quelle sono in loro potere; ma essi sono obbligati a *subito* deporli nelle prigioni locali, esigendo carta di consegna dai custodi, ed evitando per quanto sia possibile di avvalersi delle sale di disciplina delle caserme ordinariamente mal sicure e propizie all'evasione (art. 24). Egualmente essi non debbono nè possono permettersi di rilasciare un preso, ma debbono sempre metterlo a disposizione dell' autorità cui compete di procedere per l' imputazione addossatagli (art. 25); ed accadendo la fuga di uno o più detenuti, coloro che l' aveano in custodia, debbono *immantinente* per le cure de' superiori essere arrestati e messi a disposizione del magistrato, cui tocca l' esaminare a termini della legge, se sieno colpevoli o innocenti (art. 26).

Ne' dominii al di là del Faro oltre la gendarmeria ausiliaria vi sono i così detti Capitani d'arme novella istituzione di cui tanto ed a ragione si lodano gli abitanti di quell' isola.

Il nome di capitani d' armè è antico: tre ve n' erano per le tre valli nelle quali prima si divideva la Sicilia; ma essi non avevano altra cura che quella delle fiscali esazioni. Vi era però in ogni comune un *capitano giustiziere*, carica municipale cui eran obbligati i cittadini più facoltosi, i quali doveano vigilare perchè non accadessero furti nel territorio rispettivo, ed accadendo doveano o consegnare il reo o pagare il valore del furto. E gli uni e gli altri furono aboliti nel 1806, destinandosi ventiquattro capitani d'arme per i 24 circondarii della Sicilia, scelti e pagati dal governo, avendo ognuno una squadra di dodici uomini da

essi scelti, e tutti a cavallo, cui sono assegnati sei carlini al giorno. Questi Capitani debbono rispondere de' furti che nelle pubbliche strade e nelle campagne del rispettivo circondario avvengono, o consegnando il reo alla giustizia, o pagando il valore del furto; ed è tale l' attività e lo zelo de' medesimi che colà o non mai o raramente avvengono queste specie di furti.

Le leggi di procedura parlano appunto, come vedemmo, di questi capitani d'arme nei dominj al di là del faro, che suppliscono finora al servizio della gendarmeria, e fucilieri reali, ed ai quali possono benissimo applicarsi le stesse regole, e le stesse disposizioni.

CAPITOLO V.

DEGLI AGENTI DI POLIZIA ORDINARIA.

Prima dell'occupazione non evevamo altra idea della polizia, fuorchè quella di un' autorità superiore intesa a reprimere con veemenza, e senza il giro delle forme consuete, quei misfatti, il rintuzzare i quali più allo stato importava (a). Ma colla dominazione francese uno de' primi decreti fu quello del 16 febbrajo 1806, che organizzò la Polizia generale, la quale tolto tutto il contenzioso, tutto il giudiziario, rimaner dovea nei limiti di un' autorità semplicemente preventrice. Allora i nomi di Polizia giudiziaria, ed amministrativa cominciarono ad udirsi ed intendersi; ma per tutto il tempo dell' occupazione militare, fu assai difficile di stabilire le attribuzioni, o i limiti di queste diverse autorità. Esse non furono fissate che

(a) Pramm. de' 7 novembre 1798, e 11 maggio 1803.

dopo la ristaurazione colle istruzioni sulla polizia, approvate da S. M. a 22 settembre 1817.

Divisa essa in giudiziaria, ordinaria, ed amministrativa, fu dichiarato che « la polizia ordi» naria avea per oggetto la prevenzione de' reati, » e sotto questo aspetto era la coadiutrice della » giustizia penale. Il suo carattere principale è la » vigilanza. Essa prende il nome di alta polizia « quando si propone specialmente la prevenzione » de' seguenti reati, che turbano la sicurezza in» terna, o esterna dello stato. 1. Reità di stato. » 2. Riunioni settarie. 3. Le fazioni, quando per » la loro estensione, o per la loro natura possono » compromettere la quiete di uno, o più comu» ni (art. 3.).

» Questa polizia ordinaria (al pari che la Po» lizia amministrativa) ha la facoltà di emanare » in ordinanze, o regolamenti di Polizia le mi» sure di prevenzione, che essa crede opportuno » di adottare: ma le pene che nelle medesime or» dinanze, e regolamenti si possono comminare, » non possono essere nè più gravi, nè di diversa » natura di quelle stabilite dalle leggi per le con» travvenzioni di semplice polizia. L'applicazione di » tali pene per le violazioni commesse alle ordi» nanze e regolamenti suddetti, appartiene sem» pre all' autorità giudiziaria, la quale procederà » colle forme stabilite pei giudizj penali (art. 6).

Vietossi tanto alla polizia ordinaria, che all' amministrativa di procedere all' arresto delle persone, fuori dei casi in queste istruzioni indicati (*a*), non che di porre in libertà le persone ar-

(*a*) I casi suddetti, sono i seguenti:
1. Nella flagranza, o quasi, di reato punibile almeno con prigionia.

restate nei casi suddetti, dovendoli rimettere nelle 24 ore all' autorità giudiziaria (art. 7, ed 8).

Si stabiliscono i casi di eccezione ne' quali potesse la polizia ordinaria ritenere gli arrestati oltre le 24 ore, ed ordinarne anche la liberazione (*a*)

2. Per mandato di arresto dei collegj giudiziarj.

3. Per mandato di deposito, o di accompagnamento degli agenti della Polizia giudiziaria, ai quali la Legge accorda la facoltà di spedirlo.

4. Per evasione di detenuti dal luogo della pena, o della custodia.

5. Per vagabondaggio a termini dell' art. 270 del codice penale provvisoriamente in vigore.

6. Per infrazione all' obbligo di domicilio, al quale sono sottoposti gli amnistiati, o i condannati per omicidio.

7. Per mancanza di passaporto in regola, o altra carta di garentia per viaggiare, quando l' individuo dà sospetto di sua condotta.

8. Per diserzione, o rifiuto a marciare degl' individui chiamati al servizio militare.

9. Per associazioni interne di malfattori, a termini del codice penale provvisoriamente in vigore.

10. Per le scorrerie in campagna di persone armate ad oggetto di commettere misfatti contro le persone, o le proprietà.

Avvertite che l' art. 270 del codice allora vigente è stato rimpiazzato dall' art. 300, nel quale dicesi: « Sono vagabondi, o uomini senza stato, gli oziosi che nè posseggono beni di sorte alcuna nè esercitano abitualmente ufizio arte o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo ».

(*a*) I casi di eccezione sono i seguenti

1.° Nel caso di arresto per mancanza di passaporto, o di carta di garantia per viaggiare. In tal caso la polizia ordinaria chiederà delle dilucidazioni sul conto dell' arrestato, dirigendosi, se lo crede opportuno, anche alle autorità giudiziarie. Ove le dilucidazioni sieno favorevoli all arrestato, è nelle sue facoltà di ordinarne la liberazione. Ma se le medesime fanno sorgere de' sospetti di reità, l' arrestato verrà rimesso all' autorità giudiziaria. Per tal motivo però le 24 ore fissate dall' articolo precedente, non deo-

e si prescrisse che ogni arresto di persone, ogni detenzione oltre le 24 ore, eseguiti in contravvenzione delle istruzioni suddette fossero perseguitati in giudizio come arresto illegale, liberazione, o detenzione arbitrarie a norma delle leggi (art. 13).

Finalmente nei fatti di alta polizia, nei quali

rono che dal momento in cui le dilucidazioni saranno raccolte. Le disposizioni su i passaporti, e carte di garantia per viaggiare, avranno luogo fintantochè S. M. non avrà proveduto sulla materia con regolamenti generali.

2.° Allorchè per ordine del ministro di giustizia, i forzati che han terminato la pena sono stati rimessi per le misure di vigilanza alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione dopo che avrà adempito l'oggetto, pel quale l'incarico ha avuto luogo.

3.° Allorchè per ordine del ministro della giustizia i forzati che debbono sottoporsi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione, dopo che avrà adempito a questo incarico. Le attuali disposizioni sul modo di liberazione de' forzati, avranno luogo fintanto che S. M. non avrà proveduto sulla materia con regolamenti generali.

4.° Allorchè i vagabondi, i quali han terminata la pena sono dall'autorità giudiziaria, rimandati alla polizia ordinaria a termini dell'articolo 273 del codice penale provvisoriamente in vigore, può la medesima liberarli dopo che avrà presa la malleveria prescritta da questo articolo.

5.° Può la polizia ordinaria disporre la libertà di quei detenuti che si trovano nella sua dipendenza in virtù di antiche disposizioni, nascenti dalle leggi, dai regolamenti, o da particolari misure governative comunicate dal ministro della giustizia. In tutti i casi di liberazione enunciati nel presente articolo la polizia ordinaria ne darà contemporaneamente avviso all'autorità giudiziaria.

6.° Gl'individui arrestati per diserzione, o per rifiuto di marciare al servizio militare, saranno rimessi alle autorità militari.

Avvertite che l'art. 273 del passato codice penale allora in vigore venne rimpiazzato dall'art. 304 delle nuove *leggi penali*.

la polizia ordinaria era rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria, si permise che con questa qualità potesse procedersi all' arresto delle persone prevenute de' misfatti indicati nell'articolo terzo, anche fuori il caso della flagranza, o quasi; potessero ritenersi gli arrestati a sua disposizione anche dopo le 24 ore, potesse compilare essa medesima le istruzioni su tali reati, senza però impedirsi agli altri agenti di polizia giudiziaria, di occuparsi anch'essi dello scoyrimento dei reati medesimi, e perseguitarne gli autori (art. 10).

Nel caso di arresto eseguito dalla polizia ordinaria per i suddetti fatti di alta polizia, fu ingiunto di doversi uniformare alle disposizioni ivi segnate, contenenti tra l'altro l'avviso da darsi al procurator generale presso la Corte criminale, così della provincia alla quale l'arrestato appartiene, come di quella dove si fa detenere, e di disbrigare colla massima sollecitudine la istruzione (*a*).

(*a*) Ecco le disposizioni cennate, e contenute nell'articolo 11 di dette istruzioni.

1.° Immediatamente dopo seguito l'arresto, l'agente di polizia, che l'avrà ordinato ne darà avviso al procuratore generale presso la Corte criminale della provincia alla quale l'arrestato appartiene, ed a quello della provincia, ove l'arrestato si fa detenere. Nel caso che la prudenza non permetta di svelare il motivo preciso dell'arresto, basterà indicare in tale avviso il titolo di reità, che sarà uno di quelli enunciati nell'articolo 3. I procuratori generali ne passeranno notizia al ministro della giustizia.

2.° L'agente medesimo di polizia dovrà far rapporto al direttor generale della polizia, o ad altro suo superiore gerarchico di polizia, dell'arresto seguito, de' motivi che vi han dato luogo, e di tutto ciò che è utile di portare alla sua conoscenza.

3.° La polizia ordinaria negli stessi fatti di alta polizia procederà colla massima celerità, e col carattere di

Ma quali sono tra noi questi agenti? Una organizzazione della polizia generale ebbe luogo col decreto del 5 agosto 1822; ma rivocato poco dopo, altro se ne pubblicò nel 19 giugno 1824 a quest'oggetto pe' dominii di quà del faro, in cui si disse. « I funzionarii ch' eserciteranno la polizia ordinaria saranno i seguenti. Per la città di Napoli e suo distretto il prefetto, i commessarj di prima e seconda classe; gl'ispettori commessarii di prima e seconda classe; gl'ispettori di prima e seconda classe, ed i sopranumerarii. Per le provincie gl' intendenti; i sottintendenti; gl' ispettori commessarj di prima e seconda classe; i giudici di circondario; ed i sindaci.

Nella provincia di Napoli, eccetto la capitale e suo distretto dove l' agente primario è il prefetto, la polizia ordinaria è affidata ai sottintendenti de' distretti di Casoria, Pozzuoli, e Castellamare, secondo la stabilita circoscrizione territoriale.

Gl' intendenti nelle provincie sono i primarj agenti di questa polizia, ed hanno sotto la loro dipendenza i sottintendenti, gl'ispettori commessarj di prima e seconda classe, i giudici di circondario, ed i sindaci de' comuni. I sottintendenti ne' loro rispettivi distretti nella dipendenza degl'in-

polizia giudiziaria alla compilazione delle indagini, ed agli altri atti d' istruzione stabiliti dalle leggi.

4.° La medesima polizia rimetterà l' arrestato all' autorità giudiziaria tra le 24 ore dopo che il direttor generale di polizia avrà dati gli ordini di rinvio.

5.° La polizia ordinaria nei fatti di alta polizia non potrà in alcun caso ordinare essa medesima la liberazione delle persone arrestate, ma dovrà rimetterle all' autorità giudiziaria. Se però il bisogno consiglierà la loro liberazione senza un giudizio, questa sarà preceduta da una particolare sovrana determinazione, che sarà proposta dal ministro di giustizia, o dal direttor generale di polizia.

tendenti sono gli agenti della polizia ordinaria, e possono avvalersi per l'esercizio della medesima degl' ispettori di prima e seconda classe, de' giudici di circondario e de' sindaci de' comuni.

I giudici suddetti ne' comuni ove non risiede un ispettor commessario vi esercitano la polizia ordinaria corrispondendo coi sottintendenti, e vengono esentati da ogni altra corrispondenza diretta cogl' intendenti, tranne i soli casi di momentanea e grave urgenza. Essi hanno sotto i loro ordini i sindaci de' comuni non capi-luoghi compresi ne' loro circondarj, i quali vi esercitano tal polizia purchè in detti comuni non fosse destinato un ispettore, come ha luogo in Mola di Gaeta e nel comune di Capua.

In mancanza o impedimento del prefetto, egli è rimpiazzato da un funzionario nominato dal Re: i commissarii, gl' ispettori-commissarii e gl' ispettori sono rimpiazzati dai funzionarii i primi in ordine del grado, ed a grado eguale dai più antichi: gl' intendenti, i sottintendenti, i giudici di circondario ed i sindaci sono suppliti da quelli chiamati dalle leggi a rimpiazzarli nelle loro rispettive amministrazioni.

Per rapporto ai dominii al di là del faro fuvvi destinato un direttor generale di polizia con un segretario generale alla di cui dipendenza sono tutti i funzionarii esercenti la polizia ordinaria. Alla sua immediazione son destinati un commessario, un ispettore di seconda classe, un cancelliere ed un vice-cancelliere; ma la città di Palerno ha inoltre due commessariati ai quali sono assegnati i circondarii interni ed esterni, il porto e marina e le prigioni, e ad ogni commessariato è addetto un ispettore di polizia di prima classe, due ispettori di seconda classe un cancelliere ed un vice-cancel-

liere ; a quello ov' è aggregato il porto e marina vi sono per questo servizio due ispettori di seconda classe un vice-cancelliere un commesso ed una lancia con quattro marinari ed un capo-lanciere. Ora la polizia nella città e valle di Palerno è interamente affidata al direttor generale, e quindi i sottintendenti de' distretti di Termini, Cefalù e Corleone debbono col medesimo corrispondere per ciò che riguarda la polizia.

Nelle valli poi, sono gl' intendenti e sottintendenti che esercitano la polizia ordinaria sotto la dipendenza del detto direttor generale, e nelle città capitali delle valli sono perciò addetti un ispettor commissario, un ispettor di seconda classe, un cancelliere e vice-cancelliere; ma in Catania evvi un altro ispettore, ed in Messina gli uffiziali di polizia consistono in un ispettore di prima classe, un ispettore di seconda classe, un cancelliere, un vice-cancelliere, un commesso, e pel porto e marina un altro ispettore di seconda classe, ed un vice-cancelliere.

Per ogni capo-luogo di distretto residenza del sottintendente vi sono un ispettore di seconda classe un ispettore supplente ed un vice-cancelliere. In ogni circondario il giudice del medesimo vi esercita le funzioni di polizia ordinaria corrispondendo coll' intendente e sottintendente rispettivo. In tutti i comuni ne' quali non risiede il giudice di circondario, il sindaco locale vi esercita queste funzioni corrispondendo col giudice.

La corrispondenza col direttor generale di polizia appartiene agli intendenti e sottintendenti, essendo i funzionarj di polizia presso le rispettive intendenze e sottintendenze altrettanti capi di officio della stessa polizia (*a*) (decreto organico della polizia in Sicilia del 3 ottobre 1822).

(*a*) Malgrado ciò, questi subordinati funzionarî di po-

Ora il citato articolo 9 delle leggi di procedura nei giudizj penali avendo dichiarato che la polizia giudiziaria viene esercitata nei limiti delle rispettive attribuzioni dagli agenti di polizia ordinaria, ha saviamente soggiunto « nei casi ne' quali » vi sono particolarmente autorizzati dalle leggi. »

È pure da osservarsi, che si parla dei soli agenti della polizia *ordinaria*, e non degli agenti della polizia amministrativa, la quale ha per oggetto la prevenzione delle calamità pubbliche, ed ancora quando siano avvenute, per impedirne gli ulteriori progressi. E sebbene si proponga ancora tutti gli oggetti che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia, e particolarmente quegli oggetti che nella legge de' 12 dicembre 1816 vennero classificati sotto il nome di polizia urbana, e polizia rurale, giusta che viene indicato nell'articolo 4 delle suddette istruzioni, pure gli agenti della polizia amministrativa non potranno essere mai riconosciuti come agenti di polizia giudiziaria.

CAPITOLO VI.

DE' REGII GIUDICI DI CIRCONDARIO, E DE' LORO SUPPLENTI.

Nell' occupazione militare, e dopo l'abolizione della feudalità, e la circoscrizione de' circondarii, l' amministrazione della giustizia affidata prima ai Governatori così Regii che Baronali, venne rimpiazzata dalla creazione delle giustizie di pace. La legge organica del 20 maggio 1808 stabilì in ogni

lizia debbono dar parte al direttore generale degli oggetti riferiti e proposti all'intendente e sottintendente rispettivo col metodo e nel modo loro prescritto dal medesimo direttore generale.

ripartimento un Giudice di pace, e quattro aggiunti, tutti scelti tra i proprietarii domiciliati nel ripartimento. Spiegò la competenza di questi giudici nel primario oggetto di procurare a spegnere le risse, e le inimicizie, prevenire ogni sorta di delitto, giudicare delle trasgressioni di polizia, non meno che nelle cause civili sulle azioni personali, e che riguardavano cose mobili, o semoventi fino al valore di ducati due cento; designar tutori, e curatori; e nelle cause non di loro competenza, procurare di conciliare le parti, senza potersi rifiutare a coloro, che per arbitri li scegliessero nelle loro liti. Ma unissi a questa facoltà quella di essere uffiziali di polizia giudiziaria, e quindi inquisitori, persecutori. Or la riunione di queste severe funzioni, al ministero paterno e pacificatore del giudice di pace, non potea formarsi in modo da conservare i vantaggi di questo stabilimento: doveano al contrario risultarne i più grandi inconvenienti, perchè ciascuno di queste funzioni esigeva conoscenza, e caratteri differenti. Per istruirsi nell' una, e riempir le altre, un' uomo avea bisogno di tutto il tempo che dovea ritagliare dalle sue personali occupazioni, e la sua anima sempre calma e serena dovea incessantemente esser trascinata verso la dolcezza, e la conciliazione; nell' atto che per conoscere la importanza delle altre sue funzioni tanto per lo studio delle leggi penali, quanto per quello bastantemente difficile del cuore umano, non che per adempir dei doveri che domandavano altrettanta attività, e sorveglianza, quanta severità temperata da clemenza, bisognava impiegare non solo tutti i momenti di sua vita, ma elevarsi a quel sentimento che comanda il pubblico interesse. Quindi nell' una, come nell' altra di queste parti, non

solo non si potè ottenere il fine della legge, ma vi si nocque per la impossibilità di conciliare utilmente funzioni così opposte; e generalmente dove si trovava il buon giudice conciliatore, si vedevano male adempite, o trascurate le funzioni della polizia giudiziaria, e viceversa. Questa riunione di funzioni benefattrici, e severe fu la cagione per cui non venne una tal carica ricercata dagli uomini che vi poteano essere utili: il sopraccarico della fatica ne allontanò i cittadini più commodi; ed il di lei potere ingrandito col procedimento correzionale, coi mandati di comparsa, di deposito, di arresto, divenne preda dell' intrigante, e del prepotente, che facean di loro nomi covrire le terne de' decurionati; quindi il bisogno ch' ebbe il governo, di uscire da questa nomina, e di cadere in quella delle commissioni composte de' presidenti, e procuratori regii criminali, e civili, presedute dall' intendente della provincia, alla di cui influenza tutto cedeva.

Colla nuova organizzazione dell' amministrazione della giustizia, furono nella maggior parte riparati questi inconvenienti, stabilendosi in ciascun comune i conciliatori, le di cui funzioni puramente onorifiche, si limitarono a quelle di conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, decidere con procedimento verbale sino alla somma di ducati sei tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni personali relative ai mobili, nè garantite da titolo autentico ed esecutorio; e furon creati i giudici di circondario per esercitare le funzioni di giudici in materia civile inappellabilmente sino alla somma di ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di ducati trecento. Fu loro ingiunto di procurare di sopire le risse, e le inimicizie, e prevenire ogni sorta di delitti, e

di misfatti, facendo uso di tutti quei mezzi preventivi, e correttivi, che fossero in loro potere, determinati dalle leggi, o da particolari regolamenti.

Furono dichiarati giudici in materia correzionale e di semplice polizia, e così data loro la facoltà di punire tutte le trasgressioni, e tutti i delitti, che la legge punisce con pena correzionale o di semplice polizia.

Oltre a questa facoltà, glie ne furono accordate, come uffiziali di polizia giudiziaria, delle altre. Ecco come su quest' oggetto spiegossi la legge organica de' 29 maggio 1817 nell' art. 42.
« Il giudice di circondario sarà in oltre uffiziale
« di polizia giudiziaria nelle materie di atto cri-
» minale, sotto la dipendenza del giudice istrut-
» tore del distretto, o del regio procurator gene-
» rale presso la gran corte criminale della pro-
» vincia. Come tale eserciterà le seguenti funzioni.

» 1.° Prenderà notizia, ed andrà in traccia
» di qualunque delitto pubblico.

» 2.° Riceverà le accuse, e le denunzie re-
» lative ai misfatti, ed ai delitti nei casi, e nel
» modo prescritto dalla legge.

» 3.° Rileverà le tracce de' delitti, e de' mi-
» sfatti.

» 4.° Raccoglierà gl' indizii, e le pruove con-
» tro gl' imputati.

» 5.° Farà arrestare i colpevoli colti *in flagranti*,
» o inseguiti dalle grida del popolo, come autori
» di delitto, o colti in tempi, o luoghi vicini al
» misfatto, o con armi, istrumenti o effetti va-
» levoli ad indicare la reità, ed in quegli altri
» casi, che saranno fissati dalla legge. Nel caso
» che il reo fugga, potrà spedire ordini di arre-
» sto, e le altre autorità saranno tenute di pre-
» stare mano forte alla esecuzione.

« 6.° Sentirà gl' imputati, e li spedirà una
» cogli atti compilati a loro danno fra le 24 ore,
» ed anche più sollecitamente, quando la gra-
» vezza del caso lo esiga, al giudice instruttore,
» o al regio procuratore generale presso la Gran
» Corte criminale, quando li abbia richiesti.

» 7.° Eseguirà tutti gli ordini, che gli po-
» tranno essere spediti sopra oggetti di polizia
» giudiziaria, sia dalla Gran Corte criminale,
» sia dal regio procurator generale, o dal giudi-
» ce instruttore del distretto ».

A ciascun giudice di circondario fu destinato un supplente scelto, e confermato in ogni triennio tra i proprietarj residenti nel comune (art. 16 detta legge) al quale potesse commettere la cognizione, e decisione delle cause civili, correzionali, e di semplice polizia di sua competenza; e colla facoltà di richiamarle al suo giudizio prima della sentenza (art. 43).

Ma poichè l' amministrazione della giustizia spesse volte soffriva dei notabili danni nei giudicati di circondario, a motivo che i funzionarj de' medesimi, unici nella rispettiva classe non poteano essere suppliti da altri nei casi di mancanza, o impedimento di taluno di essi; col rescritto del 16 agosto 1817, fu data la facoltà ai presidenti, procuratori regj criminali, e civili di ciascuna provincia, di accordo tra loro, di destinare in tali casi un soggetto abile, e probo tra gli abitanti del capo-luogo del circondario, che ne assumesse interinamente le funzioni, e che simile destinazione interina si facesse soltanto dai regj procuratori tra le persone credute più opportune, quando si trattasse di supplire i cancellieri, e gli uscieri de' circondarj. Qualora nel capoluogo non vi fossero persone adatte alle funzioni di supplente, fu col rescritto del 17

settembre accordato di farsene la scelta tra i proprietarj domiciliati negli altri comuni del circondario medesimo.

Nei luoghi del circondario nei quali non risiede il giudice, le facoltà attribuitegli nel citato art. 42, ordinossi in detta legge, che fossero esercitate dal sindaco del luogo, il quale ne informasse all'istante il giudice del circondario, e questi dovesse supplire le mancanze, che potevano esservi negli atti formati dal sindaco (art. 44), e nella visita trimestrile ingiuntagli, dovea prender conto se i sindaci adempivano con esattezza ai loro doveri di uffiziali di polizia giudiziaria (art. 46).

Anzi col decreto del 19 ottobre 1818, stabilissi, che nei comuni ove non risedeva il giudice di circondario, le facoltà di polizia giudiziaria, le quali coll' art. 44 della sudetta legge organica sono attribuite ai sindaci, fossero per l'avvenire esercitate o dai sindaci medesimi, o da uno de' decurioni a scelta del segretario di stato ministro di grazia e giustizia, sulla proposta de' regj procuratori generali presso le gran corti criminali (*a*).

Ma queste attribuzioni date ai sindaci non si trasfusero nelle leggi di procedura penale, dove

(*a*) Con altro decreto della stessa data ordinossi che nel comune di Ventotene e S. Stefano annessi al circondario d' Ischia, vi fosse un supplente del giudice di circondario per giudicare le contravvenzioni di semplice polizia e de' reati punibili con pena correzionale a' termini degli art. 32 e 41 della detta legge organica; e si prescrisse che le funzioni di questo supplente fossero affidate al sindaco o ad uno de' decurioni a scelta del segretario di stato ministro di grazia e giustizia; e che il primo eletto esercitasse il ministero pubblico, ed il cancelliere comunale assistesse il supplente ne' giudizii suddetti.

non più di questi ufiziali, ma de' soli supplenti si parla.

Corrispondono a queste disposizioni gli art. 13, e 14 del regolamento de' 7 marzo 1820 (*a*), coi quali si disse che il giudice di circondario nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento, fosse rimpiazzato dal supplente nominato dal Re; e qualora mancasse nel tempo stesso il giudice di circondario, ed il suo supplente, le funzioni del medesimo, finchè non sia provveduto al servizio del giudicato, fossero adempite dal giudice del circondario più vicino, ad eccezione di quelle riguardanti la polizia giudiziaria, da esercitarsi dal primo eletto del capoluogo del circondario; e che i supplenti del giudice di circondario residenti nei comuni non capoluoghi, nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento, fossero suppliti nelle funzioni di uffiziali della polizia giudiziaria, da coloro che esercitano ne' rispettivi comuni le funzioni di primo eletto, e nelle altre funzioni poi, da quelli tra gli altri supplenti comunali del circondario, che loro sono più vicini.

Finalmente col decreto del 1 ottobre 1821, ordinossi che vi fosse in ogni comune non capoluogo un altro supplente (oltre quello della residenza del giudice) nominato dal Re, per esercitar ivi e nella dipendenza del giudice di circondario le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria e quelle di *giudice* così de' delitti che delle contravvenzioni di polizia, esercitandosi le funzioni di pubblico ministero dal primo eletto, e le fun-

(*a*) Si può opporre che questo regolamento fu provvisorio, anzi non fu messo totalmente in esecuzione: Ma noi abbiam creduto giustissime le sue disposizioni, e savie in modo da desiderarne l'osservanza se mai non fossero osservate.

zioni di cancelliere e di usciere dal cancelliere e serviente comunale.

Altra e più importante quistione suscitossi sul dubbio, se gli art. 236 e 139 delle *leggi di procedura ne' giudizii penali* avessero alterata la competenza de' giudici del contenzioso amministrativo stabilita colla legge del 21 marzo 1817, e se l' articolo 36 delle *leggi penali* contenesse una disposizione contraria a quella sanzionata nell' art. 194 della legge del 12 dicembre 1816; vale a dire se i sindaci conservassero la facoltà di giudicare sulle ammende comunali. Questo dubbio fu sottoposto alla sovrana risoluzione colle seguenti considerazioni; 1. Che il dritto pubblico del regno in materia di giurisdizione è constituito dalle suddette due leggi del 21 marzo e 29 maggio 1817; che la prima di queste leggi dichiarò distinte le materie ed i giudici del contenzioso amministrativo, e del giudiziario, separazione conservata nella seconda legge; 2. Che la forma generica delle espressioni de' cit. art. 136 e 139 ne limita il senso a quelle sole materie di cui tratta la legge nella quale una tal forma si è adoprata; 3. e che la stessa espressione generica di *ammende* trovandosi nell' art. 35 delle leggi penali ne limita il senso a quelle sole che possono formar materia di tali leggi, ed esclude implicitamente ogni altra ammenda che l' articolo 194 della legge del 12 dicembre 1816 annovera tra' proventi giurisdizionali de' comuni: dietro le quali considerazioni si decretò che le leggi della procedura penale lasciavano in tutta la sua integrità la distinzione de' poteri giurisdizionali costituiti dalle leggi de' 21 marzo e 29 maggio 1817; e che l' art. 36 delle leggi penali non comprendea le ammende che sono attribuite ai comuni dall' art. 194 della citata legge del 12 dicembre. (Decreto del 2 gennajo 1822).

Così parve ritornato a' sindaci questa giurisdizione., onde giudicar sulle ammende delle quali parla la legge amministrativa. Ma non durò molto questo trionfo, mentre diversamente venne ciò risoluto, udito il consiglio ordinario di stato, col decreto del 28 gennajo 1824. Infatti volendo il Re far cessare le ambiguità sino allora sperimentate nell'applicazione delle pene per le contravvenzioni ai dazii di consumo che i comuni legalmente s'impongono, e stabilire una regola certa ed uniforme che togliesse ogni idea di arbitrio, dietro il rapporto de' due ministri segretarii di stato così degli affari interni, che di grazia e giustizia, decretò che « per le contravvenzioni ai dazii di consumo che » i comuni s' impongono ai termini della legge » del 12 dicembre 1816, sono applicabili le di» sposizioni dell' art. 36 e seguenti delle leggi » penali; e che i giudici di circondario sui pro» cessi verbali delle autorità amministrative che » contestano le contravvenzioni, sono LE AUTORITA' » COMPETENTI per l'applicazione delle pene ».

Il supplente, ed il primo eletto rimpiazzando di pieno dritto quegli il giudice, e questi il supplente in ogni caso di mancanza, o altro impedimento, non han bisogno di delegazione de' funzionarj che rimpiazzano (*a*) poichè vi son chiamati dalla legge: Molto meno han bisogno di far menzione nei di loro atti di agire per motivo di mancanza, o impedimento di coloro ch' essi surrogano, non essendovi alcuna legge che ordini l' impiego

(*a*) Così fu giudicato dalla cassazione di Parigi sul ricorso del procurator generale della corte criminale del dipartimento del Reno, e Mosella, il quale avea giudicato questa delegazione indispensabile, il di cui arresto fu cassato al rapporto di M. Rataud, con arresto de' 9 frimale an. XII.

di questa formale: D'altronde la presunzione legale essendo ch'essi abbiano proceduti nel caso determinato dalla legge, presunzione che deve sussistere sino a che non sia regolarmente distrutta, le parti non possono essere ammesse a sostenere il contrario, e le gran corti a deciderlo, se non vi esiste alcuna pruova, che il giudice, o il supplente erano *presenti*, quando il supplente, o l'eletto abbiano ricevuto l'atto che non doveano ricevere, se non per la di coloro mancanza o impedimento (*a*).

Riunendo i giudici la giurisdizione al comando, hanno il nome, e le prerogative de' magistrati che i Romani chiamavano *Potestates*: Quindi l'inviolabilità nell'esercizio delle loro funzioni, il rispetto dovuto in tutte le circostanze, il dritto di comandare in nome della legge a tutti i cittadini, la preeminenza su' i loro giustiziabili negli atti, e nelle cerimonie pubbliche, ed il dritto d'imprimere l'autenticità sugli atti che emanano.

A queste prerogative sono annessi grandi doveri. Il giudice, come ogni altro magistrato, debb' esser tutto intento all'esercizio di sue funzioni, e straniero per così dire alle altre classi della società; non divider le loro passioni, i loro piaceri, le loro pretenzioni, le loro gelosie; pieni dell'idea che essi sono l'organo della legge vivente, debbono spiegare un gran carattere, sia nella solitu-

(*a*) Fu questa la considerazione adottata dalla corte di Cassazione di Parigi nella decisione del 1 settembre 1809 al rapporto di M. Guitard, cassando l'arresto della corte criminale di Mont-Blanc, che avea pronunziata la nullità della prestazione di giuramento ad un processo verbale di un delitto forestario, ricevuto dal sindaco, che non vi avea dichiarato di agire in assenza, o per impedimento del giudice.

dine del gabinetto, sia sotto gli sguardi del pubblico; mostrare i costumi semplici, e gravi; sebbene il disprezzo del lusso, ed una modesta abitudine, possa elevarli di sopra a tutti i generi di seduzione, pure debbon fuggire non solo la colpa, ma evitar benanche il sospetto di essa. Adempiendo a tali doveri, otterrà questo magistrato la stima de' suoi concittadini, contenti di accordargliela; ed egli marcerà coverto della venerazione che è impossibile di ricusare alla riunione della virtù, e del sapere.

CAPITOLO VII.

DE' GIUDICI D' ISTRUZIONE.

L' oggetto più importante de' giudizj penali essendo quello di raccogliere tutte le pruove necessarie a verificare il corpo del delitto, a rintracciarne e perseguitarne l' autore, le cure di tutti i governi si sono sempre rivolte a prescrivere non solo le norme necessarie per ottenerlo, ma a disegnare le persone incaricate a raccogliere queste pruove, onde l' innocenza non fosse esposta a pericolo, e non rimanesse impunito il delitto.

Ma tra noi questa parte essenziale fu quasi sempre affidata ai scrivani della causa, che senza nome, senza avere la missione del governo, senza soldo, erano non solo obbligati a vivere con questa industria, ma a pagarne il prezzo.

Abolito lo scrivanismo, furono della istruzione del processo incaricati i giudici di circondario, sotto la vigilanza de' procuratori generali presso le Corti criminali. Ma la distanza in cui essi erano da questo agente del governo, le immense occupazioni per altri affari da cui eran distratti, ed i

rapporti troppo vicini tra il giudice e le famiglie de' colpevoli, non fecero ottenere da questa riforma tutto il bene che si sperava; ma che possiamo con fondamento augurarci dalla nuova istituzione de' *giudici istruttori* fatta colla legge organica dell' ordine giudiziario del 29 maggio 1817.

Il titolo solo enuncia abbastanza le obbligazioni di questo magistrato, dichiarato uffiziale della polizia giudiziaria. Egli istruisce la procedura, riceve le querele, sente i testimoni, riunisce le pruove scritte ed i pezzi di convizione, procura la scoverta e l' arresto de' rei; d' altrondo rivestito di una dignità, appartenendo ad un tribunale civile, situato nel capoluogo del distretto, e girando il medesimo, estende la sua vigilanza su tutti i giudici di circondario (art. 94, e 95 Leg. org. de' 29 maggio 1817.)

È ai giudici istruttori assegnato un cancelliere, degli uscieri, e la forza necessaria. Sono essi alla dipendenza delle gran Corti criminali, e de' regj procuratori generali presso le medesime (art. 96 detta legge). Possono commettere ai giudici di circondario la istruzione dei processi; ma negli affari più urgenti debbono riservare per loro medesimi la istruzione, e portarsi di persona nei luoghi del distretto, ove giudicheranno necessaria la loro presenza (art. 97 detta Leg.)

Col beneficio di questa nuova ed importante magistratura, conviene sperare che meglio garantita la interna sicurezza, non più si veggano rimanere ignoti gli autori de' più atroci misfatti; l' innocenza messa a pericolo per la calunnia di prepotente nemico; la istruzione, o monca, o mal diretta; la vaga presunzione supplire la certezza; e la vessazione de' testimonj gareggiare con quella de' pretesi sospetti rei. Se tutto ciò non avviene, non

sarà colpa della istituzione, ma della scelta delle persone poco adatte a sostenerne il peso (*a*).

Essendo nuova questa istituzione, è stato necessario prevenire molti equivoci, risolvere molti dubbj, dilucidare molte espressioni della legge. Questo ha avuto luogo col regolamento de' 18 novembre 1817, fatto dal ministro di grazia e giustizia, ed approvato da S. M., nel quale si son fissati i primi doveri di questa magistratura, le sue facoltà, e i suoi rapporti colla magistratura esistente (*b*). Noi non possiamo meglio farne l'a-

(*a*) L'oratore del governo francese, non ostante che i procuratori imperiali avessero minori facoltà di quelle che la nostra legge accorda ai giudici istruttori, pure diceva, che « non potevano esser senza rimprovero ogni volta che si avesse dritto a lagnarsi del frequente turbamento dell'ordine pubblico ne' luoghi ne' quali essi esercitano le loro funzioni ».

(*b*) Il detto regolamento è così concepito.

» Art. 1.° I giudici istruttori dipenderanno dai regj » procuratori generali presso le gran Corti criminali, i » quali sono i primi agenti della polizia giudiziaria di ogni » provincia incaricati per lo scovrimento de' reati, e per » la investigazione dei rei.

» Art. 2.° I giudici istruttori come principali agenti » di polizia giudiziaria del distretto, eserciteranno tutte le » facoltà accordate dalla legge ai funzionarj di polizia giu- » diziaria: essi avranno sotto la loro dipendenza i regj giu- » dici di circondario, e gli altri agenti di polizia giudi- » ziaria nella detta qualità.

» Art. 3.° I regj giudici di circondario, nei casi di » delitti, e contravvenzioni, compileranno le pruove neces- » sarie, e procederanno fino alla sentenza a norma della » legge.

» Art. 4.° I giudici istruttori vigileranno sulla con- » dotta de' regj giudici di circondario nell'amministrazione » della giustizia correzionale, e di semplice polizia, e ne » faranno rapporto ai regj procuratori generali presso le » gran Corti criminali. Per effetto di questa vigilanza, po- » tranno i giudici istruttori nei casi particolari ordinare a

nalisi se non col riassumere i motivi esposti dal ministro suddetto al Re, nel rapporto col quale fu questo regolamento accompagnato.

» giudici di circondario il disbrigo delle cause correzionali
» o di semplice polizia, e chieder conto dell' adempimento,
» e dell' esito delle medesime, senza sospenderne il corso,
» ma non potranno però farsene trasmettere gli atti. Finite
» tali cause, i regj giudici di circondario, anche quando
» non vi sia appello dalle loro sentenze, dovranno tras-
» mettere tutti gli atti ai regj procuratori generali, i quali
» osserveranno diligentemente qual sia stata in essi la con-
» dotta de' regj giudici di circondario, e ne faranno rap-
» porto al ministro di grazia e giustizia.

» Art. 5.° I regj giudici di circondario ne' casi di mis-
» fatti raccoglieranno la pruova generica, e le prime trac-
» ce sul delinquente. I giudici istruttori proseguiranno essi
» le istruzioni de' processi ne' casi gravi, e negli altri le
» commetteranno ai regj giudici di circondario nel loro di-
» stretto.

» Art. 6.° In ogni caso di concorrenza de' giudici
» istruttori coi giudici di circondario, o altri agenti infe-
» riori di polizia giudiziaria, i primi saranno sempre prefe-
» riti nella compilazione anche degli atti generici. I giu-
» dici istruttori però istituiti dalla legge con funzioni supe-
» riori, eviteranno queste concorrenze, ove non vi fossero
» indotti da urgenti motivi, e l'eviteranno soprattutto se
» dovessero uscire dalla loro residenza.

» Art. 7.° Ciascun regio giudice di circondario farà
» al giudice istruttore del distretto, ed al regio procura-
» tor generale presso la gran Corte criminale della provin-
» cia i rapporti settimanili di tutti i reati commessi nel suo
» circondario, e pervenuti a sua notizia nel corso della
» settimana. In affari di grande urgenza, potrà spedire i
» rapporti senza attendere il periodo del rapporto settima-
» nile. In uno de' rapporti si descriveranno i misfatti, in
» un'altro i delitti, ed in un terzo le contravvenzioni. Ne-
» gli stessi rapporti si dovrà citare l'articolo della legge
» penale, che corrisponde a ciascun reato, e si dovrà far
» menzione delle disposizioni prese per ogni fatto crimi-
» noso in essi enunciato. Se il giudice istruttore, o il re-
» gio procurator generale troverà di essersi riportato in un

Nei primi articoli di esso viene ad assegnarsi il luogo che il giudice istruttore occupa nella ca-

» rapporto un reato che appartiene ad un'altro, ne istruirà
» il regio giudice di circondario per rettificarsi l'errore.

« Art. 8.° I giudici istruttori si serviranno de' rapporti
» circa i delitti e le contravvenzioni, per esercitare la loro
» vigilanza su i giudici di circondario a norma dell' ar-
» ticolo quarto, e si serviranno dei rapporti su i mis-
» fatti per commetterne le istruzioni, o ritenerle ai termi-
» ni dell' articolo quinto. Nel caso che i giudici istruttori
» si riterranno per loro le istruzioni, richiameranno gli atti
» dai regj giudici di circondario, i quali fino a che non
» avranno tale ordine d' invio proseguiranno essi le istru-
» zioni.

» Art. 9.° I giudici istruttori, in un rapporto settima-
» nile daranno parte al regio procurator generale presso la
» gran Corte criminale della provincia de' fatti criminosi
» avvenuti nel distretto colle indicazioni delle istruzioni
» che han commesse, o si han riserbate nel corso della
» settimana. Il regio procurator generale potrà ordinare ai
» giudici istruttori di richiamare ad essi la istruzione com-
» messa. Degli affari urgenti daranno notizia al regio pro-
» curator generale senza attendere il periodo del rapporto
» settimanile.

« Art. 10.° I giudici istruttori anche dopo aver com-
» messe le istruzioni de' misfatti ai regj giudici di circon-
» dario invigileranno sulla loro condotta, e potranno al-
» l'uopo comunicare a' medesimi le norme da seguire per
» lo scovrimento de' rei: potranno ancora avocare a loro
» le istruzioni commesse sempre che crederanno utile alla
» giustizia questa misura, e ne informeranno il regio pro-
» curator generale presso la gran Corte criminale. I regj
» giudici di circondario daranno in ogni mese conto al giu-
» dice istruttore dello stato delle istruzioni loro commesse.

« Art. 11.° Le gran Corti criminali dopo una requi-
» sitoria de' regj procuratori generali presso le medesime,
» potranno per urgenti motivi chiedere l'autorizzazione del
» Segretario di Stato, ministro di grazia, e giustizia, perchè
» l'istruzione di una causa passi da un giudice istruttore
» ad un' altro. Nella deliberazione debbono essere enunciate
» le cause che hanno indotto il procurator generale, e la
» gran Corte a chiedere tale autorizzazione, e deve essere

tena della polizia giudiziaria; formandone il secondo anello, Egli dipende dal regio procurator gene-

» enunciato l' altro giudice cui si vuol delegare la istruzione.

« Art. 12.° I giudici istruttori impiegheranno la loro » diligenza ad inquirere su i reati non riferiti da' giudici » di circondario. Sono anche particolarmente incaricati di » vigilare sulla osservanza delle sovrane istruzioni de' 22 » gennajo di questo anno, ed inquirere sugli arresti ille- » gali, illegittime escarcerazioni, e su tutti gli abusi di au- » torità di qualunque specie, che si commettono nel loro » distretto.

« Art. 13.° In ogni settimana i regj giudici di circon- » dario faranno un rapporto al giudice istruttore, ed al » regio procuratore presso la gran Corte criminale di tutti » gli arresti delle persone avvenuti nel circondario per » qualunque causa, incluse anche le restrizioni de' testimonj » per causa di esperimento ne' casi permessi dalla legge. » Un simile rapporto settimanile si farà dai giudici istrut- » tori pel loro distretto al sudetto regio procurator gene- » rale. In questi rapporti debbono essere dettagliati i mo- » tivi dell' arresto, affinchè il regio procurator generale, » e la gran Corte criminale, diano delle disposizioni a nor- » ma delle leggi.

« Art. 14.° I giudici istruttori nel caso che avranno » bisogno di testimonj residenti fuori del loro distretto, » ma nella stessa provincia, li chiederanno direttamente » ai rispettivi loro regj giudici di circondario. Pe' testimonj » fuori provincia si dirigeranno ai rispettivi giudici istrut- » tori. La stessa norma sarà seguita da' regj giudici di cir- » condario pe' testimoni residenti fuori del loro circonda- » rio. Gli uni e gli altri promuoveranno gli ufficj supe- » riori quando ve ne sarà bisogno.

« Art. 15.° I giudici istruttori saranno in corrispon- » denza tra essi per somministrarsi scambievolmente tutte » le notizie opportune per lo scovrimento de' reati, e per » procurar l' arresto de' rei.

« Art. 16.° I giudici istruttori potranno uscire dalla » loro residenza per lo distretto, semprechè negli affari » d' importanza il bene del servizio ne li consiglierà. Pri- » ma però di abbandonar la residenza ne dovranno dar » parte al regio procurator generale presso la gran Corte

rale, ed ha per suoi dipendenti tutti gli altri funzionarj incaricati dalla legge di questa interessante parte della giustizia penale (art. 1, 2 di detto rap.).

Rilasciata ai giudici di circondario la istru-

» criminale, indicandosi il luogo per dove si dirigeranno,
» ma potranno partire senza attenderne il riscontro.

» Art. 17.° I giudici istruttori avranno sotto la loro
» immediata esclusiva dipendenza una sufficiente forza pub-
» blica destinata ad eseguire tutti i loro ordini, e le loro
» disposizioni, secondo verrà fissato dalle leggi, e dai re-
» golamenti. Tutti i depositarj della forza pubblica sono
» in oltre tenuti a prestar mano forte alle loro disposizioni.

» Art. 18.° Nella città di Napoli, non essendo i regj
» giudici di circondario rivestiti della polizia giudiziaria,
» sarà questa esercitata dai giudici istruttori. Le carte com-
» pilate in materia penale saranno nel termine fissato dalla
» legge trasmesse al regio procurator generale presso la gran
» Corte criminale, dal quale saranno poi inviate pel giu-
» dizio ai regj giudici de' quartieri quelle che riguardano
» i delitti, e le contravvenzioni.

» Art. 19.° I giudici istruttori della Città di Napoli
» saranno nell' obbligo di fare in ogni giorno al regio pro-
» curator generale i rapporti indicati negli articoli 7, e 13.

» Art. 20.° I regj giudici di circondario dovranno te-
» nere i loro registri per notarvi le contravvenzioni, i de-
» litti, ed i misfatti, le notizie delle istruzioni a loro com-
» messe, l' andamento delle cause di loro competenza.

» Art. 21.° I giudici istruttori avranno un registro de'
» misfatti, nel quale saranno notate tutte le notizie riguar-
» danti il corso delle istruzioni. Presso i giudici istruttori
» di Napoli vi sarà anche il registro de' delitti delle con-
» travvenzioni.

» Art. 22.° Dovendo i regj procuratori generali presso
» le gran Corti criminali esercitare la loro vigilanza su i
» regj giudici di circondario, e su i giudici istruttori, e-
» sigeranno da questi ultimi in ogni mese uno stato di tutte
» le istruzioni completate nel corso del mese, e di tutte
» quelle che rimangono pendenti, colle indicazioni de' mo-
» tivi del ritardo, e del funzionario che ne era incaricato
» del disbrigo.

zione, e la cognizione ne' casi di delitti, e di contravvenzioni vien dato ai giudici istruttori d'invigilare su di essi per l'esecuzione della giustizia correzionale, e di semplice polizia, e s'indicano i mezzi di tale vigilanza. Essendosi dalla legge organica esteso il potere de' giudici di circondario, che formano essi soli il tribunale correzionale, era necessaria questa particolare vigilanza, che i giudici istruttori possono bene esercitare; poichè essendo con essi in contatto, percorrendo il distretto, trovano l'opportunità di attingere sul luogo le veridiche notizie sulla condotta di questi funzionarj, senza inceppare il corso della giustizia correzionale. A questa vigilanza si accoppia quella de' regj procuratori criminali coll'osservazione de' processi inviati, e del ministro della giustizia pei rapporti e gli stati che gli saranno inviati dagli stessi procuratori generali (articolo 4).

Rapporto poi ai misfatti, era necessario di dare ai giudici di circondario la facoltà di completare la pruova generica, e tener dietro alle prime tracce del delinquente, che i giudici Istruttori non potrebbero fare con quella prontezza, che il bisogno esige per non farle smarrire. Riserbati quindi ai giudici istruttori gli affari di maggiore urgenza, possono delegare la istruzione de'misfatti men gravi ai giudici di circondario (art. 5), dandosi le norme pe'casi di concorrenza, non che per la formazione de' rapporti settimanili, e per l'uso che di essi dee farne il giudice istruttore (art. 6, 7, 8, —).

È data la facoltà ai giudici istruttori di richiamare le commesse delle istruzioni date ai giudici di circondario, informandone il procurator generale, siccome è data la facoltà a questo magistrato di ordinarle (art. 9, e 10), ed alle corti criminali, di chiedere per gravi motivi l'autorizzazione del

ministro di giustizia, perchè la istruzione di una causa passi da un giudice istruttore adun'altro. Ciò può avvenire, dice il ministro sudetto, per motivi di pubblica sicurezza, e talvolta ancora per cause estrance alla persona dell'istruttore; conviene peraltro che questo funzionario circondato dalla confidenza del Governo, non fosse leggermente privato di una istruzione che gli appartiene. Ecco perchè si è richiesto nel regolamento il concorso di una requisitoria del pubblico ministero, di una ragionata deliberazione della gran corte criminale indicativa delle cause che l'ha indotta a deciderla, dell'enunciazione dell'altro giudice cui si vuol delegare la istruzione, e finalmente della superiore approvazione del ministro suddetto (art. 11).

Piena di saviezza è la disposizione dell'art. 12 del regolamento che ovvìa a due marcati difetti, o per dir meglio abusi nell'esercizio della giustizia penale. Uno era nella ommissione che i giudici di circondario far potevano nel rapportare, o nell'inquirere su i reati. Quante volte si lasciava il borro di un rapporto, che si fingeva inviato al procurator generale, e poche carte incomplete si conservavano della istruzione! Quante volte questa ommissione dipendeva dal silenzio della parte offessa, compressa dal timore di un offensore troppo potente! Il giudice istruttore che è un funzionario di un ordine superiore e nelle cui mani si concentrano tutte le fila della polizia giudiziaria del distretto, avrà in suo potere tutti i mezzi necessarj, onde non gli sfuggano i reati occulti, e le cagioni dell'occultamento: allora bisogna che spieghi tutta la sua energia per la punizione de' rei, e pel castigo de' funzionarj deferenti.

Il secondo difetto consisteva nell'abuso di autorità degli altri funzionarj. « Fin oggi (son le

» parole del ministro) l'autorità giudiziaria, unico
» sostegno della sicurezza individuale, e delle pro-
» prietà, non ha potuto adempiere bene questo do-
» vere. I giudici di circondario erano funzionarj
» isolati, e troppo deboli per opporre la resistenza
» necessaria agli abusi. I regj procuratori presso le
» corti criminali, per mancanza di funzionarj in-
» termedj, ignoravano per lo più ciò che accadeva
» nella provincia, quindi gli abusi di ogni genere
» erano moltiplicati. Ogni autorità si arrogava il
» dritto di carcerare, ed escarcerare a suo talen-
» to, d'imporre obblighi nuovi non riconosciuti
» dalle leggi, e disporre a capriccio delle proprie-
» tà. Il popolo così bersagliato e vessato non tro-
» vava un'autorità vicina, la cui protezione avesse
» potuta reclamare. Tali disordini che avean presa
» la radice sotto l'occupazione militare, possono
» oggi essere emendati colla creazione de' giudici
» istruttori per ogni distretto. Questi funzionarj
» avendo occasione di percorrere i loro distretti,
» saranno sicuramente in grado di conoscere tutti
» gli abusi di autorità: rivestiti dalla legge del
» potere d'inquirere su i reati, eglino porteranno
» tutta la loro attenzione su gli atti arbitrarj, i
» quali violano la pace de' popoli, e scuotono le
» fondamenta della società. I regj procuratori ge-
» nerali presso le gran corti criminali, saranno
» dai medesimi particolarmente informati di tali
» abusi, ed all'uopo promuoveranno ordini supe-
» riori: così il nome di giudice istruttore desterà
» nel popolo l'idea di un vero magistrato di pub-
» blica sicurezza ».

A garantire la sicurezza individuale dagli abusi di autorità, e dagli arresti arbitrarj commessi dagli stessi giudici di circondario, esige l'art. 13 del regolamento un rapporto settimanile de' giudici di circon-

dario al giudice istruttore, ed al procurator generale di tutti gli arresti delle persone avvenuti nel circondario per qualunque causa, incluse anche le restrizioni de' testimonj per causa di esperimento ne' giudizj per casi permessi dalle leggi, acciò il procurator generale, primo agente della legge, possa promuovere le deliberazioni della gran corte criminale per la conferma dell'arresto, e quando il bisogno lo richiegga, per la repressione degli abusi verso i cittadini illegalmente arrestati: se tutto lo zelo dee mostrarsi onde i rei non isfuggano il potere della giustizia, non si dee con minore scrupolo invigilare onde un cittadino non sia privato del suo più prezioso dritto, se non quando le leggi pel bene comune ritirano da lui la loro protezione.

I modi come i giudici istruttori debbono richiedere i testimonj, e le notizie opportune per l'esercizio delle loro funzioni, e l'obbligo che hanno di dar parte al procurator generale nell'uscita che fanno dalla loro residenza, formano la materia degli art. 14, 15 e 16.

Ma tutta l'importanza, ed il potere di cui la legge onora questa nuova magistratura non basterebbe mai ad acquistarle quella confidenza e considerazione che è necessaria per renderla certamente utile, se l'istruttore non potesse disporre ad ogni momento della forza pubblica; e ciò prescrive l'art. 17 del regolamento, obbligando tutti i depositarj della medesima a prestar mano forte alle di lui disposizioni. Come potrebbe in fatti girare con sicurezza il distretto, agire con energia nelle momentanee urgenze, ispirar terrore ai malfattori, se ad ogni passo incontrasse gli ostacoli che nascono dal commettere ad autorità estranee, che non hanno interesse nella materia, l'eseguimento delle sue disposizioni?

Alcune particolari provvidenze per la città di Napoli, formano gli oggetti degli art. 18, e 19.

Gli art. 20, e 21 indicano i registri che debbonsi tenere dai giudici istruttori.

L'art. 22 che è l'ultimo di questo regolamento dispone che i giudici istruttori trasmettessero in ogni mese ai regj procuratori generali non solo lo stato di tutte le istruzioni completate, ma di quelle ancora che rimangono pendenti, colle indicazioni necessarie, acciò questi agenti superiori rivolgano la loro attenzione su questa parte di procedimento che è la base de' giudizj penali: così niuna istruzione sarà abbandonata, i giudici istruttori, ed i giudici di circondario che più si saranno distinti nella investigazione de' rei saranno conosciuti e premiati, gli ostacoli rimossi, onde tutto contribuisca, acciò la giustizia penale non sia paralizzata nei primi suoi passi.

Conchiudiamo questo capitolo rapportando le stesse espressioni colle quali il ministro sudetto conchiuse il lodato suo rapporto.

« Vostra Maestà ha creata una nuova magi-
» stratura; e l'ha rivestita d' importanti funzioni.

» Possa essa corrispondere alle mire di V. M.
» ed all' aspettazione de' popoli!

» I giudici istruttori, sparsi nei distretti su
» tutta la superficie de' vostri reali dominj, circon-
» dati di tutta la considerazione de' magistrati col-
» legiali, e del potere di primarj agenti di poli-
» zia giudiziaria, han ricevuti dalla legge tutti i
» mezzi onde compiere bene i loro doveri; e se
» al carattere che imprime ad essi la legge, vi si
» uniranno le necessarie doti personali, noi dob-
» biamo attenderci dalla loro istituzione i più utili
» risultamenti.

» Concentrandosi nelle mani di questi funzio-

» narj tutte le fila della polizia giudiziaria del
» distretto, potranno essi regolar meglio le loro
» investigazioni; sapranno tra gli uomini del loro
» distretto que' che sono già avvezzi ai reati, e
» que' che sono d'indole proclive a commetterne;
» ed a forza di studiare i facinorosi, ed i loro
» andamenti, finiranno per conoscere tutti i loro
» rapporti, le loro unioni, e perfino i consigli di
» questi nemici degli uomini, e dissiperanno le
» nebbie onde i più accorti e consumati malfat-
» tori circondano le loro azioni criminose. Io non
» cesserò di portar la mia più assidua vigilanza
» su questi magistrati, che hanno nelle loro mani
» funzioni di sì alta importanza, quali sono quelle
» di preparare la punizione degli oltraggi fatti al
» corpo morale ».

CAP. VIII.

DE' PROCURATORI GENERALI PRESSO LE GRAN CORTI CRIMINALI.

Non è nuova questa magistratura. Essa nacque nella barbarie de' tempi, ma la civilizzazione stessa ne proclamò la necessità. L'antica Roma, nell' austerità delle sue prime istituzioni, potè far dell' accusa un pubblico dovere; ma nella corruzione de' costumi, ebbe poi bisogno di autorizzar la denuncia, e di ricompensarla, unico mezzo, ma vile, e detestevole per impedire la impunità. Noi abbiamo oggi, dice Montesquieu, una legge ammirabile, la quale vuole che il principe stabilito per far eseguire la legge, costituisca in ogni tribunale un magistrato, per investigare in suo nome tutti i delitti, di modo che il mestier di delatore è sconosciuto tra noi, e se si venisse mai

a sospettare, che questo vendicatore pubblico abusasse del proprio ministero, si costringerebbe a nominare chi glie lo ha denunziato. Dove trovare in fatti il reo di misfatto di lesa società, se non si facesse conoscere l'uomo perverso, e non si procurasse di verificar le sue colpe? Ma dove trovare chi faccia mostra di coraggio, scovrendo un'occulto misfatto, accusando un famoso delinquente, perseguitandolo in giudizio a suo rischio ed a sue spese, senz'altro particolare interesse, fuor che quello della sua gloria, e del pubblico bene?

La tranquillità pubblica è violata forse più dall'esempio dell'impunità del colpevole, che dal delitto da lui commesso. Quindi il governo incaricato a mantenere, e garentire questa tranquillità, ha bisogno di un suo agente ne' giudizj penali, acciocchè sia perseguitato, scoverto, punito il delinquente.

Che sarebbe se questa persecuzione dovesse confidarsi al giudice? Qual terrore nell'animo dell'accusato che vedrebbe il suo persecutore, in quegli che dee giudicarlo? Che sarebbe se fosse sempre necessario di agire a richiesta dell'offeso? Il rossor di accusare, la prepotenza nemica, il pericolo della odiosità del colpevole, le cure, e le spese della procedura, la risponsabilità dell'evento, lo farebbero tacere in mezzo alle sue sofferenze.

La nostra legge organica del 29 maggio 1814 stabilisce un procurator generale presso le gran Corti criminali, siccome avea stabilito altri funzionarj esercenti il pubblico ministero presso il giudice correzionale, e di semplice polizia; principalmente per esercitare l'azion penale per la punizione de' rei in conformità delle leggi (art. 154 detta legge). Questo esercizio è affidato esclusivamente al mini-

stero pubblico, quindi anche in que' delitti ne' quali tuttochè non si possa procedere senza formale istanza della parte privata, pure la pena non può richiersi che da lui (a).

Non dipendendo che dal procurator generale il perseguitare, e l'accusare i colpevoli, egli dee stare in continua corrispondenza col giudice istruttore, il quale si considera, per così dire il suo *occhio*, siccome egli è l'*occhio* del governo. Ma con quale avvertenza, con quale prevedenza, con quale attività egli deve esercitare questa eminente facoltà concessagli dalla legge! Lungi da qualunque prevenzione, che questo carattere potesse indurre nel di lui animo, darà opera per lo scovrimento del vero, e procurerà così il castigo de' rei, come la liberazione degl'innocenti; non determinandosi ad accusare, se non quando sia nell'intimo della sua coscienza persuaso di aver tro-

(a) Non è il solo dovere della pubblica accusa quello inerente a questa carica. Egli è considerato ancora come agente del governo, e come organo della legge. Nel primo aspetto egli ha la parte esecutiva di tutte le decisioni della gran Corte, la vigilanza per l'osservanza delle leggi, e specialmente per la regolarità delle forme (art. 148, 149, e 153) non che pei mancamenti dei giudici, per eccesso de' loro poteri, e pe' delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Gli convien pure di conoscere la provincia commessagli nel ramo amministrativo, giudiziario, e finanziere, osservarne i disordini, proporne i rimedj, e senza mischiarsi nei rami estranei all'ordine giudiziario, contentarsi d'istruirne il governo per mezzo del ministro di giustizia. Come organo della legge, egli non solo deve indicar quella che nel caso particolare convenga, sia per la competenza, sia per la qualità della pena; non solo vigilare sull'osservanza in generale delle leggi, ma è suo incarico spiegarne le parole, e lo spirito, prevederne le difficoltà, rischiarare i giudici, e presentare colla discussione i mezzi onde sian esse nel giusto senso interpetrate, o dalla suprema potestà supplite.

vato il reo nella persona del prevenuto (*a*). « Al-
» lorchè di questa facoltà si fa uso per reprimere
» i reati perniciosi alla società, per togliere la
» speranza della impunità riposta in un silenzio
» biasimevole, per arrestare l'uomo inclinato al
» male nei primi passi della sua carriera, l'azione
» pubblica provvede utilmente agl'interessi della
» giustizia: ma quando senza le regole della pru-
» denza, ed indistintamente in alcuni leggerissimi
» fatti, si spiega questa facoltà, non è più l'utile
» della società che ne risulta, ma una vessazione
» indiscreta (*b*).

(*a*) Art. 31, e 197 del regolamento de' 20 maggio 1808.
(*b*) Ministeriale de' 6 agosto 1814.

TITOLO IV.

DEL MODO COME SI ESERCITA LA POLIZIA GIUDIZIARIA DALLE DIVERSE PERSONE CHE NE SONO INCARICATE.

Dopo aver visto in che consiste l'esercizio della polizia giudiziaria, e quali siano le diverse persone incaricate ad esercitarla, giusto è l'indagare il modo prescritto dalla legge per questo oggetto. Essa veramente non ad altro obbliga l'ufiziale di polizia giudiziaria che a stendere un atto di tutto ciò che si è osservato raccolto o verificato in sua presenza.

Quest'atto chiamasi *processo verbale*, o semplicemente verbale, e debb'esser segnato in ogni pagina e soscritto in fine dall'ufiziale suddetto, dal cancelliere o altro funzionario che l'abbia assistito e da tutti coloro che sono intervenuti in questo atto; che se alcuno non sappia, non voglia o non possa sottoscriverlo, basta per la regola comune a tutti gli atti ne' quali richiedesi l'altrui sottoscrizione, che in esso se ne faccia espressa menzione (art. 10 ed 11 *leggi di proc. pen.*)

Sebbene generalmente parlando si possa chiamar processo verbale qualunque atto d'istruzione, pure quì particolarmente s'intende quel che dall'ufiziale suddetto si è osservato per comprovare il corpo del delitto e 'l suo autore.

Ora quest'atto dice l'art. 10 delle leggi che comentiamo debb'esser disteso secondo le *forme stabilite dalla legge o da' regolamenti*; queste

dunque debbon seguirsi nell' esercizio della polizia giudiziaria. Tratteremo dunque primieramente delle forme stabilite dalle leggi di procedura penale, indi di quelle ordinate nelle particolari leggi e regolamenti rispetto ad alcuni agenti della polizia giudiziaria.

CAP. I.

DELLE FORME STABILITE DALLE LEGGI DI PROCEDURA PENALE.

Quando il reato si è commesso dee farsi costare coll' *ingenere*, o col *reperto* di ciò che ne sia stato il soggetto materiale, il mezzo, il prodotto, che sono i due mezzi della pruova generica e di fatto permanente, per le quali la legge stabilisce alcune forme particolari; o per mezzo dell'*esame de' testimoni* e dell' *interrogatorio dell' imputato* ne' quali assegna pur essa le regole corrispondenti. Parleremo delle forme stabilite per tutti questi mezzi da osservarsi dagli ufiziali di polizia giudiziaria nell' istruzione delle pruove ne' processi penali.

SEZIONE I.

Dell' ingenere.

Se incumbe alla società la scoverta e punizione de' reati, è dovere dell' umanità che sian essi provati con argomenti incontrastabili e più chiari della stessa luce, giusta le belle espressioni della leg. ult. C. *de probat.* Or quella pruova che riguarda l' esistenza del reato (art. 54) e ne diversifica il genere, chiamasi appunto pruova *gene-*

*

rica, siccome quella che investigandone l'autore ne stabilisce il dolo, la qualità, la specie, è nominata *specifica*.

L'esistenza del fatto vietato è l'oggetto della prima che il regolamento del 20 maggio 1808 chiamava *corpo del delitto*. Nel ben assodarlo consiste la maggiore e forse la più difficile cura della procedura penale, così perchè da esso dipende spesso la competenza, e sempre il giudizio sul merito, come perchè difficile si rende poscia il rettificarla o ripeterla.

Tosto che dunque l'ufiziale di polizia giudiziaria riceva la notizia *giudiziale* (*a*) di un reato, ed esista tuttavia il soggetto materiale su cui questo è commesso, debb'egli designarne lo stato, descriverne ad uno ad uno i caratteri, indicarne l'istrumento ed il modo com'esso abbia potuto produrre l'effetto. Questo *ingenere* chiamasi allora *principale* (art. 55).

Si ottiene questa pruova principale col detto di due testimoni contesti che depongono di veduta il soggetto nel quale è rimasta l'orma del reato. Se l'osservazione di un uomo dotato di retti sensi basta a verificar questo fatto, qualunque idoneo testimonio può esservi adoprato; ma quando il giudizio su questo fatto richiegga la perizia di una facoltà o d'un'arte qualunque, allora vi bisogna il detto contesto di due testimoni periti (*b*). Questa stessa pruova è necessaria in tutti i casi ne'

(*a*) Noi abbiam veduto che la notizia giudiziale si acquista coi rapporti o denunzie, colle querele degli offesi, e colla flagranza.

(*b*) Tal'è la pruova che ha luogo nel fatto permanente degli omicidii, delle ferite commesse con qualunque istrumento, degli stupri, delle falsità, delle effrazioni violente.

quali più e diverse facoltà entrino nell' esame del corpo del delitto ; mentre ciascuna delle parti di esso debb' esser verificata e provata col detto di due testimoni ; e dove fatti ordinarii e fatti di perizia concorrano, la pruova fassi col concorso di entrambe le due specie di testimoni (*a*) (art. 64 e 69).

Ne' casi di omicidii l' ufiziale di polizia giudiziaria dee destinare due cerusici o pratici di chirurgia approvati dalla pubblica autorità , senza citazione se siano dello stesso luogo , ma facendovela precedere se siano di altro paese. Costoro debbono esaminar il cadavere e farne la sezione in di lui presenza , ed osservare il numero delle ferite, la loro qualità , il loro effetto visibile sugli organi dell' uomo estinto ; e da queste osservazioni trarre il giudizio della morte , della qualità , dello strumento , del tempo più o meno prossimo in cui è stato commesso l' omicidio. Maggiore esame dee mettersi in quelli ne' quali sia dubbia la causa della morte, e gli ufiziali di polizia giudiziaria sono avvertiti a far seguire l' ispezione e la sezione del cadavere con la massima possibile diligenza , dovendo questa supplire all' oscurità della cagione della morte , come ne' misfatti di veleno, di soffogazione e simili.

Forma parte della pruova generica degli omicidii quella della morte e sepoltura data all' ucciso , che si ottiene coll' atto di morte del registro civile , o in mancanza col detto di due testimoni di veduta.

Dove si scopra o si sospetti misfatto nel ca-

(*a*) Tali sono i casi d' invenzioni di uomini morti per delitto , della sepoltura di essi , e di ogni altro reperto di fatti criminosi.

davere d'un uomo già sepolto, dee disumarsi; e forma parte dell' ingenere la ricognizione de' becchini che l'abbiano inumato, se pure il cadavere sia riconoscibile, la qual circostanza, quando non si verifichi, debb' essere spiegata.

Nel caso di omicidio commesso in persona ignota, farà parte dell' *ingenere* l' atto del cancelliere sottoscritto da due testimoni, che l' ucciso sia rimasto esposto per 24 ore e ché se ne sia dato l' avviso ai luoghi del circondario (*a*).

Ma non inferiore diligenza si ricerca nella pruova del corpo del delitto riguardo alle ferite, mentre in queste il grado del pericolo, e la qualità dello strumento feritore influiscono segnatamente sul procedimento non meno che sulla pena.

Gli ufiziali di polizia giudiziaria debbono ricordare ai periti in questi casi, che le nuove leggi penali distinguono il pericolo reale o assoluto dal pericolo eventuale o per accidenti, il pericolo di vita da quello di storpio, e la ferita o percossa grave dalla ferita o percossa lieve; che il pericolo, sia reale sia eventuale, caratterizza la ferita o percossa grave, poichè la lieve è quella senza pericolo; e che sotto nome di storpio s' intende qualunque mutilazione, qualunque perdita dell' azione di un organo, qualunque difformità o sfregio quando sia l' effetto dello storpio (*b*).

Consimile diligenza debbesi adoprare nel rilevarsi lo strumento col quale siansi commesse le ferite, poichè la legge in tutti i casi sopra descritti mette una significante diversità di pena se

(*a*) Abbiam desunte tutte queste avvertenze dal *regolamento* del 20 maggio 1808, come può riscontrarsi negli art. 110, 111, 112, 114, 116, e 122.

(*b*) V. gli art. 356 a 364 delle *leggi penali*.

siansi commesse con armi da fuoco, o con qualunque arme propria, vale a dire la di cui *destinazione principale ed ordinaria fosse o la difesa propria o l' altrui offesa*.

Per terminare le nostre osservazioni sull' art. 55 convien ricordare che ne' delitti di stupro e nella ricognizione degli effetti che possono seguirli, sebbene possa l' ufiziale di polizia giudiziaria scegliere per periti promiscuamente i cerusici i medici e le ostetrici approvate secondo la qualità del fatto e delle persone sulle quali caderà la ricognizione, pure è commendevolissimo, dicea la leg. 1 ff *de inspiciendo ventre*, preferire le pubbliche ostetrici per riconoscere lo stupro in una donna; che i periti nella falsità delle scritture son quelli i quali per ragione del loro uficio sono obbligati a conoscere l' autenticità de' caratteri o delle carte delle quali si contende; e che in generale sono periti legittimi delle varie specie di pruove generiche quelli la facoltà o l'arte de' quali abbia servito di mezzo al reato (*a*).

Sinora dell' *ingenere principale*; ma può accadere o che il soggetto materiale su cui si è commesso il reato non più esista, o per qualunque causa non possa essere sotto gli occhi dell' ufiziale di polizia giudiziaria: può darsi che la natura del reato sia tale che non possa lasciare di se tracce permanenti; o che queste sieno state in qualunque guisa distrutte; che farà allora l' ufiziale suddetto? Ecco il bisogno di un *ingenere suppletorio*. Egli dee dunque, dice l' articolo 56, in questi casi descrivere lo stato attuale della cosa e procurare di verificare quello in cui essa era prima che fosse divenuta il soggetto del reato. Quando

(*a*) V. il *Regolam.* del 29 maggio 1808 art. 117 e 118.

poi le tracce ne sono state distrutte, allora procurerà di rischiarare anche il modo e la cagione per le quali queste si sono sottratte alla sua ispezione, e raccoglierà tutte le pruove atte a dimostrare che il reato sià stato effettivamente commesso.

Infatti tre sono i casi ne' quali la pruova del corpo del delitto è *transitoria*. 1. Quando fosse stato involato; 2. quando il tempo o altro accidente l' avesse distrutto o alterato; 3. quando il fatto sia di sua natura transitorio. Nel primo caso l' ufiziale di polizia giudiziaria dee provare il fatto dell' involamento, con quel genere di pruova di cui la natura e le circostanze del fatto saranno capaci; in buon senso assicurare l' esistenza e la mancanza del corpo del delitto, di cui l' autore stesso o altri ne abbia sottratte le tracce. Nel secondo caso egli verifica questo fatto casuale con un *ingenere* suppletorio di quello che si è perduto; per esempio, per gli omicidj di cui non si abbia il cadavere dell' ucciso, occorre verificarsi la esistenza precedente della persona uccisa, designarsi il tempo da che non se n' è avuto più notizia, il modo come il cadavere sia stato ridotto in cenere, gettato in mare o in altra maniera fatto scomparire; e generalmente procurarsi di raccogliere tutte quelle pruove che si possono avere per supplirsi a quella dell' esistenza attuale del cadavere (detto art. 56).

Nel terzo caso riguardante i fatti transitorii, la di loro pruova debb' essere relativa alla natura del fatto rispettivo. Nel furto è l' esistenza e mancanza della cosa rubata, quindi dee verificarsi che prima del reato la cosa involata esisteva, e che dall' epoca del reato essa sia mancata; vi si riunisce la buona fama di cui gode il dirubato, il

di lui immediato conquesto, e tutte le pruove che si possono raccogliere del modo con cui essa sia stata sottratta (detto art. 56). Dove anche queste mancano, o quando siano talmente generali che non possono somministrare alcuna probabilità dell'esistenza del fatto, allora l'*ingenere* trovandosi confuso colla pruova della specie, ossia della reità, deesi a questa rivolgere tutta l'attenzione, onde portarvi il maggior grado possibile di certezza (*a*).

Quando ne' reati si uniscano insieme fatti permanenti e fatti transitorii, l'ufiziale di polizia giudiziaria dee provare ciascuno di essi con quella pruova che gli corrisponde; quindi quella parte dell'esistenza del soggetto materiale su cui è stato commesso il reato, potendo solo esser provata dal fatto permanente, questa parte dee verificarsi come un *ingenere principale*; il rimanente come un *ingenere suppletorio*. Così per esempio, nel furto con effrazione, e nel furto di strada pubblica, la effrazione e la strada pubblica sono riconosciute come fatti permanenti, il furto come fatto transitorio; egualmente in un omicidio in cui il cadavere della persona uccisa sia stato prematuramente sepolto, lo stato delle sue reliquie è un fatto permanente, il resto è materia d'*ingenere suppletorio* (art. 57) (*b*).

(*a*) V. il citato *Regolam.* del 20 maggio agli art. 109 121, 123 e 124.

(*b*) Similmente nell'adulterio la sola parte certa essendo il vincolo del matrimonio, la fede di esso costituisce l'*ingenere permanente*. Nel *peculato* ossia malversazione de' funzionarii pubblici, la parte permanente è la qualità di ufiziale pubblico che ha l'imputato. In una parola, in tutti i casi ne' quali la qualità del luogo, del mezzo, della persona formi una circostanza aggravante scusante o esplicativa del delitto, deesi questa far riconoscere e descrivere

I periti al pari degli altri testimoni sono tenuti ad ubbidire alla citazione che ricevono dall'uficiale di polizia giudiziaria, altrimenti vi possono esser costretti con mandato di accompagnamento, e puniti al pari de'testimoni renitenti (art. 82 e 83).

A tre oggetti riduconsi tutti gli altri avvertimenti e disposizioni della legge sulle perizie. 1. Numero di periti, 2. Osservazioni del fatto, 3. Di loro giudizio.

1. Sul numero, la nostra legislazione non è stata sempre costante. Il codice d'istruzione francese ammette ancora la perizia d'un solo nell'art. 43, e presso noi, quando nell' *ingenere* fosse diventata necessaria la perizia di un' arte rara, e da pochissimi conosciuta nel regno, poteva impiegarsi anche un sol perito (*a*). Presentemente la legge ha stabilito che un numero maggiore e non mai minore di due si abbia ad adoprare nelle perizie, e per ciascun' arte o mestiere che fosse necessario per riconoscere, sia le tracce lasciate dal reato, sia i mezzi materiali adoprati per commetterlo, sia gli effetti prodotti e che possa produrre, e la loro durata: nei casi poi dell' ingenere suppletorio, per ogni circostanza si esige almeno un numero doppio (artic. 64 e 69).

2. L'osservazione ossia la *ricognizione* è la parte principale della perizia. Essa dee contenere la descrizione esatta dello stato e de' caratteri del fatto permanente, e di qualunque oggetto che sembri di aver servito al reato, o destinato ad eseguirlo; le osservazioni e gli esperimenti che l'arte o il mestiere suggerisce; e le indicazioni de' fatti da'quali

o da due semplici testimoni, o da due periti se l'osservazione ordinaria degli uomini non basta. V. al cit. *Regolam.* art. 119 e 125.

(*a*) Ministeriale del 29 novembre 1809.

queste osservazioni si desumono. Requisito essenziale per questa ricognizione è che vi si adempia *in presenza dell'uſiziale di polizia giudiziaria* (artic. 66). Senza la presenza del giudice non esiste atto valido di questa natura (*a*). E vi riflettano così i periti come gli ufiziali di polizia giudiziaria nel non mentire, asserendo di essersi fatta tal ricognizione in loro presenza; mentre oltre al danno che recherebbero alla giustizia per lo dubbio il quale sorgerebbe sul reato, potrebbero esser essi tradotti in giudizio coll' accusa di falso.

3. Parte essenziale della perizia è il *giudizio* che dee contenere, ed in esso debbono i periti allegar le ragioni onde son mossi a così giudicare, specialmente se si tratti di perizia di arte o di facoltà nella quale il giudizio congetturale sia quello che determina il sentimento de' periti (*b*).

Il giudizio de' periti debb' essere concorde? Più volte si è agitata questa quistione sotto l'impero del regolamento del 20 maggio 1808 che richiedeva il detto contesto de' due periti, e nel caso di disparità ordinava aggiungersi un numero doppio de' medesimi, i quali uniti decidessero per pluralità e fossero tenuti a confutare il parere de' discordanti (detto *regolam.* art. 110 e 120): ma dopo un ondeggiamento di opinioni venne dalla nostra corte di cassazione stabilito che la mancanza di questa concordia non rendea nulla o inesistente la perizia, lasciandosi al criterio morale de' giudici il valutarla. Presentemente la legge dispone che se il giudizio de' periti, quando sian due, non sia concorde, l'ufiziale di polizia giudiziaria ne chiamerà sul luogo uno o più altri, in modo che tutti for-

(*a*) Minist. del 29 novembre 1809.
(*b*) *Regolam.* del 20 maggio art. 132 in fine.

mino un numero dispari; farà rinnovare in loro presenza le operazioni già fatte, o se queste non possano ripetersi, le farà loro indicare da'primi periti; e dopo i rischiaramenti scambievoli riceverà il giudizio degli altri (art. 67).

Similmente il giudizio de' periti dee darsi in *presenza* dell'ufiziale suddetto. Unica eccezione, e si noti, non per le osservazioni, ma pel giudizio è stabilita dalla legge nelle perizie ch'esigono esperienze chimiche o altri processi scientifici, nelle quali, facendosene espressa menzione nel processo verbale, vien accordato ai periti un termine di tre giorni per fare la loro dichiarazione o il loro rapporto (art. 68).

Tutte queste operazioni de'periti debbon esser convalidate col giuramento, da quel vincolo che la religione accresce al dovere che ha ogni uomo di dire la verità. Esso è necessario ne'giudizii penali, e la sua mancanza obbliga il giudice a risentire i periti dell'*ingenere* col giuramento, se non vuol render nulla la sua sentenza o decisione. Nell'antecedente pratica si prestava il giuramento dopo resa la testimonianza, giusta il greco costume *quod prius testimonium dicerent, postea jurarent.* Colle nuove leggi, il giuramento dee darsi prima sempre di deporre, giusta il romano prescritto (*a*). « Prima di cominciare le loro osservazioni, dice » l'art. 70, presteranno innanzi all'ufiziale di po- » lizia giudiziaria il giuramento di fare la loro di- » chiarazione o il loro rapporto, e dare il loro » giudizio, *sul proprio onore e sulla propria co-* » *scienza* ».

(*a*) *Jusjurandi religione testes priusquam perhibeant testimonium jamdudum arctari praecipimus* l. 8 e 16 Cod. *de test.*

SEZIONE II.

De' reperti.

Forma parte della pruova generica e di fatto permanente il *reperto* col di cui nome s' intende l' atto legale con cui l' ufiziale di polizia giudiziaria sorprende o si assicura di ciò che sia stato il soggetto materiale di un reato, o che ne indichi l' esistenza, o ne mostri le reliquie, o che ne sia stato il mezzo o il prodotto, o che serva alla pruova così del corpo del reato come dell' autore del medesimo, o dell' innocenza o scusa dell' imputato (art. 60). Vien poi chiamato *documento* ogni carta, ogni oggetto materiale che dà notizia, spiegazione o argomento del reato, o della reità o innocenza dell' imputato (*ivi*).

Per far questa sorpresa, per rinvenir questi documenti è necessario che l' ufiziale suddetto penetri nelle abitazioni altrui. Straordinaria facoltà che avea bisogno di limiti e condizioni necessarie onde prevenirsene l'abuso. Le case non furono sin dalla loro prima istituzione che *asili* difesi dalla natura e dall' arte, ma nel progresso della società furon difesi dalla forza morale e dalle leggi (*a*). Le nostre non han trascurato di fissar delle regole onde conservar questo rifugio il più che si potesse intatto; e se han permesso di penetrar nella casa dell' imputato per farvi la perquisizione delle

(*a*) I Romani riguardavano le loro abitazioni come *tutissimun cuique refugium atque receptaculum* l. 18 ff. *de in ius voc.* Nelle costituzioni francesi venne prescritto che la casa di ogni persona abitante il territorio francese fosse un asilo inviolabile, e che durante la notte niuno potesse entrarvi, fuorchè nel caso d' incendio, d' inondazione o di clamore fattone dall' interno (art. 76 Cost. dell' anno VIII).

carte, degli effetti, e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessarii alla manifestazione della verità, non l'han lasciato all' arbitrio di ogni ufiziale di polizia giudiziaria, ma di quegli che sta procedendo pel tale misfatto o delitto, e *quando* legalmente in esso procede. Gli è permesso in questi casi far perquisizione ancora nelle altrui case, ma *quando* abbia raccolti indizj che quivi si trovi alcuno degl' indicati oggetti, e sempre secondo le regole delle visite domiciliari (art. 61).

Queste regole sono le seguenti: 1. Se la casa sia l'abitazione dell'imputato, e costui si trovi nel comune, egli verrà chiamato per assistere all'atto.

2. L'ufiziale di polizia giudiziaria potrà escludere dal luogo ogni persona (*a*).

3. Comincerà la visita dalla prima camera o dal primo luogo d'ingresso, e così di mano in mano fino all' ultimo; e descriverà minnutamente tutto ciò che vi si rinviene, purchè sia relativo al reato, o che alcuno degl' interessati lo richiegga (art. 72).

4. Egli inoltre debb' essere assistito da due testimoni (art. 71) (*b*).

(*a*) S'intende delle persone estranee non de'congiunti o de' familiari.

(*b*) Niuna regola pel tempo della notte; eppure sarebbe stato necessario proibirsi le visite domiciliari in questo tempo, senza un ordine espresso del Governo. In Francia è vietato allo stesso regio Procuratore sotto pena dell' attentato previsto nell' art. 184 del cod. pen. Egli può nella notte far circondare la casa dalla forza armata, ed entrarvi a punta di giorno, come spiegò la circolare di quel ministro di giustizia del 23 germinale anno IV. Il tempo di notte è regolato dal codice di procedura civile nell'art. 1037 che noi abbiam adottato negli stessi termini coll' art. 1114 delle leggi di *proced. civ.*, cioè dal primo ottobre sino al 31 marzo avanti le sei ore della mattina e dopo le ore sei della sera; e dal primo di aprile sino al trenta settembre, avanti le ore quattro della mattina e dopo le ore nove della sera.

5. Se gli oggetti sono di lor natura capaci di alterazione o corrompimento, dee farne formare le corrispondenti perizie e le più esatte descrizioni, conservandosi quella parte di oggetti che può rimanere (*ivi*).

6. Se l'oggetto in tutto o in parte conservato sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, l'ufiziale di polizia giudiziaria lo segna col suo nome e di tutti gli assistenti all' atto, e quindi l'avvolge in una carta o in una tela. Se non è nello stato di ricever caratteri di scrittura, dee farlo riporre in un vase, in un sacco, in una cassa, in una camera, e quivi chiudersi alla presenza di tutti gli intervenuti suddetti (*ivi*).

7. L' involto di carta o di tela, o la bocca del vase o del sacco debbon esser assicurate con istrisce di carta o di tela, e quindi suggellati e segnati dall' ufiziale di polizia giudiziaria, e da tutti gl' intervenuti nell' atto. Il coperchio della cassa e la porta della camera oltre la chiusura ordinaria, debbono egualmente assicurarsi con istrisce di carta o di tela, o con pezzi di legno, ed ancora suggellarsi e segnarsi dall'ufiziale ed intervenuti suddetti (*ivi*).

8. Il suggello debb'esser riconosciuto da tutti gl' intervenuti (*ivi*).

9. In ogni sorta di reperti e di ricognizioni di oggetti o documenti qualunque, i periti, ed ogni altro testimone incaricato di verificarli, prima gi cominciar questa verifica debbon prestare il loro piuramento all'ufiziale di polizia giudiziaria di fare per la verità la dichiarazione di ciò che osserverebbero sul proprio onore e coscienza (art. 70).

10. Se l'imputato è sottoposto ad alcuno de' modi di custodia nello stesso comune ove si esegue

il reperto, e non voglia o non possa (*a*) assistere alla visita della sua casa, può nominare o autorizzare una persona a quest'atto. Se nol fa, o s'egli è fuori del comune, può l'ufiziale di polizia giudiziaria, anche senza interpellarlo, scegliere questa persona tra' di lui congiunti, famigliari o vicini (art. 73)(*b*).

11. Gli oggetti rinvenuti debbon mostrarsi all'imputato o alla persona che assiste per lui, affinchè li riconosca e li segni, se possono ricevere caratteri di scrittura; o pure riconosca e segni le strisce colle quali sarà assicurato l'involto o il vase, o il sacco, o la cassa, o la camera, e soscriva anche il processo verbale: e se non sa o non vuole sottoscrivere, se ne dee far menzione (*ivi*).

Queste sono le operazioni di cui la legge incarica l'ufiziale di polizia giudiziaria, al quale conveniva che desse autorità bastante per farsi ubbidire. *Omnibus magistratibus secundum jus potestatis suae concessum est, jurisdictionem suam defendere judicio*, dice la l. 6 ff. *Si quis jusdicenti*. Il codice d'istruzione francese gli dà la facoltà di arrestare sul fatto quegli che controviene alla proibizione data da lui di uscire ed allontanarsi dal luogo della visita: ma gli altri atti che si adempiono dal medesimo in questo rincontro non sono di minore importanza. Ecco perchè si dispone che « nelle visite domiciliari, ne'reperti e nell'*in-* » *genere*, qualunque persona non ubbidisca all'u- » fiziale di polizia giudiziaria per l'adempimento » degli atti che gli sono attribuiti dalla legge sarà » fatta arrestare; e sulle conclusioni del ministero

(*a*) Ecco il bisogno di far costare la volontà o l'impossibilità dell'imputato, e farne menzione nel processo verbale.

(*b*) Preferendo sempre i congiunti ai famigliari, e costoro ai vicini.

» pubblico sarà condannata dal giudice di circon-
» dario, o dal presidente della gran corte crimi-
» nale, secondo la differenza delle giurisdizioni,
» dopo citata ed intesa, e non comparendo, anche
» in contumacia, alla pena di detenzione di poli-
» zia. Può la pena esser anche pecuniaria, da uno
» a venti ducati » (art. 74) (*a*).

È bene pure avvertire che particolari disposizioni son date rapporto a queste visite domiciliari per le guardie urbane rurali e forestali e per li guardacacce (art. 15 e 72) di cui farem menzione nel capitolo II.

SEZIONE III.

Dell' esame de' testimoni.

Se tutti i doveri dell' ufiziale di polizia giudiziaria si concentrano alla verifica del corpo del delitto ed a quella del suo autore, tutti i mezzi che servono a stabilire la verità sono a sua disposizione; e se finora abbiam parlato della pruova nascente dalla cosa, bisogna adesso occuparci di quella nascente dalle persone.

La pruova personale fu definita da Bentham esser quella esibita da un ente umano che chiamasi comunemente testimonio: ma questa parola è impiegata a designare due individui differenti, o lo stesso individuo in due differenti situazioni; quindi può applicarsi alle parti stesse interessate, ed a quelli che non sono parti nella causa, i quali

(*a*) Risulta da ciò che se l'inobbediente o il refrattario agli ordini di questo ufiziale non sia stato nell'atto arrestato, non si potrà procedere al di lui arresto; ma debb' essere *citato* ed *inteso* dal giudice della rispettiva competenza, e non comparendo, condannarsi in contumacia.

depongono innanzi al giudice ciò che han veduto, inteso, conosciuto col mezzo de'proprii sensi. Noi prima tratteremo di costoro che vengono ordinariamente col nome di testimoni; indi della testimonianza che dall' imputato si raccoglie.

Ogni ufiziale di polizia giudiziaria che secondo la rispettiva competenza ha ricevuto denunzie rapporti o querele è tenuto ad esaminare i testimoni in essi designati, e chiunque altro crede utile allo scoprimento della verità (art. 75). Può anch'egli ricevere le dichiarazioni di que'testimoni il di cui detto può indicare le prime nozioni del reato, stenderle in un processo verbale come meglio le circostanze il permettono; e quando egli sia incompetente dee inviarlo all'ufiziale competente il quale è tenuto ad osservare le regole prescritte dalla legge nell' esame de' testimoni (art. 76). Queste regole riguardano la chiamata de' testimoni, il loro detto, la ricognizione che debbon fare, l' atto di affronte'l giuramento; di tutto ciò ci occuperemo ne'seguenti paragrafi.

§. 1.

Della chiamata de' testimoni.

La prima delle regole si è che niun testimone sia inteso se non venga chiamato con una *cedola di assegnazione* (*a*).

Quindi la legge chiaramente indica 1. che cosa deesi contenere in questa cedola; 2. come debbesi ad essa adempire dall'usciere; 3. come ubbidirvisi dai testimoni.

(*a*) *Testes rogati, ut in testamentis, non fortuiti vel transeuntes,* dice *l'Auth. Rogati* l. 14 C. *de testibus.*

1. La cedola di assegnazione dee contenere 1. l' indicazione dell' ufiziale di polizia innanzi a cui il testimone dee presentarsi, 2. il nome, cognome domicilio e l' autorizzazione dell' usciere incaricato di citare il testimone; 3. il nome, cognome, domicilio o dimora de' testimoni da citarsi; 4. il luogo, il giorno, l'ora in cui debbono i testimoni presentarsi (*a*); 5. la pena dei testimoni renitenti (artic. 77).

Quando le persone da citarsi dimorino fuori della provincia o valle, la cedola dee dirigersi al procurator generale presso la corte criminale, perchè la rimetta al procurator generale della provincia o valle ove dimorano le dette persone: nel qual caso dal magistrato che fa eseguire la cedola verrà indicato il nome dell'usciere nel modo detto di sopra (art. 78).

Quando queste persone sono nella giurisdizione attribuita dalla legge all' ufiziale di polizia giudiziaria, allora questa cedola vien consegnata all'usciere in essa nominato (*ivi*).

2. L'usciere incaricato, dee far tante copie di questa cedola quanti sono i testimoni, non dovendo ogni copia contenere che un solo nome di testimonio, e dopo averla sottoscritta, rilasciarla nelle mani o nel domicilio del medesimo, colla designazione del giorno in cui lo ha citato (art. 79).

(*a*) Ma qual tempo si accorderà ai testimoni per presentarsi? La legge di procedura ne' giudizii penali tace, e par che non sia adattabile il prescritto dell' art. 166 delle leggi di procedura ne'giudizii civili che stabilisce il termine ordinario a comparire di giorni otto per tutti coloro che son domiciliati nel regno. È dunque rimesso alla prudenza dell'Ufiziale di polizia giudiziaria al quale la legge accorda al facoltà di assegnare quel tempo che crede necessario per potersi il testimone presentare innanti a lui.

Eseguite queste citazioni l' usciere ne fa un certificato in piè della cedola nel modo seguente,

1.° Disegna ad uno ad uno tutti i nomi de' testimoni, spiegando per esteso se li abbia citati personalmente e al domicilio;

2.° Se tutti sono stati citati in uno stesso giorno appone una sola data nella citazione; altrimenti la distingue sotto tante date, quanti sono stati i giorni ne' quali ha citato i testimoni;

3.° Per coloro che sono citati al domicilio, dee spiegare se sieno nel comune o se si trovino altrove; e per coloro che sono fuori del comune riscuote un certificato del sindaco o di uno degli eletti, che attesti il luogo della dimora attuale del testimone, o dica che questa è ignota;

4.° Se alcuno de' testimoni sia morto, l'usciere dee chiederne l' attestato dall' ufiziale dello stato civile ch' è obbligato a rilasciarglielo;

5.° L' usciere dee sottoscrivere quest' atto di adempimento, e segnar col suo nome i certificati e le carte anzidette riunendole al suo verbale (artic. 80).

La cedola di assegnazione col processo verbale di notificazione nella forma indicata debbe esser alligata nel processo dell' ufiziale di polizia giudiziaria (art. 81).

3. Ogni cittadino è tenuto a render testimonianza in giudizio, e niuno può esentarsi da quest' obbligo che il roman dritto chiamò *incunctabile*, tale cioè da non ammetter citazione o mora (*a*); quindi si ordina che « chiunque sia citato

(*a*) Ma non tutti debbono adempirvi nello stesso modo, non tutti possono esser citati nella stessa forma, nè tutti possono esservi costretti nella stessa maniera. Ma come queste eccezioni riguardano più l' istruzione posteriore che la preliminare, così ne parleremo altrove. Basta per ora pre-

per far testimonianza o perizia sarà tenuto a comparire, altrimenti potrà esservi astretto in forza di un mandato di accompagnamento dell'ufiziale di polizia giudiziaria che ha spedito l'ordinanza di citazione » (art. 82) (*a*).

Cos'è questo mandato di accompagnamento? Noi l'abbiam adottato dal codice d'istruzione francese, *mandat d'amener*, il di cui effetto è di far rimaner il testimone o anche il prevenuto colto nella flagranza sotto la custodia di colui che gli ha notificato questo mandato, o degli agenti della forza pubblica, sino a che il giudice d'istruzione abbia sta-

venire gli ufiziali di polizia giudiziaria che i militari in attività di servizio sono citati per mezzo de'di loro commandanti; che nel chiamarsi a deporre gli Amministratori è necessario prevenirne i loro superiori quando debbono uscire della di loro residenza, come venne prescritto colle circolari del ministro della giustizia del 24 marzo 1810, del 3 agosto 1811, e del 4 marzo 1812; e finalmente che per la chiamata de' vicarii capitolari, vicarii generali, abati, parrochi, curati, dignità e canonici delle collegiali, dee farsi uso dagli ufiziali di polizia giudiziaria d'una decente lettera di ufizio nella quale sia indicato il giorno, l'ora ed il tempo in cui dovrà farsi il loro esame, come d'ordine del re si prescrisse nella ministeriale del 16 maggio 1818.

(*a*) Le indennità all'usciere per queste citazioni sono fissate coll'art. 39 del decreto del 13 gennajo 1817, nel modo seguente;

1. di grana cinque per ogni miglio tanto nella gita che nel ritorno;

2. di grana sei per ogni citazione;

3. di grana quaranta per ogni giorno di dimora pernottando nel luogo delle vacazioni; e si spiega nel seguente art. 40 che gli uomini di polizia ch'esercitano le funzioni di uscieri presso gli agenti della polizia nella provincia di Napoli soltanto, debbon ricevere per ogni citazione la metà de' dritti e delle indennità accordate agli uscieri, stabilendosi la tassa dall'agente da cui dipendono, ma rivista modificata ed approvata dal controloro e dal Procuratore generale.

bilito sulla sua libertà, o abbia decretato un mandato di deposito o di arresto. Il mandato di accompagnamento non dee perciò confondersi coi sudetti due altri mandati (*a*). Esso non dà dritto all'agente che l'esegue di portar alla prigione la persona contro di cui si è spedito, e 'l custode che ve lo ricevesse sarebbe perseguitato e punito come colpevole di detenzione arbitraria. Condotto il testimone con questo mandato all' ufiziale di polizia giudiziaria debb' essere inteso al più tardi dentro le 24 ore, ed immediatamente dopo l'interrogatorio debb'esser messo in libertà, se pure non vi sia luogo a convertir questo mandato d' accompagnamento in quello di deposito o di arresto.

Oltre al mandato di accompagnamento, il testimone renitente, sul processo verbale della sua

(*a*) La legge francese del 29 settembre 1791 fatta in forma d' istruzione, così si spiega sull' esecuzione di questi mandati. « I mandati di accompagnamento debbon esser portati sia dagli uscieri addetti al tribunale di pace, sia dalla gendarmeria. Il latore d'un simile ordine non dee obbliare ch'egli notifica ai suoi concittadini una chiamata legale, e che ogni insulto, ogni cattivo trattamento volontario, son de' misfatti per colui che agisce in nome della legge. — Quindi il latore del mandato dimanderà prima al prevenuto s'egli intende obbedirvi, e nel caso in cui questi acconsentirà e si metterà nel dovere d' obbedire, il latore non dovrà che accompagnarlo e proteggerlo sino a che sia presentato all'ufiziale di polizia. — Quei che ricusassero di obbedire all'ordine contenuto nel mandato, dovranno senza dubbio esservi costretti dalla forza, poichè in uno stato ben governato, la legge debb' esser obbedita e la resistenza debb'esser vinta dalla forza pubblica: ma l'uso di questa forza debb'essere saggiamente moderato; essa dee costringere l'individuo non opprimerlo . . . . Questo mandato può esser presentato ad un cittadino nella sua casa, e s'egli ne proibisce l' entrata, il latore del mandato potrà richiedere la forza pubblica per introdurvisi e notificare il mandato al prevenuto ec. ».

notificazione, e sul certificato della non comparsa non giustificata da legittimo impedimento, debb'esser condannato dal presidente della gran corte criminale, sulle conclusioni del ministero pubblico, ad un'ammenda di tre a venti ducati; e nelle cause di delitti dal giudice competente ad un'ammenda da uno a dieci ducati (art. 83). Ma se il testimone così condannato, sul solo verbale e certificato di non comparsa, producesse scuse legittime di sua mancanza, potrebbe in seguito di conclusioni del ministero pubblico esser liberato dall'ammenda (art. 84).

Le nostre leggi penali preveggono il caso di essersi allegata del testimone o perito una scusa riconosciuta falsa per non presentarsi all'autorità che l'avrà richiesto, e lo puniscono col primo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale: ma questa pena non può essere inflitta che dietro una procedura ed un giudizio formale. La semplice renitenza non essendo che una semplice mancanza contemplata appunto ne' citati articoli 82 ed 83 è solo punita con pene e forme disciplinari: anzi non è data questa facoltà nelle cause de'misfatti che al presidente della gran corte criminale (*a*).

Se però veramente sia impossibilitato il testimone di comparire, e ciò sia assicurato col certificato d'un ufiziale di sanità, allora l'ufiziale di polizia giudiziaria si trasferisce nella di lui dimora, se questa sia nell'ambito della sua giurisdizione. Se fuori di essa, ma dimori nella stessa provincia

(*a*) Molto meglio che nel codice d'istruzione francese, dove si accorda facoltà al giudice istruttore, non solo di punire all'istante e senz'appello il testimone renitente, ma quegli ancora che avesse allegato l'impossibilità di comparire innanzi a lui per una causa trovata falsa (V. gli art. 80 e segu. di quel cod.).

o valle, egli ne scrive al giudice istruttore, o al giudice di circondario del luogo ove risiede il testimone, rimettendogli le note e le istruzioni su' fatti de' quali debb' essere interrogato. Che se poi il testimone si trovi fuori la provincia o valle, queste note ed istruzioni si rimettono al procurator generale presso la gran corte criminale, perchè da questo ne sia dato l'incarico al procurator generale della provincia o valle ove il testimone risiede (artic. 100).

I testimoni così citati e non impediti nel presentarsi innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria competente debbono esibirgli l'atto di citazione (artic. 85); e ciò per due motivi: 1. perchè possa l' ufiziale suddetto verificare la legalità della venuta e l' identicità del testimone; 2. per tassare in di lui favore le spese del suo viaggio e dimora (*a*), non potendo altrimenti esser pagato che sull' esibizione della *cedola* notificatagli dall' ufiziale ministeriale, in piedi della quale debb' esser apposta l' ordinanza dell' ufiziale di polizia giudiziaria.

Questa ordinanza dee contenere giusta l' art. 23 del real decreto de' 13 gennajo 1817;

1. la domanda dell' indennità fatta dal testimone;

2. il numero delle miglia percorse dal suo domicilio;

3. i giorni della dimora, e la somma tassatagli;

(*a*) Il pagamento del testimone è stabilito nell' art. 24 del real decreto del 13 gennajo 1817 nel seguente modo: « Per suo viaggio una indennità di grana tre a miglio tanto per la gita che pel ritorno: per la sua pernottazione o dimora, se in Napoli grana trenta; se presso i tribunali e corti delle provincie grana 25; se finalmente presso le giustizie di pace grana 20 ».

4. la dichiarazione che il giudizio sia spinto per parte del pubblico ministero (*a*).

5. il nome ed il cognome dell' imputato;

6. la natura del delitto;

7. il luogo in cui sia stato commesso;

8. se la parte prendente sappia o no scrivere.

9. la menzione espressa dell' articolo di questo decreto che autorizza tale spesa.

Si avverta però che i militari in attività di servizio non han dritto ad alcuna indennità, e solo potrà loro accordarsi quella di dimora fuori della loro guarnigione o accantonamento (art. 25 detto decreto).

Occorrerà alle volte che per l' esame del testimone dovrà chiamarsi l' interprete, se non conosca o non sappia spiegarsi nella nostra lingua; e l' interprete è necessario quand' anche l' ufiziale di polizia giudiziaria conoscesse egli la lingua del testimone. Allora l'interprete comunica le domande al testimone, e le costui risposte all' ufiziale suddetto. La dichiarazione sarà scritta nelle due lingue, e l' una e l' altra sarà segnata dal testimone e dall' interprete e sottoscritta dall' ufiziale e dal suo cancelliere (*b*).

Anche un interprete dee destinarsi se il testimone sia sordo-muto, e non sappia scrivere; il quale verrà scelto tra le persone di sua famigliarità: se poi sa scrivere gli si dirigeranno le domande in iscritto, ed ei vi risponderà similmente (art. 223 LL. di proc. pen.).

(*a*) Salva l'eccezione fatta in questo decreto negli affari di alto criminale.

(*b*) Quale sarà l' indennità dell' interprete? Par che dovrebbe considerarsi come un perito di arte liberale e quindi è rimessa alla prudenza del controloro delle spese della giustizia e del ministero pubblico (art. 33 del decreto suddetto.)

§. II.

Del detto de' testimoni.

Perchè il detto de' testimoni ottenga il suo oggetto, bisogna che abbia due qualità *esattezza* e *pienezza*, vale a dir che contenga la sola ed intiera verità nella giusta esibizione di tutti i fatti essenziali alla causa. Una testimonianza può essere inesatta, dice Bentham, o per falsità positiva, quando il testimonio afferma un fatto che realmente non ha esistito, o per falsità negativa, se nega un fatto che ha realmente esistito; ed è incompleta quando non rappresenta un fatto essenziale che ha realmente esistito, per cui è falsa per ommissione. A queste deviazioni egli aggiunge un altra, che chiama *confusione* per mancanza di termine più preciso, modo di evasione cui il deponente ha ricorso per parlare senza nulla dire, e per non esporsi alle pericolose impressioni che un silenzio assoluto non mancherebbe di generare a suo disfavore.

Ora questi quattro modi di trasgressione (falsa assertiva, falsa negativa, ommissione, confusione) possono esser innocenti, o biasimevoli; innocenti se si commetton senza prava intenzione, con buona fede; biasimevoli se il testimone ha conoscenza della propria colpa, ed opera con mala fede. L'attenzione dell' ufiziale di polizia giudiziaria rilevar deve il motivo di questa trasgressione, onde ripararvi ed ottener dal detto de' testimoni una dichiarazione esatta, e completa, senza che si ommetta alcun fatto sostanziale, o si confonda con vane parole il racconto.

Le regole che la legge stabilisce nel riceversi il detto de' testimoni sono le seguenti.

I testimoni sono intesi dall' ufiziale di polizia giudiziaria l' uno separatamente dall' altro, fuori della presenza delle parti e di ogni estranea persona (art. 86); viene avvertito di parlare senza timore, e gli si rammenta l'obbligo di dire il vero (art. 87).

Gli è sulle prime domandato il suo nome, cognome, stato, professione e domicilio, e se sia famigliare delle parti, o loro parente o affine ed in qual grado (*ivi*), e giustamente; poichè i rapporti di parentela o di domesticità che il testimone può avere sia coll' offeso sia col prevenuto, fan conoscere l' interesse che il medesimo avrebbe nella causa; e la vera misura della di lui credibilità, dice Beccaria, non è che nell' interesse dal quale può esser influito per dire o non dire la verità.

Ma non perchè qualcheduno si dichiari famigliare o parente di una delle parti o di tutte e due, può escludersi dal render testimonianza. L'ufiziale di polizia dee sentir tutti e riunire il detto di tutti, qualunque sia il loro rapporto. Quando si darà luogo al giudizio, allora si apre il campo alle eccezioni per quelle persone, che o non possono assolutamente essere ascoltate nella pubblica discussione, o i di cui rapporti influiscano in qualche modo sulla di loro credibilità.

Adempite a queste preliminari domande si comincia l' *interrogatorio*, utile ed importante operazione per la scoverta della verità. Si è coll' interrogatorio, e solo con esso, che un deponente di mala fede è forzato successivamente in tutti i suoi posti: non vi è falsità che non l' esponga a doppia contraddizione: la stessa confusione nelle sue risposte, il silenzio istesso agisce ed opera come pruova di carattere e di disposizione. Non vi ha caso immaginabile in cui la facoltà d' interrogare

sia un oggetto d'indifferenza assoluta; neppure col testimone il più verace, il più circospetto, il più illuminato, che ha bisogno di essere interrogato per porre in luce delle circostanze, la di cui importanza gli fosse sfuggita (*a*).

Il testimone debb' essere interrogato in forma di *dialogo* sulla causa (*ivi*). « L'esame, (dicevasi nell'art. 132 del regolam. del 20 maggio 1808) consiste in un dialogo che comincerà dalla dimanda - che cosa sapete del tal delitto -? Le altre interrogazioni sorgeranno dalla natura del fatto, dall' andamento e dagli accidenti del discorso. L'esaminatore si guarderà bene di far domande indirette e suggestive le quali prevengano il testimone· Gli è però permesso di fargli avvertire le inverisimiglianze e le contraddizioni del discorso, nelle quali forse cade, e potrà obbligarlo a dimostrare la verità di quel che depone ».

Savie avvertenze: ma bastan esse per ben condurre un dialogo, per ritrarre colle interrogazioni la verità dal testimone anche suo malgrado, per non cader nell' inganno che il testimone prevenuto prepara all' esaminatore; per superare l'ostinazione alle volte pertinace, e per separare la menzogna spesso prodotta da compassione, e, sempre dai rapporti? Nò, che non bastano; ma siccome non possono stabilirsi tutte le avvertenze necessarie (*b*), così dee supplirvi l' abilità e la prudenza dell'ufiziale suddetto.

Quella però più di ogni altra essenziale si è, che il testimonio per ogni fatto che depone debba

(*a*) V. Bentham Teoria delle pruove giudiziarie lib. II cap. 8.

(*b*) *Quae argumenta ad quem modum probandae cuique rei sufficiant, nullo certo modo satis definiri potest* l. 3, ff. *de test.*

esprimere la causa della scienza, o sia il modo come ne ha notizia (art. 88). L'assertiva di un fatto allora è credibile quando corrisponde al mezzo fisico o morale col quale il testimone lo racconta. Quindi tutte le particolarità su questo modo sono necessarie ad indicarsi; s'egli ha inteso, a quale distanza? come ha riconosciuta la voce? com'è sicuro di non essersi ingannato? S'egli ha veduto, specialmente in tempo di notte, con quale luce, se di luna o di lume, a quale distanza, quale conoscenza avea delle persone, e come? Tutto questo rientra nella causa della scienza.

Concludiamo collo stesso autore della Teoria delle pruove giudiziarie: la testimonianza, dic'egli, dee avere, per quanto è possibile i caratteri seguenti.

1. *Responsiva*, cioè ottenuta dalle domande fatte al deponente coll'interrogatorio, unico mezzo onde render la testimonianza esatta e completa.

2. *Particolarizzata*, cioè speciale, individualizzata, circostanziale, almeno per quanto il comporta la natura della cosa. *Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?* Le due prime domande individualizzano il fatto, le cinque altre lo circostanziano.

4. *Fatta con riflessione*, cioè dandosi al deponente il tempo ed i soccorsi necessarii per richiamarsi i fatti, ed esporli senza precipitazione.

5. *Impremeditata*, cioè risultante da un interrogatorio rapido e impreveduto (*a*).

(*a*) La testimonianza fatta con riflessione e nel tempo stesso impremeditata par che implichi contraddizione, e quì consiste forse una delle grandi difficoltà dell'arte giudiziaria. Vi ha però qualche mezzo con cui separare il bene dal male. È necessario che il testimone si raccolga per aju-

6. *Non suggerita con una maniera indebita*, cioè il testimone non dev'essere ajutato e condotto nelle sue risposte da suggestioni, che lo mettano sulla via di tradire la verità.

7. *Ajutata lecitamente*, cioè col mezzo di domande che non abbiano altro scopo che quelle di ajutare la memoria del testimonio.

§. III.

Della ricognizione.

Quando la testimonianza sia relativa ad un oggetto di fatto permanente, può l'ufiziale di polizia giudiziaria condurre, in continuazione dell'atto stesso, il testimonio sopra luogo, riceverne le spiegazioni, e nella forma legale assicurare i reperti (art. 89). Se non riuscisse di adempirvisi in continuazione del cominciato esame, nulla impedisce che si faccia in altro giorno e con un atto posteriore, ma in continuazione del precedente, ed allora han luogo le regole indicate sui *reperti*. Ma quando la testimonianza riguarda un documento assicurato già con un reperto, può l' ufiziale di polizia giudiziaria farne fare la ricognizione al testimone (art. 90) (*a*).

tare la propria memoria se mai ve ne sia bisogno, ma ciò debb' essere quando la memoria può peccar per obblio o per errore. L'oggetto dell' antica *ripetizione* de' testimoni, non avea che questa base. Ma quando si vuole ingannare, se gli concedete l' agio di preparar le risposte, voi correte rischio di favorir la frode. Di quanta scienza, di quant' espertezza non ha bisogno un ufiziale di polizia giudiziaria!

(*a*) Perchè la legge dice *può*, quando dovrebbe dir *dee*! Perchè non sempre può il reperto trovarsi presso l'ufiziale suddetto; e perchè a questa ricognizione può supplirsi o dal giudice instruttore, o dalla stessa gran corte criminale.

La ricognizione vien definita dalla stessa legge per quell'atto legale con cui si espone un oggetto al riconoscimento dell' imputato, del querelante, del testimone o di chiunque altro si creda utile, per assicurare la verità di un fatto, o l' identità dell' oggetto medesimo (art. 91).

Diceasi prima *mostrato* quest'atto ch'ora chiamasi ricognizione; e sotto l'impero delle precedenti leggi si pose in quistione se dovesse mostrarsi la pruova materiale del delitto al solo accusato o anche ai testimoni. Il consiglio di stato di que'tempi col parere del 30 dicembre 1813, considerando che la verifica delle pruove materiali del delitto non dovev' essere soltanto istorica, ma in certo modo fisica ed ajutata *dal mostrato effettivo*, salutare precauzione in soccorso della fragilità della memoria de'deponenti, onde giugnere con maggior sicurezza allo scoprimento della verità; e che posto tal fine ogni distinzione tra mostrato al testimonio o all'imputato era non solo arbitraria, ma pericolosa; fu d'avviso che le pruove materiali del delitto dovessero dimostrarsi all' uno ed agli altri.

Or questo istesso si è nella nuova legge ordinato, dovendosi l'oggetto esporre al riconoscimento e delle parti e de'testimoni e di chiunque altro che con quest'atto potesse giovare a stabilire la verità d'un fatto o l'identità dell'oggetto medesimo (*a*).

Può essa riserbarsi nel giudizio. Sempre però che sia possibile far seguire la ricognizione al primo esame del testimone, sarà sempre utile il farsi, ed io lo supporrei necessario.

(*a*) Le pruove *reali*, dice Bentham possono classificarsi sotto le seguenti modificazioni;

1. Corpo del delitto: stato della cosa ch'è stata il soggetto del delitto. Ciò comprende non solo le *cose* propriamente dette, ma pure le *persone*, in tanto ch'esse appartengono alla classe delle cose, vale à dire il loro stato fi-

Noi vedemmo le precauzioni richieste dalla legge per assicurare questa identità mediante le forme prescritte nella suggellazione dissuggellazione e risuggellazione dell'oggetto, la di cui mancanza pregiudicherebbe la credibilità del mostrato e'l di lui risultamento. Ora essa s'incarica del come debba seguire questa ricognizione.

Prescrive quindi 1. Che l'oggetto si metta in mostra fra'consimili, e si faccia menzione nel processo verbale del numero di questi oggetti consimili (*ivi*); 2. Che se l'oggetto di cui si fa la ricognizione sia stato precedentemente chiuso e suggellato, si debba dissuggellare alla presenza de'testimoni del reperto, i quali debbano prima riconoscere le chiusure ed i suggelli, e quindi se l'oggetto sia lo stesso che vi fu in loro presenza chiuso e suggellato (art 92); 3. Che se alcuno de' testimoni fosse morto o assente o impedito, in modo che non potesse attendersi senza nocumento della giustizia, l' istruttore debba surrogargli un altro testimonio per riconoscere se le chiusure ed i sug-

sico, indipendentemente dalle facoltà intellettuali, come nel caso de' marchi prodotti da malattia o violenza;

2. Frutti del delitto;
3. Istrumenti impiegati nell' esecuzione del delitto;
4. Materiali destinati a servire il delitto;
5. Ricettacolo del corpo del delitto;
6. Corpi all'intorno che han ricevuto qualche cambiamento in conseguenza del delitto;
7. Cose che servono ad individualizzare il delinquente, come possedute o impiegate da lui;
8. Possesso incolpativo della pruova reale;
9. Possesso incolpativo della pruova scritta.

Non bisogna qui obbliare che se le pruove orali sono soggette alla falsità, le pruove reali lo sono alla falsificazione; ed è ben ovvio l' inganno che si fa coll' apparenza delle cose, per togliere il sospetto da se, e gettarlo su di altri.

gelli siano stati alterati; quindi si procederà all'apertura ed al dissuggellamento, ed in seguito si metterà l'oggetto fra i suoi consimili (*ivi*); 4. che questi atti debbon esser fatti fuori della presenza di coloro che debbon riconoscer l'oggetto; al che adempito, essi saranno introdotti l'uno separatamente dall'altro, e saranno richiesti ad indicare se tra gli oggetti che loro si mostrano, siavi quello di cui nella dichiarazione intesero di far parola (*ivi*); 5. Che dopo questa operazione l'oggetto sia di nuovo risuggellato, secondo le forme indicate ne' reperti, colla giunta, che alle soscrizioni preesistenti, si aggiungeranno quelle di coloro ai quali è stata fatta l'esibizione (*ivi*); 6. Finalmente che possono far seguire questa ricognizione non tutti gli ufiziali di polizia giudiziaria, ma que' soli che sono competenti a procedere pel reato alla di cui convizione han rapporto gli oggetti da riconoscersi (art. 97).

Adempito tutto ciò, i documenti e gli oggetti suddetti vengono depositati nella cancelleria del giudice competente pel giudizio sul reato al quale si riferiscono (art. 166).

Queste sono le formalità dalla legge prescritte nelle ricognizioni, che debbonsi scrupolosamente osservare; ed in difetto di alcuna di esse deesi far menzione nel processo verbale delle cagioni che ne hanno impedito l'adempimento, sotto pena pel cancelliere di un' ammenda di tre a venti ducati, e per l'ufiziale di polizia giudiziaria di esser soggetto, se vi ha luogo, all' azione civile, o sia *presa a parte* (art. 99).

(*a*) Che s' intende per *presa a parte?* Questa è un'azione che una delle parti esercita contro un magistrato, ne' casi previsti, e nella forma determinata dalla legge, ad effetto di renderlo risponsabile de' danni ed interessi e spese

§. IV.

Dell' atto di affronto.

Dovendo il testimone indicare colla maggior chiarezza possibile e col loro nome e cognome gl'imputati, i querelanti, i testimoni di cui ha fatto parola nella sua dichiarazione; spesso accade che ne sappia egli il nome e non il cognome, o questo e non quello, o nè l'uno nè l'altro; in questi casi deve allora indicar ad un di presso le circostanze che lo possono far riconoscere, che chiamansi connotati, atte cioè a farlo conoscere. In questo caso la persona non indicata per nome e cognome, ma soltanto per connotati, dee dall' istruttore venirgli presentata in un atto di *affronto* (art. 93).

Si definisce quindi l' affronto per quell' atto legale con cui la persona si presenta al riconoscimento di un testimone, o di un imputato, o di un querelante, o di chiunque altro (art. 94).

risultanti dall' istruzione viziosa che ha fatta, o dalla sentenza che ha resa. Secondo il dritto romano, un giudice poteva esser preso a parte tutte le volte ch'egli avesse mal giudicato per dolo, per frode, per favore, per inimicizia, o per motivo d'un sordido interesse. *Judex litem suam facere intelligitur, si dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit, sive per gratiam, vel inimicitiam, vel ejus sordes, ut veram aestimationem litis praestare cogatur.* L.15, cod. *de judiciis.* Ma l'art. 569 delle nostre leggi di procedura civile modificò queste disposizioni, ordinando che i giudici possono esser presi a parte ne' seguenti casi;

1. Se si pretenda che nel corso dell' istruzione, o nell' atto della sentenza sia intervenuto dolo, frode, o concussione;

2. Se la presa a parte contra i giudici sia espressamente dalla legge pronunziata;

3. Se la legge dichiari risponsabili i giudici sotto pena di danni ed interessi;

5. In caso di denegata giustizia.

Può infatti esser necessario talvolta fra testimonio e testimonio, o con un imputato benchè nettamente indicato, come per esempio, quando taluno chiamato in contesto o nominato da altri neghi di essere da costui conosciuto, oppure vi sia ragionevole sospetto che non lo sia. Giusto sarà poi sempre indicare il motivo di questo affronto sia nell' ordinanza, sia nel principio del processo verbale.

Ecco le regole stabilite dalla legge per quest' atto così importante.

1. L' atto di affronto non può essere eseguito se non in presenza o della gran Corte, o di un giudice delegato dal presidente, o del giudice d' istruzione, o del giudice di circondario (*ivi*).

2. Se un atto di affronto siasi eseguito da ogni altro ufiziale di polizia giudiziaria, i magistrati suddetti, secondo le rispettive competenze debbon richiamare le persone approssimativamente simili, colle quali venne l' atto eseguito; onde assicurarsi della forma e della verità con cui l' atto venne adempito (art. 98) (*a*).

3. In ogni atto di affronto dee assistere il pubblico ministero; quindi nelle istruzioni per misfatto, quando l'affronto non si fa nella residenza della gran corte, le parti del pubblico ministero saranno esercitate dall'ufiziale pubblico che fa da pubblico ministero nelle cause correzionali (art. 94).

4. Per farsi l' atto di affronto decsi scegliere un numero di tre persone approssimativamente si-

(*a*) Sarebbe perciò necessaria l' indicazione in questo caso delle suddette persone approssimativamente simili adoprate nell'atto di affronto dall'ufiziale di polizia giudiziaria, diverso dai magistrati nominati nell' art. 94, notandosi il loro nome cognome e domicilio; altrimenti come potrebbe eseguirsi il disposto nell' art. 98?

mili a quella che debb' essere riconosciuta, e disporsi in fila (*a*): è in facoltà di colui che debb'essere riconosciuto di far togliere da questa fila chi vuole perchè vi sia altri sostituito; e prendere fra le persone messe in fila quel luogo che gli aggrada, e cangiarlo quando gli piace. È dato però al magistrato, innanzi a cui si fa l'affronto, il raffrenare l'abuso che l'imputato potesse fare di questo dritto (art. 95).

5. Disposte così le persone in fila, viene introdotto colui che dee fare il riconoscimento, ed è interrogato di nuovo sulla persona da lui imperfettamente indicata; quindi gli si domanda se dopo fatta la sua dichiarazione l'avesse più veduto e dove (*b*); in fine viene interrogato a dichiarare se in quella fila la riconosce; e riconoscendola toccarla con mano (*ivi*).

(*a*) È superfluo l'avvertire che niuna di queste persone debb' esser nota a chi fa quest'atto, e che si debbano scegliere persone che somiglino quegli che dee riconoscersi non solo alle forme corporali approssimativamente, ma benanche al vestire ed incesso. La legge non scende a questi particolari, ma son essi dettati dal buon senso.

(*b*) Qualunque sia la risposta, non perciò può trascurarsi l'atto, e strano sarebbe il credere che il medesimo sarebbe nullo, o di ninu vigore per la convizione del giudice. Ogni atto giuridico può esser anche stragiudiziale. L'istesso *ingenere* suppletorio non è forse di questa natura? Se non che, la natura stessa della cosa ci suggerisce ad esser più cauti in accogliere ciò che accade fuori la nostra presenza e fuori giudizio, di quello che non saremmo se l'atto fosse stato eseguito innanzi a noi, o l' avvenimento fosse sotto gli occhi nostri accaduto. Sotto il quale rapporto, la sola flagranza può esser considerata come pruova direttamente giuridica, e tutti i casi di non flagranza, stragiudiziali (dec. della nostra corte di cassaz. dell'11 dicembre 1813 nella causa di Pietro santo Mileto, ed altre precedenti. - V. l'istruz. ai giudici di pace del nostro Nicolini §. 229).

6. Tutte le interrogazioni, e tutte le indicazioni e risposte date da colui che fa il riconoscimento debbon esser notate nel processo verbale di quest' atto (*ivi*);

7. Se più persone debbon fare l' atto di affronto, sarà fatto successivamente, essendo vietato che due persone il facciano al tempo stesso (*ivi*).

8. Finalmente, i testimoni e gli offesi prima di eseguire l' atto di affronto debbono prestar giuramento di dire la verità su tutto ciò che verrà loro richiesto; ma gl' imputati non debbono prestarlo (art. 96).

Anche queste formalità tutte debbono osservarsi come si prescrisse per gli atti di ricognizione, e sotto le stesse minacce di ammenda pel cancelliere, e di presa a parte per l'ufiziale di polizia giudiziaria incaricato di eseguirlo (art. 99).

§. V.

Del giuramento.

La sanzione religiosa, sia che si prenda nella legge scritta, sia che si consideri in quella di grazia, è nel più alto grado favorevole alla verità della testimonianza. La legge è formale, senza restrizione senza eccezione. *Che il vostro sì sia sì, che il vostro nò sia nò*, tal è il precetto del divino maestro. Ora il giuramento è la cerimonia destinata a portare la sanzione religiosa al più alto grado di forza possibile, vestendola di tutto ciò che ha di più imponente e solenne. Colui che giura invoca Dio non solo come testimonio della verità, ma benanche come vendicatore dello spergiuro nel caso che si dica il falso. Questo legame è nullo per quei che sono senza religione, ma può rassicurare

tutti gli altri che sentono il bisogno di un freno religioso.

Questa precauzione non si è ommessa negli affari penali, e noi vedemmo come sia essenziale per tutti i periti, e per i testimoni generici. Pure per i testimoni della specie, questo giuramento si è riserbato nella pubblica discussione, senza bisogno di prestarsi nella istruzione del processo.

Molto si era detto *pro* e *contra* di questo sistema assolutamente nuovo per noi (*a*), e contrario allo stesso codice d' istruzione francese dove viene espressamente ordinato doversi dai testimoni prestare il giuramento anche nella istruzione del processo (art. 74), punendosene la mancanza con un' ammenda di 50 franchi contro il cancelliere, oltre la *presa a parte*, se vi avesse luogo, contro il giudice istruttore (art. 77).

A favore di questo sistema erano importanti le osservazioni che il testimone non dovea esser posto

(*a*) Nell'antico dritto distinguevansi le *diligenze* dall' *informazione*, ed in quelle i testimoni si esaminavano senza giuramento, che si richiedeva necessariamente in questa. Sotto il *regolamento* del 20 maggio 1808, ogni testimone era obbligato nell'*istruzione regolare* del processo a prestar il giuramento che non era necessario nella *preliminare*. Abolita l'istruzione regolare, e dovendo una sola istruzione precedere il pubblico esame, si prescrisse col decreto del 10 maggio 1810 che il giuramento si sarebbe prestato ne' giudizii criminali nel solo dibattimento, e nell'istruzione prima dell'esame si esigerebbe soltanto da ogni testimonio la promessa di parlare senza timore. Colla ministeriale seguente del 7 luglio 1810 spiegossi però « che tutte le dichiarazioni, come quelle dell'*ingenere*, degli atti di affronto, e di ricognizione, non dovendo ordinariamente ripetersi nel dibattimento, restavano sotto l' impero della legge anteriore che li assoggettava al giuramento ».

Queste stesse disposizioni si sono adottate nelle nuove leggi di proced. pen.

fra due giuramenti, che questo legame religioso, non conveniva senza bisogno moltiplicarsi, *ut falsa testimonia*, giusta le parole della novella 90.[ma] ,*quantum est possibile minorentur*; che l' essenziale giuramento era quello che prestar si doveva nella pubblica discussione dove ha luogo il solo e vero esame de' fatti; che ligato il testimone con un antecedente giuramento difficilmente poteva rivenire alla verità, per tema di non essere come falso testimone accusato e punito; e che conveniva imitare la legge civile che avea tolto l'uso de' giuramenti nella convenzione, per aver riguardato eguale negli effetti nel foro esterno così il contratto giurato che quello non giurato (*a*).

In contrario si disse, che le dichiarazioni scritte de' testimoni non sono più come semplici rischiarimenti, ma effettive deposizioni sul di cui valore i prevenuti sono esposti ad un mandato di arresto, ed ai palpiti di un giudizio criminale; che molto più giudicandosi sul processo scritto la sottoposizione all'accusa, era necessario di dare alle deposizioni de' testimoni maggiore solennità, imponendo

(*a*) Si univa a costoro il sentimento di quei che con Bentham riputavano il giuramento come una guarentigia della verità inutile e delusoria: inutile per i giudici esperti che non la calcolano, delusoria per quelli che vi si affidano. Ci dispiace vedere, come come questo profondo scrittore sostenga questo suo principio nel cap. XII del lib. II della sua Teoria delle pruove giudiziarie, concludendo che se hassi a fare con testimoni religiosi e morali, non vi è alcun svantaggio a sopprimere il giuramento, ed esservi un evidente vantaggio trattandosi di testimoni irreligiosi ed immorali. Ma fra queste due classi distinte, ve ne ha una terza la più numerosa composta di uomini leggieri, vacillanti tra il bene e 'l male, de' quali è d' uopo risvegliar la coscienza, e scuotere l' attenzione al momento di una testimonianza giuridica. Ora qual mezzo migliore del giuramento?

loro l' obbligo del giuramento, ed accompagnando il loro detto colle forme che debbono renderlo più autentico; che la mancanza del giuramento serviva piuttosto di sprone che di remora al testimone, sia per negare quanto avea deposto, sia per variare nelle parti essenziali; e sebbene fosse rimasto nell'ambito del criterio morale del giudice creder piuttosto alla deposizione scritta che alla orale, la mancanza del giuramento nella prima la rendeva sempre meno credibile; che nella prima deposizione era sperabile trovarsi il testimone non prevenuto, ma presso che impossibile nella pubblica discussione, mentre conoscendosi l' importanza del suo detto, se gli sarebbero fatte dall' accusato le premure per variarlo; che la falsa testimonianza scritta innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria, non era stata in Francia riconosciuta come tale, avendo quella corte di cassazione cassati molti giudizii ne' quali si era in questi casi applicata la pena portata contro le false testimonianze (*a*); e lo stesso si era praticato tra noi sotto l' impero del *regolamento* del 20 maggio, poichè non riputavasi falsa testimonianza se non quella data nel dibattimento, che produceva sia la condanna, sia l' assoluzione del reo.

(*a*) V. Bourghignon nel suo *Manuale d' istruz. crim.* sull' art. 71.

Il misfatto di falsa testimonianza (dice Carnot nel suo coment. al cod. d'istr. crim.) non ha luogo che in quella resa con giuramento innanzi al tribunale nella pubblica discussione, e non in qualunque altra deposizione antecedente anche giurata (arresto della cassaz. del 3 termid. an. XI al rapporto del sig. Rataut). Non è in effetto il giuramento quello che può costituire una falsa deposizione, ma la falsa dichiarazione in se stessa: ed allorchè il testimone riviene alla verità, prima che la sua deposizione abbia ricevuto il suo compimento, non può dirsi che vi sia stata realmente una falsa testimonianza.

E finalmente che mal conveniva trarre argomento dalle leggi di un ordine diverso, mentre se la legge avea resa inutile la forza del giuramento nelle convenzioni, ciò era perchè riputandosi come accessorio delle medesime, *cum causa principalis non consistit, nec ea quidem quae sequntur locum habent*, l. 129, §. 1, e l. 178, ff. *de reg. jur.* Ma non si era tolto dalla stessa legge civile, anzi si era ordinato il giuramento giudiziale, così quando una parte lo deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa, come quando vien deferito dal giudice di officio all'una o all'altra parte, giusta l'art. 1311 delle leggi civili.

Tutte queste diverse osservazioni sono state tenute presenti dal Legislatore. Egli le ha calcolate nella sua saviezza, ed adottando il prescritto nel decreto del 10 maggio e nella ministeriale del 7 luglio 1810, si è limitato nell'istruzione a prescrivere il giuramento per que' soli testimoni dell' *ingenere* e degli atti di ricognizione e di affronto, come abbiam visto.

SEZIONE IV.

Del primo interrogatorio dell' imputato.

Uno de' mezzi dell' istruzione ne' processi penali, e forse il più importante è il primo interrogatorio che dassi all' imputato. L' innocente vi si mostra sempre qual' è nell' ingenuità delle sue risposte, non ostante quel primo turbamento cagionatogli dall' urto della forza pubblica in cui potere si trova, e dalla presenza autorevole del magistrato che per la prima volta conosce: ma il colpevole ancorchè avesse perduto il pudore non può resistere allo stimolo della propria coscienza

che suo malgrado gli fa uscir dalla bocca la confessione del commesso misfatto (*a*). Sono infiniti gli esempii delle più atroci e segrete malvagità confessate nel primo interrogatorio dai colpevoli. Certo è poi che non potran mascherarsi tanto da non dare i mezzi ad un' abile instruttore di penetrare nel loro segreto, e rilevarne la verità.

Ecco perchè la legge raccomanda tanto d'interrogarsi il prevenuto, tosto che si trovi la prima volta innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria competente.

Quando abbia luogo questo primo interrogatorio, e come questo debba adempirsi, ecco l'oggetto di questa sezione.

(*a*) Ecco come il tragico inglese nel suo Macbetto ci parla della confessione che fa il reo del commesso misfatto sia estragiudizialmente sia in giudizio.

Fuor del labbro de' rei spesso alcun grido
Senza il consenso del voler si spande.
La colpa, onde il mortal và di natura
Contro alle leggi, d' altri eventi è madre
Nella natura insoliti. Palesi
Quindi ai muti origlier fa i suoi segreti
Coscienza malvagia.

Ed altrove;

Contro ai labbri del reo l' avvelenata
Coppa giustizia di ragion custode
Con incorrotta man respinger osa,
E ad ingojar, senza pietà, lo stringe
La perfida bevanda insino al lezzo.

§. I.

Quando ha luogo il primo interrogatorio dell' imputato.

Ogn' imputato può trovarsi volontariamente innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria, presentandosi al medesimo; e questo sarebbe frequentissimo per tutti gl' imputati, e molto più per gl'innocenti che veggono sospettarsi della di loro condotta ne' delitti occulti, se vi fosse più confidenza nell' amministrazione della giustizia; se maggior considerazione si desse alla spontanea presentazione degl' imputati (a); se fossero in migliore stato e segregati i luoghi di custodia. Nell' attendere che ciò avvenga, gl' imputati si trovano in presenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria o perchè colpiti nella flagranza, o perchè condottivi con mandato di deposito.

Casi di flagranza.

1. Ogni depositario dalla forza pubblica è tenuto di arrestare l' imputato colto nella flagranza di misfatto o delitto portante almeno a pena di prigionia, e menarlo innanzi all' ufiziale di poli-

(a) Bisogna che si tratti di misfatto portante a pena minore del quarto grado de' ferri, per poter l' imputato che si presenta e contro cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, esser rilasciato sotto mandato, o sotto consegna o cauzione, e questa presentazione dee aver luogo innanzi alla gran Corte soltanto (art. 130); che se trovasi arrestato, non potrà godere di questo beneficio, se non quando il misfatto non porti a pena di relegazione (*ivi*).

che suo malgrado gli fa uscir dalla bocca la confessione del commesso misfatto (*a*). Sono infiniti gli esempii delle più atroci e segrete malvagità confessate nel primo interrogatorio dai colpevoli. Certo è poi che non potran mascherarsi tanto da non dare i mezzi ad un' abile instruttore di penetrare nel loro segreto, e rilevarne la verità.

Ecco perchè la legge raccomanda tanto d'interrogarsi il prevenuto, tosto che si trovi la prima volta innanzi all'ufiziale di polizia giudiziaria competente.

Quando abbia luogo questo primo interrogatorio, e come questo debba adempirsi, ecco l'oggetto di questa sezione.

(*a*) **Ecco come il tragico inglese nel suo Macbetto ci parla della confessione che fa il reo del commesso misfatto** sia estragiudizialmente sia in giudizio.

Fuor del labbro de' rei spesso alcun grido
Senza il consenso del voler si spande.
La colpa, onde il mortal và di natura
Contro alle leggi, d' altri eventi è madre
Nella natura insoliti. Palesi
Quindi ai muti origlier fa i suoi segreti
Coscienza malvagia.

Ed altrove;

Contro ai labbri del reo l' avvelenata
Coppa giustizia di ragion custode
Con incorrotta man respinger osa,
E ad ingojar, senza pietà, lo stringe
La perfida bevanda insino al lezzo.

§ I.

Quando ha luogo il primo interrogatorio dell' imputato.

Ogn' imputato può trovarsi volontariamente innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria, presentandosi al medesimo; e questo sarebbe frequentissimo per tutti gl' imputati, e molto più per gl' innocenti che veggono sospettarsi della di loro condotta ne' delitti occulti, se vi fosse più confidenza nell' amministrazione della giustizia; se maggior considerazione si desse alla spontanea presentazione degl' imputati (a); se fossero in migliore stato e segregati i luoghi di custodia. Nell' attendere che ciò avvenga, gl' imputati si trovano in presenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria o perchè colpiti nella flagranza, o perchè condottivi con mandato di deposito.

Casi di flagranza.

1. Ogni depositario della forza pubblica è tenuto di arrestare l' imputato colto nella flagranza di misfatto o delitto portante almeno a pena di prigionia, e menarlo innanzi all' ufiziale di poli-

(a) Bisogna che si tratti di misfatto portante a pena minore del quarto grado de' ferri, per poter l' imputato che si presenta e contro cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, esser rilasciato sotto mandato, o sotto consegna o cauzione, e questa presentazione dee aver luogo innanzi alla gran Corte soltanto (art. 130); che se trovasi arrestato, non potrà godere di questo beneficio, se non quando il misfatto non porti a pena di relegazione (*ivi*).

che suo malgrado gli fa uscir dalla bocca la confessione del commesso misfatto (a). Sono infiniti gli esempii delle più atroci e segrete malvagità confessate nel primo interrogatorio dai colpevoli. Certo è poi che non potran mascherarsi tanto da non dare i mezzi ad un' abile instruttore di penetrare nel loro segreto, e rilevarne la verità.

Ecco perchè la legge raccomanda tanto d'interrogarsi il prevenuto, tosto che si trovi la prima volta innanzi all'ufiziale di polizia giudiziaria competente.

Quando abbia luogo questo primo interrogatorio, e come questo debba adempirsi, ecco l'oggetto di questa sezione.

(a) Ecco come il tragico inglese nel suo Macbetto ci parla della confessione che fa il reo del commesso misfatto sia estragiudizialmente sia in giudizio.

Fuor del labbro de' rei spesso alcun grido
Senza il consenso del voler si spande.
La colpa, onde il mortal va di natura
Contro alle leggi, d' altri eventi è madre
Nella natura insoliti. Palesi
Quindi ai muti origlier fa i suoi segreti
Coscienza malvagia.

Ed altrove;

Contro ai labbri del reo l' avvelenata
Coppa giustizia di ragion custode
Con incorrotta man respinger osa,
E ad ingojar, senza pietà, lo stringe
La perfida bevanda insino al lezzo.

§. I.

Quando ha luogo il primo interrogatorio dell' imputato.

Ogn' imputato può trovarsi volontariamente innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria, presentandosi al medesimo; e questo sarebbe frequentissimo per tutti gl' imputati, e molto più per gl' innocenti che veggono sospettarsi della di loro condotta ne' delitti occulti, se vi fosse più confidenza nell' amministrazione della giustizia; se maggior considerazione si desse alla spontanea presentazione degl' imputati (a); se fossero in migliore stato e segregati i luoghi di custodia. Nell' attendere che ciò avvenga, gl' imputati si trovano in presenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria o perchè colpiti nella flagranza, o perchè condottivi con mandato di deposito.

Casi di flagranza.

1. Ogni depositario della forza pubblica è tenuto di arrestare l' imputato colto nella flagranza di misfatto o delitto portante almeno a pena di prigionia, e menarlo innanzi all' ufiziale di poli-

(a) Bisogna che si tratti di misfatto portante a pena minore del quarto grado de' ferri, per poter l' imputato che si presenta e contro cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, esser rilasciato sotto mandato, o sotto consegna o cauzione, e questa presentazione dee aver luogo innanzi alla gran Corte soltanto (art. 130); che se trovasi arrestato, non potrà godere di questo beneficio, se non quando il misfatto non porti a pena di relegazione (*ivi*).

zia giudiziaria competente, senza che siavi bisogno di alcun mandato (art. 101). Si noti che questo depositario non potrebbe arrestare neppure nella flagranza, gl' imputati di contravvenzioni cui non fosse ingiunta la pena di prigionia, senza violare la legge, eccetto que' casi ne' quali i regolamenti delle rispettive amministrazioni non l'avessero permesso.

2. Anche fuori de' casi di flagranza, l'imputato che prima di cominciarsi, o pendente l'istruzione fosse sorpreso con oggetti appartenenti al misfatto o delitto debb' esser menato innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria dell' istruzione, o innanzi al giudice competente, se il processo sia stato già spedito a costui (art. 102). E qui pure si noti non esser necessario che l'imputato si trovi con questi oggetti in tempo e luogo vicino al reato commesso, mentre allora sarebbe il caso della flagranza, giusta l'art. 50 da noi sopra analizzato; ma in qualunque tempo ed in qualunque luogo si trovi con questi oggetti. Qui non si ripete la circostanza di dover il delitto importare almeno la pena di prigionia, ma si sottintende; mentre se ne' casi di effettiva flagranza questa condizione è imposta, molto più debbe aver luogo fuori de' casi di flagranza. Quindi nelle contravvenzioni punibili solo con ammende, non è lecito ad alcuno di arrestare e menar innanzi all' ufiziale di polizia quegli che si trovasse cogli oggetti, vietati sotto pene pecuniarie soltanto.

3. Può essere pure l'imputato sorpreso ne' casi di flagranza, o cogli oggetti appartenenti al delitto, dallo stesso ufiziale di polizia giudiziaria competente (art. 103); o da qualunque ufiziale pubblico che lo colga nella flagranza (art. 52).

Mandato di deposito.

Vi può esser condotto in forza di un *mandato di deposito* che, intorno ai misfatti, può spedirsi e dal procurator generale presso la gran Corte criminale, e dal giudice d'istruzione, e dal giudice stesso di circondario (art. 104). Terribile facoltà che ci venne colla militare occupazione (*a*). Il decreto del 7 febbrajo 1811 l'estese ad ogni specie di misfatto: ma pure in esso si richiedevano pruove sufficienti che nascessero da carte compilate, e venne questo potere ristretto ai soli procuratori regii, concedendosi ai giudici d'istruzione quello soltanto di spedire *mandati di accompagnamento*. Nel codice d'istruzione criminale francese fuori della flagranza questo potere è dato al solo giudice istruttore, ma dopo la comunicazione della procedura al regio procuratore (art. 61). Quest'ultimo non può far arrestare l'imputato che ne' casi di flagranza di delitti importanti pena afflittiva o infamante e quando sia presente,

(*a*) Il *Regolamento* de' 20 maggio 1808 non riconosceva che i soli *mandati di arresto*, e questi ne' soli misfatti degni di pena afflittiva o infamante, ed in forza di sufficienti pruove nascenti da carte compilate, a spedir i quali era soltanto competente il tribunale criminale (art. 164 e 232). Ne' casi di flagranza l'ufiziale di polizia giudiziaria poteva solo far arrestare i delinquenti (art. 17 n.° 3 della legge dell'organizzazione giudiziaria del 20 maggio 1808). Ma ben presto si alterò questo sistema. Nelle cause di competenza delle Corti speciali, fu data facoltà ai procuratori regj di spedir mandato di deposito, ai presidenti mandato d'arresto (Decr. del 1 luglio 1809); ma il mandato col quale gli ufiziali di polizia giudiziaria procedevano all'arresto de' delinquenti colti nella flagranza si cambiò in m ndato a condurre o di accompagnamento (Circol. del 22 novembre 1809).

ed esistano contro di lui *gravi* indizii; s'egli è assente non può spedire che il mandato di accompagnamento: ha pure la stessa facoltà ne' casi fuori flagranza, ma quando i misfatti o i delitti siansi commessi nell'interno dell'abitazione, e quando ne sia stato chiamato dal padrone di essa, ma non può spedire mandato di deposito che nel solo caso in cui l'incolpato contro di cui siasi spedito un mandato d'accompagnamento si trovi fuori del distretto dell'ufiziale che l'ha decretato, e ad una distanza di più di cinque miriamentri dal domicilio di questo ufiziale. (V. gli art. riportati nel cap. VII lib. I del detto codice).

Quante volte infatti lo zelo d'un ufiziale di polizia giudiziaria può veder il misfatto in un delitto? Quante volte le circostanze ch' elevavano il delitto a misfatto possono svanire? Egli potrà trovare una scusa ne' doveri rigorosi del suo ministero, ma gl'infelici che ne saranno colpiti spereranno invano di sottrarsi dalla censura della pubblica opinione. Spesso una macchia indelebile nella loro riputazione, il deperimento del loro commercio, la perdita della confidenza sulla quale riposava la loro industria, sono il frutto di que'vaghi sospetti della giustizia che il mandato di deposito ha manifestati con troppa precipitanza.

Ecco perchè a mitigare gli effetti pericolosi di questo mandato la legge ha saviamente disposto nel citato articolo che non si possa spedire se non siansi *raccolti indizii* contra l'imputato (*a*).

(*a*) Ma che significa indizio, quali bisognino per arrestare, quali per giudicare? Abbenchè per *indizio* non s'intenda che quell'argomento che si trae da un fatto cognito ad un incognito, pure tutti gl'indizii comprovanti l'esistenza d'un delitto o misfatto presi nella loro realità non possono essere che atti liberi ed esterni ingiustamente nocivi, co' quali il de-

Il codice francese li richiede *gravi*, e tal crediamo che sia stata pure qui l'intenzione del nostro legislatore tutto che non l'abbia espressa. Il nostro Beccaria voleva che le leggi facessero conoscere gl'indizii sufficienti per l'arresto di colui su cui cadono (*a*); difficile e presso che impossibile impresa. Quanti volumi si dovrebbero riunire per indicare quest' indizii sufficienti per ciascun reato! Basta però che la legge li richiegga, perchè sia un dovere di coloro che spediscono questi mandati di valutarne nella loro religione la sufficienza. Tutte le precauzioni che non sono assolutamente necessarie per la protezione dell' innocenza, offrono, giusta l'espressioni di *Bentham*, una pericolosa protezione al delitto.

Benchè le nostre leggi non dicano le formalità necessarie nella spedizione del mandato di deposito, non v' ha dubbio ch' esso debba contenere;

1. L' indicazione esatta dell' imputato disegnato il più chiaramente che sia possibile;

2. Quella del fatto che ha dato luogo all'imputazione, coll' indicazione specialmente del tempo e del luogo in cui siasi commesso;

3. L' articolo della legge che lo punisce con pene afflittive;

litto stesso si eseguisce, in quanto vengono a certa cognizione altrui. È vero che gl' indizii susseguenti all' atto fanno anch' essi pruova, ma è ben chiaro che a ciò non riescono se non perchè fanno naturalmente supporre l' esistenza di atti precedenti fisici ed esterni capaci a recare il male ingiusto di già seguito. Ond' è che quelli che formano la base fondamentale e l' essenza stessa della pruova del delitto, sono gli atti costituenti la di lui esecuzione, e che possono chiamarsi *mezzi di esecuzione*. Gli altri per esserne la conseguenza non provano che per connessione (v. Romagnosi nella sua *Genesi del dritto penale*).

(*a*) Comentario tom. 4 p. 159.

4. La firma del magistrato che lo spedisce;

5. Quella del cancelliere; e per i mandati che si spediscono dal procurator generale, quella del suo segretario o vice-segretario.

6. L'indicazione del rapporto fatto al procuratore generale sul mandato di deposito spedito, contenente gl' indizii della reità sui quali siasi poggiato (*a*).

L' inosservanza delle prime sei formalità è punitata nel codice d'istruzione francese con un'ammenda non minore di cinquanta franchi contro il cancelliere, e se vi è luogo, di un avvertimento al giudice istruttore ed al regio procuratore, anche di presa a parte, se vi cada (art. 12 det. cod.). Nulla di ciò tra noi, soliti a confidare più sulla bontà delle persone che su quella delle istituzioni.

Dee lasciarsi copia di questo mandato al prevenuto? Noi crediamo che sì e per l'esattezza de' doveri di chi lo spedisce, e per sicurezza del cittadino che vede ragionato il motivo pel quale si è attentato alla sua libertà civile. Il codice d'istruzione francese l'ordina espressamente sotto rigorose pene negli art. 97 e 112.

Questi sono i modi ne' quali può l'imputato trovarsi innanzi alla giustizia nell' istruzione del processo. Ora in tutti questi modi, ordina la legge ch' egli sia subito interrogato; e che lo sia dal-

(*a*) Non si creda superfluo questo rapporto, nè l'indicazione di esso nel mandato che si spedisce. Il primo serve a contenere ne' limiti d'un giusto criterio quegl' ufiziali di polizia che per qualunque indizio son pronti a far uso di questo potere; ed a dare al giudice che dee interrogar tosto che l'arrestato sia giunto nella residenza della gran Corte, le notizie sufficienti per regolar questo interrogatorio. L'indicazione serve a far subito rinvenire il rapporto nell' ufficina del pubblico ministero, ed inviarlo alla Corte colla requisitoria d' interrogarsi.

l' ufiziale di polizia giudiziaria che sta istruendo questo processo. (V. gli art. cit. in questa sezione). Che se fosse sorpreso in flagranza da qualunque ufiziale pubblico, questi dee pure interrogarlo, dandone subito avviso all' ufiziale competente (det. art. 52).

Se poi l' imputato sia menato innanzi al procurator generale presso la gran Corte criminale, può essere interrogato dalla stessa gran Corte, o dal presidente, o da un giudice dal medesimo delegato. Se venga arrestato in luogo diverso da quello in cui risiede l' istruttore del processo, può essere interrogato da un giudice istruttore, o da un giudice di circondario che il presidente delega di accordo col ministero pubblico. In questi casi se si crede necessario, può la gran Corte, o il presidente richiedere dall' istruttore le notizie indispensabili sullo stato delle pruove, per regolare su di esso l' interrogatorio (art. 105); il che dimostra sempre più l' importanza del rapporto da noi indicato nelle formalità della spedizione del mandato di deposito.

In buon senso, così in questo mandato, come nell' ordinarsi alla forza pubblica di menar l' arrestato colto nella flagranza innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria, la legge non ha avuto tanto per scopo l' assicurare il delinquente alla giustizia, quanto di far rischiarare da lui stesso i fatti de' quali è imputato, onde possa discaricarsi dalle apparenze del reato; ed ordina che sia *subito* interrogato, ond' egli non si prepari ad una risposta maliziosa ed evasiva per occultarli.

Sinora de' misfatti: ma come avrà luogo il primo interrogatorio nella materia de' delitti? La legge sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale del 22 maggio 1808 ordinava spe-

dirsi un *mandato* al reo perchè venisse a presentarsi qualora non si trovasse arrestato. In tutti i casi ne' quali egli non ubbidisse, e questo mandato gli si fosse personalmente notificato, poteva il giudice spedire contro di lui un mandato a condurre. Questo importava che dovess' essere scortato dalla forza pubblica, senz' alcuna restrizione nella persona, seppure non fosse latitante, o si opponesse all' esecuzione. Se poi il primo mandato non avesse potuto per due volte notificarsi personalmente all' accusato, allora se ne lasciava copia nella di lui abitazione, ed il giudice in forza di quest' atto contestato dal cancelliere e da due testimonj dava fuori il mandato a condurre (detta legge art. 131 e 135).

Più rigorose sono le disposizioni delle nuove leggi di procedura (*a*); mentre ne' delitti portanti a pena di prigionia il giudice competente può spedire anche il mandato di deposito contra l' imputato pel quale siansi raccolti indizii. Eseguito questo mandato, l' immediato interrogatorio dee aver luogo (art. 107).

Ne' delitti non portanti a pena di prigionia, e nelle contravvenzioni può il giudice competente spedire un *mandato di comparsa* contra l' imputato, che debb' esser interrogato tosto che comparisce (*ivi*).

Che cosa è questo mandato a comparire, ed in che diversifica dal mandato di accompagnamento, e da quello di deposito? Nè la legge del

(*a*) Ed in esse ci siamo ancora discostati dal codice d' istruzione francese che non permette ne' fatti che danno luogo ad una pena correzionale che il solo mandato a comparire, al quale mancandosi dall' imputato può spedirglisi il mandato non mai di deposito, ma di accompagnamento (det. cod. art. 91).

22 maggio, nè le attuali cel dicono; ma come questo mandato corrisponde alla semplice chiamata, così può definirsi, un ordine spedito al prevenuto di comparire innanzi al giudice per essere inteso sulle imputazioni, e rispondere ai fatti che gli saranno domandati: in buon senso è una citazione a comparire.

Esso diversifica dal mandato di accompagnamento in ciò, che l'usciere, o l'agente della forza pubblica incaricato di notificarglielo, dee limitarsi a farne l'esibizione al prevenuto, ed a lasciargliene copia, senza brigarsi della maniera nella quale l'intimato intende di eseguir l'ordine ricevuto; mentre che colui che ha l'incarico di eseguire un mandato di accompagnamento dee obbligar il prevenuto ad eseguirlo col portarsi all'istante innanzi al giudice che l'ha spedito; egli debbe ancora condurvelo, e se il prevenuto ricusa di ubbidire, o se tenta di fuggire, egli dee costringerlo, ed impiegar al bisogno la forza pubblica (*a*). Si comprende benissimo la gran differenza ch'evvi tra questo mandato di comparsa e'l mandato di deposito.

Per seguire il comento sul libro 1. delle leggi di procedura penale converrebbe ora parlare delle operazioni sia della gran Corte, sia del giudice di circondario sulla conferma e rivocazione de' mandati di deposito: ma siccome il primo oggetto che abbiamo avuto in questo trattato è quello di limitarci agli ufiziali di polizia giudiziaria, così di tutti gli altri articoli dal 110 a 135 contenuti in

(*a*) Così almeno è stabilito nel cod. d'istruz. francese dal quale si sono prese queste diverse specie di mandati. V. Bourghignon nel suo *Manuale d'istruzione criminale* sull'art. 91 del codice d'istr. crim.

detto primo libro nei capitoli 2, e 3 del titolo V. ne parleremo altrove, quando che sia.

Prima di chiudere questa sezione conviene ricordare agli ufiziali di polizia giudiziaria quel che nell' esecuzione del mandato di deposito, o dell'arresto in caso di flagranza dispone lo *Statuto penale militare* nell' art. 70, riguardo ai militari. L' arresto di costoro prevenuti di reati pagani debb' eseguirsi per mezzo del superiore militare da cui dipendono; e nel caso della flagranza, le autorità ordinarie possono arrestare il militare colpevole, ma debbono subito rimetterlo al rispettivo comandante militare, il quale lo terrà a disposizione dell' autorità ordinaria.

§. II.

Come debbasi adempire il primo interrogatorio.

Il reo che sarà arrestato o che si presenterà volontariamente nel principio o nel corso dell' istruzione riceverà, (diceva il *regolamento* del 20 maggio 1808 art. 159) un primo interrogatorio sui motivi del suo arresto o della sua spontanea presentazione. Quest' interrogatorio nel caso di arresto dovrà riceverlo prima ch' entri nelle prigioni, e sarà ristretto alla dimanda se sappia i motivi del suo arresto. In caso si presenti, la dimanda sarà, perchè siasi volontariamente presentato. Se l' imputato dica d' ignorare la cagione dell' arresto, il giudice istruttore gli mostrerà il mandato di arresto nel quale è spiegata la cagione dell' ordine. Se rispondendo alla prima interrogazione adduca per motivo dell' arresto o della presentazione il delitto di cui viene imputato, potrà il giudice passare alla seconda interrogazione, cioè che sappia

del delitto stesso. Dove il reo rispondendo successivamente alle due suddette interrogazioni passi a confessare il delitto, potrà il giudice fargli tutte quelle altre domande che suggerirà la narrazione stessa del fatto. Allora, secondo l'ordine di questo dialogo, il cancelliere distenderà la confessione, che il giudice gli farà leggere e sottoscrivere o crocesegnare.

Più succintamente, e con precisione le nuove leggi han disposto nell'art. 107 che « l'interrogatorio dell'incolpato comincerà dalla domanda del suo nome, cognome, età, professione, patria e domicilio, e gli verranno nell'atto stesso indicati i motivi del suo arresto. Le risposte saranno registrate: da queste il magistrato trarrà le sue successive interrogazioni ».

Bastava sotto l'impero del regolamento nel caso che il reo fosse stato negativo, stendersene un certificato del cancelliere: presentemente anche l'interrogatorio negativo dee distendersi, per poter dalla negativa stessa trarre il magistrato le successive interrogazioni, come per esempio; se conosce e come l'offeso o il danneggiato; dove si trovava e con chi nell'epoca dell'avvenuto reato; dove posteriormente; come venne arrestato ec. Ora qual'è l'imputato che in questo atto solenne opponga un freddo silenzio a chi sa bene interrogarlo su di oggetti che s'egli è colpevole, tutta debbon occupare la sua mente ed i suoi pensieri? Io vorrei, scrisse il nostro Nicolini nella sua *istruzione ai giudici di pace*, io vorrei che in quest'atto foste più tacciati di *minuziosi* e diffusi che di poco avvertenti e laconici; per noi basta ricordare all'ufiziale di polizia giudiziaria poche regole essenziali per un buono interrogatorio.

La prima, di esigere una pronta risposta dal-

l' imputato: più essa è pronta, meno può essere premeditata; e di là il grado di sicurezza ch' ella presenta contro la menzogna (*a*). Ma quanto al grado di prontezza per parte dell' imputato non vi può essere regola fissa; e la natura del caso indica il più o il meno di tempo necessario per richiamarsi alla memoria un fatto particolare. Buono però sarebbe l' indicare che abbia riflettuto molto nel rispondere, che abbia esitato, che abbia avuto bisogno di nuova interpellazione ec., tutte queste indicazioni possono dare il sospetto di una reticenza dolosa, o di una disposizione a mentire.

La seconda, di far le domande una ad una. Questa regola risulta naturalmente dall' indole dell' interrogatorio orale. Assurdo e pericoloso sarebbe affastellar le domande senz' attendere le risposte: *assurdo*, perchè l' una domanda fa obbliar l' altra, e l' imputato non sa più come orizzontarsi; *pericoloso*, perchè voi stesso l' ajutate presentandogli una serie di domande a formar il suo piano di risposta, e, se vuole ingannarvi, voi stesso gli suggerite delle informazioni, senza le quali la sua invenzione sarebbe stata mancante.

La terza regola, di evitare le interrogazioni *suggestive*; ed è suggestiva la domanda, quando il fatto reale o supposto che l' interrogante attende e desidera di trovar confermato dalla risposta, è indicato al rispondente nella dimanda (*b*). Non vi è cosa che faccia più torto all' integrità d' un istruttore quanto l' avvalersi di questo mezzo per

(*a*) V. quel che abbiam detto con Bentham sopra l' esame de' testimoni.

(*b*) Ciò non ostante dice Bentham al luogo citato che l' interrogazione suggestiva non è sempre contraria ai fini della giustizia, ma sia ammissibile in certi casi, sia come mezzo di celerità, sia come soccorso dato alla memoria.

carpire quelle risposte che si vogliono da un' imputato.

L' interrogatorio va scritto tal quale esce dalla bocca del prevenuto, e con tutte le circostanze di fatto a carico o discolpa; le quali circostanze debbono essere rischiarate nel corso dell' istruzione per quanto conducono ad accertare la verità (art. 109). Ed in questo bisogna ben convenire che oltre all' omaggio reso alla verità ed alla giustizia, siamo stati più liberali de' francesi, presso i quali quegli che istruisce su di un fatto criminoso non è obbligato a sentire i testimoni indicati dal prevenuto per verificare i suoi fatti di giustificazione, sul pretesto che il momento di stabilirli non sia ancor giunto (a).

Converrebbe qui indicare l' importanza dell' interrogatorio così per la difesa dell' imputato come pel trionfo della giustizia nel convincere i malfattori, ma ne abbiam detto a sufficienza parlando dell' esame de' testimoni.

(a) Due lettere del ministro della giustizia, la prima in data del 3 messidoro anno IV diretta al commissario presso il tribunale correzionale di Magonza, e la seconda del 29 dello stesso mese al commissario presso il tribunale correzionale di Lilla stabilirono questa teoria; e nella prima trattavasi di un prevenuto che avea eccepito nel suo interrogatorio un *alibi*, adducendo cioè una coartata di tempo. Si chiedeva se il direttore del giurì doveva informare su questo fatto, ed ascoltare i testimoni indicati; ed il ministro rispose non essere affatto tenuto ad ammettere la pruova negativa del delitto, e che sembrava tanto più contrario alla legge l' istruire su questa pruova negativa, in quanto che il prevenuto non era affatto ammesso a somministrare i testimoni, non essendogli accordata questa facoltà che quand' egli era nello stato di accusa innanzi al tribunale ec. Ciò non ostante vedete quel che ne dicono MERLIN nel suo Repert. che riporta queste due lettere alla voce *faits justificatifs* §. 3 e BOURGUIGNON *loc. cit.*

Finalmente è inutile il ricordare che dell'interrogatorio debb' esser data lettura all' imputato, il quale è nella libertà di spiegare, aggiungere, diminuire quel che crede più convenirgli, e quindi sottoscriverlo, e nel caso non sappia sottoscrivere, farsene menzione.

CAPITOLO II.

DELLE FORME STABILITE DALLE PARTICOLARI LEGGI E REGOLAMENTI PER ALCUNI AGENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

Le regole sinora additate tutto che generali, pure riguardano particolarmente i giudici di circondario e loro supplenti, gli agenti della polizia ordinaria ne' casi in cui vi sono autorizzati, i giudici d'istruzione, e'l procurator generale: Per gli altri agenti della polizia giudiziaria altre regole sono stabilite molto necessarie a conoscersi; mentre alcune sono dettate per i guardiani urbani e rurali, guardie forestali e guardacacce; altre per gli agenti de' dazj indiretti; altre finalmente per la gendarmeria reale ed ausiliaria e capitani di arme, i quali tutti han l'obbligo di eseguire quel che nelle leggi particolari che li riguardano trovasi prescritto; ed è di ciò di cui ci occuperemo nelle seguenti tre sezioni di questo capitolo.

Delle forme prescritte ai guardiani urbani e rurali, guardie forestali e guardacacce.

Prima di parlare di queste forme conviene indicare le pene prescritte dalla nuova legge forestale del 19 ottobre 1819 pe' reati commessi I. ne' boschi dello stato; in quelli de'comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali;

II. Ne' boschi de'privati

III. Ne' reati di pesca;

IV. In quelli di caccia;

V. E le disposizioni generali su tutte queste pene (*a*).

I. Pei primi vennero date le seguenti disposizioni.

« Colui che dissoderà tutto un bosco, o parte di esso, anche nel caso che la parte dissodata del bosco era priva di alberi, sarà condannato a norma dell'art. 428 (*b*) della parte 2.ª del codice, ed inoltre ad un'ammenda eguale al danno; alla chiusura di tutto il bosco o della parte dissodata; ed al rinselvamento ».

Se il luogo dissodato non è boscoso, nè appartenente a bosco, ma è semplicemente terra soda appartenente allo stato, o ai pubblici stabilimenti,

(*a*) Questa indicazione di reati e pene forestali andava posta secondo il nostro piano nel cap. II del tit. III di questo Trattato: ommessa colà, abbiamo stimato supplirla in questa sezione, dove della stessa materia si fa parola.

(*b*) Si dispone nel cit. art. 428 che la semplice usurpazione è punita col primo grado di prigionia; ma col secondo al terzo grado quante volte vi sia stato abbattimento di siepi, di macchie o di mura, o vi sia stata rimozione di termini posti per distinguere i confini delle proprietà.

ai comuni, o a' corpi morali, saranno applicate nel minimo le pene comminate in detto art. 428.

In ogni caso però, se la terra dissodata sarà stata seminata, o in qualunque modo coltivata, il seminato, o qualunque altro oggetto di coltura sarà sequestrato e confiscato (detta legge art. 192).

» Se fra l'anno il dissodatore condannato al rinselvamento non avrà adempito a quest'obbligo, vi sarà provveduto a di lui spese dall'Amministrazione (art. 193).

» Chi senza permissione della direzione generale farà de' fossi all'intorno o dentro de' boschi, e ne porterà via la terra vegetale, la sabia, marna, argilla, pietra, gesso, o altro, soggiacerà all'ammenda non maggiore di ducati cinquanta, ed al primo grado di confino (art. 194).

» Chiunque commetterà guasto, danno, o deterioramento qualunque nei boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando uno o più alberi, estraendone resina, o manna, sarà punito nel seguente modo;

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia.

Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia, a termini dell'art. 445 della parte II. del Codice.

In entrambi i casi, l'ammenda sarà eguale al valore dell'albero e del danno presi insieme (art. 195).

» Il taglio, o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del governo sarà punito con un'ammenda eguale al danno, ed al doppio valore degli alberi, e dal primo al secondo grado di prigionia (art. 196).

» Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati dalla real marina come atti a costruzione, o

pure di speranza, sarà punito colla detenzione, e con un' ammenda eguale al decuplo del valore degli alberi (art. 197).

» Nelle stesse pene incorrerà chiunque taglierà o mutilerà le piante nei semenzaj appartenenti all' amministrazione (art. 198).

» Sarà condannato all' ammenda, ed alla detenzione colui che senza permissione avrà costruito nei boschi, o alla distanza meno di palmi trecento ottanta calcare, carbonaje, forni da pece, o da mattoni (art. 199).

» Chiunque senza permissione avrà fatto cenere nei boschi, sarà condannato all'ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa, oltre il risarcimento del danno se ci ha luogo (artic. 200).

» Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, o inosservanza de' regolamenti, o per aver costruito carbonaje, calcare, e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco (*a*), soggiacerà all' ammenda correzionale, salvi sempre i danni ed interessi.

Può anche il giudice nei suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziar la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa (art. 201).

» Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima de' 15 di agosto, o che alla prossimità de' boschi

(*a*) In Francia coll'ordinanza del 1669 venne proibito dippiù di portare ad accender fuoco nelle foreste, disposizione conservata dal direttorio esecutivo che incaricò dippiù gli agenti delle foreste, e le municipalità confinanti di prevenire i delitti di tal natura, di ricercare e denunziare gli autori e perseguitarli secondo il rigore delle leggi (V. la dispos. del 25 piovoso anno VI, art. 3 e 4).

non praticasse le precauzioni prescritte nel tit. 8 della presente legge (a), sarà punito col massimo dell'ammenda, e detenzione di polizia (art. 202).

» Chiunque senza dritto menerà animali a pascere nei boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, se il danno non ecceda cento ducati (b): al di là di cento ducati, la pena sarà del terzo grado di prigionia: in entrambi i casi si aggiungerà l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo (art. 202).

» L'ammenda sarà decupla, se si è menato a pascere nei luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, e pena del confino, se il delitto siasi commesso nei semenzai dell'amministrazione (art. 204).

(a) Queste precauzioni consistono 1. nella lontananza di 380 palmi dal bosco, a meno che non fosse dissodata una striscia di terreno lunga quanto il bosco e larga palmi 25; o non v'interceda tra il bosco e le stoppie un torrente, o una strada larga almeno palmi 25; 2. nell'obbligo di stendersi processo verbale di tutte queste distanze verificate; 3. ed in quello di non appiccarsi il fuoco che in presenza del guardia-forestale.

(b) *Quid* se siansi menati nel bosco gli animali, senza che siasi nel verbale fatta menzione del danno, o senza che questo siasi liquidato nella sua quantità? Questi casi furono esaminati dalla cassazione di Parigi, la quale stabilì per principio che il solo fatto dell'introduzione del bestiame in un bosco fatta da un individuo che non ne ha il dritto è un delitto passibile delle pene prescritte, senza potersi opporre la mancanza della menzione del danno nel processo verbale; e che il danno poteva calcolarsi dalla quantità del bestiame, e dalla natura degli alberi. V. le decis. del 1 termidoro e 28 vendemmiale anno XII. Noi crediamo doversi distinguere il caso in cui non sia effettivamente avvenuto alcun danno, dall'altro in cui siasi mancato a liquidarlo. Nel primo, l'introduttore non può esser tenuto che come quegli che avesse fatto passare soltanto gli animali per un bosco, caso previsto dal seg. art. 205; Nel secondo, fatta la liquidazione del danno, dovrà applicarsi la pena corrispondente.

» Colui che avesse fatto passare soltanto g. animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta (art. 205).

» Chiunque si approprierà le ghiande, fagiuole, ed altri frutti delle foreste, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore del frutto, ed alla detenzione, o mandato in casa non maggiore di sei giorni (art. 206).

» Gli amministratori de' comuni, de' pubblici stabilimenti, o de' corpi morali, che senza la permissione dell' amministrazione facessero, o autorizzassero delle operazioni nei boschi appartenenti alle loro amministrazioni, o che contravvenissero alla legge, ed ai regolamenti sulle foreste, soggiaceranno a doppia ammenda, senza pregiudizio delle pene, alle quali potrebbero essere soggetti pei reati in uffizio (art. 207).

» Per tutti i reati che avvengono nei boschi dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, o de' corpi morali, oltre alle pene indicate nella presente legge, si potrà ingiugnere al colpevole un mandato a tempo dell' accesso in quel luogo, non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, sotto le condizioni espresse nell' art. 43 (a) della parte II. del codice (art. 208).

II. Rapporto ai boschi de' privati si son date le seguenti disposizioni;

(a) Può la giustizia correzionale o di polizia esigere anche cauzioni ed obblighi dalle parti per provvedere al buon ordine pubblico ed alla loro scambievole sicurezza. Le pleggerie in questo caso non possono esser minori, ne' maggiori della somma fissata per le ammende. Può pure ingiungersi negli obblighi la pena del primo grado di esilio correzionale, o confino, o pure del mandato in casa secondo la differenza delle giurisdizioni. V. detto art. 43 delle *leggi di procedura penale*.

» I reati commessi nei boschi dei privati saranno puniti colle stesse pene sanzionate nella precedente sezione, quando il delinquente non ne sia il proprietario (art. 209).

» Il proprietario che avrà dissodato, o fatto dissodare tutto, o parte del suo bosco, senza averne ottenuta la dovuta permissione per mezzo dell'amministrazione incaricata della polizia de' boschi, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore degli alberi tagliati, alla detenzione, o mandato in casa, ed al rinselvamento della parte dissodata che dovrà mettere in difesa sotto la vigilanza degli agenti dell' amministrazione.

Se il terreno dissodato siasi messo a coltura, i seminati, gli alberi fruttiferi, ed ogni altra specie di piantagione saranno sequestrati.

Se il luogo dissodato non è boscoso, nè appartenente a bosco, ma semplicemente terra soda, vien applicata la sola ammenda da tre a cinqanta ducati, oltre le disposizioni che potranno darsi dall' Intendente per lo risaldamento; ed i seminati saranno sequestrati. (art. 210)

» Se la dissodazione avrà cagionato danno alle contrade sottoposte, sarà il dissodatore dippiù costretto al risarcimento del medesimo (art. 211.).

» Il proprietario che senza permissione avrà devastato e non dissodato tutto o parte del suo bosco, sarà condannato ad un' ammenda eguale al valore del legname, e sarà obbligato a metterlo in difesa per quel tempo che l' amministrazione crederà necessario per la riproduzione (art- 212).

» Il proprietario che facesse pascere animali nella parte del bosco dichiarata in difesa, sarà soggetto ad un' ammenda eguale al valore della devastazione (art. 213).

» Il proprietario che farà i tagli delle sue selve

cedue fuori la stagione de' tagli stabilita nell' art. 11 (*a*), sarà punito di un'ammenda eguale all'utile che sarà valutato di averne ritratto (art. 214).

» Soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati dieci, ed alla detenzione di sei giorni, il proprietario che avrà costruito ne' suoi boschi, od all' intorno nella distanza di palmi trecento ottanta, calcare, carbonaje, forni da pece, o da mattoni senza permissione dell' ispettore (art. 215).

» Incorrerà nell'ammenda eguale al valore degli alberi recisi quel proprietario che non si sarà conformato all' art. 102 (*b*) di questa legge (art. 216); e la multa sarà decupla del valore del legname reciso, se il privato violando la disposizione del citato art. 102, avrà abbattuti alberi della specie e nelle distanze indicate dall' art. 16 (*c*), o alberi già marchiati dalla real marina (art. 217).

Come disposizioni comuni alle due precedenti sezioni si prescrisse, che nella valutazione del legname da apprezzarsi, si prendesse sempre per norma la tariffa approvata, ed annessa alla presente legge (art. 218); e che il rinselvamento del quale si è parlato negli art. 193 e 210, essendo di pubblico interesse (*d*), il dissodatore possa esservi

(*a*) Art. 11. Il taglio de' boschi e delle selve dovrà eseguirsi dal dì 1.° di novembre a tutto il dì 11 marzo.

(*b*) Art. 102. Essi dovranno dimandare all'amministrazione la permissione di recidere i loro boschi non castagnali, sieno cedui, sieno d'alto e basso fusto.

(*c*) Art. 16. I boschi che contengono alberi delle seguenti specie, cioè, querce, farnie, eschj, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olivi, e faggi siti tra la distanza meno di venti miglia dai fiumi e canali galleggiabili, o di quarantacinque dal mare, non potranno tagliarsi se non previa la visita della marina, nel modo che sarà più diffusamente detto a suo luogo.

(*d*) Una delle più belle quistioni in materia forestale

costretto ancorchè il delitto forestale si fosse prescritto (art. 219).

III. Riguardo alle pene pe'reati di pesca, nulla possiam aggiungere, mentre nella legge forestale si dice che saranno esse stabilite nel decreto che regolerà la pesca in generale; e solo rimasero in vigore quelle stabilite pe'mari di Taranto ne' particolari statuti.

IV. Finalmente rapporto ai reati di caccia, si ordinò in detta legge;

1. Che chiunque andrà a caccia in qualunque tempo e luogo senz'esser munito della propria licenza di caccia, oltre la perdita dello schioppo, e degli ordigni, sarà condannato all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta, ed alla rifazione de' danni ed interessi, se vi ha luogo; salvo le pene contenute nelle *leggi penali* contro gli asportatori di armi senza permesso (art. 222).

2. Che incorrerà nell'ammenda non maggiore di ducati dieci, oltre la perdita delle armi e degli ordigni, il cacciatore che munito di licenza esercitasse la caccia nei mesi e luoghi proibiti, e danoi sopra mentovati pag. 50 e 51 (art. 223).

agitate in Francia fu quella ch'ebbe luogo nel 1807 nella corte criminale della Saonna e Loira; se prescritta l'azione pel delitto forestale, potesse agirsi dall'amministrazione pel rinselvamento, e questa corte, sul principio che colla prescrizione si risolvano non meno l' azion principale che gli accessorii e loro conseguenze, rigettò l' appello dell'amministrazione colla decisione del 23 novembre 1807; ma questa fu cassata coll'arresto dell'8 gennajo 1808, sul motivo che « la legge forestale contiene indipendentemente dalla » pena, e dalla riparazione civile, una misura d'interesse e » d'ordine pubblico consistente nell'obbligazione di ripian» tare una superficie uguale a quella indebitamente disso» data » Boll. tom. 13, p. 7. Questa quistione preveduta nella nostra legge è stata sullo stesso motivo egualmente risoluta col cit. art. 219.

3. Che soggiacerà all'ammenda non maggiore di ducati dieci chi munito della licenza facesse uso di schioppi proibiti (*a*), senza pregiudizio delle altre pene prescritte dalle *leggi penali* (art. 224).

4. E che sarà punito con un' ammenda non maggiore (*b*) di ducati dieci e colla detenzione non maggiore di quindici giorni, chiunque facesse uso di tagliuole o lacci vietati, o prendesse nei nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, e ne' covili i leproncelli, caprioletti, cervette e piccioli daini (art. 225).

V. Generalmente infine si prescrive per tutti questi reati forestali; 1. che la metà del prezzo degli oggetti confiscati, venduti o pagati da' contravventori sarà distribuita ai capienti; e che dell' altra metà, egualmente che delle ammende che si ritraggono dalle condanne, se ne disporrà a' termini dell' art. 35 delle *leggi penali* (*c*) (art. 191).

(*a*) Gli schioppi di cui possono far uso coloro che hanno ottenuta la licenza di caccia non debbono essere nè a vento, ne con calcio che si pieghi, conosciuti sotto il nome di scavezzi, nè con canna lunga meno di tre palmi: ogni dimensione più breve, ed ogni meccanismo tendente ad accorciar l' arma, o a renderne insensibile lo scoppio, restano espressamente vietati (art. 167 della detta legge).

(*b*) Quale sarà l' ammenda *minore* in questi quattro casi? L'ammenda di cui parla la presente legge non è quella di polizia, la quale non può esser mai maggiore di carlini ventinove, ma la correzionale: or il *minimum* di essa nelle città di Napoli e Palermo è di ducati sei, per tutti gli altri luoghi di tre ducati; quando poi al reato s' impone in termini generali l'*ammenda correzionale*, essa non può esser maggiore di ducati cento (V. l'art. 30 delle *LL. pen.*).

(*c*) L' art. 35 citato dispone, che le ammende, egualmente che le somme sopravvanzanti dalle malleverie, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, sono destinate al ristoro de' danni, interessi e spese sofferte principalmente dagl' innocenti perseguitati per errore o calunnia nei giudizii penali, e quindi dai danneggiati

2. che l'ammenda può esser data come pena principale quando il danno non ecceda carlini trenta, e concorrano circostanze attenuanti (art. 186). 3. e quando le trasgressioni alle leggi e regolamenti sui boschi, sulla pesca e sulla caccia siano accompagnate da violenze pubbliche, incendii o altre circostanze prevedute nelle *leggi penali*, la pena ivi prescritta assorbirà ogni altra, ma non potrà essere applicata nel minimo del grado: se poi risulta una pena correzionale, o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge, come eccezioni, giusta l'art. 470 di dette leggi (art. 185).

4. Che le ammende potranno esser doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte (articolo. 187).

5. Che contro i reiteratori (*a*) ed i recidivi (*b*)

poveri, purchè i colpevoli che debbon per legge soddisfare sì gli uni che gli altri non ne abbiano il modo.

(*a*) Si ha la reiterazione quando il colpevole d'un reato pel quale non sia stato ancor condannato, ne commette un altro. Contro il reiteratore di due delitti o di due contravvenzioni si cumulano le pene corrispondenti a ciascun delitto o contravvenzione, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita pel delitto o contravvenzione maggiore; ma contro il reiteratore di più di due delitti o di due contravvenzioni, si cumulano pure le pene corrispondenti, purchè non si eccede il *doppio* del massimo della pena stabilità pel delitto o per la controvenzione maggiore. V. gli art. 87 ed 88 delle *LL. penali*.

(*b*) È recidivo chiunque dopo essere stato condannato irrevocabilmente per un reato ne commetta un altro. Il condannato per delitto, se commette altro delitto vien punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata. Vi ha recidiva di contravvenzione, quando ne'sei mesi precedenti il colpevole sia stato condannato per altra contravvenzione: in questo caso il recidivo vien condannato al *maximum* della pena scritta, la quale potrà es-

di reati relativi ai boschi, alla caccia ed alla pesca, si osserveranno le disposizioni delle leggi penali (art. 188).

6. Che ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti, ordigni, ed armi sequestrati ai delinquenti colti nella flagranza (art. 190).

7. Finalmente che tutti questi reati forestali si prescrivono nello spazio di sei mesi dalla data del processo verbale (art. 238).

Conosciutasi dall'ufiziale di polizia giudiziaria tutta la serie de reati forestali non meno che quella delle pene rispettive loro imposte dalla Legge particolare su questa materia, convien che conosca le regole del corrispondente procedimento.

Le leggi di procedura ne' giudizii penali si limitano a prescrivere, che i guardiani urbani e rurali, le guardie forestali, ed i guardacacce, sono incaricati d' investigare i reati relativi alle rispettive amministrazioni, descrivendo con esattezza ne' loro processi verbali, il tempo, il luogo, le circostanze tutte di ogni delitto, o contravvenzione che scuoprono, egualmente che le pruove che han potuto raccorre (art. 14); e ne' casi ne' quali sia loro permesso, andare rintracciando gli oggetti che formano la materia del reato, e sequestrarli (art. 15); ma essi non potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edifizj, ne' cortili adiacenti, e ne' recinti se non in presenza o del commissario o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice di circondario o del suo supplente, e del sindaco, o di uno degli eletti (art. 16).

Si stabilisce pure in esse che i processi verbali di questi funzionarj debbon essere confermati con giuramento fra le 24 ore innanzi al regio giu-

sere ancora duplicata. V. gli art 78, 83 ed 84 delle *LL. penali*.

dice di circondario, o innanzi a chi ne fa le veci sul luogo; indi essere originalmente depositati nella cancelleria dell' ufiziale pubblico che ha ricevuto il giuramento, ed una copia legale vistata dall' autorità suddetta, trasmessa al superiore indicato dalle leggi dell' amministrazione (art. 17).

Nulla dippiù ci dicono queste leggi che comentiamo; ma nel titolo XIII della legge sull' amministrazione delle acque e foreste, de' 18 ottobre 1819, si stabilisce la procedura, la forma, ed il valore de' verbali degl' indicati funzionarj.

Noi ne riassumeremo i più importanti articoli. I verbali pe' reati in materia di boschi, caccia, e pesca di proprietà dello Stato, saranno distesi in carta semplice, che sarà *vistata per bollo*, e registrata *gratis*, salvo quanto è disposto nei processi verbali delle guardie de' boschi de' privati, e di quelli de' fittuarj della pesca e caccia (art. 226).

I compilatori de' processi verbali arresteranno, e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza al suo supplente i delinquenti colti nella flagranza, e depositeranno nella cancelleria gl' istrumenti del reato, come scuri, zappe, falci, reti, schioppi, e simili (art. 227).

Gli animali da soma, da tiro, e quelli sorpresi nel pascolo, potranno essere dal giudice consegnati al padrone, o ad altra persona estranea, fatto l' obbligo di non disporne, se non dopo finito ed eseguito il giudizio; ma quante volte per le ammende e pei danni non fosse pronto il pagamento cui il reo sia stato condannato, questi animali saranno venduti, per aggiudicarne la somma in estinzione dell' ammenda, e del danno (art. 228) (*a*).

(*a*) Nell' art. 191 di detta legge si parla della vendita

In mancanza, o assenza del giudice di circondario, e del suo supplente, si adempirà alle disposizioni dell'art. precedente innanzi al funzionario che esercita la polizia giudiziaria in vece di essi (art. 229).

I processi verbali suddetti debbon contenere;

1.° il giorno in cui il reato si è verificato;

2.° il nome, cognome, domicilio, e grado del funzionario compilatore;

3.° il luogo del reato;

4.° i nomi, cognomi, e qualità de'delinquenti, allorchè sono conosciuti;

5.° il tempo in cui il reato è accaduto;

6.° gl'istrumenti che si sono adoperati, o pure l'indicazione, che il tempo, e gl'istrumenti non possono allora definirsi con precisione;

7.° tutte le circostanze che si sono allora scoverte, per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie;

8.° Le pruove e gl'indizj che esistono contro i colpevoli;

9.° la citazione dell'articolo della legge a cui si è contravvenuto;

10. la data della chiusura del processo verbale (art. 230).

Tra le ventiquattr'ore dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore dee ratificarlo con giuramento avanti le autorità menzionate negli articoli antecedenti (art. 231).

I processi verbali distesi dagli ispettori, o altri

all'incanto di questi oggetti, per dividersene il prezzo, la metà a favore de' capienti, l'altra per depositarsi nella cassa delle ammende, eccettuandosi da questa disposizione gli schioppi appartenenti ai militari, e gli oggetti non appartenenti ai rei, nè ai loro complici proprietarj, de' quali sono i contravventori condannati a pagarne il prezzo.

funzionarj di grado ad essi superiorj, faranno piena pruova in giudizio fino all' iscrizione in falso, pe' soli fatti che ne saranno l'oggetto, purchè sieno compilati nella flagranza de' reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti dalle forme fissate nell' art. 230; ma le induzioni, e gli argomenti che i compilatori di questi verbali trarranno dai fatti da essi accertati, benchè espressi nei suddetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del giudice (art. 232 e 233).

I processi verbali di ciascun guardia generale, o di altro agente di grado inferiore faranno anche piena fede fino all' iscrizione in falso, purchè sieno distesi nel momento della flagranza, corredati delle forme rischieste dall' art. 230, ratificati a termini dell' art. 231, e purchè l' ammenda, ed il danno uniti insieme, non eccedano i ducati venti.

In caso che l' ammenda, ed il danno presi insieme, o pure isolatamente, eccedano i ducati venti, il processo verbale del guardia generale, o di altro agente inferiore non avrà privilegio di essere creduto sino all' iscrizione in falso, che quando è convalidato con giuramento da un' altro testimone presente all' atto, nulla rilevando se questi sia un impiegato, o pure non appartenga all' amministrazione (art. 234).

Gli art. 233, e 234 sono prescritti a pena di nullità (art. 235).

I processi verbali non fatti nella flaganza della trasgressione, o mancanti delle forme fissate nell' art. 230, o non ratificati ai termini dell' art. 231 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell' art. 234, potranno essere discussi con altre pruove a carico, e discol-

pa, e il giudice li valuterà secondo il criterio morale.

Similmente il giudice potrà valutare secondo il criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte dai fatti comprovati nei verbali, e tutti gli altri fatti, o reati che vi fossero indicati non relativi all' amministrazione (art. 236).

Questo processo verbale debb' esser depositato nella cancelleria della giustizia di circondario, e copia legale vistata dal giudice, o dal suo supplente, dee dal compilatore trasmettersi al suo immediato superiore per uso dell' amministrazione, o della direzione generale; rimanendo a carico del guardia generale di concertarsi col giudice del circondario per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi la causa (art. 237).

L' azione tanto penale, che civile dovrà intentarsi tra sei mesi dal giorno del reato. Scorso questo termine, sarà riputata prescritta. (art. 238).

Per ogni circondario vien destinato un guardia generale, che in questi giudizj farà le parti dell' amministrazione, ed uno stesso può essere destinato per più circondarj. (art. 239).

Il giudice del circondario se riceve notizia di un reato forestale, di caccia, o di pesca, da ogni altro che dagli agenti dell' amministrazione, sarà tenuto fra le 24 ore darne notizia al guardia generale, perchè venga in giudizio a far le parti dell' amministrazione (art. 240).

Gli agenti dell' amministrazione nei predetti giudizj esercitano tutti i dritti delle parti civili. Possono inoltre appellare dalle sentenze de' giudici di circondario, e ricorrere per annullamento delle decisioni delle gran Corti criminali, ed agire per la vendita degli oggetti sequestrati, per le ammende, per le riparazioni, e spese, allorchè non vi



sia ricorso, o appello del ministero pubblico. Gli agenti suddetti in caso di ricorso, o di appello, debbono informare immediatamente la direzion generale, ed attendere da essa la determinazione se il ricorso, o l'appello debba continuarsi, o pure debba desistersene per via di rinunzia (art. 241).

L'ispettore può, quando il voglia, intervenire egli stesso agli atti giudiziarj tanto presso il giudice di circondario, quanto presso la gran Corte criminale (243).

Presso i giudici di circondario si debbon trattare le cause de' reati relativi ai boschi, alla pesca, ed alla caccia, come ogni altra causa correzionale, salvo le eccezioni espressamente indicate in questa legge (243).

Il guardia generale, o l'ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome dell'amministrazione. In mancanza del guardia generale del circondario, l'ispettore delegherà un'altro agente del medesimo grado (art. 244).

Le spese di citazioni, e di liti saranno anticipate dall'amministrazione del registro e bollo a norma di ciò che è disposto pei giudizj correzionali (art, 245).

L'introito delle somme spettanti allo stato, sarà fatto dai percettori sugli estratti delle sentenze e decisioni che loro avranno spediti i giudici di circondario, e gli ufiziali del ministero pubblico presso i tribunali; e della spedizione saranno avvertiti gli agenti dell'amministrazione incaricati di assistere ai giudizj (art. 246).

L'imputato può prima del giudizio, e prima della sentenza, o decisione inappellabile, essere ammesso a transazione (art. 247); ma queste offerte di transazione distese su carta bollata, e re-



gistrate debbono dirigersi all' ispettore, o al guardia generale del circondario, che dopo averne preso nota, dee trasmetterle al percettore colle sue conclusioni, distese pure su carta bollata; e registrate a spese dell' obblatore, nelle quali specificherassi la somma che dovrà essere versata (art. 248).

I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione, sono riputati provvisorii sino all' approvazione della direzione generale, che li rende definitivi. Ma approvata la transazione, l' azione civile reputasi estinta, e quando si tratti di semplici contravvenzioni in materia di boschi, pesca, e di caccia, si reputerà estinta l' azione penale ancora; poichè nel caso di delitti relativi alle indicate materie, la transazione ha tutti gli effetti della rinunzia all' istanza. Quando poi la transazione non fosse approvata, si continuerà il giudizio restituendosi le somme versate (art. 249).

Niuna istanza d' iscrizione in falso potrà essere ricevuta, se l' imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge (art. 250).

L' istanza d' iscrizione in falso dee disegnare con precisione i punti del processo verbale su quali essa cade (*ivi*).

La gran Corte criminale dee discutere preliminarmente se questi casi siano pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dee dichiarare inammissibile l' accusa di falso, e decidere se il processo verbale è legale in modo da far piena pruova in giudizio (*ivi*).

Se ammessa l' istanza d' iscrizione in falso, la gran Corte criminale pronunzias-e sopra di essa *non costa*, l' istanza si avrà come non prodotta (art. 251); ed il tempo che trascorrerà pel giudizio d' iscrizione in falso, interrompe la prescrizione (art. 252).

Per le contravvenzioni in materia di caccia, il decreto del 26 marzo 1816 avea indicato il metodo della processura, ordinando d'inquisirsi come delinquente chiunque, sia militare, sia borghese esercitasse la caccia senz'esser latore della licenza richiesta dal real decreto del 31 ottobre 1815, o commettesse una delle contravvenzioni previste dal citato decreto e dalle istruzioni del 19 dicembre detto anno; come pure prescrisse un modello come dovessero compilarsi i processi verbali, copia di cui si rimettesse al guardia generale, da doversi ratificar tra le 24 ore, senza il quale *essenzialissimo atto* i verbali suddetti non facessero piena pruova in giudizio. Vi si ordinò la prescrizione della contravvenzione se fra il mese non ne fosse intentata l'azione, e si lasciarono in vigore tutte le disposizioni contenute nel titolo IX. dell'antica legge forestale del 1811. La nuova legge che abbiamo riassunta ha rese inutili queste antecedenti disposizioni. (V. per altro quel che abbiam fatto avvertire nella formola corrispondente).

Diversamente però nelle contravvenzioni sulla caccia che han luogo nelle reali riserve, così pel procedimento che per le pene.

Il bando degli 11 luglio 1817 stabilì 1. Che chi attentasse su la persona dei guardacacce addetti alla custodia delle reali riserve fosse immediatamente arrestato, e tradotto nelle carceri per esser quindi giudicato dal tribunal competente. 2. Che per gli animali trovati a pascervi si pagasse la pena di un ducato per ogni animale grosso ed un carlino per ogni piccolo, un terzo de' quali andasse in beneficio de' guardacacce; 3. Che trovandosi alcuno a legnare fosse arrestato, perdesse gl' istrumenti e legna, e pagasse un ducato di multa per ogni vettura; 4. Chi recidesse alberi fruttiferi, fosse arre-

stato, e rimesso per la pena al tribunal competente; 5. Che niuno ancorchè munito di permesso per l' asportazione delle armi, o fosse militare potesse introdursi armato di schioppo nelle reali riserve; 6. eccetto le sole partite di gendarmeria, e di polizia in dissimpegno di servizio; 7. Ma un individuo solo di esse fosse considerato come contravventore; 8. Que' che volessero transitar collo schioppo, dovessero munirsi del permesso del Cacciatore maggiore o portar lo scioppo scarico colla piastrina smontata, sotto pena della perdita dello schioppo; 9. Che ogni proprietario o guardiano rurale che volesse detener lo schioppo per propria difesa nel tenimento delle reali riserve, oltre al permesso di armi del ministero di polizia, dovesse ottener quello del Cacciatore maggiore, ed averlo carico a palla; 12. Quelli che ardissero portarsi a pescare con qualsivoglia ordegno nella riserva del Granatello, di Portici, e Posilipo perdessero gli ordegni e soggiacessero a cinque giorni di carcere . . . 14. I denuncianti godessero del terzo della pena della contravvenzione; 15. Al tempo delle cove di pernici starne e fagiani, i padroni delle masserie site nel tenimento della riserva dovessero tenere i cani ligati, e' nel resto dell' anno potessero andare sciolti ma con un legno orizzontale lungo non meno di due palmi appeso al collo; 16. Che non si potesse sparare neppure nel circuito esteriore senza il permesso del cacciatore maggiore, 17. E finalmente furono disegnati i luoghi destinati per uso delle reali riserve; vale a dire: nella provincia di Napoli. — Astroni, Capodimonte, Fusaro, Licola, Portici, Mortelle della Torre, la Valle, pesca del Granatello, e Posilipo. — Nella provincia di Terra di Lavoro — Caserta, Carditello, Carbone; Calabria citra, Demanio di Cal-

vi, Mondragone, Sommacco e Bosco di S. Vito; Tavernanova, Venafro Boscarello, e Fontane di Alife: — nella provincia di Principato Citeriore — Persano.

Il regolamento approvato dal Re sulle contravvenzioni alle reali riserve del 7 gennajo 1818 incaricò i guardacacce a formar i processi verbali delle contravvenzioni, e farli pervenire fra due giorni al giudice di circondario nel di cui territorio è seguita la contravvenzione, sottoscritto da due guardacaccia se sienvi presenti, bastando anche un solo che abbia sorpreso la contravvenzione; ma in ogni caso vistata la firma dal guardia maggiore. Questi verbali faran pruova in giudizio quando versano sopra contravvenzioni colte nella flagranza, salvo il caso che siano imputati di falso, ma non per fatti estranei i quali saranno soggetti alle pruove come tutti gli altri reati.

Con questo regolamento venner stabilite le seguenti pene per i contravventori;

Una multa di ducati sei a dugento, e la prigionia di un mese a un anno, lasciando ai giudici la facoltà secondo la natura e le circostanze che accompagnano la contravvenzione estenderla dal minimo al massimo;

La doppia pena e nella multa e nel carcere per i recidivi tra l'anno; e nella seconda o ulteriore recidiva il minimo della prigionia sarà di sei mesi.

I contravventori sono ancora condannati alle spese del giudizio, ed alla perdità delle armi e de' strumenti qualsivogliano adoprati, che si acquisteranno dal demanio, pagandosene il prezzo ai capienti.

Prima di seguir la condanna è in facoltà del Cacciatore maggiore, nel real nome, accordare il ri-

lascio di tutta o parte della multa, e la remissione della detenzione. I giudici l'eseguiranno se gli arrestati non siano da altra estranea imputazione gravati, dandone parte ancora al ministero di giustizia per mezzo del procuratore generale: finalmente si spiegò che le disposizioni di questo regolamento avessero l'effetto pel corso di due anni.

Molte osservazioni sono necessarie a farsi per la giusta interpetrazione, ed applicazione della legge forestale.

Prima di ogni altro conviene distinguere i verbali delle guardie forestali quando contestano un delitto forestario, dagli altri che contestano le altre controvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale, che sono incaricati a vegliare, come di sopra osservammo. Pei primi, essi debbono avere le stesse forme, e godono degli stessi vantaggi attribuiti loro dalla legge presente; ma pe' secondi bisogna stare a quanto prescrisse la legge degli 11 maggio 1811, con quelle osservazioni che presentammo nel paragrafo concernente le guardie rurali. Quindi questi rapporti, o verbali così fatti nelle sole materie di contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana, e rurale, fanno fede in giustizia, finchè non vi sia stabilita prova contraria. Debbono però presentarsi tra le 24 ore, poichè passando il terzo giorno non possono essere più ricevuti, nè danno più luogo a persecuzione della contravvenzione, a meno che non risulti che una causa imponente, o di forza maggiore ne abbia impedita la presentazione. Ben diversamente per le guardie forestali, i guardacacce ed i guardacque, non che per gli stessi guardiani rurali, quando i loro processi verbali han per materia delitti forestali, mentre le azioni per delitti forestali possono essere intentate fra sei mesi dalla data

nei verbali sudetti, oltre di quelle indicate, non possono dar luogo ad annullamento.

Varie quistioni possono elevarsi sull'applicazione della sudetta legge.

1.° Se la testimonianza dell'altra guardia forestale, o di altra persona a' termini dell'art. 234, oltre di quella che avea disteso il processo verbale, debba pure essere ratificata con giuramento nel termine delle 24 ore dalla data della chiusura di esso, o basti che sia chiamato, ed inteso dal giudice con giuramento? Sembra che la legge richieda la ratifica del processo verbale nel termine di rigore da quell' agente che l' ha disteso; siccome ha per insufficiente la semplice soscrizione dell' altro testimonio, se non sia convalidata con giuramento, quindi può essere questi inteso anche dopo, per completare la pruova (*a*), purchè sia prima della pubblica discussione (*b*).

2.° Se i processi verbali nelle materie de' boschi, caccia, e pesca, contestano ancora un delitto commesso contro le persone degli agenti medesimi

(*a*) Con decisione de' 29 settembre 1791 la Cassazione di Parigi, dichiarò che era necessario che questo testimone avesse confermato con giuramento il rapporto, o che almeno fosse stato inteso come testimonio per completare la pruova nell'atto del giudizio; anzi per le stesse guardie che avessero disteso il verbale, se questo fosse confermato da un solo, sostenne il procurator generale Merlin in due sue requisitorie riportate nelle *Quistioni di dritto* alla voce *Garde Forestier*, che sarebbe stato sufficiente se l' altra guardia fosse stata intesa in testimonianza giurata nell' atto del giudizio: quali sue proposizioni furono confermate dagli arresti della Cassazione di Parigi de' 26 fruttidor anno XI, 16 Frimaire, e 30 Messidor anno XII, 6 febbrajo, 26 e 30 ottobre del 1806. Veggasi pure il Repertorio alla stessa voce n.° 4, e 14.

(*b*) Ministeriale del dipartimeto della giustizia de' 28 ottobre 1816.

nell' atto dell' esercizio delle loro funzioni, possano per questa parte godere del privilegio di essere creduti sino alla iscrizione in falso? Certamente che no. Il privilegio non è accordato che alla descrizione de' fatti materiali verificati da questi agenti; tutto il dippiù che non riguarda la materialità di questi fatti, è sottoposto al criterio morale del giudice (a).

5.° È pure da dirsi lo stesso per gli argomenti de' quali fanno uso questi agenti nell' indicare l' appartenenza degli oggetti di delitto, e degli animali autori del danno erroneamente ad alcuno, giacchè chiaramente viene nella 2.ª parte dell' articolo 236 di detta legge ordinato che il giudice potrà valutare secondo il criterio morale le induzioni che i compilatori abbian tratte dai fatti comprovati nei verbali, e tutti gli altri fatti che vi fossero indicati non relativi all' amministrazione. Ed è per ciò che avverso di queste induzioni non vi è bisogno della iscrizione in falso (b). Ma

(a) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 18 dicembre 1806: e questo stesso è stato meglio spiegato nella nostra legge forestale.

(b) Tutto questo fu risoluto dalla Corte di cassazione di Parigi colla decisione de' 15 dicembre 1808. Due guardie forestali a 30 marzo detto anno formarono, e confermarono con giuramento un rapporto contenente che in quello stesso giorno aveano riconosciuto in un taglio di selva, che quattro querce n' erano state tagaliate, e portate via su di un carro, ed avevano trovato nella casa di un tal Nicola Faber quattro querce di fresco tagliate, le quali (erano parole del rapporto) hanno la medesima misura che lo stipite lasciato nel detto taglio; di modo che si erano eglino convinti che le dette quattro querce fossero state tolte via da quel taglio. Faber dichiarò d' iscriversi in falso contro il processo verbale delle due guardie. La Corte criminale speciale si dichiarò incompetente. Passata la causa alla Corte suprema, Ella con dotta decisione pronunziò — Atteso che

non si metterà tra le induzioni quella che tirassero questi agenti dalla verifica del leguame trovato corrispondente a quello tagliato, quando ne indicassero la dimensione, la forma del taglio, e la qualità, giacchè tutto questo rientra nella materialità del fatto; ed il giudizio su questa materialità non è sottoposto al criterio morale del giudice (*a*).

4.° Potranno i processi verbali di questi agenti essere annullati per la mancanza del registro dalla citata legge ordinato nell' art. 226? Nò sicuramente, nè questa formalità essendo prescritta a pena di nullità, può il giudice accrescerla, ed usurpare

la iscrizione in falso dichiarata da Nicola Faber non è ricevibile, per la ragione che questo processo verbale non esprime che soli fatti, che non sono contraddetti, e non fa portare l' accusa contro Faber, che sopra un' induzione, che le guardie han tirato da questi fatti, che perciò questa induzione non presenta che la personale opinione delle guardie. — Che il calcolo delle circostanze, che possono tendere alla pruova di un delitto, potendo essere contradetto dall' imputato, e valutato da' giudici ai quali è sottoposto, Nicola Faber non avea il dritto di combatterlo per la via straordinaria, la quale non è ammessa che contro le falsità materali, o intellettuali commesse in processi verbali che fanno fede in giustizia sulla materialità de' fatti che sono contro di esse verificati. — Che in conseguenza se l' azione del querelante non era ricevibile, la Corte di giustizia criminale speciale, non era competente a conoscere della iscriztone in falso prodotta dal querelato.

(*a*) La Corte di giustizia criminale del dipartimento de l' Eure avea giudicato insufficiente la pruova del verbale delle guardie che attestavano di aver trovato presso due prevenuti una quantità di legname, e rami *de pareilles èssences, et grosseurs tout verts qu' ils recounurent*, e l' altra in cui le guardie avcano dichiarato riconoscerlo *a l'ecorce, au grain, et a la dimension* far parte del legname tagliato nella foresta; ambe queste decisioni furono cassate cogli arresti de' 20 novembre 1806, e 10 aprile 1807. V. Repertorio loc. cit. n.° 10, 11, 12.

le funzioni del legislatore, appartenendogli solo, di far adempire alla formalità del registro (*a*).

5.° È necessaria l'altra testimonianza quando il processo verbale contiene più trasgressioni, ognuna delle quali non ecceda sia per lo danno, sia per l'ammenda, o per l'uno, e l'altra la somma di ducati venti, tuttochè la riunione di queste trasgressioni produca questo eccesso?

La legge nell'art. 235 non richiede l'altra testimonianza, se non nel caso, che l'ammenda ed il danno uniti insieme, o presi isolatamente, eccedano i ducati venti, che deve naturalmente intendersi per ogni trasgressione. Nè ad accrescere questo valore si può computare quello degli oggetti sorpresi ai contravventori, giacchè la legge non parla che di quello risultante dall'ammenda, e dal danno (*b*).

6.° Può essere annullato un processo verbale di uno di questi agenti, quando costasse non avere egli l'età necessaria a queste funzioni, o di non aver ancora prestato il giuramento per l'esercizio delle medesime.

Riguardo all'età degli agenti forestali nulla si prescrive in questa legge del 18 ottobre 1819, nè per le disposizioni della legge organica all'art. 208, si fa di essi esenzione, o in generale dell'età degli ufiziali di polizia giudiziaria. Per gli agenti de' dazj indiretti si disse che non doveano essere minori di anni 18. Ma, salva l'eccezione fatta in questo caso, perchè un verbale acquisti il privilegio datogli dalla legge, sembra necessario che sia fatto da chi abbia l'età di anni 21, che è quella in cui si di-

(*a*) Arresto della Cassazione di Parigi de' 3 settembre 1808, a rapporto del sig. Vermeil del 1. settembre detto.

(*b*) Veggasi la decisione della Corte di Cassazione di Parigi de' 9 maggio 1806.

venta maggiore per le disposizioni delle leggi civili. Se prima di questa età la legge non lo reputa capace di contrattare, come potrà egli funzionare, e con così importanti facoltà, ne' suoi processi verbali? Nella legge sull' amministrazione civile si prescrisse l' età di anni 25 per i guardiani, e questa stessa esser dovrebbe quella delle guardie forestali, come appunto l' avea prescritto la legge degli 11 maggio 1811 all' art. 2. Crediamo perciò che costando mancar al guardia forestale l' età suddetta, possa benissimo attaccarsi di nullità il suo processo verbale.

Per rapporto al giuramento non vi può esser dubbio, che sarebbe nullo un processo verbale fatto da agenti che non l' abbiano prima prestato, poichè è il giuramento quello che attribuisce al funzionario pubblico il carattere del suo incarico, e gli deferisce il pubblico potere. Ogni atto di autorità anteriore al giuramento, sarebbe non solo nullo, ma potrebbe assoggettarlo ad un'ammenda (a).

7.° Le negligenze di questi agenti, che producono ancora l'annullamento del verbale, possono conoscersi dal giudice di circondario? può questi condannarli almeno al risarcimento delle spese al

(a) In Francia colla legge de' 29 settembre 1791 sull' amministrazione forestale, venne prescritta l' età di queste guardie agli anni 25, e perciò i processi verbali delle guardie, maggiori soltanto degli anni 21, essendo stati annullati con tre decisioni della Corte criminale dell' *Eure*, invano l' amministrazione si provvide per Cassazione, poichè furono rigettati i ricorsi coll' arresto de' 19 luglio 1807. Ivi pure è prescritto colla legge de' 19 nivoso anno 9, che queste guardie debbono prestar prima il giuramento, e far registrare la loro commessa al tribunale di prima istanza della loro residenza. Ogni atto fatto prima di questo giuramento, non solo sarebbe nullo, ma punibile. V. Merlin Repert. V. *Serment*.

prevenuto, o al tesoro? Le guardie forestali essendo sotto la sorveglianza del procurator generale quando esercitano le funzioni di ufiziali di polizia giudiziaria, questi solamente può tradurli in giudizio per le mancanze che commettessero. L' inesattezza del processo verbale, non è poi una controvenzione della quale un tribunale di polizia possa conoscere a fine di pronunziare contro la guardia sia una pena, sia la condanna alle spese (*a*).

8. Si può procedere per le contravvenzioni sulla caccia commesse in una piazza o guarnigione, o si darà luogo in questo procedimento alla giurisdizione militare? In Francia col parere del consiglio di Stato del 4 gennajo 1806 si decise per la competenza del tribunale ordinario, atteso che questi delitti interessano la polizia generale e la conservazione delle foreste. Tra noi crediamo doversi dire lo stesso.

9. Se nell' aggiudicazione di un taglio di bosco sianvi degli alberi marcati pel servizio della real marina, ma di essi non siasi fatta menzione nè riserva nell' atto di aggiudicazione, l' aggiudicatario che li tagliasse sarebbe perseguibile dall' amministrazione delle acque e foreste? Certamente che sì, mentre la sola impronta del martello reale costituisce una proibizione la più espressa di abbattere gli alberi marcati qualunque siano le clausole enunciate nell' atto di aggiudicazione, nè può scusarsi per errore, di cui poteva garantirsi domandando sia all' amministrazione, sia agli agenti della marina i motivi per cui la riserva degli alberi marcati non venn' enunciata nell' atto suddetto. Infatti la mancanza di questa menzione non

(*a*) Decisione della Cassazione di Parigi de' 26 giugno 1812 a rapporto del sig. Aumont.

può distruggere il fatto materiale e visibile dell'impronta del marchio bastante solo a mantenere la proibizione del taglio. Così infatti decise la cassazione di Parigi coll' arresto del 22 gennajo 1822 (Boll. tom. 13, pag. 36).

10. Può l' aggiudicatario suddetto abbatter gli alberi di riserva, lasciando altri consimili alberi compresi nella sua aggiudicazione? Ciò pure venne deciso negativamente dalla stessa Corte coll'arresto del 7 aprile 1822 (Ivi, pag. 149).

11. Sarebbe tenuto delle pene di polizia l'aggiudicatario suddetto il quale violasse gli articoli di un contratto di vendita di taglio di bosco passato coll' amministrazione, ed approvati dall' intendente? Certo che sì, mentre questi articoli costituiscono un vero regolamento di polizia; anzi la cassazione di Francia dichiarò questi obblighi di rigore da non potere i tribunali ammettere riserve, nè assolvere i contravventori sul motivo di caso fortuito, i di cui effetti non siano applicati in una maniera precisa e nelle forme legali. V. le decisioni della detta Corte suprema del 29 marzo 1806, e del 7 aprile 1808.

12. Venne pure dalla stessa deciso coll' arresto del 30 ottobre 1807, che lo sradicamento degli alberi, che gli aggiudicatarii erano solo autorizzati a tagliare secondo la pratica ordinaria, ha il carattere di attentato alla proprietà altrui, e di delitto sottoposto alle regole di ordine pubblico; e con quello del 9 ottobre detto anno, che l' aggiudicatario sia risponsabile de' delitti commessi nel taglio de' boschi sino a tanto che non abbia ottenuto la liberazione.

13. La legge vieta la caccia ne' fondi chiusi altrui senza il consenso del padrone, ma sotto qual pena? Sarà pure proibita ne' boschi comunali al

cittadino del comune? Alla prima quistione si risponde che la legge forestale non ha indicata la pena perchè preveduto questo reato nelle *leggi penali* tra le contravvenzioni contro le proprietà altrui: dicesi infatti nell' art. 463 n.° 2 che cadono in contravvenzione di polizia coloro che senza permissione, sia per caccia sia per altro oggetto entrino nell' altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe da fossato o da riparo di terra che giunga a palmi cinque; e nell' art. 464 vi si minaccia la pena dell'ammenda di polizia alla quale può il giudice aggiungere la detenzione, il mandato in casa, o la pubblica riprensione o la pleggeria.

Rispondiamo alla seconda, che gli utenti non sono i proprietarii del bosco comunale, e perciò sono tenuti delle stesse pene; e fu su questo principio che la cassazione di Parigi annullò coll' arresto del 21 pratile anno XI una decisione della Corte criminale della Roer che avea assoluto due individui dalle istanze dirette dell' amministrazione, come prevenuti di caccia, sul motivo che non avevano cacciato che in un bosco comunale.

14. Sarebbe nullo un processo verbale redatto da una guardia nella circostanza di una visita domiciliare senza l'assistenza del funzionario pubblico richiesto dalla legge? Questa quistione venne agitata pure nella cassazione di Parigi, e venne negativamente risoluta coll' arresto del 21 marzo 1807. L' assistenza suddetta, disse quella Corte suprema, non è ordinata che come misura di polizia, per proteggere la sicurezza individuale e domiciliare; ed in nulla può influire sulla certezza del delitto verificato col processo verbale. Così pure pronunziò nel 31 dicembre della stesso anno, aggiungendo che l' assenza dell' ufiziale suddetto

non dava al particolare che il dritto di opporsi alla visita, e non di annullare il verbale in essa redatto (Bollet. tom. XII pag. 109 e 524).

SEZIONE II.

Delle forme prescritte agli agenti de' dazii indiretti.

Anche per costoro le nostre leggi di procedura ne' giudizii penali si limitano a prescrivere che debbano essi uniformarsi nella compilazione de' loro processi verbali alle regole fissate dalle leggi, e da' regolamenti dell' amministrazione: e ne' casi ne' quali sia loro permesso, vadino rintracciando gli oggetti che formano la materia del reato, e gli sequestrino (art. 15).

Ma riguardo a questi agenti, dopo la restaurazione non si è ancora pubblicata la legge particolare che riguarda le loro funzioni come ufiziali di polizia giudiziaria. Bisogna dunque dipendere da quella ancora in vigore ma pubblicata nella militare occupazione, e di cui facemmo già menzione nel capitolo III del titolo II.

Impiegò questa legge un' intero titolo sul contenzioso che sarà nostro dovere di riassumere. Si dispose in esso che l' istituzione, e la procedura di ogni azione relativa ai dazj indiretti, sia fatta in nome del direttore, e dell' amministrazion generale, avanti al giudice del ricevitore nel cui circondario si sarà commessa la frode, o contravvenzione (art. 192, 193); che gl' impiegati de' dazj indiretti di ogni grado, potranno formare i processi verbali, ed altri atti per le contravvenzioni, contrabbandi, e catture (art. 194); e che due impiegati dei dazj indiretti, o due cittadini

basteranno per provare una contravvenzione alle leggi relative all' importazione, esportazione, e circolazione interna (art. 105); sanzionandosi la regola che i processi verbali de' suddetti impiegati fossero validi ne' tribunali, come quelli degli altri pubblici funzionarii, e *facessero fede ne' giudizii sino all' iscrizione in falso*, *dopo di essere stati ratificati* (art. 196).

Si ordinò similmente che le mercanzie, e le derrate sorprese in contrabbando, fossero sempre riputate come appartenenti ai conduttori (art. 197), da depositarsi nel burò di dogana più vicino, ma potessero restituirsi al conduttore dietro valida cauzione, egualmentechè le vetture, carrette, muli, cavalli, ed altro, che avessero servito al trasporto, quali oggetti in mancanza di cauzione vanno consegnati in potere di un terzo, a spese e carico del del conduttore. (art. 201) (*a*). Egualmente per le sorprese fatte nei bastimenti, basterà togliere ad essi le vele, ed il timone, e mettere i suggelli sopra i ferramenti, e boccaporte (art. 203). Tosto che una mercanzia sarà arrestata, si farà un atto per darsi al conduttore, il quale indicherà i motivi dell' arresto, lo stato sommario delle mercanzie, e l' estratto delle carte, che l' accompagnano, se ve ne siano, (art. 204). Il ricevitore, o sotto-ricevitore che avrà scoverta la frode, o al quale sarà stata denunziata, formerà tra le ore 24 dell' arresto un processo verbale, per trasmetterlo al suo superiore immediato. Egli dettaglierà in esso

1.° La data dell' arresto;

2.° I nomi, cognomi, e qualità del ricevitore e sotto-ricevitore;

(*a*) Questa parte è stata rivocata col decreto del dì 8 settembre 1823 come appresso.

3.° I nomi, cognomi, qualità, e residenza de' conduttori, qualora fossero noti;

4.° I nomi, cognomi, e qualità de' capienti.

5.° I motivi dell'arresto;

6.° Le marche, e i numeri de' colli, balle, ballette, e di tutti gli altri oggetti ritenuti per sicurezza de' dritti, e delle ammende;

7.° Il luogo in cui sono state depositate le mercanzie, ed il nome, cognome, residenza di colui, al quale appartenghino, se questi fosse un particolare;

8.° L'offerta fatta al conduttore di ritenere presso di se gli oggetti arrestati, mediante la valida cauzione accennata nell'art. 201;

9.° La risposta del conduttore; ed in generale tutto ciò, che egli avrà allegato in sua giustificazione;

10. Finalmente tutte le circostanze a carico, ed a discarico;

Un tale atto sarà sottoscritto dalla parte interessata, in caso di rifiuto si farà menzione della sua risposta (art. 203, 205). Nel processo verbale, si farà egualmente menzione di avere il conduttore consegnate le mercanzie, ovvero preferito di ritenerle, dando la valida cauzione enunciata nel sudetto articolo. In questo ultimo caso, il processo verbale sarà firmato anche dal fidejussore, ovvero vi s'inserirà la stessa cauzione se essa formasse un' atto separato (art. 209). Quando si tratta di generi proibiti, o di privativa, non vi è luogo alla indicata offerta, e restituzione mediante cauzione (art. 246). I capi delle guardie de' dazj indiretti avran la facoltà di formare i processi verbali ne' casi in cui il contravventore non potrà essere condotto al burò più vicino. Sempre però se ne farà rapporto al ricevitore, o sotto-ri-

cevitore, il quale compilerà in presenza almeno di due testimonj tutti gli atti accessorj (art. 207).

Allorchè la parte sarà presente alla compilazione del processo verbale, le se ne darà subito una copia, la quale dovrà contenere la citazione di comparire innanzi al giudice di pace, tra le 24 ore dalla chiusura di detto processo (art. 208).

Se la parte non fosse presente, la copia sudetta le sarà notificata, e la notifica conterrà la citazione enunciata nell' articolo precedente (art. 209).

Una tale notifica, dovrà esser fatta alla parte in persona, o al suo domicilio di fatto, o di elezione, se ne abbia nel comune ove fosse il burò, e se non ne abbia, al sindaco dello stesso comune, il quale visterà l' atto originale (art. 210).

Allorchè la copia del processo verbale, sarà stata notificata al domicilio del sindaco del comune, sarà affissa una copia di esso alla parete del burò di dogana, e si farà menzione di tale affisso nell' atto di notifica (art. 211).

Ogni ricorso, o istanza per delitto o contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti, sarà presentata al giudice di pace (art. 212), il quale potrà chiedere al ricevitore la trasmissione di tutte le carte, e documenti ch' egli crederà necessarj, unitamente ai processi verbali, e rapporti (art. 213).

Due degl' impiegati capienti dovranno nel termine dato per comparire ratificare il loro rapporto al giudice sulla lettura, che ne sarà fatta in loro presenza (art. 214).

Dietro l' anzidetta ratifica, il primo dovere del giudice, sarà quello di determinare la competenza, senza che per tale oggetto sia obbligato a farne un giudizio particolare (art. 215).

Varie cose enuncia la sudetta legge sulla competenza, di cui faremo parola a suo luogo, distinguendo il procedimento in linea civile dal caso in cui il contrabbando costituisca un reato, punibile con pena afflittiva di corpo.

Limitandoci per ora a questo secondo caso; allorchè si tratterà de' delitti, che danno luogo ad una procedura correzionale, o criminale; il giudice prenderà tutte le informazioni, e diligenze necessarie, affinchè non si perdan le pruove: e tutte quelle a cui egli è dalla legge autorizzato di procedere, saranno in seguito da lui raccolte; e rimesse al tribunale correzionale, o criminale, secondo la natura del delitto (art. 220).

Quando il giudice si riconoscerà competente in un'affare, se la parte citata comparisca, egli dopo di aver sentito le parti, pronunzierà la sua decisione, senz'alcun elasso di tempo (art. 221).

Se la parte citata non comparisca, il giudice di pace procederà in contumacia alla decisione dell'affare, dopo l'esame delle carte rimessegli (art. 222).

Proferito il decreto, nel giorno appresso a quello della sua data, il giudice sudetto lo rimetterà col processo compilato al ricevitore incaricato di sollecitare il disbrigo dell'affare (art. 223).

I decreti saranno notificati colle formalità prescritte negli art. 209 e seguenti (art. 224).

La parte condannata in contumacia, potrà opporre la sua eccezione tra lo spazio di tre giorni, a contare da quello in cui le sarà stato notificato il decreto. Nel medesimo spazio di tempo, egli farà notificare la sua eccezione al ricevitore (art. 225).

La notifica della sudetta eccezione dovrà contenere sommariamente le ragioni della parte. Essa

conterrà ancora, sotto pena di nullità, la citazione di comparire, al più tardi, nel terzo giorno in un' ora determinata, per sentirne la decisione (art. 226).

La parte che si lascerà giudicare due volte in contumacia, non sarà più ascoltata, ed in nessun caso si potranno ammettere le eccezioni di un terzo (art. 227).

Vi è luogo all' appello avverso la sentenza definitiva sul contrabbando proferita in linea correzionale, e la citata legge varie norme disegna negli art. 136, 137, 138; ma esse cessarono di essere in vigore, con la promulgazione del decreto de' 26 gennajo 1810 che fissò il giudizio in prima istanza, ed in appello de' delitti, in generale, e che giusta la circolare de' 7 dicembre 1814 del ministro di giustizia, comprende nelle sue disposizioni anche il delitto di contrabbando. Attualmente il procedimento correzionale in questa materia deve seguire le norme segnate nelle presenti leggi di procedura penale. E siccome la decisione che si pronuncierà in grado di appello sul contrabbando, può impugnarsi col ricorso alla suprema Corte di giustizia, così saranno eseguite nelle forme ordinarie, tanto la produzione che la discussione di questo gravame.

È da avvertirsi, che se nel procedimento col rito civile le sentenze de' giudici di circondario, e de' tribunali di prima istanza saranno eseguite, non ostante appello, che sarà quanto al civile meramente devolutivo (art. 241); pure quando si agisce col rito penale, l' appello sospende l' esecuzione della sentenza.

I giudici non potranno moderare le confische ed ammende in pregiudizio dell' amministrazione generale, sotto la loro responsabilità (248).

Tutti i processi verbali, rapporti, citazioni, affissi, e sentenze dei giudici negli affari relativi ai dazj indiretti, possono esser fatti indistintamente in tutti i giorni (art. 240).

La restituzione de' generi proibiti all'entrata, sorpresi in contrabbando, non potrà mai essere conceduta, ed il giudice che l'avrà pronunziata sarà responsabile dei danni ed interessi all'amministrazione generale (art. 244).

Il giudice presterà la sua autorizzazione alla vendita delle mercanzie riconosciute di essere soggette a deteriorazione, ad ogni domanda che gli sarà fatta dagl' impiegati, o dalla parte interessata, e dietro la stima de' periti; a condizione che il prezzo ne sia depositato nella cassa del ricevitore doganale, sino alla decisione della causa. (art. 245).

È proibito ai giudici in quanto al civile, di scusare i contravventori sulla loro intenzione. Le loro funzioni saranno limitate a fare una esatta applicazione della legge, sotto pena di essere risponsabili de' danni, ed interessi arrecati all' amministrazione generale (art. 249).

Le nullità di forme contenute ne' processi verbali, e rapporti non impediranno le confische, se le mercanzie arrestate sieno evidentemente riconosciute di essere in frode (art. 250).

Nel caso di nullità, e difetto di forme di processi verbali, o di altri atti, l'insufficienza della pruova sarà supplita con degl' informi ufficiali, ed altre indagini pel solo accerto de' fatti (art. 251).

Le notifiche da farsi dalle parti al direttor generale dell' amministrazione, saranno eseguite al domicilio del ricevitore, che solleciterà la decisione de' giudizj (art. 252).

La condanna contro più persone per uno stesso

fatto di frode, sarà solidale per la confisca, e per l'ammenda (art. 253).

Il decreto che porterà la condanna al pagamento de' dritti e delle multe, sarà eseguito personalmente (art. 254).

L'amministrazione generale sarà preferita a tutti i creditori pei dritti, confische delle mercanzie, ed ammende su dei generi arrestati, ed avrà anche l'azione personale (art. 255).

L'esecuzione personale potrà aver luogo in seguito 1.° per lo pagamento de' dritti, 2.° per l'ammontar delle ammende in cui si sarà incorso, 3.° per la restituzione delle somme, che l'amministrazione, o i suoi impiegati saranno stati obbligati a pagare, 4.° contro i mallevadori, o fidejussori, per l'ammontare delle loro plegerie; 5.° contro ogni dovente, che avrà ricusato di pagare o ritardato i dritti dovuti; 6.° contro i principali obbligati, e fidejussori per le bollette in cautela non discaricate dopo il termine stabilito (ar. 256).

Gli atti di coazione personale in seguito del giudizio, saranno spediti dai ricevitori, i quali indicheranno in testa ai medesimi la causa per cui sarà stata pronunziata (art. 258).

Il giudice di circondario del debitore contro al quale la coazione personale sarà stata pronunziata, dovrà vistare l'atto originale (art. 259). Nè può ricusarsi, sotto pena di esserne risponsabile in suo proprio e privato nome (art. 261). L'esecuzione di tali atti vistati, non potrà rimanere sospesa da veruna eccezione prodotta dalle parti (art. 262), e saranno notificati anche per mezzo de' preposti.

Noi ci limitiamo ad osservare su questa legge le seguenti variazioni e spieghe fattevi dai posteriori decreti.

Con quello del 23 dicembre 1822 venne spiegato che il colpevole di contrabbando si reputa povero nel solo caso che non possegga veruno stabile, non abbia veruna industria, ma viva soltanto col travaglio giornaliero delle sue braccia; quindi s'egli è inabile a pagare le ammende sanzionate pel contrabbando viene in luogo delle medesime condannato alla prigionia del primo grado, se l'ammenda non ecceda li ducati cento, ed a quella di secondo grado se l'eccede. Nel caso di contrabbando che oltre all'ammenda porti pena afflittiva, viene con questa cumulata la prigionia che si applica al contrabbandiere povero; l'espiazione delle pene cumulate viene eseguita secondo le norme indicate nell'art. 53 delle *leggi penali*.

Con quello del 16 febbrajo 1823 venne prescritto che le ammende per trasgressioni che in forza di disposizione di legge si sperimentano con azione civile, non rimangono estinte colla morte del trasgressore, ma potrà per le medesime agirsi contro colui che le rappresenta. Rimangono abolite colla morte del trasgressore le ammende che si sperimentano con azione penale; quando però il tragressore vi sia stato condannato prima di morire, e la condanna sia divenuta esecutiva, potrà in questo caso per la esecuzione del giudicato agirsi contro colui che lo rappresenta, coll'azione civile.

Aggiungiamo egualmente che col decreto degli 8 settembre 1823 si prescrisse che i generi sorpresi in contrabbando non possono più restituirsi alle parti pendente il giudizio, ma restano depositati nella dogana fino all'esito dello stesso giudizio; ma se i generi possono deperire, il giudice innanzi a cui pende la lite ne autorizzerà preventivamente la vendita da eseguirsi per mezzo di pubblico incanto nel locale della dogana; ed il

prezzo della vendita per mezzo della cassa doganale si verserà nella tesoreria, ove resterà depositato per liberarsi a chi di dritto, terminato il giudizio; rivocandosi le disposizioni contrarie a questo decreto.

E finalmente col decreto del 4 giugno 1825 si prescrisse che le mercanzie occultate in mezzo ad altri generi o ne' nascondigli di casse baulli armadii e' fossero confiscate unitamente ai generi e mobili tra quali o ne' quali eran nascosti, tutto che fossero stati generi e mobili dichiarati; che se fossero occultati nelle pareti o in altri nascondigli di bastimenti, fosse oltre la confisca delle mercanzie, sottoposto il capitano ad una multa del quintuplo de' dazii cui erano esse soggette, pendente il quale pagamento il bastimento si tenesse sotto sequestro.

Un importante quistione si è agitata sulla garentia che pretendevasi per i reati in uficio (*a*) commessi da questi agenti de' dazj indiretti, quando venivan tradotti in giudizio innanzi alle corti criminali, mentre parea non esser affatto compresi nella legge del 19 ottobre 1818, anzi negativamente era stato risoluto dalla ultima legislazione e giurisprudenza francese (*b*). Ma essa è stata ultimamente risoluta col decreto del 10 set-

(*a*) Sotto nome di reati di officio, spiega l'art. 5 della legge del 19 ottobre 1818, sono unicamente compresi que' fatti che il funzionario commette violando i doveri che dalla legge sono stati particolarmente alla sua carica annessi per la regolare amministrazione del pubblico servizio alle sue cure affidato.

(*b*) V. per gl' impiegati delle contribuzioni indirette le leggi franc. dell' 8 decembre 1814, art. 144, e del 28 aprile 1816, art. 244, e nel Bollett. civ. l'arresto del 21 novembre 1823, n. 157. Per le guardie forestali vedi poi nel Bollett. crim. l'arresto del 4 ottobre 1823, n. 140.

tembre 1823 sulla proposizione dello stesso consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia ne' seguenti termini. « La garentia che pe' reati in uficio è attribuita a' pubblici funzionarii dall' indicata legge del 19 ottobre 1818, competerà del pari agl'impiegati nel servizio sedentario o misto de' dazii indiretti investiti di pubbliche funzioni e della facoltà di formar atti che ne riguardano l' esercizio. » Ricordiamoci che la legge organica di questa amministrazione indica che il servizio sedentaneo si dissimpegna dai ricevitori, ajutanti ricevitori, controlori sedentanei, commessi e venditori privilegiati; ed il servizio misto dagl' ispettori di prima e seconda classe, dai controlori di prima seconda e terza classe, e dai tenenti di prima seconda e terza classe.

Non cessiamo però di ricordare agli agenti de' dazj indiretti che se han dritto di penetrare anche nelle navi da guerra, è però loro vietato introdursi nelle case, nelle officine, negli edifizj, ne' cortili adiacenti, e ne' recinti, fuorchè o in presenza del commessario, o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice di circondario, o del suo supplente; o del sindaco, o di uno degli eletti; ed il processo verbale che dovrà essere disteso, debb' esser segnato in ogni pagina, e sottoscritto in fine da colui, alla di cui presenza sarà stato formato (art. 16 di queste leggi di proc. pen.)

Ottima è questa disposizione, poichè restringe la facoltà che avevano gli agenti sudetti di penetrare dovunque per iscovrire, ed arrestare gli oggetti del reato. La casa di un privato è un' asilo inviolabile, e non vi si può entrare che per un' oggetto speciale, determinato dalla legge e nel modo da essa prescritto, perchè lo considera co-

me innocente, ancorchè reo, quando il suo reato non si manifesti.

E qui è da avvertirsi che l'intervento delle autorità descritte in questo articolo, vuol essere adempito gradatamente, e nell'impedimento, o mancanza dell' autorità superiore; in modo che l'eletto non può intervenirvi, se non in mancanza di ogni altra autorità, il sindaco, se non in mancanza del giudice, o del suo supplente, e costoro se non in mancanza del commessario, o ispettore di polizia. Ed a costare quest' intervento richiedesi che il processo verbale redatto nella visita in caso di flagranza, oltre a tutte le condizioni che abbiamo analizzate comentando l'antecedente art. 11 di questo titolo, sia firmato dall'autorità intervenuta. Ommettendo questa precauzione, sarebbero questi agenti tenuti di abuso di potere; e il cittadino potrebbe vietar loro giustamente l'ingresso ne' luoghi indicati. Ma intervenuto l'ufiziale pubblico, se ricusasse di sottoscrivere il verbale, basta farne menzione.

Colla circolare de' 23 aprile 1818, venne pure stabilito che le autorità locali incaricate della polizia giudiziaria dovessero intervenire nelle visite per la sorpresa de' contrabbandi de' *generi* di *privativa* a semplice richiesta degli agenti doganali, senza che sian costoro obbligati di esibire precedentemente la formale denunzia sul contrabbando. In questo caso però dovrà intervenire nella visita insieme coll'autorità di polizia giudiziaria un controloro de' dazj indiretti, o un tenente della forza armata. Venne pure, e con molta saviezza, prescritto, che dette visite si potessero fare solamente dopo l'uscita, e prima del tramontare del sole.

Nell' art. 17 prescrivono queste leggi che i processi degli agenti de' dazj indiretti saranno con-

fermati con giuramento nel tempo, e nella forma stabilita dalle leggi dell' amministrazione.

La ratifica consiste nella dichiarazione fatta innanzi al giudice dai compilatori d' un processo verbale sulla verità in esso contenuta. È necessario che questa siegua fra le ventiquattr' ore della sua chiusura, che se ne dia lettura a quei che lo ratificano, che si presti il giuramento, e che di questa lettura, e giuramento si faccia menzione nell' atto (art. 214 della citata legge de' 24 feb.).

L' enunciata ratifica potrà esser fatta o innanzi al giudice del circondario dove è stato commesso il contrabbando, o innanzi a quello del circondario nel quale dimorano le persone che debbono farla, il quale avrà cura di rimetterlo al giudice competente. Se si fosse fatto innanzi a qualunque altra autorità, esso sarebbe nullo (decreto de' 12 marzo 1812) (Repertorio alla parola *procès verbal* paragrafo 7 n.° 1).

Noi vedemmo di sopra che il processo verbale fatto secondo le condizioni di sopra rapportate prova sino all' iscrizione in falso i fatti che contiene; il che importa che non può essere altrimenti impugnato, che coll' attaccare in giustizia colla querela di falso, o il processo verbale, o gli stessi fatti in esso contenuti.

Ma se mai non fosse stato confermato il tenore del processo verbale sudetto, da due degli stessi impiegati capienti, o non lo fosse nel termine delle 24 ore dal momento della chiusura, o non si fossero trascritte le risposte dell' imputato, o qualunque altra cosa egli allegasse in sua difesa (*a*), allora perde il privilegio che la legge gli

(*a*) Nella causa di contrabbando a carico di Giuseppe Sconvenga di Venosa, diceasi nel processo verbale che Sconvenga *avea esposte varie cose per maggiormente imbro-*

ha dato d' imporre alla convizione del giudice. Le forme prescritte su i processi verbali di questa specie, debbono essere perciò rigidamente osservate, e quando sieno ommesse permette la legge di supplirvisi con qualunque altra pruova (art. 251); ma allora il processo verbale così supplito, e quindi spogliato di ogni privilegio, può essere in qualunque maniera impugnato, senza l' obbligo a chi l' impugna d' iscriversi in falso, ed il giudice può fare quel conto ch' egli crede della sua veracità (a).

È pure da avvertirsi che i lascia-passare debbon presentarsi agli agenti de' dazii indiretti ed ai preposti delle rispettive amministrazioni al momento che dimandano di vederlo; mentre ogni presentazione posteriore non impedisce la sorpresa e'l contrabbando. Così pure venne risoluto dalla cassazione di Parigi coll' arresto del 26 giugno 1807 dietro il rapporto del sig. Vergês. (V. Merlin art. *Passavant.*

È finalmente da osservarsi ciò che la nostra Corte di cassazione spiegando il citato art. 196 della

gliare. L'allora nostra Corte di cassazione adita dalla direzione de' dritti riservati rigettò il ricorso con decisione de' 25 febbrajo 1813 enunciando tra gli altri motivi i seguenti: « Che l' estensore del processo verbale ha mancato di specificare quali erano queste varie cose che l' imputato ha dedotto, le quali di qualunque specie esse fossero, egli dovea riferire. » Che avendole ommesse come dirette a *maggiormente imbrogliare* ha giudicato della loro natura quando doveva farne semplicemente la storia: « Che si è perciò costituito giudice di un fatto di cui dovea esserne solo relatore; e che così facendo ha ecceduto le parti del suo uffizio a danno dell' imputato, di cui ha soppresso le buone e le cattive difese ».

(a) Veggasi la citata decisione della Corte di cassazione nella causa di Sconvenga.

legge de' 24 febbrajo 1814 nella causa di Dionisio Esposito, consacrò per massima; cioè che la sorpresa de' generi, la loro materialità, il lor numero, il luogo, il tempo, il peso, ed altre nozioni simili, che sono l' oggetto del processo verbale degli agenti doganali, non pos ono richiamarsi in dubbio sino a che non vengano attaccati di falso. Ma non così quando si tratti non della materialità del fatto, ma della qualità del genere, non di un oggetto comune ma di un oggetto di facoltà; in questo caso dovendosi procedere ad una perizia, bisogna incaricarne essenzialmente i conoscitori dell' arte.

SEZIONE III.

Delle forme prescritte alla gendarmeria reale ed ausiliaria.

Sin dai tempi dell' occupazione militare e precisamente col decreto del 26 agosto 1813 i capitani, tenenti e sotto tenenti della gendarmeria reale furono dichiarati ufiziali ausiliarii della polizia giudiziaria allora quando i detti ufiziali o anche i semplici gendarmi fossero alla testa di una pattuglia, od incaricati individualmente di una operazione di polizia, ed i di cui processi verbali dessero luogo a procedimento come se fossero stati fatti dagli ufiziali di gendarmeria. Si prescrisse però in questo decreto che dovesse il ministro della giustizia formar delle istruzioni per la norma delle nuove funzioni loro accordate.

Vi fu in effetto adempito in data del 15 settembre detto anno e pubblicate colla ministeriale

del 18 detto mese. Si stabilirono in esso tre casi ne' quali i capitani, tenenti, e sotto-tenenti sono incaricati degli affari di polizia giudiziaria. Il primo ne' casi di flagranza o *quasi*, quando il fatto per sua natura sia di competenza criminale. Il secondo ne' casi di flagranza o quasi di delitto portante a pena di prigionia correzionale (*a*). Il terzo nel caso dell' evasione de' detenuti. In questi tre casi *possono* i capitani, i tenenti, i sotto-tenenti ed i capi-posti esercitare le funzioni di polizia giudiziaria, e quindi portarsi sui luoghi, distendere i processi verbali necessarii e verificare il corpo del delitto, la sua qualità, e quella de' luoghi dov' è stato commesso: ricevere le dichiarazioni delle persone che vi sono state presenti; e che hanno degl' indizii a dare: sequestrare le armi, e tutto ciò che sembra aver servito o essere stato destinato a commettere il delitto, o esserne stato il prodotto, o che potrà servire alla manifestazione della verità: portarsi al domicilio del prevenuto per farvi la ricerca degli oggetti, quando per la natura del delitto possano verosimilmente acquistarsi delle carte o altri documenti o effetti qualsivogliano che siano in potere del pre-

(*a*) Quindi niuna facoltà loro è concessa nelle contravvenzioni; e nei delitti debbono tener presente di esser vietato ogni procedimento senz' istanza dell' offeso, salve le eccezioni stabilite in queste leggi nell' art. 39, di cui facemmo parola nella nota al §. 2 del cap. II tit. I. È pure da osservarsi che nei casi stessi di competenza criminale ve ne sono alcuni eccettuati, come i misfatti di stupro, ratto, adulterio, o di altro violento attentato al pudore pe' quali non vi è luogo a procedimento senza l' istanza della parte privata, qualora non siano accompagnati da altro misfatto, o commessi con riunione armata (*Leggi di proced. pen. art.* 40).

venuto: fare arrestare gl'imputati presenti, contro de' quali esistessero de' *gravi indizii*, facendone menzione nel processo verbale: contro i prevenuti non presenti spedire un mandato di accompagnamento per proporsi alla giustizia punitrice per la conferma o rivoca di esso: e finalmente trasmettere *senza ritardo* agli ufiziali del pubblico ministero presso la giustizia punitiva i processi verbali, gli atti, ed i documenti o altri oggetti sequestrati, non meno che l'imputato, se fosse stato arrestato.

Fuori de' tre casi suddetti (si disse ancora in dette *istruzioni*) gli ufiziali della gendarmeria instruiti tanto col mezzo della denunzia che per qualunque altra via di essersi commesso un misfatto, un delitto, una contravvenzione, non potranno procedere ad alcun atto; ma saranno tenuti di darne parte al procuratore generale il quale di concerto col presidente potesse, credendolo utile, incaricare uno degli ufiziali suddetti di gendarmeria di un atto, o di una parte delle istruzioni sul rapportato misfatto.

Si è dubitato se queste disposizioni avessero più luogo, per lo motivo che nell'ultimo statuto per quest'arma approvato col real decreto del 19 novembre 1822 che noi riassumemmo nel cap. IV del tit. III di questo trattato, non si ~~fa~~ alcuna menzione tra i doveri descritti minutamente di questo corpo, di quelli che competerebbero ai capitani tenenti sotto-tenenti, e capi-posti come ufiziali di polizia giudiziaria; anzi prescrivendosi tra questi doveri quello di arrestare i rei tutti colti nella flagranza di reato importante la prigionia, si tace su tutte le operazioni che far dovessero per verificarlo. Noi crediamo l'opposto, per la ragione che essendosi nelle *leggi di procedura penale* che ana-

liziamo stabilito che la polizia giudiziaria fosse esercitata ne' limiti delle rispettive attribuzioni anche dai fucilieri reali, dalla gendarmeria reale e da' capitani d'arme (art. 9), bisognava un espressa determinazione della volontà sovrana per privarli di questo esercizio, e non dedurlo dal semplice silenzio. Molto più per essersi prescritto nell' art. 18 delle dette leggi « che in ogni specie di reato la gendarmeria, fucilieri reali, ed i soldati delle compagnie de' capitani d' armi, ugualmente che gli ufiziali della polizia ordinaria, ne' *casi* permessi dalle leggi, eserciteranno la polizia giudiziaria; limitata però alle prime sole nozioni, ed a tutte le pruove che potrebbero alterarsi se si attendesse l' ufiziale competente ». Ora questi casi sono indicati dalla legge anteriore, e non vi è luogo ad altre restrizioni che quelle portate nelle leggi di procedura penale. Finalmente, a ben riflettersi le disposizioni del suddetto statuto, lungi dal trovarvisi qualche disposizione contraria vi si trova prescritto, che ne' giudizii de' disertori arrestati dalla gendarmeria, i processi verbali di questa debbon tener luogo d' interrogatorio (art. 27), e che le funzioni indicate nel capitolo de' doveri in generale della gendarmeria fossero esercitate dagli ufiziali, sottufiziali e dai gendarmi quando sono capi di partita (art. 28).

Quel che va osservato sui processi verbali della gendarmeria, esentati dal bollo, anche gratuito, dallo stesso statuto, si è che i medesimi lasciano tutta la libertà del criterio morale ai giudici, nè fanno fede sino all' iscrizione in falso, come abbiam veduto prescritto nei processi verbali delle guardie forestali, e degli agenti de' dazii indiretti. Ciò però non importa che possano i giudici averli come inutili. Le presunzioni della ve-

rità sono pel processo verbale di un funzionario, quando non siano controcavate o debilitate da una pruova contraria, e sarebbero giustamente soggetti alla censura della Corte suprema (*a*).

(*a*) La Corte di cassazione di Parigi coll' arresto del 17 maggio 1808 cassò una sentenza resa da un tribunale di polizia che avea giudicata la pruova della contravvenzione risultante dal processo verbale, insufficiente alla sua convizione, abbenchè l' istruzione del dibattimento non avesse prodotta alcuna pruova contraria. (Veggasi il Repertorio di *Merlin* alla voce *Procès verbal*, ed all' altra *Tribunal de police.*)

TITOLO V.

DELLA COMPETENZA DEGLI UFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Ciò che la legge non vieta lo permette, e ciò che permette è appunto la facoltà che accorda, che chiamasi *dritto*, mentre ciò che impone è una necessità morale o legale che dicesi *obbligazione*, e quel che ci addita nelle azioni vietate nocevoli costituisce il reato. Lo disse Giustiniano e l' han ripetuto i moderni; tutti gli oggetti della legge possono senza mistero ridursi a queste due parole *dritto* ed *obbligazione*. La legge civile non è nel fondo che la legge penale sotto un altro aspetto, poichè lo stabilir de' dritti non è altro che accordar permissioni, fare delle proibizioni, in una parola crear il delitto, che si commette violando da una parte un' obbligazione, dall' altra parte un dritto (*a*).

Ma se una è la legge, onde poi tanta diversità nell' applicarla? Qual fondamento può avere la introdotta distinzione tra l' applicazione delle leggi civili e le penali? La società accresciuta avendo dato luogo a stabilire un maggior numero di dritti e di obbligazioni ha costretto il legislatore a creare un numero maggiore di delitti; quindi un solo magistrato si è trovato insufficiente a decidere sugli uni e sugli altri. Ecco la prima divisione della

(*a*) V. quel che ne abbiam detto in maggiore dilucidazione nel nostro *Saggio sulla giurisprudenza penale del Regno* stampato in Napoli nel 1814 dai torchi di Agnello Nobile.

giurisprudenza in civile e penale e 'l primo oggetto della competenza.

Abolito però ogni privilegio di foro, regole certe si stabilirono della competenza nelle rispettive materie civili e penali. L'importanza de' dritti in quelle, e la gravezza delle pene in queste distinsero le diverse giurisprudenze in questi due fori. Abbastanza abbiam parlato di questa competenza nelle materie civili commentando l'opera del sig. Carrè sulle leggi della procedura civile. Dovremmo far altrettanto per le materie penali, di cui si occupano le presenti leggi di procedura; ma riserbato in altro luogo a parlare della competenza nelle applicazioni delle pene, ci limitiamo presentemente a parlare di quella che particolarmente riguarda gli ufiziali di polizia giudiziaria che sono l'oggetto del presente trattato; vale a dire della competenza ad istruire e non di quella a punire, e lo faremo esaminando 1. i principj che regolano generalmente la competenza, 2. applicandoli alle diverse persone incaricate delle funzioni della polizia giudiziaria.

CAPITOLO I.

DE' PRINCIPII REGOLATORI DELLA COMPETENZA.

Tre sono i principii regolatori della competenza: 1. la materia del reato, in che propriamente consiste la competenza *giurisdizionale*; 2. il luogo in cui si è commesso, che riguarda la competenza *territoriale*; 3. la persona che n'è imputata, che è l'oggetto della competenza *personale*.

SEZIONE I.

Della competenza giurisdizionale.

La materia del reato si desume dalla qualità della pena che la legge per esso ha stabilita; quindi la diversità tra i *misfatti* puniti con pene criminali, i *delitti* puniti con pene correzionali, e le *contravvenzioni* punite con pene di polizia (art. 2 leggi penali). Primo oggetto dunque dell' esame sulla incompetenza per ragion di materia è di sapere se l'azione commessa sia nella classe de' misfatti o in quella de' delitti, o sia una semplice contravvenzione. Quindi se un giudice di polizia pronunziasse in matera di misfatti o delitti; se un giudice correzionale pronunziasse in materia di misfatti; se un giudice di eccezione pronunziasse sopra reati ordinarii; e un giudice non rivestito di potere punitivo pronunziasse sopra reati di qualunque specie (*a*), l'incompetenza è per ragion di materia (art. 486).

Ma sarà lo stesso nell' istruzione del reato? « Ogni giudice, dice la legge nell' articolo 485, » è tenuto *a pena di nullità* di rimettere al giu» dice competente per ragion di materia tutte le « procedure e gli affari che appartengono alla di » lui giurisdizione; e ciò quand' anche non vi sia » richiamo di parte ».

(*a*) Si eccettua nel citato articolo il caso in cui si commettesse un delitto nel locale di un tribunale civile o di una gran Corte criminale, o della Corte suprema di giustizia pendente la durata dell' udienza; nel quale caso il presidente forma processo verbale del fatto, sente l' imputato ed i testimoni, e'l corpo cui appartiene, prima di sciogliersi, e può inteso il pubblico ministero e nelle forme legali applicare le pene sanzionate dalla legge (art. 347).

SEZIONE II.

Della competenza territoriale.

Dopo l'esame della competenza giurisdizionale dee tenersi presente quello della competenza territoriale; mentre è canone nel dritto penale che ogni imputato sia soggetto alla giurisdizione del giudice nel di cui territorio commette il reato, salve le eccezioni espresse dalle leggi (art. 495). L'interesse pubblico e 'l particolare richiede la circoscrizione della giurisdizione al luogo del commesso reato. La giustizia l'impone perchè il giudice del luogo può meglio di ogni altro scovrire la verità, ed è più celere nel ritrovarla. L'esperienza ha dimostrato sufficientemente che le prime nozioni sopra luogo sono sempre le più veridiche. Le voci si alterano col passaggio de' tempi e de' luoghi. Che sarà se la malizia del reo vi unisca altri ostacoli? L'interesse privato e dell'imputato e dell'offeso e de' testimoni si unisce al pubblico interesse per rinvenire la verità. Sopra luogo più mezzi alla difesa, all'ajuto, al soccorso; minori incomodi, spese, disagi. Quindi giustamente si stabilisce nell' art. 21 che « la giurisdizione di ogni ufiziale di » polizia è limitata dal circuito della rispettiva » giurisdizione territoriale. » Sono però competenti nell' istruzione intorno ai misfatti e delitti secondo le norme indicate dalla legge, gli ufiziali di polizia giudiziaria del luogo ove l'imputato dimora, o dove possa essere rinvenuto: mentre ivi pure possono sapersi le vere circostanze in cui si è trovato il delinquente, le cause che l'han provocato, i motivi che ve l'hanno spinto, la parte che ha presa nel reato: ma tosto che abbiano costoro a-

dempito a tutti gli atti necessarii perchè non si disperdano, e non si alterino le pruove, sono tenuti di rimettere i processi verbali da essi compilati, gli oggetti forse sorpresi, ed i documenti rinvenuti, all' ufiziale di polizia giudiziaria del luogo del misfatto o delitto; e direttamente glieli trasmetteranno, se il detto ufiziale sia nella stessa provincia o valle; che se fosse fuori, questa trasmessione avrà luogo per mezzo del procurator generale (art. 22).

A varie quistioni ha dato luogo la competenza territoriale: noi ne indicheremo le più importanti.

Nel caso di più reati commessi dagli stessi individui, ma in diverse giurisdizioni, quale sarà il giudice competente a procedere? Bisogna distinguere, se i suddetti reati siano della stessa competenza per ragion di materia, o di competenza diversa: nel primo caso, il giudice del luogo nel cui territorio l' imputato è stato arrestato, procederà per tutti i reati; nel secondo, il reato maggiore trarrà a se la cognizione del minore, se pure il minore non sia misfatto speciale (art. 495) (*a*).

Quid se i complici di uno stesso misfatto sono imputati di altri reati particolari a ciascuno, sia della stessa competenza, sia diversa? Questa quistione riguarda la competenza per giudicare, non per istruire risoluta nella prima quistione.

Vi è luogo all' incompetenza territoriale nelle contravvenzioni quando non sia dalle parti opposta?

(*a*) In Francia era vietato ai tribunali criminali di cumulare l'istruzione d'un delitto correzionale con quella d'un misfatto, dec. della Cassazione del 5 settembre 1806 al rapporto di M. Lamarque. Ma di questa diversità tratteremo altrove.

L'incompetenza del tribunale di polizia risultante da questo solo di non essersi commessa la contravvenzione nel suo circondario non è che *relativa*, come decise la cassazione di Parigi; quindi può esser coverta dalla comparsa volontaria delle parti. (V. l'arresto del 3 maggio 1811 a rapporto di La Maret, riportata da CARNOT l. cit.).

A chi appartiene di procedere ne' reati commessi su d'un fiume? Al giudice più vicino al luogo del fiume in cui si è commesso; e se si trovasse un uomo annegato nella spiaggia dee prenderne conoscenza il giudice del luogo della spiaggia (*a*).

Quid ne' delitti che diconsi *successivi*, vale a dire che cominciati in un luogo siansi consumati in un altro? Possono i giudici di questi due luoghi perseguitar il colpevole, ma l'istruzione dee rimanere a quello de' giudici che ha prevenuto (*b*).

Il giudice di un luogo dove vi è porto o rada può istruire sui delitti commessi da gente di marina straniera sia a danno de' loro compagni, come contro altri nazionali o stranieri diversi, sui bastimenti esteri stanzionati o rifuggiati in detto porto o rada? Questa importante quistione venne risoluta in Francia coll'avviso del consiglio di stato del 28 ottobre 1806, approvato al 20 novembre seguente. Considerando (dicesi nel parere suddetto) che un vascello neutro non può esser indefinitivamente considerato come luogo neutro; e

(*a*) V. l'arresto della cassazione di Parigi del 20 fiorile an. XIII riportato da MERLIN nel suo Repert. all' art. *cadavre*.

(*b*) Così MERLIN nel Repert. all'articolo *competenza in materia criminale*. Ma se fosse riuscito all' altro ufiziale di polizia di arrestare il colpevole, non dovrebbe questi esser preferito nell' istruzione?

che la protezione accordatagli ne' porti francesi non potrebbe spogliare la giurisdizione territoriale per tutto ciò che riguarda gl' interessi dello stato; che quindi il vascello neutro ammesso in un porto dello stato è di pieno dritto sottomesso alle leggi di polizia che sono in vigore nel luogo in cui è ricevuto; che le persone del suo equipaggio sono egualmente giustiziabili dai tribunali del luogo per i delitti che vi commettono anche a bordo verso le persone straniere all'equipaggio, egualmente che per le convenzioni civili che potrebbero fare con esse. Ma che se sino a questo punto la giurisdizione territoriale è fuor di dubbio, egli non è così riguardo ai delitti che si commettono a bordo di un vascello neutro tra le persone componenti lo stesso equipaggio; Che in questo caso i dritti della potenza neutra debbon essere rispettati come in cose riguardanti la disciplina interiore del vascello, nella quale l'autorità locale non dee ingerirsi, tutte le volte che il di lei soccorso non è reclamato, o che la tranquillità del porto non è compromessa; — È d' avviso che questa distinzione indicata nel rapporto del gran giudice, e conforme all'uso, è la sola regola che convien di seguire in questa materia: ed applicando questa dottrina alle due particolari quistioni per le quali si è reclamato dai consoli degli stati uniti: considerando che in una di esse si tratta di una rissa passata nel battello del naviglio americano il *Neutone* tra due marinari dello stesso naviglio; e nell' altra di una ferita grave fatta dal capitano in secondo del naviglio la *Sally* ad uno de' marinari per aver disposto del battello senza suo ordine; — È d'avviso che vi sia luogo ad accogliere la reclamazione; ed interdire ai tribunali francesi la conoscenza de' due precitati affari.

SEZIONE III.

Della competenza personale.

La giurisdizione personale era una volta la più estesa per motivo delle tante persone che godevano il privilegio del foro. Bisognava essere miserabilissimo per esser soggetto al foro ordinario, mentre col pagamento di pochi carlini si acquistava il foro *doganale*: ed oltre al foro militare ed ecclesiastico, non vi era arrendamento che non avesse il suo delegato. Quindi le discussioni tra la giurisdizione ordinaria e le privilegiate, occupavano i tribunali più che il merito della causa, e l'implicata diversità di questi fori, ritardava la giustizia, eternava le liti, moltiplicava il dispendio, promuoveva l'impunità e rendeva odioso il governo. Grazie ai lumi del secolo questi privilegi sono finiti. *Tutti* (disse il nostro legislatore nell'art. 195 della legge organica dell'ordine giudiziario del 29 maggio 1817), *senza distinzione o privilegio di persone saranno sottoposti alla medesima giurisdizione ed alle stesse forme de' giudizii*, *salvo ciò ch' è disposto dalle leggi per la repressione de' delitti militari.*

Non evvi dunque nella giustizia penale altra diversità di foro rimasta che quella tra il militare ed il pagano, e ne' soli delitti che la legge definisce come militari (*a*). In queste cause il giudice or-

(*a*) Dopo tanto contrasto si sono finalmente definiti i delitti militari nello statuto penale militare art. 62. Son dichiarati reati militari, dicesi in detto articolo:

1. Quelli che il militare commette contro la disciplina e la subordinazione militare e contro le leggi speciali della milizia;

dinario incompetente *per ragion di persona* rimette al tribunale di eccezione tutte le procedure e gli affari che appartengono al ramo militare di terra e di mare: ma s'egli nol faccia, non si dà luogo a nullità fino al momento in cui non vi sia richiamo di ministero pubblico o di parte (art. 485).

Contro il funzionario pubblico che gode la garentia non è impedito all'ufiziale di polizia giudiziaria di ricevere tanto da' privati, quanto da' pubblici funzionarii le denunzie pe' reati in officio, di raccogliere le indagini e di procedere a tutti quegli atti che lo sviluppo de' fatti richiede, e sentirlo in contraddizione ne' fatti di dubbia reità; solo si asterrà di spedir mandato contro il funzionario indiziato, e dal chiamarlo con qualunque altro modo alla sua presenza per sottoporlo ad interrogatorio prima che il procedimento sia autorizzato. (art. 6 della legge del 19 Ottobre 1818.) (*a*)

2. I reati commessi da militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio, e quelli di qualunque natura commessi da' militari ne' quartieri, nelle fabbriche militari di armi, ne' collegii e nelle scuole militari, ne' castelli, ne' campi e luoghi di riunione di truppe per oggetti di guerra, o d'istruzione nell'atto della riunione e sotto le armi; nelle fortezze e piazze chiuse nelle quali non vi sia un governo civile, ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramento, mura o fossi;

3. Tutti que' delitti e quelle contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione, per la persecuzione de' quali non si può, a termini delle leggi, esercitare l'azione pubblica senza l'istanza dalla parte privata;

4. L'omicidio, la ferita e l'ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare contro un militare, senza complicità alcuna di pagani.

(*a*) Si stabilisce in oltre in questa legge che i pubblici funzionarii nominati dal Re non possono esser sottoposti ad alcun giudizio penale senza la sua autorizzazione pe' reati in officio, bastando per gli altri funzionarii l'au-

Ma particolari disposizioni han luogo per i funzionarii dell' ordine giudiziario sia ne' reati di officio, sia in altri non relativi alla loro carica.

Distinguonsi in tutte le specie di reati gli ufiziali inferiori da quelli di ordine superiore. Sono trai primi i regj giudici di circondario, gli agenti del pubblico ministero presso di loro, ed i cancellieri tutti a riserba di quello della Corte suprema di giustizia. Son riputati ufiziali superiori i giudici istruttori, e tutti i presidenti vice-presidenti e giudici di qualunque gran Corte o tribunale, gli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, ed il cancelliere della Corte suprema. Per i primi il giudizio appartiene alle gran Corti criminali, per i secondi alla camera criminale della Corte suprema (art. 520 e 521). Ma per tutti, non può cominciar il giudizio ne' reati relativi alla carica senza l'approvazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia. Intanto le indagini sommarie, riguardo ai funzionarj inferiori, possono ordinarsi dal regio procurator generale presso la gran Corte criminale ad oggetto di conoscerne la condotta, qualora però trattasi di imputazioni determinate vi è bisogno dell' autorizzazione del detto ministro, e l'istruzione non può compilarsi che da un giudice

torizzazione del ministro di grazia e giustizia, previo l'avviso del ministro al di cui ramo l' imputato appartenesse; che non debbono considerarsi come tali i notai, i patrocinatori, gli ufiziali dello stato civile, gli uscieri, e generalmente tutti gl' impiegati nelle officine delle Corti, tribunali, e regie procure, delle intendenze, sottintendenze, amministrazioni generali, direzioni ed ispezioni di qualunque altra amministrazione inferiore; che tal garantia è comune ai loro complici e correi; e che la cessazione della carica non fa decadere il funzionario dalla garentia stabilita con questa legge, pe' reati commessi in officio durante l'esercizio della medesima.

istruttore o da un giudice delegato dalla stessa gran Corte criminale (art. 522 e 525).

Per i funzionarii superiori non può darsi principio nè anche alle indagini senza la detta autorizzazione; ed essa ottenuta, il presidente della corte suprema sulla domanda del procurator generale delega l'istruzione ad un consigliere della corte stessa, se può farsi in residenza, altrimenti l'istruttore vien destinato tra i presidenti e vice-presidenti delle gran corti civili o criminali, o tra i giudici delle medesime (art. 254).

Se poi questi funzionarii sono imputati di misfatti o delitti non relativi alla carica, essi sono giudicati dalle gran corti criminali, le quali nominano il magistrato che far dee le funzioni di giudice instruttore, diverso dagli ufiziali di polizia giudiziaria dipendenti dalla gran corte o tribunale di cui l'incolpato faccia parte, dandone subito conoscenza al detto ministro (art. 537 e 540).

CAPITOLO II.

APPLICAZIONE DI QUESTI PRINCIPII.

Stabilita la competenza e per ragion di materia e per quella di luogo e per ragion di persona, vediamo le disposizioni date sulla competenza de' diversi incaricati dell' esercizio della polizia giudiziaria.

Rivestita questa polizia di tanti poteri, divisa in tante mani, esercitata nel secreto, è capace di operar tutto il bene egualmente che tutto il male nella società: avea quindi bisogno di un capo al quale fossero tutti gli agenti subordinati, e che tutto potesse vigilare, e di tutto dovesse informar il

governo onde mantenere la sicurezza e la tranquillità tanto necessaria non meno ai governati che ai governanti.

La legge organica del 29 maggio giustamente quindi prescelse i regj procuratori generali come agenti primarii della polizia giudiziaria (art. 153 detta legge) e le leggi della procedura di cui trattiamo nell' art. 12 ve l' han confermato, spiegando che primo agente della polizia giudiziaria nella provincia o valle è il procurator generale presso la gran corte criminale, qualunque sia la giurisdizione sotto la quale cada il reato. Egli prende conto dell' andamento e dell' esito anche de' giudizii correzionali e di polizia, senza però che possa sospenderne il corso; ed eserciterà questa sua vigilanza su tutti gli ufiziali di polizia giudiziaria, senza pregiudizio della subordinazione che ciascun di essi dee ai proprii superiori nelle rispettive amministrazioni.

Poche osservazioni su questa disposizione.

1. Che ordinandosi non poter il procurator generale sospendere il corso de' giudizii correzionali e di polizia, mal farebbe se sotto qualunque pretesto chiamasse dai giudici gli atti prima del giudizio, qualora non scorgesse dubbia la competenza correzionale dal ricevuto rapporto; ma chiamati gli atti, il giudice è obbligato ad ubbidire, e solo per sua cautela può alligar negli atti copia degli ordini ricevuti.

2. Che questa vigilanza del procuratore generale non potendo pregiudicare la subordinazione dovuta dagli ufiziali di polizia giudiziaria appartenenti ai proprii superiori nelle rispettive amministrazioni, non vi è luogo a proceder contro di essi se mai contravvenissero agli ordini dati dal procuratore generale, a motivo di ordini contrarii ricevuti

da loro superiori, a quali debbono un'ubbidienza gerarchica (*a*).

3. Ch' essi non possono avere alcuna diretta comunicazione con alcun ministero, nè tampoco con quello della polizia generale, dovendo tutta la loro corrispondenza colle altre reali segreterie tenersi per mezzo del proprio suo superiore ministro di grazia e giustizia.

4. Ch' essi come agenti del governo debbono ciecamente seguirne gli ordini, ancorchè li credessero illegali o rigorosi, ancorchè tenessero ad un contrario sentimento; non avendo allora altra risorsa per non covrirsi di biasimo, o tradire la propria coscienza, che quella di rinunciare alla missione ricevuta.

5. Che se mai si trovassero in collisione i doveri come procurator generale con quelli di primario agente della polizia giudiziaria, bisogna che dian a quelli la preferenza. Quindi communicate loro le decisioni della gran corte, essi o debbono tosto eseguirle o produrne ricorso. Non è in loro potere di arrestarne l' esecuzione a meno che non ne siano espressamente autorizzati dal governo (*b*).

(*a*) Le nostre *leggi penali* parlando dell'esercizio abusivo di autorità contro i privati prevedono nell' art. 234, che se l' ufiziale pubblico o impiegato giustifichi di avere agito d' ordine de' suoi superiori per oggetti di loro ispezione, e pe' quali era loro dovuta una obbedienza gerarchica, sarà esente dalla pena, la quale verrà in questo caso applicata ai superiori che han dato l' ordine.

(*b*) Uno de' nostri usi è quello delle *empara* della polizia all' escarcerazione de' detenuti ordinata da una gran corte criminale, cui si presta il pubblico ministero. Conveniamo che qualche volta sia prudente non rimettere in libertà un individuo pericoloso senza le necessarie precauzioni di polizia; ma non è perciò necessario che l' uomo liberato dopo un giudizio abbia ad essere ancora nella casa di arresto della giu-

Che se mai ciò accadesse, la corte per garentire l'esecuzione de' suoi giudicati, ha benissimo il dritto d'interpellarne il procurator generale, e giudicandolo opportuno, farne rapporto al Ministro di giustizia per le disposizioni che credesse di adottare (*a*).

A potere i procuratori generali esercitare le funzioni della polizia giudiziaria, essi debbon essere in *tutti gli atti* assistiti dai loro segretarii o vice-segretarii che fanno in questa occasione l'uficio di cancelliere (art. 23). Fuora di quest'assistenza essi non potrebbero adempirvi, senza violare la legge.

Il solo magistrato investito di tutti questi poteri e per tutte le specie de' reati è il procurator generale, mentre la competenza degli altri ufiziali di polizia giudiziaria è ristretta alle regole seguenti.

Prima regola. La polizia giudiziaria ne' misfatti appartiene al giudice d'istruzione, ed al giudice di circondario, o a chi faccia legalmente le veci dell'uno e dell'altro (art. 13). Ed è perciò il giudice istruttore rimpiazzato in Napoli di pieno dritto da un altro giudice del tribunale addetto alla camera la quale segue nel numero quella cui appartiene l'istruttore da supplirsi (decr. del 17 ag. 1818), e nella provincia di Napoli dall'ispettor commissario residente nel distretto, e nelle altre provincie dal giudice di circondario residente nel capo luogo del distretto (art. 94 e 99 della legge organ.) ; Rapporto ai giudici, sono essi suppliti in caso di

stizia criminale. Converrebbe quindi che passasse in quelle destinate alla polizia, e che di questa impedita esecuzione alla deliberazione della gran corte criminale, se ne facesse immediato rapporto al segretario di stato, ministro di grazia e giustizia.

(*a*) Ministeriale del 12 marzo 1814.

assenza o d'impedimento dal rispettivo supplente, e dove questi non siavi sul luogo, la detta legge organica nell'art. 44 vi destinava il sindaco locale: ma questa disposizione venne rivocata col decreto del 19 ottobre 1818 col quale ordinossi che in mancanza del supplente sopra luogo, le funzioni di polizia giudiziaria fossero esercitate o dai sindaci o da uno de' decurioni a scelta del Ministro di grazia e giustizia sulla proposta de' regj procuratori generali presso le corti criminali; spiegandosi che questa facoltà s'intendesse sempre conferita alla persona non già alla carica, ed obbligandosi forzosamente il cancelliere comunale ad assisterli in questo esercizio (*a*).

Seconda regola. Quando un affare è già messo sotto la cognizione della gran corte criminale, può il presidente o un giudice da lui delegato o l'intera gran corte assumere le funzioni di polizia giudiziaria (detto art. 13).

Si è domandato se la gran corte criminale goda di questa facoltà sol quando un affare venga messo sotto la sua cognizione dal pubblico ministero, o quando ne abbia pure conoscenza, sia per domanda del prevenuto, sia per rimostranza dell'offeso. Ha dato luogo a questo dubbio l'art. 98 della legge organica del 29 maggio 1817, nel quale dicesi che le gran corti criminali potranno *sulla istanza del regio procuratore generale* disporre che uno o più atti d'istruzione siano suppliti o dal giudice instruttore, o da un giudice di circondario, o dal giudice commessario, od anche in presenza della gran corte. Quindi si è sostenuto che non solo non

(*a*) V. pure l'altro decreto di questa data col quale venne destinato un supplente al giudice di circondario nel comune di Ventotene e S. Stefano.

abbia questa facoltà se l'affare non gli è sottomesso dal procurator generale, ma che anche allora nol possa senza la di costui istanza onde supplirsi a qualunque atto d' istruzione.

Potrebbe forse sostenersi il contrario, e la stessa diversità nelle espressioni dell'articolo suddetto con quello delle leggi di procedura pubblicate posteriormente indica che oltre alla facoltà data alla gran corte dietro istanza del pubblico ministero, siale stata concessa ancora ne'casi in cui l'affare sia stato messo alla sua cognizione, la quale non è certamente necessario che provenga dal pubblico ministero esclusivamente, mentre vi sono due altre parti in causa, l' imputato e l' offeso che han dritto a reclamar la giustizia. Infatti si rifletta 1. Che l' istruzione su d' un reato essenzialmente appartiene al giudice, e che il solo bisogno di non farne perdere le tracce e di assicurare il colpevole nella flagranza ha potuto estenderlo agli agenti del governo;

2. Che la giurisdizione generalmente sulle azioni punibili, e particolarmente sui misfatti appartiene alle gran corti criminali giusta l'art. 77 della stessa legge organica; e questa giurisdizione comincia dal momento in cui l' azione è commessa, e non da quello in cui è inviato il processo (*a*). 3. Che dove la legge non distingue non è dato ad alcuno di stabilire delle distinzioni, spe-

(*a*) La parola *giurisdizione* è formata da queste due *jus* e *dicere*, *juris* detto a *jure dicendo*. Essa comincia al momento che il giudice prende conoscenza dell' affare che da qualunque delle parti gli è presentato, e finisce all' istante in cui ha egli definitivamente pronunziato (Einnecio alle pandette lib. 2 tit. 1 §. 244). In una parola, il potere giurisdizionale è tutto intero nella facoltà di conoscere e di giudicare, *in notione et judicio*, come dicono i giureconsulti.

cialmente quando sono desse pregiudizievoli ai dritti dell' offeso e del prevenuto.

4. Che i reclami di costoro diretti ad una gran corte criminale debbono essere sempre ascoltati dalla medesima, se non vuol esser tenuta di denegata giustizia.

5. Che sarebbe troppo dolorosa la situazione de' medesimi, se non avendo ascolto dal ministero pubblico fosse in pericolo di veder trascurate le tracce del delitto, o perduti i documenti dell' innocenza; il che non ha potuto essere nell'idea del legislatore.

Ciò non ostante colla circolare del 19 nov. 1818, sul principio stabilito dal regolamento del 18 nov. 1817, di non turbarsi le giurisdizioni de' giudici istruttori, ordinossi che nè al giudice delegato dal presidente nè all' intero collegio fosse lecito, fuori del caso contemplato nell' art. 11 del detto regolamento, di avocare le instruzioni che tuttavia trovavansi presso il giudice istruttore o presso il giudice di circondario da lui delegato, dichiarando che potevano bensì questi magistrati superiori sollecitarne il disbrigo, farsi render conto delle più minute particolarità di esse, e dar loro le norme e qualunque altra avvertenza utile al buon successo del giudizio.

È vero che può riflettersi che il regolamento suddetto essendo anteriore alle leggi di procedura sanzionate colla legge del 26 marzo 1819 ha potuto essere rapportato dalle medesime, e la circolare rivocata coll'altra legge del 21 maggio 1819; che il citato articolo 11 del regolamento parla solo del caso in cui la instruzione di una causa si voglia far passare da un giudice instruttore ad un altro, non quando una gran corte risolvesse d'instruir essa per mezzo d' un suo giudice delegato; e che le norme e le

avvertenze sarebbero inutili quando si dubitasse del cattivo andamento dell' affare, nè sarebbero sufficienti a riparare il guasto che avesse potuto accadere per una trascurata o mal compilata instruzione.

Comunque siasi, noi ci rimettiamo a quello che sarà disposto su questa importante quistione sia dalla giurisprudenza della corte suprema, sia dal legislatore nell' esame già ordinato di tutte le parti del nostro codice.

TERZA REGOLA. Ne' delitti e nelle contravvenzioni la polizia giudiziaria appartiene a chi n' è giudice o a chi di dritto il supplisce (detto artic. 12).

Non si è dubitato mai di questa competenza de' giudici ne' delitti, e così la legge organica del 20 maggio nell' art. 37, come le leggi di procedura di cui ci occupiamo aveano stabilito che i giudici di circondario conoscerebbero come giudici correzionali di tutti i delitti, e sulla sola dimanda del ministero pubblico, quando potessero essere puniti senza istanza di parte privata; e che potessero commetterne la cognizione ai loro supplenti, colla facoltà di richiamare la causa quando lo credessero convenevole, purchè lo facessero prima di cominciarsi la pubblica discussione (dette leggi artic. 342).

Ma per le contravvenzioni di polizia avea la legge organica nell'art. 33 limitata la competenza de' giudici di circondario a quelle sole trasgressioni punibili con una detenzione di cinque giorni o con una multa non minore di ducati sei. Ciò non ostante le nostre leggi di procedura formalmente stabilirono nell' art. 399 che » il giudice di circondario è il solo giudice delle contravvenzioni di polizia, di *qualunque specie* esse sieno »; e noi

abbiam di sopra veduto come sia terminata la quistione lungamente agitata sulla giurisdizione pretesa dai sindaci nelle contravvenzioni punibili con detenzione minore di cinque giorni, e con ammenda minore di ducati sei.

Anche nelle materie di polizia semplice è dato ai giudici la facoltà di commetterle ai supplenti, e richiamarle prima della pubblica discussione; però se le contravvenzioni suddette fossero avvenute fuori del capo-luogo del circondario, quegli che supplisce il giudice vi procede senza bisogno di commessa: solo vien obbligato a fargliene rapporto, mentre anche in questo caso il giudice può richiamare a se il giudizio prima della pubblica discussione (detto articolo 399 ed articolo 400).

Quarta regola. La competenza de' guardiani urbani e rurali, delle guardie forestali, guarda-cacce e guard'acque, non che degli agenti de' dazii indiretti è limitata all' investigazione de' reati relativi alle rispettive amministrazioni (art. 14).

Noi abbiam veduto allorchè di tutte queste persone abbiam parlato nel tit. II e IV, quali erano i reati sui quali rispettivamente eran questi agenti tenuti di funzionare da ufiziali di polizia giudiziaria.

Quinta regola. In ogni specie di reato, la gendarmeria reale ed ausiliaria, ed i soldati delle compagnie de'capitani d'armi, ugualmente che gli ufiziali della polizia ordinaria ne'casi permessi dalle leggi, eserciteranno la polizia giudiziaria, limitata però alle prime sole nozioni ed a tutte le pruove che potrebbero alterarsi o disperdersi, se si attendesse l' ufizial competente (art. 18).

Quali siano questi casi permessi dalle leggi ne' quali ha luogo la competenza de' suddetti fun-

zionarii noi l' abbiam visto ancora nel suddetto titolo II di questo Trattato.

Sesta regola. Non si può dall'imputato nel corso dell'istruzione produrre la incompetenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria (art. 487). Non senza motivo è stata dettata questa rigorosa misura, che a primo aspetto par che diminuisca il dritto dell' imputato alla sua difesa. Importa alla società che le violazioni della legge siano verificate sollecitamente, così perchè non si perdano le tracce del delitto, come per far seguire la pena il più che si possa vicino al commesso reato. Or se si desse luogo all'eccezione di competenza anche pendente l' istruzione, questo primario oggetto delle leggi penali non si conseguirebbe.

Chiuderemo questo capitolo coll'esame di due quistioni sulla competenza in materia di polizia semplice, o correzionale.

1. Quando si tratta di pronunziare sull' appello o sul ricorso in cassazione in materia di polizia semplice deesi giudicare della competenza secondo i fatti consegnati nella citazione, o secondo quelli dichiarati costanti dal giudizio attaccato? Sicuramente dee consultarsi la citazione, poichè altrimenti un affare che non fosse realmente della competenza del tribunale di Polizia, potrebb' essere istruito e giudicato, e potrebbe questo tribunale snaturando i fatti presentarli in modo per farli rientrare nella sua competenza. Due arresti della cassazione di Francia del 5 aprile 1811 al rapporto del sig. Bailly appoggiano questa risoluzione.

2. Se il prevenuto di un delitto meritevole di prigionia facesse comparire un suo procuratore specialmente incaricato a sostenere l' incompetenza

del tribunale correzionale, potrebbe ricusarsi di sentirlo? Sembrerebbe che nò, non essendosi mai ricusato al prevenuto di farsi rappresentare anche quando fosse sotto il peso di un ordine di carcerazione o di un mandato di arresto, alloraquando il suo difensore dichiarasse ridurre la sua difesa alla sola competenza; è vero che le nuove leggi non ammettono di potere l'imputato farsi rappresentare da un patrocinatore ne' delitti che portano a pena di prigionia (art. 353); ma ivi si parla della difesa del reo, non della sola eccezione d'incompetenza. Ciò non ostante noi attenderemo i lumi della corte suprema per la conveniente risoluzione.

TITOLO VI.

DELLA CONCORRENZA DEGLI UFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Non vi è cosa che faccia più torto all'amministrazione della giustizia penale quanto i conflitti giurisdizionali. Le autorità che contrastano per quest' oggetto somigliano gli avoltoi quando combattono per impadronirsi d'una vittima. Gli offesi soffrono il ritardo della indennità loro dovuta ; l'esempio pubblico è ritardato ed è spesso perduto ; l' imputato stesso è costretto a prolungare le sue sofferenze sino a che questa concorrenza sia risoluta.

Provvida la legge ha consigliato perciò specialmente ai giudici instruttori di evitar queste concorrenze a meno che non vi fossero indotti da urgenti motivi , e ad evitarli soprattutto nel caso che dovessero uscire dalla residenza (art. 20).

Ma sebbene spesso questi motivi provengono da prevenzioni favorevoli o contrarie all' imputato, pure alle volte possono esser giusti e ben fondati sulle disposizioni delle leggi, per l'osservanza delle forme cotanto necessarie ad eseguirsi nell' istruzione delle pruove. Ecco quindi il bisogno di stabilire ancora delle regole per questa concorrenza.

Due ne disegnano le nostre leggi di procedura penale.

1. In ogni specie di reato , in caso di concorrenza tra più ufiziali di polizia giudiziaria

è sempre preferito quello ch' è di grado maggiore.

2. Sopra ogni altro è preferito quello ch' è competente a giudicare (art. 19).

Dopo stabilita la competenza per ragione di materia, di luogo, e di persona non dovrebbe temersi alcuna concorrenza nell'istruzione delle pruove ne' processi penali, che non possa risolversi colle regole stabilite nell' antecedente titolo. Ma qui la legge ha voluto stabilire una preferenza all'ufiziale di grado maggiore per un riguardo dovuto all' autorità; quindi prescrive che in caso di concorrenza de' giudici istruttori co'giudici di circondario o altro agente inferiore di polizia giudiziaria, i primi siano sempre preferiti anche nella compilazione degli atti generici (art. 20).

Sembrerebbe da ciò che ne'delitti e nelle contravvenzioni dovesse il giudice di circondario cedere al giudice ch' è di grado maggiore: ma ciò contraddirebbe alla seconda regola che vuole preferito *sopra tutto* (a) quegli ch' è competente a giudicare. Ed è ciò consentaneo a quel che la stessa legge prescrive nell' art. 485 sotto pena di nullità, quando si tratta di competenza per ragion di materia.

È chiaro dunque che la concorrenza di cui parla l'articolo 20 tra i giudici istruttori ed i giudici di circondario debba limitarsi a quella riguardante i misfatti e i delitti di dubbia reità, come sono le falsità, o di dubbia competenza come pos-

(a) Se si fosse in vece detto sopra *tutti* si sarebbe evitato ogni equivoco, perchè la preferenza sarebbe accordata al giudice inferiore quando fosse competente a giudicare sopra tutti gli ufiziali di polizia anche di grado maggiore.

sono essere tutte le ferite pericolose ec. Ma dove non v'è dubbio per la competenza, ivi ha luogo la seconda e non la prima regola stabilita dalla legge.

Ma che dovrà farsi allorchè nell'istruzione di un processo più ufiziali di polizia giudiziaria prendono parte nella sua compilazione? Vi è allora *conflitto di giurisdizione*, dice l'art. 488 di queste leggi; ed in questo caso se gli ufiziali di polizia giudiziaria dipendono dalla stessa gran corte criminale; questa stessa, inteso il pubblico ministero, decide a chi di loro appartenga l'istruzione; decisione contra la quale non compete neppure ricorso alla corte suprema (art. 489).

Se poi gli ufiziali di polizia giudiziaria dipendono da diverse gran corti criminali, la più diligente con una decisione *motivata* dee dichiarare qual sia l'ufiziale competente ad istruire il processo. Questa decisione vien rimessa per mezzo del pubblico ministero all'altra gran corte criminale la quale fra tre giorni formar dee la sua decisione. Ora se queste due decisioni sono di accordo sull'ufiziale competente ad instruire il processo, saranno eseguite senz'ammettersi ricorso delle parti alla corte suprema: se sono discordi questa deciderà il conflitto (art. 490).

Ma non conveniva lasciar abbandonata l'istruzione sino alla decisione diffinitiva del conflitto, perciò si è provveduto ch'essa sia continuata dall'istruttore che è stato il primo a procedere; ma risoluto il conflitto, tutte le carte vanno riunite all'ufiziale di polizia giudiziaria che sarà stato dichiarato competente (art. 491).

Questo stesso conflitto può aver luogo se diversi giudici correzionali e di semplice polizia stiano

procedendo sul medesimo reato, ed allora vanno eseguite le stesse disposizioni. Il giudice più diligente fa la dichiarazione di competenza e la invia all'altro giudice il quale fra tre giorni dee far anch'egli la sua dichiarazione: se sono d'accordo vengono eseguite, se discordi, ciascuno rimette la sua alla gran corte criminale da cui dipende; ed in questo caso si procede a dichiarare il giudice competente colle stesse regole sopra indicate, e secondo i casi ivi contemplati, tanto allorchè i suddetti giudici sono dipendenti dalla corte criminale, quanto allorchè dipendon da corti diverse (art. 492).

TITOLO VII.

DELLA RICUSA DEGLI UFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Non v'è cosa più necessaria dell'imparzialità in un giudice istruttore: eppure vi sono de'casi, e disgraziatamente non sono rari, in cui circostanze particolari possono richiamar in dubbio questa importante qualità in un ufiziale di polizia giudiziaria competente ad instruire su d'un reato. Conveniva che la legge avesse preveduto questi casi e somministrato i mezzi per evitare l'intervento dell' ufiziale prevenuto, il quale non sempre è superiore all'influenza dell'interesse e delle passioni (*a*).

Le nostre leggi che, come vedemmo, si sono opposte perchè non si potesse dall' imputato produrre nel corso dell'istruzione la incompetenza dell'ufiziale di polizia giudiziaria che instruisce il processo, hanno però sanzionata la massima che *nelle materie penali ogni ufiziale di polizia giudiziaria può essere allegato sospetto* (art. 498). Il nostro legislatore, conoscendo l'importanza dell'im-

(*a*) Le leggi inglesi che hanno con tanta cura stabiliti i dritti d'un accusato per la ricusa de'giurati, non ne ammettono alcuna contro la persona del giudice; sia perchè accordino una confidenza senza limiti al giudice, per cui se ne riportano unicamente alla sua coscienza; sia perchè lo riguardano come elevato al di sopra delle considerazioni particolari. Ma così il legislatore può aver troppo presunto dell' umana debolezza per aver voluto rendere un delicato omaggio a quella onorevole magistratura (V. Meyer *delle instit. giud.* tom. V, lib. 8, cap. 2).

parzialità nelle materie penali, tutti ha compresi gli ufiziali suddetti in questa massima, niuno ne ha eccettuato. Quand'anche dunque si esercitassero queste funzioni dai presidenti e dalle grân corti criminali, dai consiglieri, e dallo stesso presidente della corte suprema, tutti possono essere ricusati allegandosi come sospetti.

Ma la sua giustizia non permetteva che si fosse abusato di questa facoltà che stabilita per rifugio dell'innocenza, e per sostegno della verità, poteva cambiarsi in mezzo d'impunità, ed in alimento di calunnia. In effetti sebbene la ricusa siasi principalmente introdotta per l'interesse della parte ricusante, pure influisce necessariamente sugli altri interessi, e tende a compromettere quelli dell'altra parte privandolo d'un ufiziale nel quale forse avea tutta la fiducia, e molto più influisce sull'interesse pubblico per quella specie d'ingiuria che si fa al magistrato bene spesso ingiustamente allegato a sospetto.

Ecco perchè ha prescritto ed i motivi legali di ricusa, ed il modo di procedere in questo giudizio di che ci occuperemo in questo settimo titolo del presente Trattato.

CAPITOLO I.

DEI MOTIVI LEGALI DI RICUSA.

I motivi legali di ricusa di un ufiziale di polizia giudiziaria sono quelli preveduti dalle *leggi della procedura ne'giudizii civili.* Ecco tutto quello che ci dicono le leggi che comentiamo nell'art. 498. Bisogna dunque ricorrere alla procedura civile per conoscere questi legali motivi.

Le leggi di procedura civile parlano del giudice in due luoghi; nell'art. 147 quando si tratta del giudice di circondario; e nell'art. 470 quando del giudice membro d'un collegio fan parola: sebbene i motivi tra l'una e l'altra ricusa abbiano tra loro marcate differenze, pure trattandosi della ricusa di un giudice istruttore crediamo che piuttosto si debba stare al disposto dell' art. 470 in tutto ciò che sia adattabile all' ordine diverso de' giudizii.

Ogni giudice, dice quest'ultimo articolo, può esser ricusato per le seguenti cause;

1. » S'egli è consanguineo o affine delle parti o di una di esse, fino al quinto grado inclusivamente (*a*) ».

2. » Se la moglie del giudice è consanguinea o affine di una delle parti, o se il giudice è consanguineo o affine della moglie di una delle parti nel detto grado, quando essa viva tuttora, o non vivendo esistano i di lei figli. Anche nel caso di morte della medesima, e di non esistenza di figli, il suocero, il genero ed i cognati, non potranno esser giudici (*b*) ».

3. » Se il giudice, la di lui moglie, i loro ascendenti, o discendenti, o affini nella medesima linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti ».

(*a*) Nell' art. 147, dicesi che i giudici di circondario possono essere ricusati quando siano congiunti o affini di una delle parti, sino al grado di cugino inclusivamente.

(*b*) Pe' giudici di circondario non è così esteso questo motivo di ricusa.

Si è domandato, se il figlio naturale, incestuoso o adulterino della moglie sia da considerarsi come affine del di lei marito; e questa quistione venne risoluta per l'affermativa dall' arresto della cassazione di Parigi del 6 aprile 1809 (Sirey, 1809, pag. 136).

Questo motivo importante nelle materie civili non può applicarsi nella istruzione d' un processo. Non si è neppure di esso fatta menzione ne'motivi di ricusa del giudice di circondario.

4. » Se pende una causa in loro nome in un tribunale dove sia giudice una delle parti, e se sono debitori o creditori di qualcuna di esse ».

Neppure di questo motivo si fa menzione nell'espressioni *del personale interesse* del giudice di circondario (*a*).

5. » Se fra i cinque anni che precedono la ricusazione de' giudici vi è stato processo criminale tra costoro ed una delle parti o il conjuge o i consanguinei o gli affini in linea retta ».

Nell' art. 147 si limita questo motivo all' anno precedente alla ricusazione del giudice di circondario.

Ma di qual giudizio criminale parla qui la legge? Sarà necessario per darsi luogo alla ricusa che un tal giudizio abbia riguardo ad un misfatto pel quale solo propriamente ha luogo un giudizio criminale? Noi crediamo che nò; mentre se vi fosse stato un giudizio correzionale, o anche di semplice polizia, resta pure tra le parti in esso quell' animosità che toglie l' imparzialità necessaria in un ufiziale di polizia giudiziaria. Ma perchè la legge ha quì indicato il solo giudizio criminale? Noi pensiamo col sig. Locrè nel suo *Spirito del Cod. di proc.* tom 2. pag. 79, che siasi il legi-

(*a*) Si è domandato se una delle parti ricevesse un trasferimento di credito sul giudice, potrebbe questi essere ricusato? Gl' interpetri francesi distinguono se questo trasferimento di credito siasi ottenuto dalla parte prima o dopo l' introduzione dell' istanza, e sostengono non esservi luogo a ricusa se sia una parte diventata in tal modo creditrice dopo l' introduzione suddetta.

slatore servito di queste parole per opposizione al giudizio civile di cui fa menzione nel numero seguente, e non per restringer questo motivo al solo giudizio di corte criminale.

6. » Se vi ha causa civile fra il giudice, e la sua moglie, i loro ascendenti, o affini nella stessa linea, ed una delle parti; qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima dell' introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto; oppure si trattasse di causa, che sebbene già terminata, fosse ciò seguito nel corso del semestre precedente l'allegazione di sospetto. »

Nell' articolo 147 questo motivo è limitato al caso quando penda una causa civile fra il giudice di circondario ed una delle parti, o un conjuge di una delle parti suddette (*a*).

7. » Sarà ricusabile il giudice, se è tutore, o tutore surrogato, o curatore, o erede presuntivo, o padrone o commensale abituale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione che sia posta in causa, o se una dalle parti è sua erede presuntiva. »

Neppure questo motivo ha luogo nella ricusa de' giudici di circondario, se non quando si possa comprendere nelle generali espressioni del personale interesse ch'è il primo motivo della di loro ricusazione nell' art. 147.

8. « Se il giudice ha consultato, arringato, o scritto sulla causa, se precedentemente ne ha presa cognizione come giudice, o come arbitro; se l' ha sollecitata o raccomandata; se ha sborsato danaro per le spese degli atti; se ha deposto co-

(*a*) Ma perchè non potrebb'essere ricusato un giudice s' egli stesso o i suoi consanguinei o affini in linea diretta avesse intentata questa causa dopo l'introduzione di quella sul corso della quale questa ricusa si è opposta?

me testimone; se dopo l'introduzione della causa ha egli bevuto o mangiato con alcuna delle parti nella di lei casa, o ricevuto qualche dono dall'una o dall'altra ».

Nell' art. 147 questo motivo è limitato al caso quando il giudice di circondario avesse dato un parere in iscritto sulla causa che dovrebbe giudicare. L' importanza delle diverse funzioni ha prodotto questa differenza. Anzi un giudice d' un tribunale civile che ha votato in una causa, passando alla gran Corte civile può esser ricusato nell' istanza di appello (*a*).

Notate che il motivo di aver il giudice mangiato e bevuto con alcuna delle parti è circoscritto alla casa di questa parte; quindi non sarebbe ricusabile se ciò fosse avvenuto in casa sua, o presso terze persone. Ma se non già egli, bensì la moglie o i figli avessero ricevuti de' doni da una delle parti, noi crediamo che sia questo un motivo legale per ricusarne il marito e 'l padre che instruisca un processo.

9. « Se il consanguineo o affine del giudice fino al quarto grado inclusivamente, faccia da avvocato o da patrocinatore nella causa di cui dovrebbe il giudice conoscere, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo essersi introdotto il giudizio: nel qual caso dovrà il consanguineo o l'affine astenersi dalla difesa ».

(*a*) Nato il dubbio se un giudice istruttore promosso a giudice di G. C. criminale sia ricusabile e nella incapacità di votar nelle cause in cui prima della promozione abbia egli compilata la istruzione; dalla consulta generale del regno fu esaminato il dubbio, ed opinossi per la negativa. Questa opinione è stata approvata da S. M. nel 9 settembre 1825, come dalla ministeriale del 21 detto del ministro di giustizia ai procuratori generali presso le gran Corti criminali.

10. « Se il consanguineo o l'affine fino al quarto grado suddetto sia avvocato o patrocinatore onorario fisso costituitovi prima che il giudizio sia stato introdotto.

Nè anche questi due motivi sono compresi nell'art. 147. È vero che nelle giustizie di circondario non vi è ministero di patrocinatore, come non vi è nel corso dell'istruzione d'un processo penale; ma qui dee riguardarsi non tanto la qualità legale, quanto la qualità morale che influisce sul giudice instruttore, ricusabile sempre, quando vi sia suo personale interesse o de' suoi consanguinei ed affini; quando sia sospetta la sua imparzialità per un ragionevole motivo indicato dalla legge.

11. « Se passi capitale inimicizia tral giudice ed una delle parti; se finalmente il giudice abbia insultata ingiuriata o minacciata una delle parti, o a voce o in iscritto, dopo l'introduzione della causa, o ne' sei mesi anteriori alla ricusazione proposta ».

Che s'intende per inimicizia capitale? Sicuramente quella che proviene da offese che non si possono così facilmente dimenticare; ma questa espressione abbracciando più significati, pensiamo collo stesso Locré loc. cit. pag. 51, che sia l'applicazione di questa disposizione rimessa al potere discrezionale del collegio che dee giudicar sulla ricusa.

Questi sono i motivi legali per ricusare un ufiziale di polizia giudiziaria, e dal loro tenore si comprende bene che se il legislatore non ha creduto condiscendere ai timori immaginarii d'un imputato sempre inquieto sulla sua sorte, non ha però trascurato alcuno de' sospetti che potevano avere un ragionevole fondamento.

Senza dubbio la maggior parte degli ufiziali suddetti, e tutti forse sarebbero capaci di elevarsi al di sopra di qualunque affezione, e di tutte le considerazioni d' interesse personale; ma bisognava temer sempre dell' umana debolezza, e se fosse conosciuta la storia delle inquisizioni, si troverebbe che gli addotti motivi di ricusa hanno un appoggio nell' esperienza di molti secoli, anche in uomini riputati sommi per probità e per talenti.

CAPITOLO II.

DEL MODO DI PROCEDERE IN QUESTO GIUDIZIO.

Il procedimento ne' giudizii di ricusa degli ufiziali di polizia giudiziaria viene indicato in parte dalle leggi stesse della procedura ne' giudizii civili, in parte dalle leggi di procedura ne' giudizii penali: ma questi giudizii non impediscono fino alla sua decisione il proseguimento dell' istruzione (art. 499), come l'impediscono ne' processi civili. Il motivo della differenza è chiaro: tutto è urgente nella materia penale. La verifica del corpo del delitto di cui possono altrimenti perdersi le tracce; l' arresto e l' interrogatorio del prevenuto, che potrebbe involarsi alle tarde ricerche; il bisogno della società allarmata da un delitto, onde vederlo subito punito, a terrore di quei che volessero imitare il colpevole: tutto impone il prosieguo dell' istruzione. Ora questi motivi non han luogo nelle materie civili, per cui in queste vien ordinato di sospendersi tutte le sentenze ed operazioni dal giorno in cui si è data comunicazione della ricusa al giudice commissario (art. 480 *proced. civ.*) mentre nelle materie penali viene ordinato di proseguirsi l' istruzione fino alla pubblica

discussione. Ora dipendendo il procedimento ne' giudizii di ricusa da queste diverse leggi, noi vedremo quel che da esse si è su tal oggetto disposto nelle due seguenti sezioni.

SEZIONE I:

Delle disposizioni delle leggi di procedura civile ne' giudizii di ricusa.

Noi non parleremo qui di tutte le disposizioni scritte in queste leggi, ma di quelle sole applicabili agli ufiziali di polizia giudiziaria.

« La ricusazione sarà proposta in cancelleria per mezzo di un atto, il quale conterrà i motivi della medesima, e sarà firmata dalla parte o da persona munita di sua procura speciale ed autentica da unirsi all' atto stesso (art. 477) ».

Queste formalità sono essenziali, talmente che mancandovisi non vi è bisogno di decisione per rigettarsi e l' ufiziale di polizia non è tenuto ad astenersi; come venne risoluto dalla cassazione di Parigi con arresto del 15 brumale anno XII (Sirey an. 12 pag. 64).

« Trasmessa dal cancelliere nel corso di 24 ore una spedizione dell' atto di ricusa al presidente, sulla relazione del medesimo ed udite le conclusioni del ministero pubblico, sarà profferita una sentenza la quale rigetterà la ricusa, quando essa è inammessibile: e nel caso contrario ordinerà,

1. la comunicazione al giudice ricusato, affinchè sui fatti allegati produca una spiegazione precisa fral termine che dovrà stabilirsi nella sentenza;

2.° la comunicazione al ministero pubblico, indicando il giorno in cui sarà fatta la relazione

da uno de' giudici deputato a tal effetto dalla sentenza medesima (art. 478).

« Il giudice ricusato farà la sua dichiarazione in cancelleria a piè dell' originale (*a*) dell' atto di ricusa (art. 429) ».

« Se il giudice ricusato conviene ne' fatti che han dato luogo all' atto di ricusa , o se questi fatti son provati , sarà dato ordine ch' egli si astenga (art. 481) ».

« Se la parte che ricusa un giudice , non presenti pruova in iscritto, o non somministri almeno un principio di pruova scritta delle cause della ricusazione, è lasciato alla prudenza del tribunale il rigettarla in conseguenza della semplice dichiarazione del giudice, o l'ordinare la pruova per mezzo de' testimoni (art. 482) ».

« La parte la cui ricusazione sarà stata dichiarata inammessibile , o rigettata come non sostenuta da legittime cagioni o come sfornita di pruova , sarà condannata ad arbitrio del tribunale ad un' ammenda che non potrà esser minore di ducati trenta ; salve le ragioni al giudice per la riparazione all' ingiuria , e pe' danni ed interessi ; nel qual caso dovrà astenersi di giudicare (art. 485) ;

(*a*) Ma se l' ufiziale di polizia giudiziaria non sia nella residenza del collegio, allora si comprende che dovrà farla in piè della spedizione comunicatagli.

SEZIONE II.

Delle disposizioni delle leggi di procedura penale ne' giudizii di ricusa.

Se viene allegato a sospetto un giudice istruttore, o un giudice di circondario, o un ufiziale di polizia giudiziaria qualunque, il giudizio si appartiene alla gran Corte criminale, e sarà pronunziato col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre. È nelle facoltà della gran Corte il decidere della ricusa, prima o dopo che sieno compiute le istruzioni (art. 500).

Allorchè la gran Corte fa dritto alla ricusa, annullerà tutti gli atti fatti dall' ufiziale di polizia giudiziaria ricusato, tranne l'*ingenere* ed ogni pruova di fatto permanente; le destinerà un nuovo istruttore che compili il processo; il quale avrà la facoltà di riesaminare i testimoni degli atti conservati (art. 501).

Se può infatti ripetersi l'ingenere in tutto o in parte, conviene che il nuovo istruttore lo ripeta; se non può esser ripetito, bisogna che il medesimo esamini di nuovo i testimoni ed i periti impiegati, e può pure, se lo crede convenevole, chiamare altri periti, per dar giudizio su' fatti che formano il soggetto dell' atto (art. 59) (*a*).

(*a*) È questo un obbligo del nuovo istruttore, o questa ripetizione d' ingenere è tutta facoltativa? Veramente l' articolo 501 dice che il nuovo istruttore *avrà la facoltà di riesaminare i testimoni degli atti conservati a termini dell' art.* 59; ma in quest' ultimo articolo pare che sia ingiunto l' obbligo di ripetersi l' ingenere fatto da altri ufiziali di polizia giudiziaria che da quelli competenti « quante volte in tutto o in parte possa esser ripetito (sono pa-

Presso la stessa gran Corte criminale si discute la ricusa di uno de' componenti della stessa che mai si fosse destinato ad ufiziale di polizia giudiziaria, ma questo giudizio dee farsi col numero di cinque giudici (art. 802).

Allegandosi a sospetto un consigliere della suprema Corte di giustizia, debbonsi egualmente osservare le leggi della procedura ne' giudizii civili ed i regolamenti della Corte suprema (art. 504).

Se l' istruzione si fa dall' intera gran Corte criminale, la ricusa si discute nella suprema Corte di giustizia, la quale, nel caso che la troverà sussistente destinerà la nuova gran Corte che dovrà procedere nella causa: ed è questo il solo caso, in cui il ricorso sospende il procedimento (art. 505).

È dato il ricorso alle parti avverso le decisioni della gran Corte criminale ne' giudizii di ricusa ad essa sottoposti? La legge distingue il caso in cui la ricusa viene ammessa da quello in cui viene rigettata: nel primo prescrive che non è aperto ad alcuno il ricorso presso la suprema Corte di giustizia; nel secondo riserba il ricorso alle parti nel termine di tre giorni dalla notificazione della decisione (art. 503).

Ma nell' esame di questo ricorso la Corte suprema non dev' entrare al fatto stabilito dalla gran Corte, per cui non le saranno trasmesse che le carte originali o copie delle carte relative alla ricusa, delle quali si farà un volume separato; nè

role di quest'articolo) lo sarà dagli ufiziali di polizia giudiziaria indicati nell' articolo precedente. Se poi non possa essere ripetuto . . . . esamineranno di nuovo i testimoni ed i periti impiegati ». Queste espressioni contengono l'ordine di così farsi, e non lo lasciano alla facoltà dell'ufiziale suddetto.

questo ricorso sospende il procedimento fino alla pubblica discussione; soltanto il giudice ricusato deve astenersi d'intervenire agli atti instruttorii che si proseguono (det. art. 503).

Del resto ogni giudizio di ricusa può esser mosso e proseguito dal pubblico ministero, dalla *parte civile* e dall'imputato presente in giudizio (art. 506) : la parte che abbia proceduto volontariamente presso un' autorità non è ammessa ad allegare la ricusa se non per motivi legittimi posteriormente scoverti o avvenuti (art. 578) : le parti non sono intese in udienza in queste cause, ma il ministero pubblico presenta le sue conclusioni, e le parti possono presentar solamente memorie scritte; senza che il non uso di questa facoltà ritardi il corso del giudizio (art. 508).

RIASSUNTO.

Il progresso della civilizzazione, i lumi e le stesse vicende del secolo che cadde e di quello che corre han portata una giusta riforma nell'*istruzione de' processi penali*, ch'è la parte più importante della polizia giudiziaria; e ben essa era richiesta non meno dal bisogno della società allarmata contro i colpevoli, che da coloro i quali eran prevenuti di non commessi reati; quindi con saviezza venne adottata nella maggior parte dalle nostre *leggi di procedura penale*, e forma il primo libro delle medesime. Un comento a questo libro è stato l'oggetto di questo Trattato, e ci lusinghiamo di avervi adempito, per quanto era dato alle nostre forze, ed alle circostanze locali.

Cominciando dal distinguere la polizia giudiziaria ossia *repressiva* dalla polizia tutelare ossia *amministrativa*, noi ne abbiam prima definito il carattere che la distingue, e l'esercizio cui è destinata, qual'è quello d'*investigare e scoprire i reati, raccoglierne le pruove, e rimetterne gli autori e i complici ai giudici incaricati della loro punizione*; indi abbiam veduto in che si estende quest'esercizio, indicandone le regole; e siam discesi a rilevare il *come* poss'aversi notizia di un reato, e 'l *modo* onde potersi verificare il fatto e ricercarsene l'autore.

Sulla notizia del *fatto* punibile, in cui è pure compresa l'ommissione, vedemmo che se ne può

venire in cognizione sia per mezzo di rapporto o denunzia, sia per mezzo di querela dell' offeso o danneggiato, sia per mezzo della flagranza; quindi il bisogno di parlare de' rapporti e delle denunzie officiali, sapere da chi e come debbon esser fatte, e delle denunzie civiche ristrette ai soli attentati contro alla sicurezza pubblica o contro la vita o proprietà d' un individuo, per distinguerle dalle anonime e dalle segrete, ed indicarne le formalità, l' uso, e l' effetto.

La formazione della querela, e la qualità del querelante, i suoi dritti, le sue obbligazioni formano la materia del comento a più articoli di queste leggi, necessario per la distinzione a farsi tra la parte privata semplicemente denunziante o querelante, da quella che si costituisce *parte civile*, così per conoscere quando e come possa costituirsi tale, specialmente rapporto alla donna maritata ed ai minori, come per l' anticipazione delle spese di giustizia ne' delitti e nelle contravvenzioni; rilevare i casi in cui sia o nò necessaria l' istanza privata per darsi luogo all' azione penale, e 'l quando e 'l come possa rinunziarvisi. La risoluzione di varie quistioni, e parecchie osservazioni dan compimento a tutto ciò che sulla querela era necessario a sapersi.

La flagranza, questa prima delle vie istruttorie d' un reato meritava pure un esame, tanto per sapersi qual sia lo stato della flagranza, come per conoscere i doveri di qualunque ufiziale pubblico, e molto più dell' ufiziale di polizia giudiziaria che colga l' imputato in questo stato, colla dovuta distinzione se sia o no competente pel reato.

Conosciutosi il *come* poss' aversi notizia d'un reato, siam passati ad indicare il *modo* come verificarlo, e sulle prime conveniva parlare delle per-

sone incaricate dell' esercizio della polizia giudiziaria a cui questa verifica è commessa. È questo uno de' titoli importanti dell' opera, poichè la legge non fa che indicare questi agenti, mentre conviene sapere non solo le loro attribuzioni, ma i particolari reati su quali possono esercitar il loro ministero, e tuttociò secondo le pene segnate nelle leggi particolari su de' reati suddetti, e che distinguono le contravvenzioni dai delitti, e questi dai misfatti.

Quindi cominciando dai *Guardiani urbani e rurali* abbiam parlato della loro formazione, e poscia dei regolamenti stabiliti colla legge organica dell' amministrazione civile del 12 dicembre 1816.

Passando ai *Guardacacce* ed alle *guardie forestali*, dopo d'aver riandato alla prima loro istituzione, abbiamo analizzato la nuova legge forestale del 18 ottobre 1819, così per la materia de' boschi sia pubblici sia privati, come per quella della caccia e della pesca, indicando tutti i reati in questa materia, e le pene per essi stabilite in detta legge, non che risolvendo varie quistioni sul procedimento de' delitti forestali.

Gli *Agenti de' dazii indiretti*, che esercitano la polizia giudiziaria in affari doganali e ne' generi di privativa, ci hanno obbligato a trattar ampiamente sul contrabbando, indicando le vecchie e le nuove leggi che tuttora regolano questa materia ferace di controversie civili e correzionali. Perciò sulle *Dogane* abbiam riassunta la legge del 24 febbrajo 1809 che ancora ci regola, tanto sul commercio esterno e di cabottaggio, che sull' interno e di consumazione, e lo statuto penale sui contrabbandi. Abbiam fatto lo stesso sui *Sali* riassumendo il decreto organico del 14 maggio 1810, e tutte le posteriori disposizioni prima e dopo la ristau-

razione emanate. Passando alla privativa delle *Polveri e salnitri* abbiam riassunto il decreto organico del 2 novembre 1807 per le proibizioni e per le pene impostevi, ed indicate le altre posteriori disposizioni su questa materia. Pel *Tabacco* altro genere di privativa abbiam riassunta la legge del 19 ottobre 1810, e mentovate le altre precauzioni prese non meno per impedire le frodi che per rendere perfetta la coltura d'una pianta che forma già la ricchezza d'una porzione del nostro territorio. *Le carte da giuoco*, così per la fabbricazione che per lo spaccio, essendo un cespite de' diritti riservati, ci è convenuto d'indicare le disposizioni delle leggi, che ne impongono, e puniscono le contravvenzioni. Simile abbiam fatto per la *garantia dei lavori d'oro e d'argento* riassumendo la legge del 17 dicembre 1808 che ci regola ancora, ed indicando le posteriori disposizioni date su questa materia, e prima, e dopo la ristaurazione. Nello stesso modo ci siam regolati parlando del dritto pure riservato alla pubblica amministrazione delle *poste*, e *procacci*, indicando i divieti relativi a questo servizio, enunciati nel decreto del 29 novembre 1810, e chiudendo questo capitolo colle avvertenze generali sul contrabbando.

Tra gli agenti della polizia giudiziaria la legge annovera *i fucilieri reali*, *la gendarmeria reale*, *e i capitani d'armi*, ed è convenuto parlare dei medesimi. Cominciando dalla organizzazione della gendarmeria fatta colla legge del 24 luglio 1806, e proseguendo sulla nuova organizzazione di questo corpo fatta col decreto del 18 dicembre 1816, ci siam limitati a riassumere l'ultimo statuto fatto per la gendarmeria reale ed ausiliaria, approvato col real decreto del 19 novembre 1822, ed abbiam

chiuso questo capitolo colla notizia sui *capitani d' arme*, lodevole istituzione, che ha luogo nei dominj al di là del faro.

Passando *agli agenti di polizia ordinaria*, ci è convenuto discorrere dell' organizzazione della polizia generale, divisa in giudiziaria, ordinaria, ed amministrativa; e particolarmente fermandoci su la polizia ordinaria ed amministrativa, abbiam riassunte le savie istruzioni sulla medesima approvate dal defunto Monarca di gloriosa memoria nel 22 settembre 1817. Nè abbiam ommesso di parlare dell' ultima, e nuova organizzazione del 19 giugno 1824, così per i dominj di qua del faro, come per quelli al di là.

I *Regj giudici di Circondario*, *ed i loro supplenti*, sono veramente gli ordinarj agenti della polizia giudiziaria, ed abbiam necessariamente dovuto occuparci di essi in questo nostro Trattato. Facendo la storia delle giustizie di pace notammo gli inconvenienti irreparabili di una istituzione che riuniva severe funzioni ad un ministero paterno e conciliatore, inconvenienti evitati colla nuova organizzazione dell'amministrazione della giustizia fatta colle leggi del 29 maggio 1817 e del 7 giugno 1819, le di cui disposizioni su i detti giudici, e supplenti abbiam riportato, non meno che le altre, ch'ebbero luogo con posteriori disposizioni. Ed è in questo luogo, che ci è convenuto parlare della giurisdizione de' sindaci, che non son più competenti per l' applicazione delle pene relative alle contravvenzioni ai dazj di consumo, siccome non abbiam omesso di parlare delle prerogative e de' doveri dei giudici suddetti.

L' istituzione dei *giudici istruttori* fatta colla ultima legge organica dell' ordine giudiziario del 29 maggio 1817, non poteva esser meglio spiega-

ta, che riassumendo, come abbiam fatto, i motivi esposti dal Segretario di Stato ministro di grazia e giustizia nel presentare al Sovrano il regolamento su quelli giudici approvato nel 18 novembre 1817, ed abbiam chiuso questo capitolo colle istesse savie espressioni colle quali il ministro suddetto chiuse il lodato suo rapporto.

Non nuova è l'istituzione de' *procuratori generali* presso le gran Corti criminali, che *fiscali* anticamente chiamavansi perchè l'interesse pubblico era il primo oggetto delle loro cure. Il governo incaricato a mantenere la tranquillità pubblica, e garentirla dagli attacchi de' facinorosi, ha bisogno di un suo agente ne' giudizii penali per iscovrirli, perseguitarli, e farli punire. Noi abbiam parlato di questa istituzione, ed analizzando i doveri di una carica così importante, abbiam dimostrato come possano utilmente esercitarsi le facoltà annessevi senza produrre alcuna indiscreta vessazione.

Ma il più interessante oggetto di questo Trattato era di conoscersi le forme colle quali la polizia giudiziaria esercitar si dee dalle diverse persone che ne sono incaricate, in che consiste l'incarico della istruzione. Tutto quel che l'ufiziale di polizia giudiziaria ha osservato raccolto o verificato debb' esser disteso in un *processo verbale*, ma quest' atto debb' esser fatto secondo le forme stabilite dalle leggi di procedura penale, e quelle dettate dai particolari regolamenti.

Indicando le prime, abbiam discorso dell'*ingenere* ossia della verifica del corpo del delitto, ed abbiam visto come questa si ottiene, quando è necessario supplirsi, qual' avvertenza farsi ai periti, quali siano i casi ne' quali questa pruova è *transitoria*, e come riunirsi l' ingenere principale coll' ingenere suppletorio. Nè abbiamo ommesso

di parlare del numero necessario de' periti, della ricognizione che debbon essi fare, del giudizio che hanno a pronunziare, del giuramento col quale debbono convalidarlo. — Siccome fa parte della pruova generica il *reperto*, vale a dire quell' atto legale con cui l' ufiziale suddetto sorprende o si assicura di ciò che sia stato il soggetto materiale di un reato, o ne mostri le reliquie; così parlando di esso abbiam veduto come debba farsi questa sorpresa senza ledere il dritto degl' individui nelle proprie abitazioni giustamente riputati asili difesi dalla forza morale e dalle leggi; indicando le regole delle visite domiciliari, e quelle necessarie per assicurare gli oggetti rinvenuti.

Dalla pruova nascente dalla cosa, ossia reale, siam passati a quella nascente dalle persone, detta personale; e quì siamo entrati nel laberinto dell' esame testimoniale. La legge che comentiamo ci ha somministrato il filo onde percorrerlo rapidamente e senza confusione, indicando le regole 1. sulla *chiamata de' testimoni*; nel qual luogo, della cedola di assegnazione, suoi requisiti, notifica, indennità abbiam detto tutto quello ch' era necessario a sapersi e dall' ufiziale che li chiama, e dall' usciere che li cita, e dal testimone ch' è costretto a comparire anche con *mandato di accompagnamento*, e sotto diverse pene; 2. sul *detto* de' testimoni, dove abbiam visto le qualità di esattezza e pienezza che deve avere, e le precauzioni dettate dalla legge e dal buon senso per ottenerle; l' utile dell' interrogatorio orale, e come eseguirsi, ed i caratteri che aver dee la testimonianza per meritar la fede dovuta; 3. sulla *ricognizione* che i testimoni debbon fare de' documenti già assicurati col reperto, e come debba procedersi e con quali cautele a quest' *effettivo mostrato*; 4. sul-

l' *atto di affronto* che i testimoni debbon fare di coloro di cui facessero parola nella loro dichiarazione senza le necessarie indicazioni, e non solo abbiamo sviluppate le regole dalla legge stabilite per un atto così importante, ma varie osservazioni e risoluzioni vi abbiamo annesse; e 5. finalmente sul *giuramento* de' testimoni che le nuove nostre leggi han limitato alla pubblica discussione, nè abbiamo ommessi gli argomenti favorevoli e contrarii a questa innovazione.

Ma la principale delle pruove personali, la più interessante, quella che la legge raccomanda di farsi e subito ed esattamente è il *primo interrogatorio del prevenuto*, poichè se l' innocente vi si mostra tal qual' è nell' ingenuità delle sue risposte, è quasi impossibile che il colpevole possa resistere allo stimolo della propria coscienza che suo malgrado lo forza a confessare il misfatto, o almeno a somministrare de' mezzi ad un abile istruttore di rilevare la verità del fatto. Occupandoci di questa parte essenziale dell' istruzione, noi abbiam veduto quando ha luogo questo primo interrogatorio, e come vi si debba adempire dall' ufiziale di polizia giudiziaria. Poichè l' imputato può trovarsi presente a quest' ufiziale sia perchè sorpreso ne' *casi di flagranza*, sia perchè condottovi con *mandato di deposito*, e di quelli e di questo abbiam fatto parola, indicando le formalità necessarie per la spedizione di questo mandato; nè si è trascurato di esaminare quando e come possa aver luogo questo primo interrogatorio nelle cause correzionali, e finalmente nelle contravvenzioni, dove del mandato di comparsa si è pure parlato. — Dopo queste notizie ci siamo occupati a spiegare la maniera come debbasi a questo primo interrogatorio adempire, e poche ma essenziali regole abbiam

somministrato all' ufiziale incaricato di quest' atto, oltre quelle che la legge disegna.

Sinora delle forme stabilite dalle leggi di procedura penale che abbiamo impreso a comentare; ma altre forme sono dettate delle particolari leggi e regolamenti per alcuni degli agenti della polizia giudiziaria, e di queste ci è convenuto trattare, il che abbiam creduto essere del maggiore bisogno per l' istruzione de' processi. Cominciando dalle forme stabilite pe' guardiani urbani e rurali, guardie forestali e guardacacce si è indicato quel che la procedura penale prescrive, e si è riassunto quel che particolarmente la legge forestale del 18 ottobre 1819 stabilisce sul procedimento in questi reati, e sulla forma e valore de' processi verbali de' funzionarii suddetti, tanto rapporto alle materie de' boschi e foreste, come rapporto alla caccia ed alla pesca; e sulla caccia non abbiam trascurato dar notizia delle particolari disposizioni sulle riserve reali; chiudendo questa sezione con varie osservazioni sulla citata legge, e colla risoluzione di moltissime interessanti quistioni sulla materia forestale.

Passando alle forme prescritte agli agenti de' dazii indiretti, abbiam seguito lo stess' ordine, indicando cioè prima quel che le leggi di procedura penale prescrivono, indi riassumendo le disposizioni della legge del 24 febbrajo 1809, nulla abbiamo ommesso di ciò che riguardava il procedimento ne' reati di contrabbando; ed abbiamo aggiunto le ultime disposizioni contenute ne' decreti del 22 dicembre 1822, del 26 febbrajo ed 8 settembre 1823, e del 4 giugno 1825. Ci siamo in seguito occupati delle quistioni relative a questi agenti, ed al valore dato ai di loro verbali; per cui abbiam parlato della garentia loro ultimamente accordata ne' reati di ufficio, delle

necessarie avvertenze nelle visite domiciliari, dell' obbligo delle autorità locali di assisterli per la sorpresa de' contrabbandi de' *generi di privativa*; dell' importanza della loro ratifica con giuramento; della credibilità de' loro verbali sino all' iscrizione in falso, chiudendo questa sezione colle massime consacrate dalla nostra suprema corte di giustizia in questa materia.

Siamo stati più brevi riguardo alle forme prescritte alla gendarmeria reale ed ausiliaria, ed enunciando i casi ne' quali possono gli ufiziali, e sottoufiziali esercitare le funzioni della polizia giudiziaria giusta le istruzioni del 15 settembre del 1813, abbiamo esaminato se queste facoltà continuano ancora non ostante il silenzio che tiene su tal particolare l' ultimo statuto per quest'arma approvato col real decreto del 19 novembre 1822, ed abbiam chiusa quest' ultima sezione coll' esame del valore de' verbali fatti da questi agenti;

A compiere la spiega de' doveri d' un ufiziale di polizia giudiziaria nell' istruzione de' processi conveniva parlare ancora della loro *Competenza*, *Concorrenza* e *Ricusa*, e questi tre oggetti occupano gli ultimi tre titoli di questo nostro Trattato.

La primaria divisione della giurisprudenza in civile e penale forma il primo oggetto della competenza non meno tra l' una e l' altra giurisdizione, che tra le giurisdizioni diverse di ciascuna materia. Se l'importanza de' dritti servì di base a stabilire le diverse attribuzioni de' giudici di circondario, de' tribunali civili, e delle Corti di appello nel ramo civile, la gravezza delle pene fu l' oggetto delle diverse attribuzioni penali, onde i reati si classificarono in misfatti, delitti, e contravvenzioni. Limitandoci alla sola competenza per istruire, abbiam prima

stabiliti i principii che la regolavano, indi siam discesi all' applicazione di questi principii. Siccome la materia del reato forma la competenza *giurisdizionale*, il luogo in cui si è commesso stabilisce la competenza *territoriale*, e la persona che n'è imputata indica la competenza *personale*; così di tutte queste diverse competenze ci è convenuto far parola, ed additare le disposizioni della legge su di esse, analizzarne i precetti, risolverne le quistioni. — Attesa l' abolizione di ogni altro privilegio di foro, fuorchè del militare, abbiam parlato di questa sola eccezione, indicando i reati militari (*a*); nè abbiamo ommesso di additar le regole da tenersi presenti dall' ufiziale di polizia giudiziaria, qualora istruisca su d' un reato in officio da coloro che godono la garentia del governo. Particolarmente poi ci siamo occupati dei reati commessi dai funzionarii dell' ordine giudiziario sia in officio sia con fatti non relativi alla loro carica.

Bisognava che questi principii regolatori della competenza fossero applicati nella parte riguardante

(*a*) Mentre questo scrivevamo, abbiam rilevato dal Giornale ufiziale delle due Sicilie il decreto del 2 marzo corrente anno 1826, che nuove disposizioni prescrive sulla competenza militare: esse sono le seguenti.

Art. 1. I reati commessi in atto di servizio dai gendarmi o da qualunque militare addetto ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal ramo militare: i reati commessi dai militari in atto di servizio quando vi sia complicità di pagani; ed i reati commessi contro la subordinazione gerarchica militare, qualora vi sia complicità di pagani, sono di competenza della commissione militare sotto la dipendenza del ministero di Stato di grazia e giustizia.

Art. 2. I reati tra loro connessi, de' quali uno è caratterizzato reato militare, e l' altro reato pagano, saranno del pari di competenza della commissione militare sotto la dipendenza dello stesso ministero.

l' istruzione unico oggetto del nostro lavoro; e questo è quello che abbiam fatto, parlando prima del procurator generale presso la Corte criminale stabilito come primario agente della polizia giudiziaria, qualunque sia la giurisdizione sulla quale cada il reato; indi additando le regole per la competenza degli ufiziali di questa polizia; e chiudendo questo titolo colla risoluzione di varie quistioni sulla competenza.

Passando a parlare della *Concorrenza* degli ufiziali suddetti nell' istruzione d' un reato, abbiam veduto i *consigli* che ha dato il legislatore per evitare questa gara ingiuriosa all' amministrazion della giustizia, quando non sia più che necessario il promuoverla, e le *regole* che ha prescritto per far presto risolvere questo conflitto.

Finalmente della *Ricusa* degli ufiziali di polizia giudiziaria ci siamo occupati il più esattamente che si poteva, poichè abbiam creduto importante ed essenziale conservarsi nell' istruttore del processo quell' imparzialità necessaria a rintracciare la verità senz' amore, e senza odio, senza lentezza, e senza calore. Ogni ufiziale di polizia giudiziaria può nelle materia penali allegarsi sospetto; ma per giusti motivi indicati espressamente dalla legge. Quali siano i motivi legali di ricusa, e come debbasi procedere in questo giudizio; ecco l' oggetto di questo ultimo titolo. Analizzando i motivi dettati dalle *leggi di procedura civile* non abbiamo ommesso di risolvere varie quistioni sulla loro sussistenza, spiega, estensione; e parlando del modo di procedere nel giudizio di ricusa abbiam veduto quello che dispongono le leggi civili, applicabile agli ufiziali di polizia giudiziaria, e quelle che ne prescrivono le leggi di procedura penale.

Dando così compimento al nostro lavoro, spe-

riamo di nulla aver ommesso di quanto era essenziale a conoscersi dagli ufiziali de' quali abbiam trattato, e che possa restarne contento il lettore, cui diciamo che

Si noveris melior istis
Candidus imperti, si non his utere mecum.

FORMOLE (1).

FORM. I.

DENUNZIA SCRITTA.

Al sig. Giudice . . . si metta la qualità del magistrato a cui si dirige.

Signore.

Jeri che si contavano li . . . . . *andando in campagna*, o indicando qualunque altra sua operazione, *nel sito* . . . s' indica il luogo in cui è avvenuto il fatto . . . *mi son trovato presente a vedere e sentire il seguente fatto* . . . e vi si enuncia dettagliatamente ; si spiega se ha conosciuto ed in qual modo il reo ed il danneggiato o l'offeso, e se altri vi siano o no stati presenti, o avessero potuto vedere o sentire l'accaduto.

Adempiendo al dovere che la legge m'impone, e non per alcun fine privato, ne ho fatta scrivere la presente denunzia, e l'ho di mia propria mano sottoscritta (2).

Casoria li . . .

Soscrizione del denunziante

N. N.

(1) Noi ci siamo avvaluti di molte di quelle indicate dal sig. d'Hautefeuille nel suo Trattato di proced. crim. ec.; e dal nostro sig. cav. Nicolini nelle sue istruzioni ai giudici di pace; adattando sì le une che le altre alla nuova giurisprudenza penale; le rimanenti le abbiamo escogitate sulle basi della legge e sulla pratica attuale; ma risecandovi tutto il superfluo, e per quanto era possibile impiegandovi tutte le espressioni della legge.

(2) Ne'casi ne' quali la legge accorda un premio alla denunzia, dee spiegarsi il dritto che gli compete di partecipare al premio suddetto, come ne' contrabbandi ec.

In piedi di questa denunzia, se lo stesso denunziante la presenta, il magistrato scriverà . . . *La presente denunzia ci è stata presentata dallo stesso denunziante che ha detto chiamarsi* ... e s'indicherà pure la sua età, professione e dimora o domicilio . . . *ed ha dichiarato che contiene la verità, nè è stata fatta per odio o altro motivo, ed ha firmato con noi.*

Se gli perviene per altro mezzo, citerà il denunziante, l'interrogherà, e terminerà l'interrogatorio colla stessa dichiarazione.

FORM. II.

DENUNZIA ORALE.

Provincia o *Valle di* . . .
Circondario di . . .

A . . . *del mese di* . . . *dell'anno* . . .

Innanzi a noi . . . s'indica la qualità del magistrato che riceve la denunzia . . . *è comparso* . . . si metta il nome, cognome, età e professione del denunziante, *dimorante* . . . *il quale ci ha dichiarato, come jeri che si contavano li* . . . *trovandosi* . . . *gli è occorso di esser presente al seguente fatto* . . . e vi si enuncierà con tutte le circostanze conosciute, e specialmente colle indicazioni del nome de'rei e degli offesi o danneggiati se li conosce, o spiegando di non conoscerli; . . *di cui e di tutto ciò sono stati testimoni* . . . o se non vi è stato alcuno, lo spieghi . . . *dichiarando che la sua denunzia contiene la verità, che non è fatta nè per vendetta, nè per calunnia, ed ha firmato con noi* (1).

Dato nel giorno, mese ed anno come sopra;

Soscrizione { del denunziante
del magistrato
del cancelliere.

(1) Nel caso che non sappia scrivere o sottoscrivere, bisognerà farsene menzione, così in questa come in tutte le occorrenze.

FORM. III.

DENUNZIA PER PROCURATORE.

Provincia o *Valle di . . .*
Circondario di . . .

A dì . . . del mese di . . . dell' anno . . .

Avanti di noi . . . indicazione del magistrato, *è comparso in nome e come procuratore di . . . secondo la procura speciale a quest'oggetto formata innanzi al notajo . . . e testimoni . . . nel dì . . . reg.* (1) *. . copia della quale,* e se è in brevetto si dice, *l' originale di cui a noi presenta o è rimasto annesso alla presente, dopo essere stato dal medesimo certificata per vera, e cifrata in nostra presenza; il quale ha dichiarato . . . .* e si trascrive il fatto come sopra.

Dato ec.

Soscrizione { del procuratore.
del magistrato.
del cancelliere.

(1) Deesi far menzione del registro della procura così se è in copia di prima spedizione, come se sia in brevetto.

Avvertite che di ogni denunzia si può chieder riscontro, ma non copia. Il cancelliere allora lo farà in questi termini:

A dì . . . si è ricevuta una denunzia scritta o orale fatta da N. N. per . . . si spiega se per misfatto, delitto o contravvenzione *a danno di . . . ed a carico di . . . o di persona ignota.*

Soscrizione del cancelliere.

FORM. IV.

RAPPORTO UFFIZIALE.

Al sig. Giudice del circondario . . .

Signore

In atto . . . e si disegna il giorno, e la funzione che si stava esercitando mentre chi fa il rapporto si è avveduto del delitto . . . *Sono stato chiamato . . .* oppure *alle acclamazioni che venivano da . . . sono accorso . . .* oppure *è venuto N. N. a riferirmi . . .* o *a querelarsi* o *a denunziarmi . . .* e si narra il fatto. Indi prosiegue. *Per dovere della carica . . .* oppure se chi fa il rapporto vi sia obbligato come professore sanitario, o per esercizio di arte o mestiere, *per dovere della mia professione*, o *arte* o *mestiere io vi passo tutto questo a notizia in adempimento di quanto prescrive la legge.*

Casoria li . . .

Soscrizione del relatore.

Presentata del Cancelliere. Visto del magistrato.

Se il relatore sia illetterato, egli si presenterà dal magistrato e farà il suo rapporto verbale come nella formola della denunzia orale.

Questo rapporto può esser inviato al giudice, o presentato in cancelleria, e se ne può domandare riscontro. Se si tratta di un funzionario relatore, il magistrato cui è diretto gli accuserà il ricevo; se altri professori o artegiani, ne darà riscontro il cancelliere, come nella denunzia.

È necessario che sian questi rapporti segnati dal giudice e dal cancelliere tosto che pervengono: era ordinato anche dal regolam. del 20 maggio 1808.

Se il rapporto sia orale si procede come nella denunzia orale ec.

FORM. V.

CONFERMA o SPIEGAZIONE DEL RAPPORTO.

Provincia o *Valle di* . . .
Circondario di . . .

Nell' anno . . .

Innanzi a noi . . . *nella camera ordinaria degli esami di questo giudicato di circondario* , oppure *d' istruzione* , *coll' assistenza del nostro ordinario cancelliere* . . oppure *cancelliere sostituto* . . . oppure *commesso giurato* ; *in seguito di chiamata* . . . oppure *citazione da noi spedita sotto il dì* . . . *e notificata a* . . . *dall' usciere* . . . oppure *dal serviente comunale* . . . oppure *dal gendarme* . . .

È comparso N. N. il quale ci ha presentata l' anzidetta citazione (se è citato).

Dopo di che l'abbiamo avvertito a prestare il giuramento di rispondere a quanto saremo per domandargli per la verità e sul proprio onore e sulla propria coscienza ; *al che avendo adempito alzando la mano destra* , *gli abbiamo fatto le seguenti interrogazioni.*

D. *Avete voi fatto alcun rapporto relativo a* . . .

R. *L' ho fatto a voi diretto sotto il dì* . . .

Mostrato e letto al dichiarante il rapporto anzidetto, che comincia . . . *e finisce* . . . *gli abbiam detto se era quello il rapporto di cui intendeva parlare* ; *ed avendolo il medesimo affermato* , *e riconosciuta la sua soscrizione* , *gli abbiam domandato* . . . e qui si domandano tutte le spiegazioni necessarie , e se ne scrivono le risposte , o le conferme o spieghe ec.

Data lettura al medesimo di questa sua dichiarazione, gli si è domandato , *se avea cosa da aggiungervi o da toglierví* ; *ha detto* . . . Se aggiunge, o spiega, si scrive quel che ha aggiunto o spiegato ; se no , risponde . . . *Ciò che in essa si contiene è quello che ho inteso dire* , *ed è stato fedelmente trascritto* ; *quindi ha con noi firmato.*

Soscrizioni . . .

FORM. VI.

CITAZIONE, NOTIFICA E RELATA.

Provincia o Valle di . . .
Circondario di . . .

Noi . . . Giudice . . . ;

Mandiamo ed ordiniamo all' usciere . . . . oppure *a qualunque altro usciere o gendarme a tale oggetto richiesto di citare ed assegnare . . . .* si scrivano i nomi ed i connotati delle persone da citarsi; *domiciliati . . . a comparire nel dì . . . ed ora . . . avanti di noi nel locale di questo regio giudicato . . .* oppure *giudicato d' istruzione, per deporre in affari che alla giustizia interessano; prevenendoli che domandando l' indennità accordata dalla legge, sarà loro concessa; e non comparendo, o allegando scuse non vere, vi saranno astretti in forza di mandato d' accompagnamento, e soggettati alle pene stabilite dalle leggi.*

Fatto il dì . . . anno . . . Casoria ec.

Soscrizione { del giudice
{ del cancelliere.

In piedi della quale ordinanza l'usciere farà il processo verbale di assegnazione nel modo seguente.

L' anno . . . il dì . . . (in esteso ed in abaco) *Casoria.*

In virtù della soprascritta cedola ;

Io N. N. usciere . . . domiciliato in . . . patentato, ed a ciò autorizzato, ho citato ed assegnato personalmente . . . si scrivano i nomi di quelli citati di persona, e per quelli citati al domicilio s'indicherà il domestico o domestica cui si è lasciata la copia. Se poi è assente e si sa il luogo dove sia andato, s' indicherà nella risposta data dal domestico, e vi si unirà il certificato del sindaco o di uno

degli eletti che attesti il luogo della dimora attuale; se questo luogo s'ignora, si certificherà egualmente dal sindaco o da uno degli eletti in piedi della citazione; se sia morto, l'usciere richiederà dall' ufiziale dello stato civile l'attestazione e l'allighera al suo processo verbale. Tutto, dopo la sua soscrizione, sarà unito al processo.

FORM. VII.

ATTO DI FLAGRANZA IN SEGUITO DI AVVISO ALTRUI.

Provincia o Valle di . . .
Circondario di . . .

L'anno . . . il dì . . . alle ore . . . sull' avviso a noi dato di essersi commesso un omicidio nella strada . . . noi . . . giudice di questo circondario o supplente, o sindaco, ma se è supplente o sindaco si aggiunge, *dopo di averne dato avviso al giudice del circondario* e se è il giudice aggiugne, *di averne dato avviso al sig. giudice istruttore, assistiti dal nostro ordinario cancelliere*, oppure commesso che ne fa le funzioni, *ci siamo portati nel luogo indicato, dove essendo giunti abbiamo trovato . . .* si disegna particolarmente il sito e tutto ciò che si è rinvenuto relativo al delitto . . . *un individuo che ci si è detto essere morto pochi momenti prima, e coverta di varie ferite; avendo fatto chiamare i signori . . . professori sanitarii, dopo aver preso da essi il giuramento dalla legge richiesto, abbiamo ordinato che procedessero all' ispezione del cadavere e ci facessero il di loro rapporto sulle cause apparenti della sua morte; il che è stato eseguito nel modo seguente . . . .* Si dimandano i rischiaramenti relativi all'ingenere. — Se siansi date delle disposizioni perchè niuno che può dar notizie o sia sospetto sorta dal luogo; se siansi interrogati i danneggiati o gli offesi, i vicini che possono aver conoscenza de' fatti antecedenti concomitanti e susseguenti al delitto; se siansi assodati i reperti; se siasi spedito mandato contro all'imputato; se siasi proceduto a qualche altro ingenere, come del locale, dell'arma, della strada ec. tutto debb' essere scritto nel processo verbale, di tutto dovrà farsi menzione, atto per atto, e separando l'uno

dall' altro, e facendolo sottoscrivere dalle parti, dai periti, dai testimoni, e chiuderlo poi così . . . *Delle quali cose ne abbiamo disteso il presente atto da noi e da tutti gl' intervenuti sottoscritto.*

Dato nel mese, giorno ed anno come sopra.

Soscrizioni.

FORM. VIII.

ATTO DI FLAGRANZA PER ORME LASCIATE DAL DELITTO.

L'anno . . . il dì . . . ad ore . . .

Noi . . . mentre per assodar l'ingenere del delitto . . . oppure *mentre stavano eseguendo la visita domiciliare per ...* oppure *mentre eravamo in giro per lo buon ordine* ec. ec... *abbiam rinvenuto . . .* e si descrive l' oggetto rinvenuto; *e siccome questo può forse appartenere al delitto . . . poco prima ed in queste vicinanze commesso . . .* s' indichi la ragione per cui si crede ch' esso vi appartenga; *così l'abbiamo fatto raccogliere in presenza de' testimoni . . . e ne abbiamo disteso il presente atto da noi e dai medesimi sottoscritto.*

Dato ec.

Soscrizioni.

Se altri abbia rinvenuto quest'oggetto, dee presentarlo all' ufiziale di polizia giudiziaria, il quale ne distende la corrispondente dichiarazione come nella Form. II.

FORM. IX.

QUERELA SCRITTA.

Al sig. Giudice . . . Ufiziale di polizia giudiziaria.

N. N. figlio di . . . di anni . . , del comune di . . . Provincia o *Valle di . , . lavoratore*, o qualunque altro mestiere o professione eserciti, oppure *proprietario, vi espone, che . . .* si esprime il fatto che dà luogo alla querela con tutte le sue circostanze di tempo, di azione, di luogo: si notano i nomi e connotati de' rei se li abbia conosciuti, se no, ne descriva i segni individuali di ciascuno per l'età, statura, fisonomia, abiti ec. e facendo espressa menzione se si fida o no riconoscerli nel rivederli.

Rapporta semplicemente questo fatto, rimettendosi alla giustizia, e rinunziando per la sua parte ad ogni dritto di farne istanza.

oppure

Fa istanza per la sola punizione del reo o de' suoi complici, rinunziando ai danni ed interessi . . . oppure *riserbando ad altro tempo la domanda pe' danni ed interessi.*

oppure

Si costituisce parte civile, chiede l' indennizzamento del danno sofferto dal fatto suddetto, ed elegge domicilio . . .

Si può far querela per mezzo di procuratore, ma allora la procura debb' esser autentica, ed alligata nel processo.

La moglie ed il minore han bisogno dell'autorizzazione per domandare i danni ed interessi, ma non per fare una semplice querela; ne han però bisogno per far l' istanza perchè il pubblico ministero promuova ed eserciti l' azione penale.

L' ufiziale di polizia giudiziaria dee far citare questo querelante per la ratifica come nella Form. I, ed allora dee pure avvertirlo, che 24 ore dopo l'atto di querela, ne' reati ne' quali l' azione penale non può esercitarsi senza l'istanza privata, egli è obbligato a dimandare la punizione de' colpevoli, riserbandosi la dimanda de' danni ed interessi, o dee rinunziarvi; e che il suo silenzio equivale alla rinunzia.

FORM. X.

QUERELA ORALE.

Provincia o Valle di . . .
Circondario di . . .

Oggi li . . mese di . . . anno . . . ad ore . . . .

Innanzi a noi . . . è comparso . . . il quale ci ha detto che . . . e si espone tutto il fatto che dà luogo alla querela con tutte le circostanze e le notizie sul reo e suoi complici.

D. *A qual oggetto voi vi querelate?*

R. *Perchè la giustizia abbia il suo corso*, oppure, *perchè il reo o rei siano puniti*, oppure *perchè sia indennizzato del danno sofferto.*

Nel primo caso trattandosi di reati ne' quali l' azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, l' ufiziale di polizia giudiziaria cui si presenta per dar querela dee aggiungere; *ed è stato avvertito dell' obbligo che ha fra le 24 ore da quest' atto di domandare la punizione de' colpevoli o rinunziarvi, e non facendo tal dichiarazione in detto termine, il suo silenzio equivale ad una formale rinunzia.*

Nel secondo caso converrebbe, che l'ufiziale suddetto l'avvertisse che trattandosi di reati ne'quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, le spese di giustizia sono a suo carico giusta l' art. 6 del real decreto del 13 gennajo 1817.

Nel terzo gli domanderà *in che consista e come possa valutarsi il danno da lui sofferto.* Qualora questo danneggiato sia domiciliato nella residenza della gran corte o del giudice competente, sarà avvertito dell' *obbligo che ha di eleggervi domicilio o nell' atto stesso della dichiarazione, o con un atto formale in cancelleria.*

Soscrizioni.

FORM. XI.

TRASPORTO DELL'UFIZIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA NELLA CASA DEL QUERELANTE o TESTIMONIO

Provincia o *Valle di . . .*

Certifico io quì sottoscritto cancelliere del . . . come essendo pervenuta notizia a questo giudicato che N. N. era ferito , e non in istato di venire a presentarsi . . . oppure *essendosi presentato libello di querela per parte di N. N. inabilitato per infermità a venir di persona a ratificarlo . . .* oppure , *essendo necessario allo scuoprimento del vero l' esame del testimone . . . inabilitato a venir di persona a presentarsi in questo giudicato*, oppure, *per essere il medesimo una delle eccettuate a presentarsi in forza dell'art.* 553 *delle LL. di proc. pen.* ; *il sig. giudice . . . autorizzato in ciò dall'art.* 100 , *o* 553 *delle LL. di proced. pen. ha disposto di trasferirsi coll' assistenza di me sottoscritto nella di lui casa sita . . . nell' ambito della giurisdizione di questo giudicato, per riceverví la dichiarazione suddetta. In fede del vero ne soscrivo il presente.*

Casoria . . .

Soscrizione.

Trasportato che siasi l' ufiziale di polizia giudiziaria nella casa suddetta riceverà la dichiarazione del querelante o del testimone , come nella querela orale , o nell' esame del testimone; indicando nel principio di essersi ivi *trasferito* , *e di aver trovato inabilitato il medesimo a conferirsi nel giudicato . . .*

Se il querelante o testimone non si trovi nell' ambito della sua giurisdizione , allora o si trova in un luogo della stessa provincia o valle , e l'. ufiziale suddetto ne scriverà al giudice istruttore , o al giudice di circondario del luogo ove risiede il querelante o testimone (secondo le diverse giurisdizioni , vale a dire se trattasi di misfatto al giudice istruttore , se di delitto al giudice del circondario) , e gli rimetterà le note e le istruzioni su' fatti su de' quali egli bedb'esere esaminato ; o si trova fuori la provincia o valle,

ed allora si rimettono queste note ed istruzioni al procuratore generale presso la gran corte criminale, perchè da questi ne sia dato l' incarico al procurator generale della provincia o valle dove il testimone o querelante risiede.

Si avverte che ad evitare le false o esagerate scuse di malattie, l'ufiziale suddetto non dee trasferirsi nella dimora del detto querelante o testimone se non sia assicurato di questa impossibilità dal certificato di un ufiziale di sanità (LL. di proc. pen. art. 100).

Che se trasportandosi il giudice nella dimora del medesimo trovasse falsa la scusa allegata; allora con altro certificato del cancelliere si farà mostrare *che il querelante o testimone antecedentemente citato a comparire, e che avea addotta la scusa di esserne impossibilitato, si è trovato fuori l' abitazione* oppure *in ottimo stato di salute*; *per cui ad oggetto di conoscere la verità o la falsità della scusa dedotta ha disposto la chiamata di due professori di sanità per farlo riconoscere*; e se effettivamente la scusa si trova falsa, il detto querelante o testimone può esser tradotto in giudizio come reo di rifiuto di servizio legalmente dovuto a termini dell' art. 243 delle *Leggi penali* (1).

(1) Quest'articolo veramente parla de'testimoni o periti, quindi non potrebb' estendersi ai querelanti. Ma noi crediamo doversi distinguere il querelante in casi di misfatto, e quello in caso di delitto. La ratifica della querela ne' misfatti è un obbligo del querelante, al quale mancando, cade appunto nel delitto preveduto dall' articolo suddetto. E poi il nome di testimone è generico, e si dà a tutti quelli che rendono testimonianza d' un fatto. La distinzione tra il semplice testimone e 'l querelante non è fatta che per la credibilità da potersi accordare più all' uno che all' altro.

FORM. XII.

PRUOVA GENERICA.

Ordinanza

Provincia o Valle di . . .
Circondario di . . .

L' anno , . . addì . . .

Noi , . , Giudice di circondario , . . oppure supplente . . . oppure sindaco di . . . ufiziale di polizia giudiziaria.

Visto il rapporto, oppure *l' istanza di . . .* oppure *la deposizione di . . .* oppure *il certificato del nostro cancelliere del dì . . .* oppure *il processo verbale della gendarmeria de' . . . contenente . . .* si riassume in breve il contenuto.

Ordiniamo che per assodare la pruova generica si chiamino . . . oppure *si citino* A. B. C. D. *perchè facciano alla nostra presenza le convenienti ricognizioni.*

Soscrizione { del giudice.
{ del cancelliere.

Processo verbale d' ingenere.

L' anno . . . il dì . . . ad ore . . .

Noi . , . assistiti dal nostro ordinario cancelliere . . . oppure *cancelliere sostituto*, oppure *commesso giurato*, *volendo assodare la pruova del delitto per . , .* si riassume la notizia per la quale si è impreso il procedimento . . . *abbiamo fatto chiamare* oppure *citare* A. B. e C. D. *periti . . .* si esprime la loro qualità . . . *e con essi ci siamo portati nel luogo . . .* s'indica il nome e si descrive il luogo . . . *Ivi abbiamo detto ai medesimi di osservare . . . e riferirci con giuramento sul di loro onore e coscienza così le loro osservazioni che il di loro giudizio.*

Al che avendo essi adempiti, alzando la mano destra hanno proceduto alla ricognizione suddetta, indi ci hanno presentata la seguente relazione.

A. B. e C. D. *professori di* . . .

Al sig. . . . *giudice* . . . *ed ufiziale di polizia giudiziaria.*

Dietro vostra chiamata, oppure *in forza di una vostra ordinanza notificataci in* . . . *nostra patria*, *ci siamo conferiti alla vostra presenza, e voi conducendoci nel luogo* . . . *ci avete imposto di osservare e riferirvi* . . . come sopra.

Al che avendo adempito, *vi facciamo presente*, *come* . . . e quì si disegna minutamente tutta l' operazione da essi eseguita in presenza dell' ufiziale suddetto, ed il giudizio di cui sono stati richiesti.

Dato in . . . *oppure sopra luogo* *oggi li* . . . *del mese* . . . *ed anno* . . . *ad ore* . . .

Soscrizione de' periti.

In piedi della quale relazione l'ufiziale suddetto se ha bisogno di avere de' rischiaramenti, ne farà le domande, se no, dirà ai medesimi di ratificarla collo stesso giuramento, ed i medesimi scriveranno che *richiesti l' hanno ratificata collo stesso giuramento*, *contenendo essa la verità nè altro che la verità.*

Se uno de' periti soltanto sia scribente, scriverà questi la relazione e farà pel compagno il segno di croce.

Se niuno di essi sappia scrivere, allora la relazione sarà orale, ed il cancelliere scriverà le osservazioni e'l giudizio de' periti.

Se i medesimi non sono d'accordo nel giudizio, l'ufiziale suddetto darà fuori la seguente ordinanza.

Noi . . .

Visto il giudizio dato dai periti sulla ricognizione del . . . *e siccome non è concorde*, *così abbiamo ordinato di chiamarsi sul luogo l'altro perito* . . . oppure *gli altri periti* . . . in modo che tutti formino un numero dispari, *onde accertarci della verità.*

Dato . . .

Soscrizione { del giudice. / dal cancelliere.



E venuto l'altro o gli altri periti si spiegherà con un certificato del cancelliere, che il giudice dopo dato il giuramento ai medesimi ha fatto rinnovare in loro presenza le operazioni già fatte, oppure non potendosi ripetere, le ha fatte indicare da' primi periti, e dopo i rischiaramenti scambievoli ne abbiano tutti fatta la relazione seguente..

Questa relazione sarà come l'antecedente, ed in piedi si scriverà la ratifica.

Avvertite 1. che se l'ingenere è suppletorio, il numero de' periti debb'esser doppio.

2. Che se non si fosse preso dal giudice istruttore o dal giudice di circondario, o da altri che ne faccia le veci, ma fosse stato assodato l'ingenere da altri ufiziali di polizia giudiziaria, debb'esser ripetito, se è possibile, dai suddetti giudici istruttore o di circondario o loro supplenti.

3. Che se non possa esser ripetito, i suddetti debbono esaminar di nuovo i testimoni ed i periti impiegati, e possono, se lo credono convenevole, chiamar altri per dar giudizio sul fatto che forma il corpo del delitto;

4. Che debbonsi adoprare due o più periti di ciascun arte o mestiere atti a riconoscere le tracce del reato;

5. Che se i periti non vogliano o non possano dare il loro giudizio sul luogo, in perizie che esigono esperienze chimiche o altri processi scientifici, se ne dee fare *espressa menzione* nel processo verbale, ed accordarsi ai medesimi un termine non maggiore di tre giorni per fare la loro dichiarazione;

6. Che per la ricognizione di scritture l'ufiziale di polizia giudiziaria dee dirigersi alla camera notariale per avere due notai per la ricognizione suddetta, giusta l'art. 32 del real decreto del 13 gennajo 1817.

7. Che ne' reati di falsa moneta la ricognizione debb'esser fatta dalla direzione della zecca, dove assister dee l'istruttore accompagnato dal procurator generale presso la gran corte criminale, e coll'intervento di due testimoni allo sperimento; distendendosi processo verbale dal cancelliere che sarà sottoscritto dal direttore della zecca o da un ufiziale dell'amministrazione da lui delegato, e dagli altri intervenuti al detto sperimento (art. 454 e 455 delle *LL. di proced. pen.*).

FORM. XIII.

REPERTO.

Provincia o Valle di . . .
Circondario di . . .

L' anno . . . il dì . . . Casoria, ad ore . . .

Noi . . . giudice . . . procedendo nell' istruzione del processo a carico di . . . imputato di . . . volendo trasferirci nel di lui domicilio per farvi la perquisizione delle carte, oppure *effetti, ed altri oggetti necessarii alla manifestazione della verità, abbiam fatti chiamare . . . come testimoni per tutto ciò che si sarebbe in esso rinvenuto relativo al fatto suddetto.*

Indi abbiam fatto chiamare . . . oppure *estrarre dalle prigioni l' imputato suddetto . . ., il quale . . . non potendo o non volendo esser presente a detta visita ha nominato ed autorizzato a quest' atto la persona di . . .* oppure *è venuto con noi nel luogo suddetto*, oppure *chiamata la persona da lui autorizzata è con noi venuta . . . e con detti testimoni, e 'l nostro ordinario cancelliere . . .* oppure *sostituto* oppure *commesso giurato.*

Se l' imputato sia fuori del comune, o in altre prigioni, e non abbia autorizzato alcuno ad essere in sua vece presente a questa perquisizione, si dirà;

Indi, essendo l' imputato fuori di questo comune, e non essendoci noto di aver autorizzato alcuno a rappresentarlo, abbiamo scelto la persona di . . . suo congiunto . . . oppure *suo famigliare . . .* oppure *suo vicino, e con esso ed i suddetti testimoni e 'l nostro ordinario cancelliere e colla forza pubblica siamo andati alla di lui abitazione; dove entrati, abbiam ordinato alla forza suddetta che niuno fosse nè entrato, nè uscito dalla medesima senza nostra espressa licenza, sotto la pena minacciata dalla legge nell' art.* 74 *LL. di proced. pen.*

Abbiamo cominciata la visita dalla prima camera oppure *dal primo luogo d' ingresso, e così di mano in mano fino a che visitando un armadio . . .* o qualunque altro luogo *abbiamo rinvenuto . . . . .* si descrive minutamente tutto ciò che si rinviene, purchè sia relativo al reato, o

che alcuno degli interessati lo richiegga; *e mostrato quest' oggetto all' imputato*, oppure *alla persona che assiste per lui*, oppure *alla persona da noi scelta ad assistere per l' imputato*, *affinchè lo riconosca e lo segni*, oppure *unisca la sua firma alle strisce colle quali lo faremo assicurare*, *egli ha risposto* . . . si scrive quel che risponde, e nel caso non vuole segnare nè l' oggetto suscettibile di scrittura, nè l' involto o le strisce colle quali siasi assicurato detto oggetto, se ne farà espressa menzione; *e l' abbiamo fatto riporre in un vase*, oppure *in un sacco*, oppure *in una cassa*, oppure *in una camera* . . . *e quivi chiuso l' abbiamo dippiù assicurato con involto di carta* o *di tela* oppure *abbiamo assicurato la bocca del vase* o *del sacco* o *la chiusura della cassa con strisce di carta* o *di tela*, *e quindi suggellato con suggello indicante* . . . si descrive l' impronto del suggello . . . *si è segnato da noi e dai suddetti tutti intervenuti a quest' atto*, *i quali hanno giurato di essere vero quanto si è scritto in questo processo verbale.*

Soscrizione di tutti gl' intervenuti.

Quest' oggetto o questi effetti debbono riconoscersi dai periti, e tale ricognizione può farsi nell' atto stesso del reperto, mandando chiamando i periti proprii della cosa suddetta, o anche dopo; ma allora deesi procedere alla disuggellazione nel seguente modo.

L' anno . . . *il dì* . . .

Innanzi a noi . . . assistiti dal nostro cancelliere . . . *volendo far riconoscere gli effetti rinvenuti nell' abitazione di* . . . *imputato di* . . . *abbiam fatto chiamare* . . . o pure *citare non solo i testimoni presenti al reperto*, *ma benanche i periti* B A ed A C *i quali tutti essendo venuti alla nostra presenza*, *abbiam dopo dato ai suddetti testimoni il giuramento di dire la verità*, *e prestato dai medesimi si è loro detto se riconoscevano il suggello posto in loro presenza sul* . . . *ed avendolo riconosciuto per quello stesso e trovato intatto*, *si è proceduto alla dissuggellazione.*

Indi, *dato ai suddetti periti il giuramento sul proprio onore e coscienza di osservare esattamente l' oggetto suddetto e darci il di loro giudizio*, *i medesimi dopo averlo*

prestato alzando la mano destra, ci han detto . . . come nel processo verbale dell' ingenere.

Al che adempito si è nuovamente posto l'oggetto suddetto in un involto . . . oppure *colle strisce come stava . . . e si è risuggellato . . , collo stesso . . .* oppure *con altro suggello indicante . . . e si è nuovamente segnato dai testimoni suddetti e da noi; i quali han pure sottoscritto il presente verbale.*

Soscrizione di tutti gl' intervenuti
a quest'atto.

FORM. XIV.

MOSTRATO.

Provincia o *Valle di . . . .*
Circondario di . . . . .

L' anno ec.

Noi . . . . . . assistiti dal cancelliere . , . . . volendo procedere al riconoscimento dell' oggetto . . . . si descrive la sua qualità . . *rinvenuto nel reperto fatto al domicilio di . . . . . .* oppure *sorpreso . . . . . .* si descrive il modo della sorpresa . . . . *come dal processo verbale . . . o dal rapporto . . .* s' indica quale; *lo abbiamo situato tra . . . . .* s' indica il numero . . . . *altri oggetti consimili . . . quindi si è introdotto il querelante* N. N. . . . oppure *il testimone . . .* R. C. . . . . . . *cui avendo fatto prima prestare il giuramento di dire la verità gli si sono fatte le seguenti interrogazioni.*

D. *Qual' è il vostro nome, cognome, padre, età, patria, domicilio, condizione?*

R. . . .

D. *A qual' oggetto vi siete da noi presentato?*

R. *In seguito di vostro ordine per riconoscere . . . . che mi è stato rubato . . .* oppure *per riconoscere l' oggetto . . . di cui ho parlato nella mia deposizione fatta avanti a voi . . .* oppure *avanti l' ufiziale di polizia giudiziaria di . . .*

Mostrati in seguito al medesimo gli oggetti come sopra situati, gli si è detto:

D. *Guardate e riconoscete se tra questi oggetti esista quello di cui avete parlato nella vostra querela . . .* oppure *nella vostra dichiarazione?*

R. . . . Se la risposta è affermativa si prosiegue.

D. *Giacchè lo riconoscete toccatelo e prendetelo colla vostra mano.*

R. . . . *Questo è l' oggetto di cui ho inteso parlare.*

E' siccome si è trovato ch' esso era appunto quello rinvenuto . . . o . . . *sorpreso, così si è notato, ed ha con noi firmato.*

Dato nel dì, mese ed anno come sopra

Soscrizione { dell' interrogato.
del giudice.
del cancelliere.

FORM. XV.

CONFRONTAZIONE DI SCRITTURE.

Provincia o valle di . . .

L' anno . . .

Noi . . . avendo stimato di verificare il carattere della scrittura . . . oppure *della sottoscrizione* di N. N. . . . *apposta nella scrittura . . .* s'indica con precisione la qualità della scrittura ec. *abbiamo avuto notizia . . .* e s'indica la ragione della scienza . . . *che altre carte . . .* oppure *soscrizioni* di N. N. . . . *erano presso . . .* si disegna il depositario pubblico o particolare presso cui sono . . . oppure, *avendo chiesto al Banco . . . o alla camera notariale se vi fossero scritture o soscrizioni del medesimo corrispondenti all'anno . . . o di una data prossima, ed essendosi trovate . . . ne abbiamo fatta la conveniente richiesta con . . .* s' indica il mezzo; *ed essendoci state trasmesse e depositate in cancelleria quattro o cinque scritture del medesimo; abbiamo dietro richiesta fatta alla camera notariale la quale ci ha designati i Notai* A. B. e C. D. *fatti chiamare o citare i medesimi perchè si presentassero avanti di noi per effettuire la ricognizione suddetta.*

Ed essendosi i medesimi presentati nella camera dell' esame de' testimoni, gli abbiamo fatte le seguenti interrogazioni.

D. *Diteci il vostro nome, cognome, padre, età, patria, domicilio e condizione.*

R. Del primo.

Del secondo notajo.

D. *Prestate il giuramento di riconoscere per la verità e darci il vostro giudizio sul vostro onore e coscienza sulla scrittura che vi presenteremo; ed avendovi l' uno e l' altro adempito alzando la mano destra; abbiamo soggiunto;*

Osservate queste carte . . . quelle cioè di confronto, *e diteci se vi sembrano scritte dalla mano medesima?*

Sulla risposta affermativa, si prosiegne.

Mostrata quindi ai periti la . . . si mostra loro la carta sulla quale cade la perizia . . . *Diteci se la stessa mano che ha scritto le carte mostratevi di confronto, abbia scritta anche questa* . . . *e disegnateci quali argomenti della verità o falsità della medesima potete raccogliere in virtù della perizia che vi dà la vostra professione?*

R. . . .

D. Si richiedono tutte le spiegazioni che si credono convenevoli.

R. . . .

Fatta la presente dichiarazione, se n' è data lettura ai notai suddetti: dopo di che sono stati di nuovo interrogati se aveano cos' alcuna da aggiungere o togliere a questa loro deposizione . . . e si chiude come nella formola V.

Avvertite 1. Che le scritture da servire di comparazione nelle cause di falsità debbon essere numerate e sottoscritte dal giudice dal cancelliere e dalle parti che son presenti in giudizio (art. 450).

2. Che se dette scritture fossero suggellate, dee prima farsene la dissuggellazione innanzi agli stessi periti, egualmente che di quella che dee riconoscersi se mai fosse stata così assicurata. La formola è la stessa che quella indicata nel *reperto*. Form. XIII in fine.

3. Che per carte di comparazione non debbons' impiegare carte private, se non nel caso che non si possano aver facilmente carte pubbliche o tratte dai pubblici archivii; il che dee costare nel processo (detto art. 450).

4 Che si debba far uso con preferenza delle carte che

portano una data prossima a quella della scrittura da riconoscersi (*Ivi*).

5. Che sebbene sia permesso dall' art. 451 delle LL. di proc. pen. far uso pure de' calligrafi per questa ricognizione, ciò debb' intendersi nel caso che non si possano avere i notaj dalla camera notariale, giusta che prescrisse prima il real decreto del 13 gennajo 1817; mentre la tassa pe' calligrafi non sarebbe pagata dall' amministrazione, senza che costasse il bisogno di avvalersi di loro.

6. Ch' è nella facoltà del giudice istruttore nel principio o nel corso dell' istruzione chiamare le parti in contraddizione in sua presenza, quando creda poter questo contribuire allo scoprimento della verità (dette LL. art. 453).

7. Che il cancelliere il quale avesse omesso nel processo verbale di confrontazione una di queste formalità, sarebbe tenuto ad una multa di ducati dieci a cinquecento; e potrebb' esser anche destituito se la gravezza del mancamento lo esigesse (*Ivi* art. 458).

FORM. XVI.

ESAME DE' TESTIMONI.

Provincia o valle di . . .
Circondario di . . .

Nell' anno . . . nel dì . . . del mese di . . . ad ore . . .

Innanzi a noi . . . nella camera ordinaria degli esami di questo giudicato , . . coll' assistenza del nostro ordinario cancelliere . . . oppure *sostituto* , oppure *commesso giurato* , *in seguito di chiamata* , oppure *citazione da noi spedita sotto il dì . . . e notificata a dì . . . . dall' usciere . . .*

Sono comparsi i testimoni quì appresso indicati , ai quali abbiamo data lettura del processo verbale di querela . . . o denunzia o rapporto . . . formato a carico di . . . Quindi abbiamo fatto ritirar gli altri , facendone rimanere un solo, cui si son fatte le seguenti interrogazioni.

D. *Diteci il vostro nome, cognome, padre, età, patria, domicilio, e condizione?*

R. . . .

D. *Siete parente, amico, domestico, o in alcun modo interessato con* . . . si specifica il nome dell' offeso o danneggiato, *e con* . . . si specifica quello dell' imputato.

R. . . .

D. *Che sapete voi* . . . e qui cominciano le interrogazioni sul fatto che dà luogo al procedimento.

Avendogli letta la sua dichiarazione ha detto che contiene la verità, e nulla ha che aggiungere o diminuire; quindi ha firmato . . . oppure *quindi non sapendo far il suo nome ha fatto il segno di croce.*

In seguito si è introdotto l'altro testimone . . . ed al medesimo si fanno le stesse interrogazioni e se ne scrivono le risposte.

Terminato l'esame si chiude così.

Fatto in . . : si scrive il luogo della residenza dell'uffiziale esaminatore . . . *nel dì mese ed anno come sopra.*

Soscrizione del { Giudice.
Cancelliere.

Avvertite che tutte le pagine di questo processo verbale debbon esser pure segnate dall' ufiz. di poliz. giud. e dal suo cancelliere o altro che l' assiste.

FORM. XVII.

ATTO DI AFFRONTO.

L'anno . . . nel dì . . . nel mese di . . .

Noi . . . Giudice . . . avendo conosciuta la necessità di far identificare il detenuto N. N. imputato di . . . dal testimone . . . oppure *dal querelante . . . il quale nella sua dichiarazione lo ha disegnato soltanto per i suoi connotati: abbiamo fatto citare esso testimone*, oppure *esso querelante, perchè nella giornata di oggi ad ore . . . si trovasse in questo giudicato . . . ed intanto abbiamo ordinato al custode della prigione ov' esso N. N. è detenuto, di non farlo vedere ad alcuno fino a nuovo nostro ordine.*

Nel tempo stesso abbiamo fatto chiamare alla nostra presenza tre o più *persone consimili all' imputato suddetto.*

ed il pubblico ministero destinato nelle cause correzionali, ed abbiamo fatto trasportare innanzi a noi il detto imputato, cui abbiam detto di frammischiarsi tra le persone suddette, e scegliere quel posto che più gli aggradisse, ed essendosi posto al numero . . . abbiamo allora ordinato all' usciere di introdurre il testimone oppure il querelante che dovea riconoscerlo tenuto in una camera separata; ed avvertendolo dell' oggetto di sua chiamata, gli abbiamo ordinato di prestar giuramento di dire la verità, e secondo la verità indicare ciò gli venisse richiesto.

Al che adempitosi dal medesimo alzando la mano destra, l' abbiamo di nuovo interrogato sulla persona da lui imperfettamente indicata nella sua dichiarazione del dì . . . fatta innanti a . . . e gli abbiam domandato:

D. *Dopo la dichiarazione suddetta avete mai più veduto questa persona?*

R. . . .

D. *Vedete se in quella fila di persone siavi colui che aveste intenzione di nominare, ed essendovi toccatelo colla mano.*

R. *Io lo riconosco, ed è quegli che trovasi al num. . . . di questa fila e che io tocco colla mia mano, oppure Io non vi riconosco quegli di cui parlai in detta mia dichiarazione.*

Fatto nel dì, mese ed anno come sopra.

Sottoscrizione delle parti, del pubblico ministero, del giudice e del cancelliere.

Avvertite 1. che tutte le risposte date da colui che fa la ricognizione così alle domande dell' ufiziale di polizia giudiziaria, come del pubblico ministero, e dello stesso imputato debbon esser tutte fedelmente trascritte.

2. Che sia espediente notarvi pure tutti i movimenti e le risposte dell' imputato.

3. Che se sono più persone che debbon far l' atto di affronto, vi si adempirà separatamente una dall' altra.

4. Che sia in questo caso in libertà dell' imputato di cambiar sito e numero, notandosi nel verbale; e ciò si può pure richiedere dal pubblico ministero, ed ordinare dall' ufiziale di polizia giudiziaria.

Del resto si tenga presente quanto si è detto nel tit, IV .cap. I. sez. 3. §. IV.

FORM. XVIII.

MANDATO DI ACCOMPAGNAMENTO

Francesco I. Re delle due Sicilie ec. ec. ec.

Noi . . . . Regio Giudice del Circondario di . . . , mandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri ed agenti della forza pubblica richiesti a quest' atto , di condurre avanti di noi , e propriamente nella casa di questa giustizia . . . N. N. si scriva nome , cognome , padre , patria , e connotati personali . . . . *per essere inteso in affari rilevanti della giustizia , e precisamente sul delitto . . . .* oppure *misfatto . . . avvenuto in persona ed a danno di . . .*

Richiediamo ogni depositario della forza pubblica di prestar mano forte all' esecuzione di questo mandato , ove ne sia richiesto ; all' effetto di che abbiam sottoscritto il presente mandato , e munito del suggello di questo regio giudicato.

Data e sottoscrizioni del giudice e del cancelliere.

Vedi quel che abbiam detto su questo mandato nel tit. IV , cap. 4. p. 173 di questo trattato.

Nel caso che la persona da condursi innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria fosse fuori provincia, allora questi dee dirigersi al procuratore generale , e rimettergli il mandato, e quegli vistandolo l' accompagnarebbe con sua di officio al collega della provincia dove trovasi la persona da condursi, e questi vistandolo ancor egli , la rimettrrebbe al commandante della gendarmeria per l' esecuzione.

FORM. XIX.

ESECUZIONE DEL MANDATO DI ACCOMPAGNAMENTO.

L' anno . . . come sopra.

Io . . . *usciere* . . . si dica il nome cognome, domicilio e patente dell' usciere, *in forza di mandato a condurre spedito dal sig.* . . . *colla scorta della* . . . si esprime la forza pubblica di cui si fa accompaguar l' usciere o gendarme, se mai la crede necessaria . . . . *mi sono trasportato al domicilio di* N. N.; *ove parlando a lui medesimo gli ho presentato l' originale mandato di accompagnamento, e l' ho richiesto a seguirmi per condurlo nel regio giudicato di* . . . *come ho fatto*, oppure, *ed avendo ricusato di seguirmi* . . . . oppure *ed avendo tentato di fuggire, mi sono subito colla scorta suddetta assicurato della sua persona e l' ho qui condotto.*

Del che ho disteso il presente processo verbale, di cui, come del mandato, ho dato copia all' imputato.

Fatto nel dì, mese ed anno come sopre.

Sottoscrizione.

Se la persona da condursi non si trova, allora si dice in vece, *e non avendolo rinvenuto, mi son portato innanzi al sindaco* . . . o a chi ne fa le veci, *a cui ho esibito il mandato di accompagnamento spedito da* . . . . *per la persona di N. N. assente, onde vi apponesse il suo visto, come ha fatto.*

Del che cc.

FORM. XX.

MANDATO DI DEPOSITO.

Francesco I. Re delle due Sicilie ec. ec.

Noi . . . Giudice . . .

Visti gl' indizii raccolti nell' istruzione del processo di . . . a carico di . . . avendo risoluto spedire contro il medesimo un mandato di deposito;

Commandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri ed agenti della forza pubblica, di condurre nella casa di arresto di . . . uniformandosi alla legge, il nominato . . . si scriva il nome cognome padre patria età professione e dimora.

Ingiungiamo al custode della detta casa di arresto di riceverlo e tenerlo in deposito sino a nuovo ordine.

Invitiamo ogni depositario di forza pubblica di prestar mano forte per la esecuzione del presente, al quale effetto l' abbiamo sottoscritto e suggellato col suggello di questo giudicato.

Fatto nel palazzo di giustizia in . . , nel dì . . . .

Sottoscrizione e suggello.

Se la persona contro di cui si è spedito mandato di deposito non si trova, e l' esecutore ha notizia che si trovi in altra provincia, allora ne farà verbale negativo, e ripasserà con esso il mandato di deposito al giudice che l'ha spedito; e questi lo rimetterà colle notizie corrispondenti al procuratore generale, come si è detto pel mandato di accompagnamento.

FORM. XXI.

ESECUZIONE DEL MANDATO DI DEPOSITO.

L'anno . . . di . . .

Noi sottoscritti . . . in virtù del mandato di deposito rilasciato dal sig. . . . contro di . . . essendo andato in cerca del medesimo, ed avendolo rinvenuto nel . . . gli abbiamo presentato l'originale mandato suddetto, e datagliene copia conforme gli abbiam detto che dovevamo condurlo nella casa di arresto. Ed il medesimo rispondendoci che . . . si scriva quel che dice *. . . si è da noi preso, e condotto nelle prigioni di . . . ed ivi l'abbiam confidato in deposito ed alla custodia di . . .* nome del custode.

Ed il suddetto custode ricevendo il nominato . . . si è incaricato della sua custodia, ha trascritto il di lui nome nel registro delle prigioni, dove abbiam pure apposta la nostra firma, e rilasciandogli l'originale mandato suddetto ne abbiamo da lui riscosso ricevo.

Di tutto ciò ne abbiam formato il presente processo verbale, di cui abbiamo pure data copia all'imputato.

Fatto nel dì mese ed anno come sopra.

Sottoscrizione.

FORM. XXII.

PRIMO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO.

L'anno . . . il dì . . , mese di . . . Casoria.

Innanzi . . . assistito . . .

Si è presentato . . . s'indica l'agente della forza pubblica che presenta l'arrestato; *il quale ha condotto avanti di noi un uomo . . .* si esprime con precisione la filiazione del medesimo; *in seguito di mandato di deposito spedito . . . ed oltre a ciò ci ha esibito . . .* si descrivono

gli effetti o documenti, se ve ne sono, trovati presso l'imputato nell' atto dell' arresto.

Noi volendo procedere al di lui interrogatorio ai termini della legge, essendo egli rimasto libero e sciolto da ogni legame, gli abbiamo domandato :

D. *Qual' è il vostro nome, cognome, età, patria, domicilio, condizione ?*

R. . . .

D. *Ove, quando, da chi, e per qual causa siete stato arrestato ?*

R. *Trovandomi in* . . . s'indica il luogo in cui è stato trovato, *ad oggetto di* . . : si dice il motivo per cui si trovava in detto luogo, *ho veduto venire verso di me due gendarmi* . . . oppure, *un guardiano* . . . oppure *un'uomo armato che ha detto di essere* . . . . *ed ha voluto carcerarmi in forza di un mandato di deposito spedito* . . . *per la causa di* . . ., *siccome ho rilevato dalla copia che l' esecutore mi ha data*, oppure *mi ha letta.*

D. *Che cosa dunque sapete rapporto a questo fatto ?*

R. . . . Qui si scrive tutto quello che dice l' imputato anche a suo discarico, e colla massima religione. Dalle risposte del medesimo possono nascere altre interrogazioni per lo sviluppo de' fatti, e nulla si deve ommettere in quest' atto che tra tutti gl' istruttorii è il più essenziale.

Nel caso che non siaglisi data copia del mandato, nè lettogli dall' esecutore, per cui l' interrogato dica d' iguorare la causa dell' arresto; allora mostrandoglisi, si dice

Mostrato e letto a lui il mandato . . . si esprime il tenore del mandato. Oppure se è stato arrestato nella flagranza o quasi, si dice : *Mostrato e letto il processo verbale della* . . .

D. *Cosa sapete riguardo a questo fatto di cui siete imputato ?*

R. . . . (come sopra)

Se vi sono oggetti di convizione e questi siansi esibiti all' uffiziale di polizia che interroga l' arrestato, gli si mostrano: trovandosi suggellati, se ne fa prima la dissuggellazione nella forma e secondo le regole de' *reperti e mostrati*

Ancorchè l' imputato in questo interrogatorio confessi il suo delitto o ne imputi altri, o chiami de' complici non deesi dar più al medesimo il giuramento, come prima

FORM. XXIII.

PROCESSO VERBALE NELLE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI DELLA POLIZIA URBANA E RURALE.

L' anno . . . il dì . . . alle ore . . . Casoria.

Noi . . . . guardiano rurale del comune di . . . in occasione . . . e qui si esprime la chiamata, la querela o il giro ordinario dell' ufizio che gli ha dato occasione di avvertire il reato . . *ho veduto . . .* oppure *sono accorso a . . .* e si nota il luogo ; *ed ho osservato . . .* si descrive il fatto che ha dato luogo a questo processo verbale.

Ho domandato alla persona ivi ritrovata, . . . si notano le domande fatte e le risposte ricevute.

Ho verificato quindi il danno prodotto . . . si descrive.

E siccome un tal fatto è contro i regolamenti di polizia, così per sicurezza del pagamento del danno suddetto e dell' ammenda, abbiamo sequestrato . . . s' indicano minutamente gli animali, gl' istrumenti, ed altri oggetti sequestrati *. . . e ne abbiamo redatto il presente processo verbale, nel dì, mese ed anno come sopra.*

Sottoscrizione del guardiano e di chiunque altro intervenuto.

FORM. XXIV.

RATIFICA DEL SOPRASCRITTO PROCESSO VERBALE.

L' anno . . . il dì . . . del mese di . . . ad ore . . . Casoria.

Innanzi a noi . . . assistito dal nostro ordinario cancelliere . . . oppure *commesso . . . si è presentato il guardiano rurale . . . il quale ci ha esibito un processo verbale sul danno fatto . . . .* si spiega quale, e s' indicano i nomi del danneggiato, e del reo se sia conosciuto.

Allora gli abbiamo fatto le seguenti interrogazioni.

D. *Qual' è il vostro nome*, ec.

R. . . .

D. *Questo processo verbale è stato formato e soscritto da voi?*

R. . . .

D. *Datagliene lettura gli si è domandato se avea nulla da aggiungere o togliere al medesimo..*

R. . . .

D. *Confermate con giuramento che questo processo verbale contiene la verità, e nulla oltre la verità.*

R. *Lo giuro.*

In segno di che ha alzato la mano destra, ed ha soscritto con noi e col cancelliere.

Sottoscrizioni.

FORM. XXV.

DICHIARAZIONE ORALE DEL GUARDIANO SUDDETTO.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . ad ore . . . Casoria.

Innanzi a noi . . . assistito . . . si è presentato un guardiano cui abbiam fatto le seguenti interrogazioni;

D. *Qual' è il vostro nome, cognome, età, patria, domicilio, condizione?*

R. . . .

D. *Per quale oggetto vi siete presentato?*

R. *Per rapportarvi il danno commesso nel luogo . . .*

D. *Giurate di dire la verità e null' altro che la verità?*

R. *Lo giuro.*

D. *Come, a danno di chi, in qual modo è avvenuto questo fatto?*

R. . . . Si scrive tutto quel che dal guardiano si è veduto, osservato e verificato.

D. Si richiedono tutte le spiegazioni che si credono convenevoli.

R. . . .

Fatta la presente dichiarazione, se n' è data lettura e domandato se avea nulla da aggiungervi o toglierví, ed il medesimo ha aggiunto . . . oppure *ha spiegato . . .* oppure *ha detto che nulla ha da toglierví o aggiungervi; per cui ha con noi sottoscritto.*

Sottoscrizioni.

FORM. XXVI.

PROCESSO VERBALE DEGLI AGENTI FORESTALI.

Nel giorno . . . del mese di . . . anno . . . ad ore . . .

Noi . . . si esprime il nome, cognome, domicilio, e grado del funzionario compilatore . . . *chiamato da* . . . oppure *a querela di* . . . oppure *girando per l' esercizio delle mie funzioni mi son recato nel luogo detto* . . . . e s' indicano i particolari di detto luogo, *in unione di* . . . . s' indica il nome, cognome, patria, età e condizione della persona unita alla quale il guardia-generale o altro agente inferiore si trova a funzionare, sia o no impiegato nell'amministrazione . . . *ed ivi abbiam rinvenuto* . . . si spiega tutto il fatto dell' avvenuto reato, *ed abbiam riconosciuto ch'esso si è recentemente* . . . oppure *da due o tre giorni commesso con istrumento* . . . . si spiega con quale istrumento siasi commesso.

Ed avendo preso conto dell' autore di questo reato, abbiam rilevato . . . si spiegano tutte le notizie prese sul conto del colpevole donde le pruove e gl' indizii che lo appalesano.

Oppure *ed avendo trovato nella flagranza di questo reato una persona, gli abbiamo domandato il suo nome, cognome, età, patria e domicilio, e questi ci ha risposto chiamarsi* . . . si scrivano tutte le risposte date . . . . e *l' abbiamo arrestato in forza dell' art. 227 della nostra legge organica per condurlo innanzi al giudice di questo circondario, una cogli strumenti del commesso delitto* . . . oppure *cogli animali che abbiamo trovato a danneggiare.*

Abbiamo finalmente verificato il danno commesso nel suddetto fondo e l' abbiam trovato ascendere . . . . . si dica la somma, e 'l motivo per cui si dà questo giudizio.

E siccome questo fatto è in contravvenzione all' articolo ... della legge organica del 18 ottobre 1819, oppure *è in contravvenzione ai regolamenti di polizia rurale; così ne abbiamo steso il presente processo verbale, che tra le*

24 ore intendiamo ratificar con giuramento innanzi al regio giudice di questo circondario.

Fatto e chiuso oggi li . . . data della chiusura.

Sottoscrizione del compilatore e di tutti gli altri presenti, i quali se non sapessero, o non volessero firmare, basterà farsene menzione.

Avvertite che se il compilatore sia un Ispettore o altro funzionario di un grado superiore, costoro non han bisogno di ratificar questo processo verbale con giuramento; ma se vien fatto da un guardia-generale o altro agente di grado inferiore, essi debbono nelle 24 ore dalla data di questo processo verbale ratificarlo con giuramento: gli uni e gli altri poi debbono depositarlo nella cancelleria del giudicato, e domandarne copia legale vistata dal Giudice o dal suo supplente, per rimetterla al rispettivo superiore immediato per uso dell'amministrazione e della direzione generale.

La ratifica si fa secondo la formola di quella del guardiano comunale Form. XXIV.

Se poi l'oggetto del reato trovasi nella casa di abitazione sia del colpevole, sia di altri, allora essi procederanno secondo la formola XXXI, che verrà in appresso indicata.

Questi processi verbali debbon essere scritti in carta *vistata per bollo*, e registrati *gratis*, salvo ciò ch'è disposto in quelli delle guardie de' boschi de' privati, e de' privati, e de' fittuarii della pesca e caccia.

FORM. XXVII.

PROCESSO VERBALE IN MATERIA DI CACCIA (a).

Provincia di . . Amministrazione generale delle acque e foreste. *Contravvenzione all'art. ... del decreto del 31 ottobre 1815.*

Circondario di . . .

PROCESSO VERBALE.

Compresa . . . . *Imputata a . . .*

Visto per bollo

L'anno . . . mese . . , giorno . . . ad ore . . . in . . .

Noi . . . guardacacce nel giro che abbiam fatto nella compresa affidata alla nostra custodia, abbiamo incontrato un uomo armato . . . . ed avendogli domandato il suo nome, cognome, età, professione e domicilio, ci ha risposto chiamarsi . . . Gli abbiamo quindi richiesta la licenza di caccia: egli ci ha detto di non averla; perciò gli abbiamo ingiunto in nome della legge, di seguirci nella giustizia del circondario, per sentirsi condannare alle pene contenute nell' art. 5 *del decreto del* 31 *ottobre* 1816.

In fede di che abbiamo formato il presente processo verbale, che presentiamo nella cancelleria di questo regio giudicato.

Fatto e chiuso nel dì . . . ad ore . . .

Seguono le firme.

(a) Questo modello è ingiunto nel decreto del 26 marzo 1816.

FORM. XXVIII.

PROCESSO VERBALE NELLE CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI SUI DAZII INDIRETTI.

L' anno . . . il dì . . . del mese di . . . ad ore . . . Napoli.

Noi . . . . ricevitore . . . oppure *sotto-ricevitore del circondario di . . . a nome del Direttore e dell' Amministrazione generale de' dazii indiretti, certifichiamo come si son presentati avanti a noi N. N. ed N. N. guardie doganali . . .* oppure N. N. *guardia doganale ed* N. N. *paesano, li quali ci han riferito che verso le ore . . . di questo giorno essendo di pattuglia nella contrada di ....., han veduto che nella spiaggia di Posilipo alcuni individui prendevano da una barchetta che stava nel lido alcuni oggetti, e ne caricavano una carretta: sospettando di frode son corsi rapidamente nel luogo del disbarco onde sorprendere i contravventori; e giunti colà han trovato che la barchetta si era allontanata, e tre individui che aveano già posto sopra un carro tirato da due cavalli alcuni oggetti di mercanzie; ed avendo ad essi manifestata la loro qualità e richiesti a dire se aveano carte di spedizione doganale ed ogni circostanza all' oggetto; i medesimi han risposto . . .* si notino le risposte . . . *per cui hanno ordinato ai suddetti di seguirli sino a questo burò come han fatto . . .* oppure . . . *essi al loro apparire si son dati alla fuga, per cui hanno essi stessi condotti detta carretta in questo burò doganale.*

Allora abbiamo prima proceduto ad interrogare i tre individui suddetti, ed il primo ci ha detto chiamarsi . . . si noti il nome, cognome, padre, età, professione e patria.

Domandato il secondo ci ha detto . . . si notino le stesse indicazioni . . .

Domandato il terzo ci ha detto . . . simile

E richiesti i suddetti a dirci quali fossero gli effetti caricati in quella carretta, da chi, e da dove presi, ed a quale oggetto; essi han risposto . . . si scrivano le risposte date da tutti e tre in quella maniera che le danno; come pure rispondendo alle altre interrogazioni che mai credesse il compilatore di fare ai medesimi.

Si è proceduto in seguito a verificar detti effetti, ed abbiam trovato che sulla detta carretta vi erano . . . sacchi ... involti ... casse ... scattole ... barili . . . e simili; *che discesi a terra abbiamo aperti e veduto che conteneano . . .* si descrivano minutamente le mercanzie ritrovate.

Indi abbiam veduto che la carretta era . . . e portava il numero . . . o senza numero ; ed i cavalli erano l' uno di pelo . . . si descriva il manto, l' altezza, ed ogni altro segno così dell' uno che dell' altro animale.

Allora abbiamo manifestato ai suddetti individui che il disbarco e caricamento degli effetti suddetti era in contravvenzione agli articoli . . . della legge de' . . . così concepiti . . . si trascrivano gli articoli rigaardanti la contravvenzione.

Ed abbiam loro dichiarato il sequestro degli oggetti indicati per depositarsi in dogana sino all' esito del giudizio, come pure quello de' mezzi di trasporto, offrendo di rilasciar questi ultimi in loro potere mediante cauzione così del loro valore, come dell'ammontare de' dritti dovuti e delle ammende. Essi han preferito di ritenerli presso di loro, ed han dato per mallevadore N. N. *il quale si è obbligato di pagare in caso della condanna dei suddetti contravventori la somma cui saranno condannati . . .* oppure *non avendo essi data la cauzione richiesta, abbiam disposto consegnarsi la suddetta carretta e cavalli a . . . per tenerli a disposizione del regio giudicato di . . . . . siccome si è obbligato di fare.*

Inoltre abbiam data copia ai suddetti del presente processo verbale, citandoli a comparire fra le 24 ore della chiusura di quest'atto nel regio giudicato suddetto per sentir pronunciare la sentenza definitiva sul contrabbando.

Data lettura del presente atto e domandato a tutti gl' intervenuti se aveano cosa da aggiungere o togliere : han risposto . . . . si noti quel che rispondono, e se vi fanno variazione, si dettagli tutto con precisione.

E con noi han sottoscritto . . . oppure *han detto di non sapere firmare, per cui han fatto il segno di croce;*

Fatto e chiuso nel giorno, mese ed anno come sopra; ad ore . . .

Sottoscrizione o segno di croce de' { contravventori / mallevadore / consegnatario / capienti e ricevitore.

Avvertite

1. Che se il contrabbando sia di generi di privativa, siccome vi è minacciata la pena di prigionia, così debbono i contravventori essere arrestati. Quindi allora nel rapporto che fanno le guardie doganali al ricevitore diranno « *E siccome si sono avveduti che il carico suddetto contenea generi di privativa* . . . come polveri, tabacco ec. *così han proceduto al loro arresto, e l'hanno col detto carico condotti in questo burò doganale, ond' esser presenti alle necessarie operazioni.* Come pure deve chiudersi il verbale coll' ordine alle guardie di condurre i contravventori nel regio giudicato, a disposizione del regio giudice di quel circondario.

2. Che se non sia terminata la descrizione e verifica degli oggetti del contrabbando in quella giornata, debbonsi allora i rimanenti chiudere in un luogo e suggellarlo, facendosi parola nel verbale della sospensione, del suggellamento e della destinazione del seguente giorno pel prosieguo delle indicate operazioni; il quale dovrà cominciare dall' osservarsi i suggelli apposti, e verificare se esistano nello stesso stato; quindi toglierli, e continuar la verifica e la descrizione di detti oggetti. La suggellazione e dissuggellazione sarà fatta secondo la formola XIII.

4. Che nel detto caso di contrabbando di generi di privativa conviene prendersi dalla massa de' detti generi una porzione per suggellarsi in presenza di due testimoni, giusta la stessa formola; i quali dovranno nel regio giudicato riconoscerne la integrità prima dell'apertura. Di questo suggellamento di porzione o mostra si farà menzione nel processo verbale, ed insieme con esso sarà depositato nella cancelleria del giudicato suddetto per servire d' ingenere.

4. Che l' obbligo del mallevadore per i mezzi di trasporto consegnati (poichè non è più permesso consegnarsi i generi del contrabbando) sarà fatto giusta la seguente formola XXIX, sia separatamente dal verbale, sia inscritta nel verbale suddetto; ma se è fatta separatamente dee alligarsi ad esso e presentarsi contemporaneamente nella detta cancelleria.

5. Che se i contravventori non siano presenti alla compilazione del suddetto verbale, il ricevitore o sotto-ricevitore compilar dee tutti gli atti accessorii in presenza almeno di due testimoni; e bisogna fargliene notificar la copia, e la notifica dee contenere la citazione a comparire nel seguente modo;

L'anno . . . il dì . . .

A richiesta del Ricevitore del Circondario . . .

Certifico io quì sottoscritto . . . preposto o usciere . . . *di aver oggi indicato giorno alle ore . . . notificato il soprascritto processo di contrabbando* . . . oppure *un processo verbale di contrabbando fatto nel dì . . . a carico di . . . riguardante generi . . . ai prevenuti* N. N. oppure *al loro domicilio rispettivo . . . rilasciando loro copia di esso* . . . oppure *alle persone del loro domicilio; colla citazione di comparire tra le* 24 *ore dalla chiusura del presente atto al giudicato del circondario di . . . . per sentir pronunciar la sentenza sul detto contrabbando.* E vi si apporrà la data e la firma del preposto od usciere.

6. Che se i contravventori siano assenti, o non abbiano domicilio nel comune dov'è il burò doganale, allora converrà regolarsi colla seguente formola.

L'anno . . . il dì . . . ad ore . . .

A richiesta . . .

Certifico io quì sottoscritto . . . di aver oggi soprindicato giorno alle ore . . . notificato il soprascritto processo verbale di contrabbando a N. N. *assenti, in casa del sig. . . . sindaco del comune di . . . cui ho lasciata copia, colla citazione di comparire i suddetti tra le* 24 *ore dalla chiusura del presente atto al giudicato del circondario di . . . per sentir profferire la sentenza nella causa del contrabbando loro imputato; e l'anzidetto sindaco ha vistato il presente atto.*

Certifico inoltre di avere nello stesso giorno alle ore . . . affissa un' altra copia del processo verbale suddetto nella porta del burò della dogana di . . . coll' indicata citazione agl' imputati N. N. *di comparire tra le ventiquattrore dalla chiusura del presente atto al suddetto regio giudicato pel sopra enunciato motivo.*

Dato ec.

Suscrizione . . .

7. Che la ratifica con giuramento innanzi al giudice suddetto dee seguire tra le 24 ore dalla chiusura del verbale, e secondo la formola della ratifica di quello del guardiano comunale.

FORM. XXIX.

DELLA CAUZIONE PER LA CONSEGNA AI CONTRAVVENTORI DE' MEZZI DI TRASPORTO DEL CONTRABBANDO.

L' anno . . . nel dì . . .

A richiesta del . . .

Io sottoscritto . . . si scriva il nome, cognome, padre, patria, età, professione, e domicilio del mallevadore . . . *richiesto da N. N. imputati di contrabbando giusta il processo verbale, compilato in questo giorno da . . . a dichiararmi loro mallevadore per la consegna da farsi ad essi de' mezzi di trasporto ne' quali si è il detto contrabbando rinvenuto, ed inerendo spontaneamente alla domanda de' suddetti, prometto e mi obbligo di far presentare ad ogni ordine del regio giudice del circondario di . . , la carretta segnata . . . con due cavalli . . . . l' uno . . . l' altro . . . e mancando i suddetti, mi obbligo di pagare la somma di . . . valore approssimativo della suddetta carretta e cavalli, sotto pena di arresto personale, e coll' obbligo di tutti i miei beni.*

Per tutti gli atti relativi all' esecuzione del presente obbligo eliggo il mio domicilio nel comune di . . . ed in casa di . . .

A quale oggetto ho firmato il presente.

Fatto e chiuso nel burò della dogana di . . . oggi soprascritto giorno.

Soscrizione { del mallevadore e del ricevitore.

Questo stesso obbligo può farsi nel regio giudicato dove in mancanza di mallevadore siansi portati i suddetti mezzi di trasporto, ed ivi data malleveria; ma questa devesi di-

scutere colla parte civile, vale a dire coll'amministrazione, e quindi dee sentirsi su di ciò il ricevitore.

In difetto di mallevadore il giudice sceglierà un consegnatario giudiziale al quale darà la carretta ed i cavalli suddetti, o qualunque altro mezzo di trasporto, facendone stipular l'obbligo corrispondente nella cancelleria presso gli atti del contrabbando di ben tenere gli animali suddetti ec. alimentarli a spese de'contravventori, e presentarli ad ogni richiesta.

FORM. XXX.

PROCESSO VERBALE DELLA GENDARMERIA.

L'anno . . . il dì . . . ad ore . . . Casoria.

Provincia o *Valle di . . .*
Circondario di . . .

Noi . . . Capitano . . . oppure *Tenente . . .* oppure *Sottotenente . . .* oppure *Capo della Squadriglia . . . della Gendarmeria reale destinata a . . .*

Sulla notizia avuta che si stava commettendo . . . oppure *che or ora erasi commesso un . . . nel luogo . . , in . . . del comune . . .*

In vigore delle facoltà accordateci . . . . dalle reali istruzioni per la Gendarmeria dell' anno 1813.

Abbiamo in primo luogo chiamati per i due testimoni richiesti dalla legge gl' individui A B e C D domiciliati nel comune . . . . di questo circondario, e collu Forza che comandavamo . . . oppure *e colla Forza che abbiamo richiesta a . . . . ci siamo condotti nel luogo suddetto; facendo pure prevenire i cerusici . . . .* oppure gli altri artefici che si credono necessarii, *perchè si trovassero sopra luogo a fine di far le debite osservazioni.*

Essendo ivi giunti, e sopravvenuti i mentovati periti, ricordando loro la santità del giuramento, abbiamo ad essi detto di giurare sul loro onore e coscienza di fare le loro osservazioni, e darci il loro giudizio secondo la verità; al che avendo adempito alzando la mano destra,

han proceduto . . . e qui si riportano le osservazioni e 'l giudizio de' periti, o si fa menzione della di loro relazione che si annette al verbale.

In seguito . . . e qui si narrano le disposizioni che si danno, gli accidenti che avvengono, l'arresto e l'interrogatorio dell'imputato, l'esame dell'offeso, o de' suoi parenti, le ricognizioni sul luogo del delitto, instrumenti ed effetti ad esso relativi ec.

Fatto e chiuso oggi soprascritto giorno alle ore . . . in presenza de' suddetti due testimoni, i quali hanno sottoscritto con noi.

Sottoscrizioni.

Avvertite 1. che in vece de' testimoni può l'ufiziale di Gendarmeria farsi accompagnare dal Sindaco, o dall'Eletto del comune, il quale pure dovrà sottoscrivere il processo verbale.

2. Che conviene l'indicazione precisa del modo e delle persone dalle quali l'ufiziale suddetto ha avuto notizia del misfatto.

3. Che nel caso i periti non fossero scribenti, o non avessero fatta la relazione, debbono nel primo caso far il segno di croce menzionandosi di non sapere sottoscrivere, e nel secondo, debbono terminata la parte che li riguarda, sottoscriverla dopo data loro lettura, ed aver detto di non avere che togliere o aggiungere.

4. Che dopo fatta la descrizione degli istrumenti ed effetti relativi al misfatto, debbono suggellarsi come abbiam detto nel reperto.

5. Che questi effetti coll'imputato, e col suddetto processo verbale si debbono rimettere sollecitamente al Giudice di circondario o al Giudice istruttore, che sia meglio.

FORM. XXXI.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DOMICILIARE FATTA DA' SUDDETTI AGENTI DI POLIZIA COLL'INTERVENTO DELL'UFIZIALE PUBBLICO.

Provincia o *Valle di* . . .
Circondario di . . .

L'anno . . . *il dì* . . . *ad ore* . . .

Noi . . . si enuncia il nome, cognome e qualità del compilatore del processo verbale, *avendo rilevato dal rapporto fattoci* . . . o da qualunque altro mezzo ne abbia avuto notizia, *da* . . . . . *che nel cortile chiuso*, oppure *nella casa abitata da* N. N. *siansi nascosti oggetti riguardanti la contravvenzione alle leggi di polizia urbana e rurale* . . . oppure *alla legge forestale* . . . oppure *alle leggi doganali* . . . oppure *de' Dazii di consumo* ec. *abbiamo richiesto il commissario* o *l' ispettore di polizia ordinaria*, oppure *il regio giudice di questo circondario*, oppure in assenza o impedimento del medesimo, *il sindaco*, o *uno degli eletti*, *ed in di lui unione e di due testimoni nominati* . . . . e vi s' indicano pure la patria, il mestiere, il domicilio, *siamo andati a visitare il luogo anzidetto.*

Ivi giunti abbiam fatto chiamare il padrone della casa, *il quale ci ha detto nominarsi* . . . *al quale abbiam significato di aprirci la porta* . . . *ed egli avendola aperta siamo entrati*, *ed ivi* . . . qui si continua come si è detto nella formola del reperto, descrivendosi quel che si è rinvenuto riguardante la contravvenzione, e specificandosi il più che si possa.

Ed avendo domandato al medesimo come questi oggetti si trovassero in suo potere, *ci ha risposto* . . . . si scrivano le risposte.

Allora abbiam disposto che questi oggetti, *si trasportassero nella cancelleria del regio Giudicato*, *ed abbiamo richiesto il suddetto ufiziale pubblico a firmare il presente*

processo verbale con noi e con i testimoni suddetti e col detto padrone della casa.

oppure

Richiesti a firmare con noi e con i suddetti testimoni così l'ufiziale pubblico, come il padrone di casa; il primo ci ha detto . . . . si scriva la risposta; *il secondo ci ha pure detto* . . . simile.

oppure

Ed il padrone della casa ci ha detto di non volere oppure di non sapere sottoscrivere.

Fatto e chiuso nel suddetto dì, mese, ed anno ad ore . . .

Soscrizioni.

Avvertite che queste visite debbonsi fare solamente dopo l'uscita, e prima del tramontare del sole.

FORM. XXXII.

RESTITUZIONE DI ANIMALI, CARRETTA ED ALTRO ec. CON CAUZIONE.

Provincia o Valle di . . ;
Circondario di . . .

A dì . . . *del mese di* . . . *anno* . . .

Noi . . . si enuncia il nome, cognome, e qualità del compilatore del processo verbale; e se è giudice, si aggiunge *assistiti dal nostro ordinario cancelliere.*

Essendo comparso N. N. padrone degli animali sorpresi nella contravvenzione . . . si spiega quale: oppure *Non essendo comparso alcuno a ripetere gli animali ed altro mezzo di trasporto sorpreso nella contravvenzione ec.... abbiamo disposto consegnarsi i medesimi al suddetto padrone, oppure alla persona di* . . . *da noi a tal' oggetto fatta chiamare* . . . *il quale si ha ricevuti gli animali e*

trasporti suddetti . . . si specificano, *e si è obbligato di non disporne se non finito il giudizio*; *nella prevenzione che quante volte per le ammende e pei danni non fosse pronto il pagamento al quale venisse il reo condannato, questi animali e trasporti saranno venduti per aggiudicarsene la somma in estinzione dell' ammenda e danno suddetto. A quale oggetto se n' è disteso il presente processo verbale da noi e dai suddetti* . . . si scrive il nome del padrone consegnatario *firmati*

Avvertite che quando si tratta di contrabbando le vetture, carrette, muli, cavalli ed altro che avessero serviti al trasporto non possono consegnarsi al padrone, qualora questi non dia valida ed idonea cauzione, ma debbonsi consegnare in potere di terza persona a spese e carico del conduttore o del padrone. Qualora dunque il padrone dia un fidejussore idoneo, allora si dirà nel verbale suddetto; *ed avendoci il padrone presentata valida cauzione in persona di* . . . s'indica il nome, cognome, qualità, padre, patria e domicilio del fidejussore, *il quale si ha ricevuto unitamente al padrone suddetto gli animali ec. e si sono obbligati*, come sopra.

Fatto nel dì, mese ed anno come sopra.

Soscrizioni.

Avvertite pure che consegnandosi a terza persona questi animali ec., deesi il consegnatario obbligare di custodirli e ben tenerli a spese del conduttore.

FORM. XXXXIII.

TRANSAZIONE IN MATERIA FORESTALE.

Al sig. Ispettore o Guardia generale.

N. N. imputato della contravvenzione all'articolo . . . della legge forestale, desidera ad evitare l' imbarazzo del giudizio di essere ammesso a transazione. Offre perciò la somma di ducati . . . in transazione dell'ammenda nella quale si vuole che sia incorso. Domanda che sia la medesima ricevuta onde rimanga estinta ogni azione a suo danno.

Sottoscrizione dell' imputato.

Ricevuta questa dimanda l' Ispettore *o* il Guardia generale, dopo averne presa nota può prendere le seguenti conclusioni;

Noi . . . . Ispettore ec.

Visto il processo verbale della contravvenzione all'articolo . . . della legge sull'amministrazione delle acque e foreste del 18 ottobre 1819 a carico dell' istante;

Vista l' offerta transazione nella somma di duc. . . . .

Abbiamo disposto che la dimanda suddetta si passi al Percettore del distretto, perchè ne incassi la somma provvisoriamente a favore della direzione generale, cui se ne passi avviso per la diffinitiva approvazione.

Casoria oggi il dì . . . mese . . . anno . . .

Soscrizione.

Qualora non sia questa transazione approvata dalla direzione generale, l'Ispettore ne dà notizia all'imputato, ed incarica il Percettore a restituire la somma incassata: se

poi la transazione è stata approvata, allora ne darà egualmente notizia all' imputato ed al Giudice del circondario, perchè con tale approvazione rinunziandosi all' istanza necessaria per agire in questi reati, rimanga estinta pure l'azione penale.

Avvertite 1. che tanto la dimanda dell'imputato, quanto le conclusioni dell' Ispettore o Guardia generale debbono essere scritte in carta bollata; 2. che l' estinzione dell' azione penale ha luogo soltanto quando si tratti di *semplici* contravvenzioni in materia di boschi, pesca e caccia; 3. che questa transazione non pregiudica all' azione pei danni ed interessi della parte danneggiata; 4. che quando essa non fosse approvata, si continua il giudizio, come se non mai vi fosse stata transazione, riputandosi i pagamenti fatti, dietro queste offerte, provvisorii sino all'approvazione suddetta.

FORM. XXXIV.

PER LA RICUSA DEGLI UFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Nella gran Corte criminale di ... N. N. imputato del reato previsto nell' art. . . . delle leggi penali, e detenuto . . . si spiega con qual modo di custodia, *espone come trovasi l' istruzione per tal fatto imputatogli affidata al giudice del circondario . . .* oppure *al giudice istruttore del distretto ...* oppure a qualunque altro magistrato, non esclusi i componenti della gran corte. *E siccome il medesimo gli è sospetto per essere cugino germano del danneggiato . . . .* oppure si enuncia qualche altro motivo legale secondo gli art. 147 e 470 delle leggi di procedura civile . . . *così formalmente ne propone la ricusa, e domanda che sia allontanato dalla commessagli istruzione.*

Se l' imputato è detenuto in prigione dee domandare *che si dia ordine al custode, perchè possa presentarsi in cancelleria onde farne l' atto corrispondente.*

Può pure destinarvi un procuratore, ma la procura debb' essere speciale ed autentica da unirsi all' atto stesso.

Se è l'offeso o danneggiato quegli che produce la ricu-

sa, dee personalmente o il suo procuratore speciale presentarsi in cancelleria e proporre l'atto di ricusa contenente i motivi, firmato da lui o dal detto suo procuratore. Si badino a queste formalità che sono essenziali.

Il cancelliere nelle 24 ore presenta una copia di quest'atto al Presidente il quale lo propone alla gran corte, e siccome è nelle facoltà della medesima, decidere della ricusa prima o dopo che sien compiute le istruzioni: così

Quando si determini a giudicarne prima, e la ricusa sia ammessibile delibera *che la copia dell' atto di ricusazione sia comunicata al giudice ricusato, affinchè sui fatti allegati produca nel termine di* . . . che sarà stabilito nella deliberazione, *una spiegazione precisa*; *ed il predetto atto unitamente alla dichiarazione in risposta che sarà fatta dal detto signor giudice . . . . siano comunicati al signor Procurator generale, e rimessi in seguito al sig. ... Giudice di questa gran corte per farne relazione all' udienza nel dì* . . . ° si disegna la giornata :

Comunicato al Giudice ricusato, egli dee farsi nella cancelleria suddetta la dichiarazione ordinata nel seguente modo ;

In quest' oggi . . . è comparso nella cancelleria di questa gran Corte criminale il sig. . . . giudice . . . il quale dopo essergli stata fatta lettura da noi cancelliere sottoscritto della deliberazione della detta gran Corte del dì . . . concernente l' atto di ricusazione, proposta dal sig. . . . per l' istruzione del processo a di lui carico; *il medesimo ha dichiarato di esser cugino germano paterno del sig.* N. N. *querelante come offeso*, oppure *danneggiato*, *attesochè la signora . . . sua madre*, *ed il padre del detto* N. N. *erano fratello e sorella*. Oppure se vi fosse altro motivo legale di ricusa addotto, dichiara se sia o no esso vero.

Della quale dichiarazione se n' è dato atto, *ed ha firmato con noi*

Fatto e firmato nel dì . . .

Soscrizione { del giudice ricusato.
{ del cancelliere.

Nel giorno designato si decide sulla ricusa. Se le cause della medesima sono provate, la gran corte dichiara buona e valida la ricusazione, ed ordina che l'ufiziale di polizia che instruisce se ne astenga e rimetta tutte le carte: Queste venute, la gran Corte annullerà tutti gli atti fatti dal giudice di polizia ricusato, tranne l'ingenere ed ogni altra pruova di fatto permanente, e destinerà un nuovo istruttore che compili il processo Se le cause non sono provate ma possono esserle, allora, quando vi sia un principio di pruova in iscritto e'l ricusante offra la pruova testimoniale, la gran corte dee ordinarla, ancorchè il ricusato dichiari che i fatti non sian veri; che se non vi sia detto principio di pruova, è lasciato alla prudenza della gran corte rigettare la ricusazione o di ordinarne la pruova testimoniale. Se finalmente è mal fondata, vale a dire che il ricusante non ha punto provato la causa della ricusazione da esso allegata, allora la gran corte la dichiara mal fondata e condanna il ricusante all'ammenda e spese ec. (V. su queste deliberazioni le formole in Pigeau al cap. *della ricusazione*).

INDICE

DE' TITOLI E CAPITOLI CONTENUTI IN QUESTO TRATTATO.

TITOLO IV.

TITOLO V.

TITOLO VI.

TITOLO VII.

FORMOLE.

TAVOLA

DEGLI ARTICOLI DELLE LEGGI DI PROCEDURA PENALE COMENTATI IN QUESTO TRATTATO.

ALTRI ARTICOLI DI QUESTE LEGGI CHE RIGUARDANO GLI UFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.